

PROCESSI VERBALI  
DEL CODICE  
DI PROCEDURA  
CIVILE

BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

E  
2519  
BIS

BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

E  
02519

M 900001131

M 900001131

17



2579

BIBLIOTECA  
CENTRALE  
GIURIDICA

E  
02519

M 900001131

*[Handwritten signature]*

Faint, illegible text in the upper right corner, possibly a stamp or header.

~~XXXX~~

\_\_\_\_\_

# PROCESSI VERBALI

DELLE SEDUTE

DELLA

## COMMISSIONE SPECIALE

INSTITUITA


PEL COORDINAMENTO

DEL

### CODICE DI PROCEDURA CIVILE

E PER PROPORRE LE RELATIVE  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

—•••••—



TORINO  
STAMPERIA REALE  
1868.



*Legge per l'unificazione legislativa  
del Regno d'Italia*

**VITTORIO EMANUELE**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare:

1. Il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato e il Ministro Guardasigilli.

2. Il Codice di procedura civile presentato al Senato del Regno nella tornata del 26 novembre 1863.

3. Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con le modificazioni derivanti dalla Legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all'ordine, e dalla Legge dell'8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 685 dello stesso Codice, e con l'aggiunta degli articoli 189 a 194 delle Leggi di eccezione per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate.

4. Il Codice della marina mercantile, che costituisce l'allegato A.

5. La Legge per l'estensione alle Province Toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l'allegato B.

4.  
6. La Legge per l'estensione alle Provincie Toscane dell'Ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 e della Legge sugli stipendi della Magistratura del 20 dello stesso mese, che costituisce l'allegato C.

7. La Legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, che costituisce l'allegato D.

8. La Legge di modificazioni al Codice penale circa la competenza in materia penale dei Giudici di mandamento e dei Tribunali di circondario, che costituisce l'allegato E.

9. La Legge circa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, che costituisce l'allegato F.

10. La Legge per la proprietà letteraria ed artistica, che costituisce l'allegato G.

#### Art. 2.

Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle Leggi indicate nell'articolo precedente, le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarli, nonchè per coordinare tali Codici e Leggi fra loro e con altre Leggi dello Stato.

Avrà pure facoltà di fare con Decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle Leggi medesime.

#### Art. 3.

I Codici civile e di procedura civile andranno in osservanza nel 1.º gennaio 1866, e tra la pubblicazione di detti Codici e la loro esecuzione dovrà correre uno spazio di tempo non minore di mesi cinque.

Con Reale Decreto sarà stabilita l'epoca nella quale andranno in vigore le altre Leggi indicate nell'art. 1.



5

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con Decreto Reale una novella circoscrizione giudiziaria del Regno, uditi i Consigli provinciali ed una Commissione centrale che sarà nominata dal Ministro della Giustizia.

Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascuna Corte, Tribunale e Giudicatura, della popolazione sulla quale si esercita la loro giurisdizione, nonchè di quella della città di loro residenza, della maggiore o minore distanza tra le sedi giudiziarie, facilità di mezzi stradali di comunicazione, delle condizioni topografiche, e di altrettali criteri.

Sarà pure determinato con Decreto Reale il numero dei funzionari ed ufficiali che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali ed alle Giudicature, e saranno nello stesso modo approvate le necessarie disposizioni transitorie.

Art. 5.

Coll'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile, rimarrà soppresso il Tribunale di terza istanza di Milano.

La Corte di cassazione trasferita a Torino colla Legge 18 dicembre 1864, n.° 2050, estenderà la sua giurisdizione alle Provincie di Lombardia anche nelle materie civili.

Con Decreto Reale sarà designato il tempo in cui dovranno cessare le funzioni del Tribunale di terza istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile ora vigente in Lombardia.

Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di cassazione di Firenze.

Il Governo del Re presenterà nella prossima sessione parlamentare quelle modificazioni che stimerà di introdurre ed eseguire in ordine alle tariffe vigenti dei diritti giudiziarii, che saranno richieste dalle disposizioni e dall'attuazione delle Leggi indicate nell'art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 2 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.

*Nota.* Le Leggi costituenti gli allegati A, B, C, D, E, F, G, saranno pubblicate con Decreto Reale ed inserite nella Raccolta ufficiale delle Leggi, fattane la coordinazione a termini dell'art. 2 della presente Legge.

*Istituzione della Commissione di legislazione*

RELAZIONE  
A SUA MAESTÀ

FATTA IN UDIENZA

del 2 aprile 1865

*Sire,*

La Legge oggi stesso firmata da V. M., conferisce al Governo del Re i necessari poteri a rendere uniforme in tutto il Regno la legislazione civile e penale, non che le istituzioni giudiziarie.

È questo tal carico che i Consiglieri della Corona avrebbero esitato per fermo ad assumersi, se l'interesse nazionale che intimamente si collega con la unificazione legislativa, e la fiducia ad un tempo di trovar sussidio, in questo grave compito, nella dottrina e nel senno di egregi uomini delle varie parti del Regno, non avessero vinto ogni peritanza di fronte a responsabilità così grave.

Poichè, ne' termini della Legge in discorso, il Codice civile e quello di procedura civile dovranno andare in osservanza il 1.º gennaio 1866, lasciando tuttavia un periodo intermedio di cinque mesi tra la pubblicazione

e l'attuazione di essi Codici, rendesi pertanto indispensabile por mano senza indugio al prescritto lavoro di revisione.

A tale intento io mi do l'onore di proporre alla M. V. d'istituire una Commissione di legislazione composta di eminenti personaggi trascelti fra senatori, fra rappresentanti della Nazione, fra magistrati, fra gl'insegnanti e fra gli avvocati esercenti. Di tal guisa il Parlamento e la Magistratura, il Foro e la Cattedra verranno recando il loro tributo al compimento di quest'opera altamente nazionale.

Tenuta ragione della gran mole dei lavori da compiere, non che delle angustie del tempo che ne impongono il più celere corso, mi è paruto opportuno dividere la Commissione generale in Commissioni speciali, a ciascuna delle quali si venisse assegnando una particolar materia da esaminare.

Nè vuolsi d'altro canto pretermettere la convenienza di procedere medesimamente ad un lavoro di coordinazione tra le varie parti della legislazione civile e penale, nell'intento di antivenire ogni possibile disaccordo e repugnanza. Di qua la necessità degli indispensabili accordi tra le varie Commissioni speciali rispetto alle materie affini commesse alle loro cure.

La prudenza ed il senno dei Presidenti delle Commissioni speciali avranno a regolare queste reciproche relazioni per guisa che, senza punto intralciarsi e turbarne il regolare andamento, cotale Commissioni possano ordinatamente compiere i loro studi, provvedendo al richiesto coordinamento.

Ho stimato opportuno da ultimo che il mandato da conferire ai componenti le anzidette Commissioni intervenisse in forma solenne, cioè con Reale Decreto, e non già come suolsi d'ordinario, per semplice Decreto

9  
ministeriale, così richiedendo l'importanza dell'argomento.

Se V. M. sarà per approvare questi miei concetti, degnisi rivestire della sua Reale firma l'unito Decreto.

G. VACCA.

## VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la Legge 2 aprile 1865;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

È istituita una Commissione incaricata di proporre le modificazioni necessarie per coordinare, in ciascuna materia, sì nella sostanza che nella forma, le particolari disposizioni dei Codici e delle Leggi indicate nell'unito elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli, col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarli, non che per coordinare tali Leggi fra loro e con altre Leggi dello Stato.

La stessa Commissione è incaricata pure di proporre le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione delle Leggi medesime.

Essa avrà infine l'incarico di esaminare e preparare

quelle altre relative disposizioni che il Nostro Guardasigilli crederà opportuno di sottoporle.

Art. 2.

La Commissione istituita coll'articolo precedente sarà con Decreto ministeriale divisa in Commissioni speciali, le quali procederanno al compimento del loro incarico, giusta le norme e le istruzioni che loro saranno comunicate dal Ministro della Giustizia.

Art. 3.

È presidente della Commissione il Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia.

Sono chiamati a far parte della Commissione medesima :

- Il comm. G. B. CASSINIS, presidente della Camera dei deputati, vice-presidente della Commissione;
- Il comm. professore Giuseppe PISANELLI, deputato, pure vice-presidente della Commissione stessa;
- Il comm. ARNULFO, senatore del Regno;
- Il comm. Giacomo ASTENGO, avvocato;
- Il cav. Gerolamo BOCCARDO, professore di economia politica nell'Università di Genova;
- Il cav. Filippo BONACCI, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Milano;
- Il cav. Cesare CABELLA, avvocato;
- Il comm. Carlo CADORNA, vice-presidente del Senato del Regno, consigliere di Stato;
- Il conte e comm. Michele di CASTELLAMONTE, procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, reggente temporaneamente la procura generale di Torino;
- Il comm. Edoardo CASTELLI, primo presidente della Corte d'appello di Casale e senatore del Regno;

- Il cav. Luigi CASTELLI, ispettore generale delle finanze;  
 Il comm. Antonio CAVERI, senatore del Regno;  
 Il cav. avvocato Desiderato CHIAVES, deputato;  
 Il comm. Luigi CHIESI, consigliere di Stato, senatore del Regno;  
 Il comm. Raffaele CONFORTI, vice-presidente della Corte di cassazione di Napoli, deputato;  
 Il comm. Filippo CORDOVA, consigliere di Stato, deputato;  
 L'avvocato Francesco CRISPI, deputato;  
 Il comm. Giovanni DE-FALCO, avvocato generale presso la Corte di cassazione di Napoli;  
 Il comm. Domenico DE-FERRARI, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Milano, senatore del Regno;  
 Il comm. Gennaro DE-FILIPPO, deputato;  
 Il comm. Giovanni DE-FORESTA, primo presidente della Corte d'appello di Bologna, senatore del Regno;  
 Il comm. Lorenzo EULA, segretario generale nel Ministero di Grazia e Giustizia;  
 Il comm. Filippo GALVAGNO, senatore del Regno;  
 Il cav. avv. Celestino GASTALDETTI, professore nell'Università di Torino;  
 Il comm. Nicolò GERVASONI, consigliere nella Corte di cassazione di Milano;  
 Il cav. Andrea LISSONI, senatore del Regno;  
 Il comm. profess. Pasquale Stanislao MANCINI, deputato;  
 L'avvocato Adriano MARI, deputato;  
 Il comm. Celso MARZUCCHI, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Firenze, senatore del Regno;  
 Il comm. Luigi MELEGARI, consigliere di Stato, senatore del Regno;  
 Il comm. Giuseppe MIRAGLIA, primo presidente della Corte d'appello di Trani;  
 L'avvocato Antonio MOSCA, deputato;

- Il comm. Vincenzo NIUTTA, primo presidente della Corte di cassazione di Napoli, senatore del Regno;
- Il cav. avvocato Giuseppe PANATTONI, deputato;
- Il cav. Errico PESSINA, professore nell'Università di Napoli, deputato;
- Il conte, comm. Alessandro PINELLI, primo presidente nella Corte d'appello di Genova;
- L'avvocato Giuseppe PIROLI, deputato;
- Il cav. Enrico PRECERUTTI, professore nell'Università di Torino;
- L'avvocato Liborio ROMANO, deputato;
- Il comm. Urbano RATAZZI, deputato;
- Il comm. Francesco RESTELLI, vice-presidente della Camera dei deputati;
- L'avvocato Roberto SAVARESE;
- Il conte, comm. STARA, primo presidente della Corte d'appello di Torino;
- Il cav. Nicola ROCCO, vice-presidente della Corte d'appello di Napoli;
- Il comm. Sebastiano TECCHIO, deputato;
- Il cav. Lodovico VISCARDI, vice-presidente della Corte d'appello di Napoli.

*Faranno parte della Commissione, ed eserciteranno le funzioni di segretari:*

- Il cav. Filippo AMBROSOLI, procuratore del Re, direttore-capo di divisione al Ministero di Grazia e Giustizia;
- Il comm. avvocato Giuseppe BRUZZO, referendario al Consiglio di Stato;
- Il cav. Vincenzo CALENDIA, consigliere d'appello in missione di direttore-capo di divisione al Ministero di Giustizia;



- Il cav. Carlo CESARINI, avvocato generale nella R. Corte di Lucca;
- Il cav. Luigi COVA, primo ufficiale del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;
- Il conte e cav. Adolfo DE-FORESTA, sost. procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
- Il cav. Luigi GERRA, referendario al Consiglio di Stato;
- Il cav. Cesare OLIVA, sost. procuratore generale presso la Corte d'appello di Parma;
- Il cav. Orazio SPANNA, avvocato collegiato;
- Il cav. avvocato Giov. Alessandro VACCARONE, capo-sezione nel Ministero di Grazia e Giustizia.

L'anzidetto Nostro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 2 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

G. VACCA.

## ELENCO

*annesso al Decreto 2 aprile 1865 (art. 1).*

1. Il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato ed il Ministro Guardasigilli;
2. Il Codice di procedura civile presentato al Senato del Regno nella tornata del 26 novembre 1863;
3. Il Codice di commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con le modificazioni derivanti dalla Legge del 13 aprile 1853 sulla lettera di cambio ed i biglietti all'ordine,

e dalla Legge dell'8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, soppressi gli articoli 5, 8, 663 a 685 dello stesso Codice, e con l'aggiunta degli articoli 189 a 194 delle Leggi di eccezione per gli affari di commercio delle Due Sicilie relativi agli ordini in derrate;

4. La Legge per l'estensione alle Provincie Toscane del Codice di procedura penale, che costituisce l'allegato B;

5. La Legge per l'estensione alle Provincie Toscane dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 e della Legge sugli stipendi della Magistratura del 20 dello stesso mese che costituisce l'allegato C;

6. La Legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, che costituisce l'allegato D;

7. La Legge di modificazioni al Codice penale circa la competenza in materia penale dei Giudici di mandamento e dei Tribunali di circondario, che costituisce l'allegato E.

V° Il *Ministro Guardasigilli*  
G. VACCA.

---

Con Decreto Ministeriale del 6 aprile 1865 furono nominati segretari della Commissione di legislazione istituita col R. Decreto 2 aprile 1865:

L'avv. Effisio CATTANEO, giudice nel Tribunale di Torino;  
Il cav. ed avv. Angelo CHIAVASSA, segretario del Senato del Regno;

L'avv. Giuseppe HAIMANN, capo-sezione nel Ministero di Grazia e Giustizia;

L'avv. Carlo MUNICCHI, capo-sezione nel Ministero di Grazia e Giustizia;

Il cav. avv. Giuseppe REALIS, procuratore del Re, capo-sezione nel Ministero di Grazia e Giustizia.

*Inaugurazione della Commissione generale***PAROLE**

DETTE

DAL MINISTRO GUARDASIGILLI

SENATORE

**GIUSEPPE VACCA**

NELLA PRIMA ADUNANZA

DELLA

COMMISSIONE GENERALE PER LA REVISIONE DEI CODICI

**dell'8 aprile 1865***Signori,*

Comincerò dal ringraziarvi di gran cuore del generoso concorso che vi piace prestarci nell'ardua opera cui ci accingiamo a por mano.

Noi siamo chiamati a tradurre in atto il magnifico concetto della unificazione legislativa. Il Parlamento nazionale, con felice ardimento, abbracciava la vastità di quel concetto, ne riconosceva le alte e stringenti necessità politiche, ed opportunamente avvisava ai modi più acconci ed efficaci da raggiungerne la pratica attuazione. Quindi è che la discussione parlamentare intorno alle varie parti della legislazione civile e penale onde informavasi il disegno di Legge esibito dal Governo del Re, tenen-

dosi nei limiti di una savia e discreta sobrietà, non vi porge che una rapida escursione nel campo dei sommi principii atinenti alle svariate materie in disame. Nè la scienza giuridica fece difetto sia nel toccare delle quistioni più gravi e dei migliori principii da governarne la soluzione, sia nello adombrare i desiderati della scienza pura e le tendenze del civile progresso, come nel porre in rilievo i vizii da emendare, le lacune da colmare, i perfezionamenti da recare ai nuovi Codici. A dir breve codesta discussione parlamentare, che altamente attesta il grave senno e l'amore profondo al compimento della grande idea dell'unità nelle Leggi, riesciva ultimamente ad un mandato di fiducia conferito al Ministro Guardasigilli mercè il dettato dell'art. 2° della Legge del 2 aprile, concepito nei seguenti termini :

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle Leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarli, nonchè per coordinare tali Codici e Leggi fra loro e con altre Leggi dello Stato.

« Avrà pure facoltà di fare, con Decreto Reale, le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle Leggi medesime. »

Pare a me, o signori, che la lettera lumeggiata dallo spirito del divisato articolo, valga a ben chiarire, senza equivoci e senza ambiguità, e l'indirizzo dei nostri lavori, ed i limiti delle facoltà prescritte al Governo, e la estensione dei doveri che ci stringono, perchè l'opera che abbiam per le mani, emerga pari alla grandezza dello scopo, e non indegna della antica sapienza civile dei padri nostri.

Riesaminare i Codici e coordinarne le varie parti, insi-

nuandosi eziandio le opportune mutazioni non meno nella forma estrinseca che nel sostanziale portato delle disposizioni medesime, serbando intatti i principii dirigenti, egli è questo il duplice ufficio che c'incumbe. Chi ben lo intenda avrà a premunirsi, a veder mio, da due opposte tendenze ugualmente pericolose: il far troppo o il troppo poco. Ed invero, se si entrasse nella lubrica via delle radicali innovazioni noi saremmo condotti inconsapevoli a travalicare i limiti del nostro mandato, sostituendo l'arbitrio nostro alla suprema e intrasmissibile autorità legislativa del Parlamento: Questo ci è vietato recisamente dai termini del mentovato art. 2 della Legge, nè accadrà che il monito del Parlamento rimanga per noi con poca riverenza osservato.

Ma d'altro canto converrà pure che non si esageri di troppo lo scrupolo e la temenza del fare, dello emendare e del rimutare. Tutto sta nel fare opera che riesca al meglio, sì che d'ogni mutazione si possa render ragione perspicua e indisputabile.

A noi non riescirà malagevole l'opera critica di revisione e di emendazione, perciocchè ci sovrabbondano gli elementi e i temi dei nostri studi. E difatti, la vasta mole dei Codici e dei disegni di Legge che ci sta dinanzi è frutto di lunga e paziente preparazione, è il fondo comune di un largo tributo di lumi, di sapienza e di lucubrazioni che ci venne con bella gara dalla Magistratura, dal Foro e dalla Cattedra: se non che la ricchezza stessa e la molteplicità del lavoro di apparecchio, la varietà delle opinioni e dei ragionari che vi si aggruppano intorno torna infallantemente a scapito dell'unità del concetto, della rigorosa applicazione dei principii, dell'armonica rispondenza e coesione delle parti. A questi intenti è desiderabile che sia rivolta l'opera di revisione. Ho divisato il metodo più acconcio da

seguire, e mi farò ad esporvelo, pronto a far senno delle osservazioni vostre.

La molteplicità e la importanza delle materie attinenti ai diversi ordini di Leggi o di Codici da sottoporre a revisione, lascia avvertire la convenienza di spartire la Commissione generale in altrettante Commissioni speciali, quante occorrono parti distinte della legislazione civile e penale. Di tal guisa la trattazione delle materie e l'ordine delle discussioni se ne avvantaggeranno non poco.

Ma importa eziandio che a ciascun membro della Commissione generale rimanga indeminuta la facoltà di presentare a qualunque delle Commissioni speciali le proprie osservazioni, provocandone un'apposita discussione: ed importa pure altamente che dove per avventura una qualche grave discussione sorgesse nel seno di taluna delle Commissioni speciali, eccitando disformità di opinioni, quella tal discussione si abbia a reintegrare nel seno della Commissione generale, il che conferirebbe di fermo alla più matura ed autorevole soluzione del punto controverso.

Troveremo nella discussione intervenuta in ambo i rami del Parlamento amplissimo subbietto di esami e di disquisizioni delle Commissioni speciali. Le avvertenze e i suggerimenti che ci porgevano gli onorevoli membri del Parlamento chiameranno la più seria attenzione delle Commissioni, del che io mi assumeva formale obbligo inverso il Parlamento.

Ho stimato inoltre opportuno consiglio il riassumere per iniziativa del Ministro Guardasigilli in una serie di quesiti alcuni punti culminanti da segnalare all'attenzione delle Commissioni. Aspetto, con animo di trarne il miglior partito, le osservazioni e le risposte che incontreranno i miei quesiti.

Qui mi soffermo, perciocchè sarà ufficio dei Presidenti

delle singole Commissioni tracciare il miglior metodo pratico di discussione.

Alloraquando i lavori delle speciali Commissioni saranno condotti a compimento, comincerà gravissimo il compito mio; al quale per vero io mi sentirei di gran lunga inferiore se non pigliassi animo e conforto nell'aiuto dei lumi, della dottrina e della civile prudenza dei chiari uomini dei quali mi fu grato invocare il concorso ed ottenerlo.

Voi dunque, o signori, bene intendete come, accettando, per amor della scienza e per nobile senso di patria carità, l'invito ch'io m'ebbi l'onore rivolgermi, consentiste siffattamente a condividere meco la responsabilità morale del più alto mandato che l'autorità del Parlamento nazionale conferisse al Governo del Re: ond'è ch'io tengo a dichiararvi schiettamente che i pareri ed i voti delle Commissioni mi saranno scorta fidata ed autorevole nell'adozione dei migliori divisamenti che avranno a fermare l'animo mio: solo a me riserbando quel tanto di libertà, di giudizio e di scelta, che mi ponga in grado di assumere intera la responsabilità personale dell'ultimo partito che avrò a seguire.

Accingendoci noi con perseverante proposito, e con intenti concordi al compimento di un'opera destinata a rinfiancare e ribadire il gran fatto dell'unità nazionale, avremo anche noi recato l'obolo nostro alla dignità morale e allo splendore della patria nostra risorgente a nuovi destini.

---





# COMPOSIZIONE

DELLA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

---

A termini dell'art. 2 del R. Decreto del 2 aprile 1865 la Commissione di legislazione con esso istituita fu con Decreto Ministeriale 6 aprile divisa in Commissioni speciali, e a comporre quella per il Codice di procedura civile furono chiamati:

Il comm. **ARNULFO**;  
Il comm. **GIACOMO ASTENGO**;  
Il comm. **EDOARDO CASTELLI**;  
Il cav. **LUIGI CASTELLI**;  
L'avvocato **FRANCESCO CRISPI**;  
Il comm. **FILIPPO GALVAGNO**;  
L'avvocato **GIUSEPPE PIROLI**;  
Il comm. **FRANCESCO RESTELLI**;  
L'avvocato **LIBORIO ROMANO**;  
Il cav. **LUDOVICO VISCARDI**.

### SECRETARI.

Il cav. **LUIGI GERRA**;  
Il cav. **GIUSEPPE REALIS**;  
L'avvocato **EFFISIO CATTANEO**.

Essendosi però creduto necessario di aumentare il numero dei componenti questa Commissione, ed essendosi dovuto inoltre surrogarne altri che non potevano attendervi, la Commissione stessa rimase in modo definitivo composta come segue:

Comm. ARNULFO;  
Comm. ASTENGO;  
Avv. Giuseppe BORGOMANERO;  
Avv. Angelo CAMERINI, deputato;  
Comm. Vincenzo CAPRIOLO, senatore del Regno;  
Comm. Edoardo CASTELLI;  
Cav. Luigi CASTELLI;  
Avv. CRISPI;  
Comm. GALVAGNO;  
Cav. Lorenzo NELLI, procuratore generale alla Corte d'appello di Lucca;  
Avv. PIROLI;  
Avv. profess. Oreste REGNOLI, deputato;  
Cav. avv. Ruggiero DE-RUGGIERI;  
Cav. VISCARDI.

#### SECRETARI.

Cav. GERRA;  
Cav. REALIS;  
Avv. CATTANEO.

---

*Processi verbali della Commissione speciale  
pel Codice di procedura civile*

---

**PROCESSO VERBALE N° 1**

---

**Seduta del 10 aprile 1865**

---

**SOMMARIO.**

*Nomina del Presidente e del Vice-Presidente per mezzo di votazione segreta.*

La Commissione si è riunita in detta sera in Torino, in una delle sale del Palazzo del Senato. Furono presenti i signori:

Commendatore Filippo GALVAGNO;  
Commendatore Giuseppe ARNULFO;  
Commendatore Giacomo ASTENGO;  
Commendatore Edoardo CASTELLI;  
Cavaliere Luigi CASTELLI;  
Avvocato Francesco CRISPI;  
Avvocato Giuseppe PIROLI;  
Commendatore Francesco RESTELLI;  
Cavaliere Luigi GERRA, Membro e Segretario;  
Cavaliere Avvocato Giuseppe REALIS, Segretario;  
Avvocato Effisio CATTANEO, Segretario;

Σ 4

Aperta la seduta dal Commissario più anziano, si procedette alla nomina del Presidente e del Vice Presidente per mezzo di votazione segreta, dalla quale riuscirono eletti

### PRESIDENTE

Il commendatore Filippo GALVAGNO;

### VICE PRESIDENTE

Il commendatore Francesco RESTELLI.

Quindi il signor Presidente, dichiarando sciolta la seduta, ha convocata la Commissione per la sera successiva alle ore 8 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO

**PROCESSO VERBALE N° 2**

---

**Seduta dell'11 aprile**

---

**SOMMARIO.**

*Discussione per chiarire i veri termini del mandato affidato alla Commissione col Decreto Reale del 2 aprile 1865 e per stabilire il sistema a tenersi per compierlo.*

Sono presenti i signori:

GALVAGNO, Presidente;  
RESELLI;  
ARNULFO;  
ASTENGO;  
CASTELLI Edoardo;  
CASTELLI Luigi;  
CRISPI;  
PIROLI;  
GERRA, Membro e Segretario;  
REALIS, Segretario;  
CATTANEO, id.

Il Presidente propone alla Commissione come sia anzitutto mestieri che ella determini quale sistema abbiassi a tenere nel compiere il lavoro che le fu affidato.

Osserva uno de' Commissari che realmente è tale cosa indispensabile, ma sarebbe pur necessario che prima ancora si precisassero

i termini del mandato onde evitare il pericolo di sorpassarli e così di commettere una incostituzionalità per la quale potrebbero poi i Magistrati sconoscere la validità dell'operato.

Nota inoltre come i termini in cui è concepito l'art. 2 della legge del 2 aprile 1865 sono tali in confronto di quelli dell'art. 4 da non lasciar modo a formarsi al riguardo un giusto e preciso criterio; quindi la convenienza di ben chiarire il valore e la portata di codeste disposizioni insieme combinate; e fa presente infine, essere assolutamente indispensabile l'uniformità di sistema per tutte le Sotto-Commissioni, e propone che per ciò ottenere debbasi la quistione risolvere in comune col mezzo dei rispettivi Presidenti: accennando inoltre per ragion di questa sua proposta la dichiarazione dal Ministro fatta nei due rami del Parlamento di ammettere cioè qualunque modificazione sebbene anche sostanziale.

Un altro Commissario avverte che il mandato è definito dall'accennata legge, e crede perciò che il medesimo non possa formar oggetto di discussione in tesi generale. Osserva che può bensì nel corso dei lavori e su qualche special questione sorgere il dubbio se dessa trovisi ovvero no nei limiti dalla legge fissati, ma si è allora soltanto che dovrà la cosa essere discussa e definita; d'altronde dimostra la somma convenienza di attenersi rigorosamente ai limiti del mandato dalla legge fissati, essendo ciò richiesto dalla costituzionalità, non meno che dalla convenienza.

Il Presidente però fa notare che, volendo il signor Ministro proporre de' quesiti alle Commissioni sulle rispettive loro materie, sarà opportuno di sospendere ogni decisione al riguardo finchè non siano essi conosciuti e disaminati, poichè i medesimi potranno dar norma per l'interpretazione di quella legge e viemmeglio precisare il mandato della Commissione.

Un terzo Commissario concorrendo nell'avviso del precedente

soggiunge che in ogni caso in cui si presentasse una questione che lasciasse il dubbio se la medesima trovisi o no nei limiti del mandato, si potrebbe tal dubbio proporre al Ministro per le sue determinazioni; dimostra poi a confutazione di quanto osservò il primo preopinante che i Magistrati non potrebbero far questione di costituzionalità in ordine all'operato della Commissione quando pur credessero che in ciò avesse ella varcato i confini dalla legge assegnati al di lei mandato; e cita ad esempio il giudicato della suprema Corte di cassazione sulle quistioni cui diede luogo l'esecuzione della legge d'abolizione delle corporazioni religiose.

Propone quindi il Presidente di soprassedere da ogni deliberazione finchè non siano alla Commissione trasmessi dal Ministero i mentovati quesiti, nel quale intervallo potrà ciascun Commissario comunicarle quelle osservazioni che già avesse fatto per iscritto, o preparar quelle che credesse di fare.

Tale proposta essendo stata adottata, il Presidente dichiara sciolta la riunione, riconvocandola per il 19 aprile alle ore 8  $\frac{1}{2}$ , pomeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

**PROCESSO VERBALE N° 3****Seduta del 19 aprile****SOMMARIO.**

*Comunicazione del Presidente sulla composizione della Commissione.  
Discussione e deliberazione sulla proposta del Ministro Guardasigilli circa il  
metodo a seguire nei lavori della Commissione.  
Si discute sul titolo preliminare del Progetto ministeriale, capo 1°, della con-  
ciliazione, ammettendo il sistema come ivi fu proposto con riserva di trattare  
a suo tempo della giurisdizione dei Conciliatori.*

Sono presenti i signori:

ARNULFO;  
ASTENGO;  
CASTELLI Edoardo;  
CASTELLI Luigi;  
CRISPI;  
PIROLI;  
VISCARDI;  
GERRA, Membro e Segretario;  
REALIS, Segretario;  
CATTANEO, id.

Interviene il signor Ministro Guardasigilli.

Letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente, il Senatore ARNULFO, a nome del Presidente Senatore GALVAGNO impedito, comunica due lettere dal signor Ministro Guardasigilli dirette ad esso Presidente, dalle quali risulta che con Reale



Decreto del 12 furono chiamati a far parte della Commissione di legislazione, e con Decreti Ministeriali del 14 furono addetti alla Commissione pel Codice di procedura civile i signori

Avv. Giuseppe BORGOMANERO in surrogazione del Deputato RZ-  
STELLI, Vice-Presidente, passato alla Commissione pel Codice  
civile;

Cav. NELLI Lorenzo Procuratore generale presso la Corte di  
Appello di Lucca;

Avv. Angelo CAMERINI Deputato.

Il Deputato CAMERINI prende posto nella Commissione.

Vacando l'ufficio di Vice-Presidente si procede alla nomina per votazione segreta e rimane eletto il Deputato Giuseppe PIAOLI il quale assume la presidenza.

Il signor Ministro Guardasigilli prende la parola sul metodo da tenersi dalla Commissione ne' suoi lavori. Osserva che il Progetto del Codice di procedura non fu esaminato nè discusso come il Progetto del Codice civile. Quindi abbisognare esso di più attenta e più profonda revisione. Questo bisogno dover influire nell'interpretazione del mandato conferto alla Commissione, da intendersi piuttosto largamente. Il Progetto essere pregevole nel disegno generale, ma difettivo ne' particolari. Nel correggere questi particolari, senza cambiare il sistema e senza alterare i principii direttivi, raccomanda che si tenga conto del Codice napoletano di procedura civile e delle consuetudini di quel fòro.

Uno dei Commissari avverte il Progetto avere in parte per base il Codice sardo del 1859, e in parte il Codice napoletano. Le leggi di procedura essere le più difficili da combinare con

le consuetudini locali. Doversi, quindi, aver piuttosto riguardo all'oggetto della procedura che a possibili temperamenti, considerando che la procedura è garanzia, non formola, è tutela dei diritti, è ordinamento di prove. Avendo dinanzi questo concetto generale, non esser conveniente tuttavia estendersi troppo nella discussione e nell'esame; ma, tenuto a base il lavoro qual è, convenire emendare soltanto le parti più imperfette.

Il Presidente invita la Commissione ad entrare più specialmente nella determinazione del metodo.

A questo proposito, uno dei Commissari avverte che il metodo sembra tracciato dai quesiti proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia. Si cominci dall'esame di questi. Poi si esaminino i quesiti che vengano proposti dai membri della Commissione. Risolti i quesiti di massima, prenderassi ad esaminare il Progetto articolo per articolo.

Un altro dei Commissari osserva che, per la strettezza del tempo, tornerebbe meglio occuparsi di quelle sole parti del Progetto sulle quali cadano questioni o già proposte o da proporre, secondo che si adopera dalla Commissione pel Progetto del Codice civile. Siccome però questo sistema non sarebbe accettabile, atteso il bisogno di esaminare più accuratamente il Progetto del Codice di procedura civile, così propone che si cominci dal leggere il Progetto articolo per articolo, resolvendo i quesiti o del Ministero o de' membri della Commissione man mano che si vengano presentando per ragione di materia. E domanda se, a meglio coordinare il lavoro, non sarebbe da stabilire che i quesiti de' Commissari fossero proposti prima e dati rispettivamente in comunicazione.

All'ultima di queste proposte, un Commissario oppone che non si potrebbero escludere i quesiti anche proposti al momento

della discussione dai membri della Commissione. La quale Commissione dovendo inoltre curare la redazione e la coordinazione della legge, e quindi rivedere tutto quanto il Progetto, esso Commissario concorre nell'avviso che il metodo da seguire sia quello proposto dal preopinante.

Dietro a ciò la Commissione delibera che si esaminerà il Progetto titolo per titolo, articolo per articolo, discutendo e risolvendo, man mano che si presenteranno, i quesiti proposti dal Ministero e i quesiti che si proponessero dai membri della Commissione.

Si intraprende l'esame del titolo *preliminare* del Progetto, cap. I. *Della conciliazione*.

Uno dei Commissari comincia dal domandare quali punti siano da discutere in ordine alla conciliazione. Si discuterà se vi abbia ad essere lo sperimento della conciliazione? Oppure se i Conciliatori debbano essere insieme Giudici, come è dichiarato anche nel Progetto di legge sull'ordinamento giudiziario?

Letti gli articoli relativi del Progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, un altro Commissario avverte che come, secondo essi articoli, i Conciliatori sono eziandio Giudici, così è necessario ammetterli con la duplice qualità, se non si voglia invadere il campo dell'ordinamento giudiziario.

Il Commissario preopinante risponde che l'attribuire giurisdizione era ed è proprio non dell'ordinamento giudiziario, ma della procedura; che perciò nell'ordinamento mal si fece siffatta attribuzione, la quale si dovè ripetere nella procedura: onde argomenta che, risolvendo la questione nella procedura, non si invade il campo altrui, ma si custodisce il proprio.

Dal Presidente viene conchiusa la discussione con l'avvertenza

che il lavoro legislativo fu diviso per Commissioni speciali, al solo fine di agevolare l'opera. Che se l'opera cada in diverse Commissioni sopra un soggetto identico o sopra soggetti che si attengano, conviene procurare l'accordo tra le Commissioni diverse. Si esamini adunque la materia della conciliazione; si stabiliscano le mutazioni che sembrano da fare: e quando queste tocchino o toccar possano altre leggi, la decisione definitiva si sospenda fino a che siano prese con le altre Commissioni le intelligenze opportune. Al che provvederanno i Presidenti.

Uno dei Commissari dichiara che egli non vorrebbe abolire il sistema della conciliazione, ma soltanto mutare i modi di sperimentarla. Egli non crede che i requisiti di dimorare nel comune e d'essere iscritto nelle liste degli elettori comunali (requisiti che soli sono richiesti dalla legge d'Ordinamento giudiziario) bastino a dar sicurezza d'aver buoni Conciliatori, massime per ogni natura di cause. Secondo l'art. 418 del Progetto il Giudice di Mandamento, veduti gli atti e udite le parti, deve tentare una conciliazione. Si svolga e compia questo principio, togliendo i Conciliatori ed estendendo l'obbligo di tentare la conciliazione ai Tribunali e alle Corti d'Appello, ne' modi da determinare. In Francia lo sperimento obbligatorio della conciliazione produsse effetti ottimi, come risulta da documenti autorevoli.

Risponde un altro Commissario, la conciliazione preventiva essere diversa dalla conciliazione che tronca la lite già iniziata. Nel Progetto del Codice furono distinte, e non si devono confondere. La conciliazione preventiva non può dar cattivi frutti, ed è morale che il legislatore l'ammetta. Chi avrà da eleggere i Conciliatori curerà che essi abbiano le qualità necessarie. Sarebbe pericoloso far Conciliatori i Magistrati, salvo i Giudici di Mandamento nelle cause di lor competenza, perchè il Magistrato nel tentare la conciliazione, facilmente parteggia e manifesta il suo voto.

Nel Progetto si volle agevolare in ogni guisa la conciliazione, senza far forza alle parti.

Fatta l'avvertenza che nelle Provincie meridionali, dove i Comuni sono grossi, il sistema della conciliazione non fece alcun danno ne' centri popolosi e recò giovamento ne' piccoli paesi e per le piccole liti; uno dei Commissari soggiunge che egli ammette i Conciliatori ma come Conciliatori soltanto, non come Giudici, se pure, quanto alle Provincie settentrionali del Regno dove i Comuni sono piccoli, non si prendano temperamenti atti ad assicurare una buona scelta. In molti di questi Comuni sarà impossibile trovar persona che possa giudicare, nemmeno il Segretario comunale, spesso un solo Segretario servendo più Comuni. Volendo conservare il sistema, o sarà necessario determinare l'importanza che aver debbono i Comuni e procurarla con le aggregazioni, oppure dar facoltà al potere esecutivo di nominare per più Comuni un solo Conciliatore. Intorno al che si potrà esprimere al Governo il voto della Commissione.

Sollevata la questione d'ordine che nel cap. I del titolo preliminare del Progetto, si parla soltanto della conciliazione, non delle attribuzioni giudiziarie de' Conciliatori, delle quali si tratterà in appresso, il Presidente raccogliendo i risultati della discussione dichiara ammesso il sistema della conciliazione come è proposto nel Progetto, e riserva il trattare a suo tempo della giurisdizione de' Conciliatori, tenuto conto del voto da esprimere al Governo.

La Commissione si scioglie alle ore 10  $\frac{1}{2}$  pomeridiane, stabilito che il giorno successivo alle ore 8 pomeridiane vi sarà adunanza.

*Il Vice-Presidente*

G. PIROLI.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

## Seduta del 20 aprile

## SOMMARIO.

*Osservazioni sulla proposta di sospensione della discussione sui Conciliatori riguardo alla loro giurisdizione.*

*Sono approvati senza osservazioni gli articoli 1, 2, 3 e 4.*

*È rigettata la proposta di sopprimere la prima parte dell'art. 5°; si adotta invece quella dell'aggiunta delle parole da persona munita di mandato speciale autentico, e con questa modificazione si approva l'intero art. 5°, e quindi il 6° senza osservazioni.*

*Si delibera di sospendere la determinazione della somma a cui si riferisce la prima parte dell'art. 7° per poterlo coordinare coll'art. 72, che stabilisce la competenza contenziosa dei Giudici conciliatori.*

*Si discute e si risolve la questione circa la forza a darsi all'atto di conciliazione quando l'oggetto eccedesse il valore stabilito nella prima parte dell'art. 7°.*

*Discusso e soppresso l'art. 8° mandasi dare avviso di tale soppressione alla Commissione del Codice civile, opinando che alla richiesta o presentazione volontaria per la conciliazione debba attribuirsi l'effetto della interruzione della prescrizione.*

Sono presenti i signori:

GALVAGNO Presidente;

ARNULFO;

CAMERINI;

CASTELLI Edoardo;

CASTELLI Luigi;

CRISPI;

PIROLI;

VISCARDI;

GERRA, Membro e Segretario,

BELLIS, Segretario;

CATTANEO, id.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Un Commissario propone che si sospenda la discussione, riguardo alla parte giudiziaria dei Conciliatori, finchè non sia stabilito in qual modo debbano essere costituiti; ciò doversi fare d'accordo tra questa Commissione e quella per l'Ordinamento giudiziario col mezzo dei rispettivi Presidenti.

Su tale proposta si osserva da un altro Commissario che la Commissione deve tuttavia dare il suo parere sulla qualità giudiziaria dei Conciliatori e farlo conoscere alla Commissione sull'Ordinamento giudiziario, perchè ciò è richiesto dalle Istruzioni ministeriali.

Un altro sostiene essere quanto meno opportuno che siano notificate alla stessa Commissione per l'Ordinamento giudiziario le obiezioni che nella presente si fecero per conveniente norma nel definir la questione.

Un terzo Commissario fa presente che avendo già questa Commissione, nella seduta antecedente, deliberato di riservare il trattare a suo tempo della giurisdizione dei Conciliatori, ogni discussione in riguardo si debba fare allora, avendosi in oggi soltanto a stabilire il modo di accordarsi fra le due Commissioni.

Si passa quindi alla lettura degli articoli del titolo preliminare, capo I.

Sono approvati senz'altro gli articoli 1, 2 e 3.

Art. 1, 2 e 3.

Postosi a disamina l'art. 4, è pure approvato; però un Commissario, richiamando le osservazioni fatte nella seduta precedente, e riconfermando la necessità di conferire colla Commissione per

Art. 4.

l'Ordinamento giudiziario, quanto alla costituzione dei Conciliatori, nota apparire sempre più necessario si abbiano ad agglomerare vari Comuni, sia per facilitare la nomina dei Conciliatori, sia per averne più facilmente il Cancelliere, se questi dovrà essere il Segretario comunale, perchè talora evvi un solo Segretario per parecchi Comuni: diversamente si dovrebbe lasciar libera la nomina del Cancelliere.

Art. 5

Preso in esame l'articolo ò che è del tenore seguente:

« Le parti potranno farsi rappresentare nelle conciliazioni.

» Se alcuna di esse non compare nel giorno e nell'ora fissati dal Conciliatore non si ammetteranno altre richieste per la conciliazione, salvochè siano fatte da tutte le parti. »

Viene proposta da un Commissario l'abolizione della prima parte di questo articolo, perchè la rappresentanza diffulta la conciliazione, è contraria all'essenza ed alla natura della conciliazione medesima, e, pel vantaggio che se ne può sperare, è indispensabile che le parti personalmente si trovino in contatto.

Alcuni Commissari si associano a cotesta proposta, osservando inoltre che diversamente si creeranno intermediari abituali, e verrebbe così falsata la istituzione della conciliazione.

Altri invece vi si oppongono, notando che, col togliere la facoltà di farsi rappresentare, si frapportrebbero ostacoli alla conciliazione, che la conciliazione è un atto volontario, chi manda un altro per tale scopo mostra di voler conciliarsi, ed ha fiducia che la persona mandata possa riuscirvi.

Un Commissario vorrebbe ammessa la rappresentanza ristretta almeno ai procuratori *ad negotia*.

Un altro però, dimostrata la convenienza di assicurare che non si presentino al Conciliatore se non persone aventi mandato dalle



parti, e mandato che si riferisca all'oggetto della conciliazione, propone che i rappresentanti delle parti stesse siano muniti di *mandato speciale*.

Cotesta proposta è appoggiata da un altro Commissario il quale crede molto opportuno che il mandato speciale debba essere autentico.

Posta ai voti la soppressione della prima parte dell'articolo 5 non è ammessa.

Posta ai voti l'aggiunta alla prima parte dello stesso articolo, delle parole *da persona munita di mandato speciale autentico*, è ammessa.

Si passa alla disamina della seconda parte del medesimo art. 5.

Vorrebbe un Commissario che si fissasse un termine alla comparizione.

Vi si oppone un altro Commissario, dicendo doversi ciò abbandonare alla saviezza del Conciliatore, e l'osservazione non ha altro seguito.

Preso ad esame l'art. 6 è approvato senza discussione.

Art. 6.

Si viene all'esame dell'art. 7 espresso in questi termini:

Art. 7.

« Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore  
 » di lire cinquanta, il processo verbale di conciliazione sarà  
 » esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il Con-  
 » ciliatore può autorizzare la spedizione della copia nella stessa  
 » forma stabilita per le sentenze.

» Ove l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire  
 » cinquanta, o il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione

«avrà soltanto la forza di una scrittura privata riconosciuta in giudizio.»

Quanto alla prima parte di quest'articolo, la Commissione delibera di lasciare in sospeso la determinazione della somma a cui la disposizione si riferisce per poter coordinare la disposizione stessa con quella dell'art. 72 che determina la competenza contenziosa dei Giudici conciliatori.

Sulla seconda parte di esso articolo, la questione cade sulla forza a darsi all'atto di conciliazione quando l'oggetto ecceda il valore che sarà stabilito nella prima parte dell'articolo in discorso, oppure abbia valore indeterminato.

Osserva un Commissario essere eccessiva la forza attribuita nel Progetto all'atto di conciliazione. Quando quest'atto manchi della firma della parte o di persona munita di speciale mandato, esso non dovrebbe formare che un principio di prova per iscritto.

Un altro soggiunge che non può avere valore di sorta l'atto di conciliazione se le parti o i loro procuratori speciali non l'hanno firmato.

Un terzo dice bastare la firma del Conciliatore e del Cancelliere per imprimere intera efficacia all'atto di conciliazione, perchè sono essi pubblici ufficiali.

Un contrario avviso spiega un altro Commissario, sostenendo che l'atto di conciliazione non deve avere altro effetto che quello di una semplice scrittura *privata*, perchè il prescrivere che debba aversi per scrittura *riconosciuta in giudizio*, mentre il Conciliatore non ha qualità di Giudice, è vera anomalia; e quando tale forza si volesse riconoscere nel caso che l'atto di conciliazione venisse sottoscritto da persona munita di speciale mandato, ne deriverebbe l'inconveniente di dare maggiore confidenza al Notaio che al Conciliatore.

A ciò risponde un altro Commissario, tanto vale il determinare che la seguita conciliazione non abbia che l'effetto d'una privata scrittura, quanto il torre di mezzo il sistema della conciliazione, perchè mancandole qualità di titolo incontestabile a nulla serve la conciliazione, e sarà poi necessaria la lite per definire ciò che con essa siasi stabilito.

Posto ai voti l'art. 7, è dalla Commissione ammesso come sta scritto nel testo.

Si passa all'esame dell'art. 8 che è in questi termini:

Art. 8.

« La chiamata o la presentazione volontaria per la conciliazione interrompe la prescrizione e fa decorrere gl'interessi, »  
 » purchè la domanda a comparire in giudizio sia fatta nel corso »  
 » di un mese dalla non comparsa dinanzi al Conciliatore, o dalla »  
 » non seguita conciliazione. »

Si fanno alcune osservazioni sul modo confuso in che trovasi redatto, e sugli effetti della contenutavi disposizione.

Un Commissario avverte essere inutile il soffermarsi su questo articolo, dovendo il medesimo essere tolto dal Codice di procedura con darne avviso alla Commissione del Codice civile, perchè la materia della prescrizione non deve formar oggetto della legge di procedura, ed accenna in conferma come il Codice di procedura, parlando della citazione, non ne determina le conseguenze in ordine alla prescrizione.

Credono invece alcuni altri Commissari doversi decidere la quistione se la chiamata o comparizione volontaria per la conciliazione debba o no interrompere la prescrizione, dipendendo la controversia dalla natura stessa della conciliazione, ed avvisano doversi mantenere l'articolo di cui si tratta, perchè, mentre esso agevola la conciliazione, assicura la conservazione dei dritti che ne formano l'oggetto.

Altri Commissari osservano che nel fare parola di tale articolo alla Commissione pel Codice civile si debba ad un tempo esternare quale sia l'avviso della presente Commissione; essere quindi necessario pronunciare questo avviso.

Messa ai voti la questione, la Commissione delibera doversi l'articolo 8 togliere dal Codice di procedura civile, perchè non riguardante la processura, e doversene dare avviso alla Commissione del Codice civile, dichiarandole che la presente Commissione è d'opinione che alla domanda o presentazione volontaria per la conciliazione debba attribuirsi l'effetto dell'interruzione della prescrizione.

L'adunanza si è sciolta alle ore 40  $\frac{1}{2}$  con invito per la sera del 21 aprile alle ore 8  $\frac{1}{2}$ .

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

## PROCESSO VERBALE N° 5

Seduta del 21 aprile

### SOMMARIO.

*Si osserva come non convenga adottare il sistema napoletano, cioè inserire nel Codice disposizioni circa i registri da tenersi dai Conciliatori, la conserva dei mandati e dei consensi autentici, e la vigilanza del Pubblico Ministero sui Conciliatori stessi.*

*Discussione sul capo 2° del titolo preliminare e primieramente sul quesito, se ad un tutore o in generale ad un amministratore convenga dare la facoltà di far compromesso; siccome è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 9°, e sul proposto emendamento.*

*Si delibera il rigetto di tale emendamento, e la soppressione di questo capoverso dell'art. 9°, con riserva però di ritornarvi quando sieno note le determinazioni della Commissione del Codice civile intorno alla parte dell'art. 310 del Progetto dello stesso Codice civile riguardante il compromesso.*

*Disamina ed approvazione dell'art. 10, con modificazione di redazione del 1° capoverso circa la persona che possa essere nominata arbitra, ed il luogo dove abbia da essere profferita la sentenza.*

*Si approva l'art. 11 senza osservazione.*

*Si discute e si approva l'art. 12 coll'aggiunta delle disposizioni riguardanti la nomina degli arbitri quando non sia stata fatta nel contratto, e quando al compromittente siano succedute persone sottoposte a tutela.*

*Si modifica la locuzione del capoverso 1° dell'art. 13 circa il modo di far constare dell'accettazione degli arbitri.*

*Sono approvati gli articoli 14, 15 e 16 senza osservazioni.*

*È fatta riserva di decidere in ordine alla proposta della sospensione de' termini indicati nell'art. 17, finchè non sia decorso quello dal Codice civile stabilito per far l'inventario e deliberare.*

Sono presenti i signori :

GALVAGNO, Presidente ;

ARNULFO ;

ASTENGO ;

CAMERINI ;

CASTELLI Edoardo ;

CASTELLI Luigi ;  
CRISPI ;  
PIROLI ;  
VISCARDI ;  
GERRA, Membro e Segretario ;  
REALIS, Segretario ;  
CATTANEO, id.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Un Commissario, parlando intorno alla *conciliazione*, espone che, secondo il Codice napoletano di procedura ne' giudizi civili, era prescritto al Cancelliere del Conciliatore di avere due registri, uno per le conciliazioni e l'altro pei giudizi (art. 6), e di conservare insieme co' registri i mandati di procura ed i consensi autentici (art. 10). Inoltre, i Conciliatori erano sottoposti alla immediata vigilanza del R. Procuratore della Provincia o Valle, e ad esso dovevano chiedere gli schiarimenti opportuni (art. 17). Ciò esposto, domanda se non sarebbe conveniente che a somiglianti disposizioni o si facesse luogo nel Codice, oppure si procurasse che l'avessero in altra sede più propria.

Avverte un altro Commissario che i compilatori del Progetto ebbero innanzi e considerarono le allegate disposizioni del Codice napoletano. Ma parve che le medesime dovessero appartenere alla parte regolamentare piuttosto che alla legislativa. Nell'ex-Regno di Napoli non aver avuto importanza grande la distinzione, stante che ivi tutti i poteri dello Stato si raccoglievano in uno. Presentemente essere necessario fare ed osservare la distinzione, affinchè la parte regolamentare rimanga, come è dovere, libera e indipendente nel potere esecutivo.

Da un altro Commissario si soggiunge, approvando nel resto le osservazioni del preopinante, che egli, per di più, non tro-

verebbe ammissibile la vigilanza del Pubblico Ministero sui Conciliatori, nè che i Conciliatori avessero a domandare schiarimenti al Pubblico Ministero. Questo riuscirebbe ad alterare la istituzione, con introdurre nella medesima una ingerenza potente e disforme dal carattere suo.

Dopo ciò, il Commissario proponente si dichiara soddisfatto d'aver richiamato l'attenzione della Commissione sui punti discussi.

Si prende ad esame il capo II del titolo preliminare che è -  
*Del compromesso.*

Sul primo articolo di questo capo, nono del Progetto, che è del tenore seguente:

Art. 9.

« La decisione delle controversie può essere rimessa al giudizio  
» di un arbitro o di più arbitri in numero dispari.

» Non si può compromettere sulle quistioni di Stato, di separazione fra coniugi, e su quelle altre che non possono essere  
» transatte.

» Il compromesso fatto da un tutore od altro amministratore,  
» o da chi non può liberamente disporre della cosa su cui versa,  
» non avrà effetto se non quando sia approvato nei modi stabilibili per la transazione; » un Commissario, quanto all'ultimo capoverso, nota innanzi tutto che pel *compromesso* di cui ivi si parla deve intendersi l'atto del compromettere, non il lodo o sentenza degli arbitri. Quindi fa il quesito, se ad un tutore o, in generale, ad un amministratore convenga dare la facoltà di far compromesso, sì come è disposto nell'articolo. Estimando che i diritti delle persone soggette o a tutela o ad amministrazione debbano essere assicurati e sperimentati con le garanzie ordinarie, e che sia esorbitante l'attribuire la facoltà di compromettere alla persona di un rappresentante della parte, sebbene autorizzato, propone che si tolga dal Progetto questa novità la quale non ha riscontro in nessun'altra legislazione.

Sorge un altro Commissario a contrastare la proposta. Presentemente, egli dice, viene cessando la diffidenza che in passato si aveva contro il compromesso; e già fu derogato al vecchio principio che vietava di compromettere per chi non avesse la libera disposizione de' proprii diritti, allorchè si ammise, come fu ammesso nella nuova legge sui lavori pubblici (art. 349), che nei capitoli d'appalto possa prestabilirsi che le questioni tra l'amministrazione pubblica e gli appaltatori siano decise da arbitri. Quella tendenza venne secondata e svolta nel Progetto, e questo precedente legislativo avvalorava la disposizione impugnata.

La facoltà di compromettere, si domandarono gli autori del Progetto, è o non è un beneficio? La risposta non poteva rimanere dubbia. Se è un beneficio, soggiunsero essi, perchè negarlo alle persone soggette a tutela o ad amministrazione? Certamente, laddove la facoltà di far compromesso fosse illimitata e senza cautele, potrebbe la medesima riuscire dannosa. Ma, secondo il Progetto, l'esercizio di essa facoltà deve essere approvato come una transazione, nè l'Autorità giudiziaria approverà indebitamente. Di più, l'ultimo capoverso dell'art. 9 ha un nesso necessario coll'art. 12 del Progetto. In questo art. 12 si riconosce come obbligante la *clausola compromissoria*, alla quale, fino a qui, soleva negarsi ogni effetto giuridico; e ciò si riconosce con ragione, vedendosi quotidianamente che essa trovasi scritta ne' contratti approvati per legge. Ora, ammessa la clausola compromissoria, che sarà nel caso in cui il contraente muoia e lasci figli minori? Se si sopprima il capoverso disputato dall'art. 9, converrà dire che la clausola compromissoria rimanga senza efficacia rispetto agli eredi minori del contraente, il che altera il sistema inaugurato nel Progetto, composto com'è di parti che si corrispondono.

A queste osservazioni viene replicato dal Commissario proponente e da altri: non potersi argomentare dalla disposizione della legge sui lavori pubblici, speciale per gli appalti, alla disposi-



zione generale del Progetto; anzi, essere quella una eccezione che deve confermare la regola contraria. Come il capoverso 2° dello stesso art. 9 vieta il compromesso circa le questioni che non possono essere transatte, così ripugna ammettere, approvando il capoverso 3°, che, omologato semplicemente il compromesso, un minore sia esposto alle conseguenze del lodo senza le garanzie che circondano il merito della transazione. L'art. 12 del Progetto non avere influenza sulla questione che si agita intorno al capoverso 3° dell'art. 9: imperocchè, convenuta la clausola obbligatoria in un contratto, gli eredi, anche minori, d'uno dei contraenti dovranno rispettare il *judicium auctoris* ed osservarlo in virtù de' principii generali. Non potersi negare che, in certi casi, il far compromesso sarebbe per riuscire utile anche ai minori; ma, generalmente, non riuscirebbe, come dimostrano le stesse cautele con le quali si ammette la facoltà nei tutori di farlo. E, veramente, gli arbitri deciderebbero o come giudici o come amichevoli compositori. Se come giudici, a che pro' non valersi degli ordinari? Se come amichevoli compositori, non sarebbe imprudente esporre le ragioni di minori ai pericoli di collusioni e di frodi, senza i rimedi dell'appello e della cassazione? Nè si può fare grande assegnamento sull'approvazione dell'Autorità giudiziaria, la quale Autorità, ristretta ad omologare l'atto di compromesso, delibererebbe bensì l'apparenza della controversia, ma non potrebbe conoscere ed assicurare la qualità degli arbitri. Del resto, ove si moltiplicassero le cautele, ciò stesso aumenterebbe le spese e toglierebbe una delle ragioni per cui compromettere.

Contrapponendosi dai sostenitori del Progetto, che l'esercizio di tutte le facoltà può dar luogo a danni e a frodi, ma che dalla possibilità dei danni e delle frodi non è lecito argomentare, altrimenti si escluderebbe anche la transazione consentita ai minori; che i minori devono essere posti, salvo prevalente ragione, nella stessa condizione dei maggiori, sotto pena di sottometterli a trat-

tamento quasi odioso, ordinando che il consenso dei minori valga meno del consenso dei maggiori; che dalla facoltà di compromettere pei minori non sono da temer danni, stante l'omologazione al compromesso dell'Autorità giudiziaria e la responsabilità del tutore: uno di essi sostenitori, in via di temperamento, propone che gli arbitri nominati per risolvere controversie, nelle quali abbiano interessi minori o persone sottoposte all'amministrazione altrui, non si possano autorizzare a pronunziare come amichevoli compositori.

Si mette ai voti se sia da conservare o da sopprimere il capoverso 3° dell'art. 9, intendendosi che, votata la soppressione, sarà respinto anche l'emendamento proposto da ultimo.

La soppressione è deliberata a voti 8 contro 2.

Però la Commissione si riserva di ritornare sull'anzidetto art. 9 quando le sieno note le deliberazioni della Commissione del Progetto di Codice civile intorno alla parte dell'art. 310 di esso Progetto che riguarda il compromesso, atteso l'attinenza che corre tra essi due articoli.

Art. 10.

Si passa all'esame dell'art. 10 del Progetto, così formulato:

« Chiunque, cittadino o straniero, può essere nominato arbitro, purchè si trovi nel Regno quando pronunzia il suo giudizio.

» Le donne però, i minori, sebbene emancipati, gl'interdetti e coloro che per effetto di condanna penale sono esclusi dall'ufficio di giurato, ove non siano stati riabilitati, non possono essere arbitri. »

Un Commissario avverte come gli sembrano di incerto significato le parole del primo capoverso di esso art. 10: *purchè si trovi nel Regno quando pronunzia il suo giudizio*. E domanda per qual ragione sia da esigere che l'arbitro trovisi nel Regno quando giudica.

Si risponde da un altro Commissario come sia necessario circondare di garanzie la consegna del lodo alla Cancelleria del Mandamento, le quali garanzie potrebbero mancare quando il lodo venisse dall'estero. Poi, il lodo è sentenza. Come i Giudici, così gli arbitri pronunciano nel Regno.

Chiarito il concetto e le ragioni del 1° capoverso dell'art. 10, si adotta del medesimo, come più acconcia, la redazione seguente:

« Chiunque, cittadino o straniero, può essere nominato arbitro. La sentenza degli arbitri dovrà essere pronunciata nel Regno. »

L'articolo 11 è approvato senza osservazione.

Art. 11.

Preso ad esame l'art. 12, uno de' Commissari si riserva di parlare sulla redazione del medesimo in correlazione con l'art. 34.

Art. 12.

Indi si domanda da altri Commissari, se, giusta esso art. 12, si debba intendere che la clausola compromissoria abbia virtù d'obbligare, ancorchè il contratto non rechi la nomina degli arbitri, e se, in conseguenza, questa nomina possa venire fatta eziandio dopo il contratto. La Commissione si dichiara per l'affermativa. E quindi è riconosciuta la necessità di provvedere nel capoverso 2° dell'articolo alla nomina degli arbitri che non sia stata fatta nel contratto.

Inoltre, viene risolta la questione del passaggio, in eredi minori di contraente che muoia, della obbligazione portata dalla clausola compromissoria. E la Commissione si dichiara per l'opinione che il passaggio sia per avvenire, in forza de' principii generali, senza bisogno di dichiarazione espressa. Da ciò, però, nasce che si debba provvedere anche in questo caso alla nomina degli arbitri, la quale non sia stata fatta nel contratto.

Intorno al modo con cui fare la nomina, sorge la discussione.

Ad uno de' Commissari sembra che la nomina abbia ad essere deferita all'Autorità giudiziaria. Un altro avvisa che il tutore debba poter far ciò che avrebbe fatto l'autore de' minorenni. Infine la Commissione s'accorda nel deliberare che la scelta degli arbitri sia fatta dal tutore, s'intende in concorso dell'altra parte, con l'approvazione del consiglio di famiglia.

Conseguentemente, ritenuta la prima parte dell'art. 12 come sta nel Progetto, cioè: « Le parti possono obbligarsi a sottoporre » ad arbitri le quistioni che fossero per nascere da un contratto, » l'articolo stesso continuerebbe così:

« Qualora gli arbitri non siano stati nominati dalle parti, oppure pure vengano a mancare per qualsiasi causa alcuni degli arbitri o tutti, la nomina sarà fatta dall'Autorità giudiziaria competente a conoscere della controversia, sempre che le parti non abbiano stabilito altrimenti.

» Se, ne' casi preveduti dal capoverso precedente, al compromittente siano succedute persone sottoposte a tutela, la facoltà di nominare che avrebbe spettato al compromittente sarà esercitata dal tutore, con l'approvazione del consiglio di famiglia. »

Art. 13.

Si prende ad esame l'art. 13, che è del tenore seguente:

« L'accettazione degli arbitri deve risultare da scrittura.

» Basterà a tale effetto la sottoscrizione posta dai medesimi in calce all'atto di nomina; » e per togliere l'amfibologia che può nascere dal vocabolo *scrittura* avente nel fòro un significato specifico, si delibera che le parole del capoverso 1° *deve risultare da scrittura*, siano sostituite dalle parole *dev'essere fatta per iscritto*.

Art. 14, 15 e 16.

Gli articoli 14, 15 e 16 sono approvati senza osservazione.

Art. 17.

Si prende ad esame l'art. 17 così redatto:

« In caso di morte di una delle parti, il termine per istruire » e giudicare è prorogato di trenta giorni. »

Un Commissario avverte come convenga che, ad esempio del Codice napoletano (art. 1089), il termine stabilito in questo articolo rimanga sospeso, finchè non sia decorso quello stabilito per fare inventario e deliberare: onde conviene mettere in armonia il Codice civile e di procedura in queste parti che si corrispondono.

Un altro Commissario soggiunge che anche si deve avere riguardo, congruamente, alle disposizioni concernenti la ripresa d'istanza.

Sopra di che la Commissione si riserva di deliberare.

E l'adunanza è sciolta alle ore 10  $\frac{3}{4}$ , con invito per la sera del 24 aprile alle ore 8  $\frac{1}{2}$ .

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Emissio CATTANEO.

**PROCESSO VERBALE N° 6****Seduta del 24 aprile****SOMMARIO.**

*Ripresa la disamina dell'art. 17, e della proposta sospensione dei termini in esso prefissi, si delibera mantenersi intanto com'è l'articolo, mandando però comunicarsi alla Commissione del Codice civile le fattesi relative osservazioni.*

*Sono approvati senza osservazioni gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23.*

*Si varia la locuzione dell'art. 24 circa il modo di depositare le sentenze, e si respinge la proposta di modificazione dell'ultimo capoverso in ordine alla facoltà di rendere esecutive le sentenze degli arbitri.*

*Si discute se convenga stabilire un termine ai reclami di cui si parla nell'art. 25.*

*Si respinge la proposta di togliere dall'articolo 26 quanto riguarda la tassa di registro.*

*Sono approvati senza osservazioni gli articoli 27 e 28.*

*Si adotta una modificazione dell'art. 29 quanto al termine per appellare, ed un'altra dell'art. 30 in ordine alla domanda di revocazione.*

*Si discute se debbasi nell'art. 31 fissare esizandio un termine per impugnare le sentenze con ricorso in cassazione.*

*Riserva d'uno dei Commissari quanto all'art. 32.*

*Si respinge la proposta modificazione dell'art. 33 nel senso che, annullata la sentenza degli arbitri in prima istanza, debba senz'altro il Magistrato d'appello giudicare il merito.*

*Si modifica l'art. 34 e si risolvono alcuni dubbi sul n° 2 di quest'articolo, e si determina che dell'ultimo capoverso dello stesso articolo si faccia un articolo a parte.*

*Si accoglie la proposta di un nuovo sistema pel più sollecito disbrigo dei lavori della Commissione.*

**Sono presenti i signori:**

**GALVAGNO, Presidente;**

**ARNULFO;**

**ASTENGO;**

**BORGOMANERO;**

**CAMERINI;**

CASTELLI Edoardo;  
 CASTELLI Luigi;  
 CRISPI;  
 PIROLI;  
 VISCARDI;  
 GERRA, Membro e Segretario;  
 REALIS, Segretario;  
 CATTANEO, id.

L'avv. BORGOMANERO, intervenuto per la prima volta alle adunanze della Commissione, dichiara che si asterrà dal prendere parte alle deliberazioni nell'adunanza presente.

Si riprende l'esame dell'art. 47 del Progetto.

Art. 17.

Un Commissario crede che la disposizione dell'art. 47 non armonizzi con le disposizioni del Progetto di Codice civile relative ai termini conceduti, anche in esso Progetto, all'erede per fare inventario e per deliberare. Eppure sarebbe ragionevole che le disposizioni rispettive de' due Codici si facessero concordare, ripugnando che l'erede abbia tre mesi per fare l'inventario e poi quaranta giorni per deliberare, mentre in caso di morte d'una delle parti è prorogato di solo un mese il termine agli arbitri per istruire e giudicare, di guisa che l'erede o sarebbe costretto a lasciar cadere il compromesso, oppure, importandogli che avesse seguito, dovrebbe ingerirsene prima d'aver fatto l'inventario e deliberato.

Risponde un altro Commissario che, nell'art. 993 del Progetto di Codice civile, dalla disposizione che, durante i termini per fare inventario e per deliberare, il successibile non è costretto ad assumere la qualità d'erede, fu tolta la clausola - *e non può essere ottenuta alcuna condanna contro di lui* - (la quale trovasi nell'art. 1018 del Codice Albertino), al fine di stabilire che,

durante i detti termini, non debba più aver luogo la sospensione de' giudizi. Infatti nel capoverso dello stesso art. 993 distinguendosi il successibile dall'eredità, si determina che il successibile sia il curatore nato dell'eredità e che, come tale, debba rappresentarla in giudizio e difenderla. Conseguentemente non potrebbe ammettersi che il termine, di cui si parla nell'art. 17 del Progetto del Codice di procedura civile, avesse ad essere prorogato durante il termine per far inventario e per deliberare, mancando di ciò quella ragione che si ricavava dalla inettitudine del successibile a stare in giudizio, come rappresentante dell'eredità, senza essere erede.

Sembra al Commissario, che parlò primo, che l'art. 993 del Progetto di Codice civile non abbia voluto costituire rappresentante vero dell'eredità il successibile. Nel capoverso di esso articolo si dice bensì che il successibile potrà essere chiamato in giudizio per rappresentare l'eredità e rispondere alle istanze contro la medesima proposte, ma non si dice che, come rappresentante dell'eredità, egli potrà farsi attore in giudizio. Ora, il procurare l'istruzione e il giudizio sul compromesso, è agire non difendersi. Che se nell'allegato capoverso dell'art. 993 si volle solamente provvedere, come pare, al caso in cui l'eredità sia convenuta, evidentemente il successibile che si rendesse attore farebbe atto di erede; e, quindi, nel caso del compromesso, ove la proroga del termine per istruire e giudicare sia mantenuta ristretta più che i termini per far inventario e deliberare, il successibile sarebbe costretto o a lasciar cadere il compromesso o ad assumere la qualità d'erede.

Replica a queste osservazioni un Commissario che, giusta il capoverso dell'art. 993 del Progetto di Codice civile, durante i termini per far inventario e deliberare, il successibile è considerato *curatore di diritto dell'eredità*. In tale qualità esso ha l'obbligo, espresso nell'art. 994, di far gli atti di amministrazione e d'urgenza; e l'impedire la decadenza d'un compromesso sarebbe



atto di questa natura. Inoltre, il curatore di eredità giacente, pareggiabile al curatore d'eredità non ancora trasferita, deve, secondo l'art. 1011, non solo rispondere alle istanze proposte contra la medesima, ma ancora esercitarne e promuoverne le ragioni: ed eserciterebbe e promuoverebbe le ragioni della eredità quel successibile che procurasse l'esaurimento del compromesso. Mentre, del resto, ripugnerebbe che il successibile potesse difendere l'eredità, non agire per essa, massime accadendo sovente che alla perfetta difesa sia necessaria l'azione.

Dietro a ciò, apparendo come la risoluzione della questione insorta rispetto all'art. 17 del Progetto del Codice di procedura civile, dipenda dal chiarire la disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 993 del Progetto di Codice civile, viene proposto e la Commissione adotta che, mantenuto intanto com'è il detto art. 17, sieno da comunicare le osservazioni di questa Commissione alla Commissione del Progetto di Codice civile per quelle dichiarazioni e quei provvedimenti che stimasse opportuni.

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono approvati senza osservazione. Art. 18, 19, 20, 21,  
22, 23.

Si prende ad esame l'art. 24, così concepito: Art. 24.

« La sentenza in originale sarà depositata coll'atto di com-  
» promesso, nel termine di cinque giorni, da uno degli arbitri  
» personalmente, o da un mandatario munito di procura speciale,  
» alla Cancelleria del Mandamento in cui fu pronunziata, altri-  
» menti sarà nulla.

» Si formerà processo verbale del deposito che sarà sotto-  
» scritto da chi lo eseguisce, dal Giudice e dal Cancelliere. La  
» procura anzidetta rimarrà annessa al processo verbale.

» La sentenza sarà resa esecutiva ed inserita nei registri in  
» virtù di un decreto del Giudice di Mandamento, il quale  
» deve proferirlo nel termine di cinque giorni dal deposito  
» nella Cancelleria. »

Su quest'articolo viene proposto, e la Commissione delibera, che alle parole: - *La sentenza in originale sarà depositata ecc. da uno degli arbitri personalmente o da un mandatario munito di procura speciale* - abbiano a sostituirsi le parole: - *La sentenza in originale sarà depositata ecc., da uno degli arbitri o personalmente o per mezzo di mandatario munito di procura speciale*. E ciò per far comprendere che il mandato può essere fatto anche da un solo degli arbitri.

Circa l'ultimo capoverso di esso art. 24, un Commissario osserva che il rendere esecutiva la sentenza degli arbitri è atto di giurisdizione. Tanto è vero che nella legislazione francese e nella napoletana si redarguisce di nullità l'ordinanza del Giudice, non la sentenza degli arbitri, apparendo chiaro, del resto, che nessun Magistrato può essere tenuto mai ad agire quasi meccanicamente, ma deve sempre conoscere di ciò che si richiede da lui. Quindi propone che la disposizione sia modificata, con attribuire non al solo Giudice di Mandamento in tutti i casi, ma alle diverse Magistrature, secondo le regole di loro competenza ordinaria, la facoltà di rendere esecutive le sentenze degli arbitri.

Risponde un altro Commissario che con la disposizione impugnata si vollero togliere di mezzo le difficoltà pratiche che la giurisprudenza francese incontrò nel determinare qual Magistratura debba rendere esecutiva la sentenza degli arbitri allorché è incerta la natura e l'entità della causa. D'altra parte, a che pro ricorrere al criterio della competenza circa la causa, se il Magistrato non dovrà esercitarla mai? Trattasi di una formalità mera; il Magistrato interviene soltanto per munire la sentenza del precetto di esecuzione. Perché il Giudice di Mandamento non potrà far ciò in un sistema nel quale anche certi Ufficiali pubblici, i Notai, ad esempio, hanno facoltà di conferire ai loro atti la formola esecutiva? Che se pur si trattasse d'atto di giurisdizione, il Codice di procedura è legge, e la legge può attribuirlo a chi meglio crede.

Posta ai voti la modificazione del capoverso ultimo dell'art. 24, la Commissione la respinse a voti 8 contro 2. Quindi la disposizione si mantiene com'è.

Sull'art. 25 si osserva se non converrebbe stabilire un termine ai richiami dei quali ivi si parla. Viene risposto non essere necessario, perchè la legge se ne rimette ragionevolmente alla diligenza delle parti. E l'osservazione non ha seguito.

Art. 25.

Dall'art. 26 un Commissario vorrebbe tolto quanto riguarda la *tassa di registro*, materia propria, egli dice, non di un Codice ma delle leggi speciali. Si replica che, nell'art. 26, non è stabilita tassa, ma si determina soltanto contro chi debbano rivolgersi le istanze per conseguire il pagamento: il che non disconviene nel Codice di procedura.

Art. 26.

Messa ai voti la modificazione, la Commissione la respinge a voti 9 contro 4. E l'articolo sta com'è.

Gli articoli 27 e 28 sono approvati senza osservazione.

Art. 27 e 28.

Nell'art. 29 capoverso ultimo si adotta la redazione che segue:  
« Il termine per appellare dalle sentenze degli arbitri è quello » stabilito per le sentenze dell'Autorità giudiziaria. E esso termine... »  
e il resto come nel Progetto.

Art. 29.

Intorno all'art. 30, un Commissario avverte come, quanto ai rimedi dell'appello e della cassazione contro le sentenze degli arbitri, sia espresso nel Progetto che le parti possono rinunciarvi (art. 28 n° 3, e art. 34 n° 2), e come quanto al rimedio della revocazione, nulla si esprima in proposito. E domanda se la rinuncia al rimedio della revocazione abbia ad ammettersi.

Art. 30.

Un altro Commissario risponde che la rinuncia al rimedio della:

rivocazione non è ammissibile, non potendo concepirsi che si rinunci ad un rimedio fondato sul dolo, sull'errore di fatto, sulla scoperta di documenti nuovi, e simili. Secondo le regole generali, rispetto alle sentenze de' Giudici si vietò la rinuncia anche all'appello ed alla cassazione. Fu fatta eccezione rispetto alle sentenze degli arbitri, ma l'eccezione non può estendersi.

Soggiunge un altro Commissario che, ad ogni modo, sarebbe utile dichiarare ciò nell'art. 30: al che aderendo la Commissione, esso articolo viene modificato così:

« Contro le sentenze degli arbitri si ammette la domanda di » rivocazione, nonostante qualsiasi rinuncia, nei casi . . . » e il resto come nel Progetto.

Art. 31.

Quanto all'art. 31, si osserva da un Commissario che nel Progetto sono designati i termini ne' quali impugnare la sentenza degli arbitri con domanda d'appello, di rivocazione, di nullità, non i termini per impugnarla con ricorso in cassazione. E domanda se non converrebbe correggere il difetto.

Si risponde da un altro Commissario che ciò non è necessario; riuscire senz'altro evidente che il termine per ricorrere in cassazione contro le sentenze degli arbitri sarà il termine concesso per ricorrervi contro le sentenze dei Giudici. Questo termine essere unico, diversamente dai termini per appellare che sono molteplici: onde per questi fu bisogno di dichiarazione, non per quello.

L'osservazione non ha altro seguito; e fu l'articolo approvato come sta nel Progetto.

Art. 32.

Rispetto all'articolo 32, n° 2, un Commissario vorrebbe che ai motivi di nullità si aggiugnesse l'aver la sentenza *pronunziato sopra cose non domandate*; e si riserva di parlare sul proposito in relazione coi casi di cassazione.

Sull'articolo 33, un Commissario propone che, per evitare la possibilità di tre giudizi, annullata la sentenza degli arbitri pronunciata in prima istanza, dovesse giudicare del merito il Magistrato d'appello, senza rimandare la causa ai Giudici di prima istanza. Tanto più che non in tutti i casi di nullità della sentenza degli arbitri può dirsi che non vi sia stato giudizio di prima istanza.

Art. 33.

Risponde un altro Commissario che, secondo il Progetto, allorché la sentenza degli arbitri è annullata, non vi fu giudizio. Nè si può distinguere da caso di nullità a caso di nullità. Onde, ritenendo il merito della causa in appello, le si farebbe perdere il primo grado. Anche nei giudizi ordinari, perchè la causa dai Giudici dell'appello non ritorni ai Giudici di prima istanza, conviene che questi abbiano conosciuto del merito.

Posto ai voti se l'articolo 33 sia da conservare com'è, oppure da modificare secondo la proposizione fatta, la Commissione, a 7 voti contro 3, delibera che sia da conservare.

È preso ad esame l'articolo 34, che è del tenore seguente:

Art. 34.

- « Il compromesso cessa, salvo un patto contrario:
- » 1° Per la revocazione della nomina degli arbitri, fatta di  
» consenso delle parti, nella forma stabilita dall'art. 41;
- » 2° Per la morte, la ricusazione, la desistenza o l'incapacità  
» di uno dei medesimi, salvo ciò che è stabilito nell'art. 42;
- » 3° Per la scadenza del termine fissato nel compromesso,  
» od in difetto di stipulazione, decorsi novanta giorni dal me-  
» desimo; nel caso espresso nell'art. 42 il termine non decorre  
» se non dal giorno in cui sarà notificata agli arbitri la loro  
» nomina, perchè pronunzino sulle controversie insorte.
- » Se però entro il termine fu dato un provvedimento che abbia  
» risolto un incidente, dalla data del decreto che lo rese esecu-  
» tivo s'intende accordato un nuovo termine uguale al primo.

» Gli arbitri, che dopo di aver accettata la nomina, e senza  
 » un giusto motivo, desisteranno o non pronunzieranno nel ter-  
 » mine stabilito, saranno tenuti al risarcimento dei danni verso  
 » le parti. »

Sembra ad un Commissario che siano da togliere da esso articolo, come non necessarie, le parole - *salvo un patto contrario* - dovendo intendersi senz'altro che il patto contrario abbia ad aver valore sopra disposizioni le quali non sono di ordine pubblico.

E, sull'avvertenza di un altro Commissario, la Commissione determina che le parole - *salvo un patto contrario* - siano tolte dalla prima linea dell'articolo e inserite nel n° 2, che rimane modificato così:

« 2. Per la morte, la ricasazione, la desistenza o l'incapacità  
 » di uno dei medesimi, salvo patto contrario, e ciò che è stabilito  
 » nell'art. 12. »

In questo n° 2 dell'articolo 34 un Commissario dubita di trovare contraddizione con l'articolo 12; imperocchè nell'articolo 12 si riesce a dire che, non ostante l'avvenuta mancanza d'alcuno degli arbitri, il compromesso continua, sicchè si provvede a nominarne altri; e nell'art. 34, n° 2, si dispone che il compromesso cessa per la morte, la ricasazione, la desistenza o l'incapacità d'uno dei medesimi.

Il dubbio viene chiarito, rispondendosi da altri Commissari che l'articolo 12 parla del compromesso obbligatorio, cioè stipulato in contratto, mentre l'articolo 34, n° 2, parla del compromesso volontario. Nel primo caso il compromesso deve durare, ancorchè manchino gli arbitri nominati, perchè è prevalente la ragione del patto. Nel secondo invece deve cessare, perchè si reputa principale la considerazione delle persone. E l'osservazione non ha seguito.

Dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 - *gli arbitri che dopo di*

*aver accettato* ecc. -, si determina dalla Commissione che debba farsi un articolo a parte, atteso che il concetto espresso nel capoverso medesimo sta da sè, e non ha relazione con le altre parti dell'articolo.

Il Presidente propone e la Commissione adotta, attesa la strettezza del tempo concesso a' suoi lavori, che quindi innanzi essa si occuperà, seguendo l'ordine del Codice, dei quesiti proposti dal Ministero, dei quesiti sorti nelle discussioni parlamentari, e dei quesiti che venissero proposti dai membri della Commissione, salvo il provvedere dopo al lavoro di revisione e coordinazione generale.

E l'adunanza è sciolta alle ore 11 pomeridiane, con invito per il 25 aprile alle ore 8  $\frac{1}{2}$  pomeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

**PROCESSO VERBALE N° 7****Seduta del 25 aprile****SOMMARIO***Deliberazione d'ordine interno per lavori della Commissione.**Discussione e deliberazione sul 1° quesito del Ministro Guardasigilli, se cioè sia o no utile di stabilire avanti i Tribunali civili e le Corti d'appello due sole specie di procedimento, l'ordinario ed il sommario a udienza fissa.**Si discute il 2° quesito del Ministro Guardasigilli relativo alla notificazione delle sentenze ed all'opportunità d'una distinzione tra le interlocutorie e le definitive. Si rimanda ad altra seduta la continuazione della discussione.***Sono presenti i signori:****GALVAGNO, presidente;****ARNULFO;****ASTENGO;****BORGOMANERO;****CAMERINI;****CASTELLI Edoardo;****CASTELLI Luigi;****CRISPI;****PIROLI;****VISCARDI;****GERRA, Membro e Segretario;****REALIS, Segretario;****CATTANEO id.**

È letto ed approvato il processo verbale dell'adunanza precedente.

Ritornando sul metodo da tenere ne' suoi lavori, la Commissione



determina, che, risolti i quesiti di massima, si debbano discutere le modificazioni di redazione, o portate da essa risoluzione o altre, e che i quesiti di Commissari siano proposti per iscritto.

Indi, la Commissione prende ad esame i quesiti fatti dal Ministro di Grazia e Giustizia, e comincia dal primo così concepito:

« È utile il sistema adottato dal Progetto di stabilire davanti » i Tribunali di Circondario e le Corti d'appello due sole specie » di procedimento, l'ordinario ed il sommario ad udienza fissa? »

1° Quesito  
del Ministro  
di Grazia e Giustizia.

Un Commissario si fa ad esporre il sistema seguito nel Progetto quanto ai modi del procedimento, sistema costituente, a parere suo, uno di quei principii direttivi che non sono alterabili nel lavoro di revisione. Gli autori del Progetto discussero a lungo, se, nel procedimento ordinario, si avesse ad accogliere il metodo del Codice sardo del 1859, secondo cui l'istruzione della causa viene chiusa prima dell'udienza, oppure il metodo del Codice napoletano nel quale rimane aperta la via ad istruire la causa anche all'udienza. E fu accolto il metodo del Codice sardo, parendo convenire che la causa sia istruita con libertà ed ampiezza, ma che all'istruzione vi sia un termine per evitare sorprese e i danni di esse o dei rinvii. Ciò stabilito rispetto al procedimento ordinario, si considerò naturalmente se, anche rispetto al procedimento sommario semplice, non sarebbe stato utile di stabilire altrettanto. E poichè la risposta affermativa non rimase dubbia, apparve senz'altro che coll'ammettere il procedimento sommario semplice così temperato, la differenza tra esso procedimento e l'ordinario si veniva riducendo ad una abbreviazione di termini. A questo punto sorse per se medesima la domanda: è egli possibile e convenevole determinare *a priori* certe cause nelle quali i termini abbiano ad essere più brevi? Come nelle cause civili non può solitamente venir danno dall'aversi alquanto più lunghi i termini, e come l'esperienza insegna essere fallace e pericoloso il misurare l'importanza della causa da certi dati estrinseci; così non sembrò da ammettere un metodo di

procedimento avente per sola ragione d'essere l'abbreviazione di termini, tanto più che di questo modo facilmente abuserebbe il litigante defatigatore, sollevando quistioni sul riconoscere qual procedimento spettar debba alla causa per la natura sua. Da questa serie di considerazioni derivò necessariamente che si venisse a deliberare essere più utile l'avere un procedimento unico normale, cioè il procedimento ordinario davanti i Tribunali e le Corti d'appello, cioè dinanzi quelle Magistrature presso le quali è richiesto il ministero de' procuratori: salvo eccezione ne' casi d'urgenza consistente nella facoltà data al presidente del Magistrato sia d'abbreviare i termini, sia d'assegnare la causa ad udienza fissa. Per tal guisa si ottengono i vantaggi dell'avere un procedimento regolare e insieme i vantaggi dell'avere, all'occorrenza, un sistema più spedito, senza quella diversità che, invece della brevità voluta conseguire, produceva difficoltà e ritardi.

Un Commissario domanda schiarimenti intorno all'essere mantenuto nel Progetto il procedimento sommario semplice davanti i Tribunali di commercio.

Risponde il Commissario preopinante che, rispetto ai Tribunali di commercio presso i quali non è richiesto ministero di procura, fu d'uopo ammettere speciali regole di procedimento. Con questo però, il procedimento sommario semplice del Codice sardo del 1859 avente per carattere che l'istruzione non si chiuda prima dell'udienza, non fu ammesso neppure rispetto ai Tribunali di Commercio, poichè, secondo il procedimento sommario semplice stabilito per essi nel Progetto, la causa deve essere chiusa prima dell'udienza. Insomma anche davanti questi Tribunali ha luogo propriamente il *procedimento ordinario*, con certe *specialità* portate dall'indole dei giudizi commerciali. Il che dimostra che, alterando il sistema del Progetto, quanto al procedimento davanti i Tribunali e le Corti, converrebbe mutare tutte le parti del Progetto stesso che sono relative ai procedimenti.

Sorge un Commissario ad impugnare il sistema adottato nel Progetto. Secondo lui, il procedimento sommario semplice del Codice del 1859, accomodato alle varie giurisdizioni, è il procedimento adottato come normale dal Codice francese, dal napoletano, da tutti i Codici moderni. Che se il procedimento sommario possa recare inconvenienti, in tali casi i Tribunali hanno facoltà di decretare l'uso del procedimento ordinario, più solenne e circondato di maggiori garanzie. Nel Progetto, invece, si pone per normale il procedimento ordinario, anzi, può dirsi che questo sia l'unico procedimento ammesso, con evidente sovvertimento della ragione delle cose, imperocchè ripugna che sia prevalente e quasi unico quel sistema che porta maggiori lentezze e più gravi spese. Il Codice parmense aveva nell'art. 146 una savia disposizione, per la quale le stesse regole di procedura si osservavano davanti tutti i Giudici e fra tutti i litiganti ne' casi medesimi. Per assegnare convenientemente i modi diversi di procedimento, conviene aver riguardo alla natura della causa, anzichè alla qualità delle giurisdizioni. Nel Progetto si è fatto il contrario. Davanti i Giudici di Mandamento avrà sempre luogo il procedimento sommario a udienza fissa, per quanto la causa sia involuta e difficile. Davanti i Tribunali e le Corti, avrà sempre luogo il procedimento ordinario qualunque la causa sia semplice e piana. Quindi il Commissario propone che si adotti come normale il procedimento sommario, e si ammetta come eccezione, da autorizzarsi dal Giudice, il procedimento ordinario.

Un altro Commissario replica osservando come gli sembri non vero in fatto che ne' Codici moderni sia normale il procedimento sommario ed eccezionale l'ordinario. Certamente a Parma era vero il contrario: imperocchè, lasciando da parte l'art. 146 di quel Codice di procedura civile con cui, piuttosto che una regola di procedimento, si stabiliva il principio di dritto pubblico interno, dell'eguaglianza di tutti dinanzi alla legge, nell'art. 530, definita la procedura sommaria come quella che porti eccezioni all'ordinaria,

soggiungevasi che il metodo della procedura ordinaria dovesse aver luogo ogniqualvolta la legge non ne dispensasse espressamente. Il far capo da questo principio oppure da quello sostenuto dal preopinante, è punto di grande importanza, come quello da cui dipende tutta quanta la struttura dei procedimenti. Quanto a sè, propendere per ritenere, come sembra conforme alla logica naturale, che si abbia per normale l'ordinario e per eccezionale il sommario; purchè, però, si procuri debitamente che al Presidente non rimanga illimitato l'arbitrio di alterare con la sua ordinanza il sistema.

Soggiunge un altro Commissario, che tanto più è da approvare il metodo proposto nel Progetto, in quanto che il procedimento ordinario stabilito nel medesimo riesce ad abbreviare, non ad allungare l'andamento della causa, a fronte del procedimento sommario semplice sanzionato nel Codice del 1859. Diffatti, come si svolge e compie di regola il procedimento ordinario secondo il Progetto? Fatta la citazione e passato il termine per comparire, al convenuto sono dati 15 giorni per rispondere, e all'attore altri 15 giorni per replicare, e al convenuto 15 giorni per contro replicare. E quando o i termini furono adoperati per istruire, oppure ne trascorse qualcuno senza frutto, la causa viene posta a ruolo per essere chiamata all'udienza, discussa e decisa. Invece, che accade secondo il procedimento sommario semplice del 1859? Una lunga vicenda di rinvii, di provvedimenti, di concessioni di termini, di istanze e di discussioni, oppure di accordi per ottenerne. Poi, nel procedimento ordinario del 1859, qualunque causa per essere chiamata all'udienza deve aspettare indeclinabilmente il proprio turno di iscrizione nel ruolo. Ma nel procedimento ordinario del Progetto si riparò all'inconveniente, ammettendo che, per la risoluzione degli incidenti, i quali sono la cagione dei maggiori ritardi, il Presidente debba assegnare la causa ad udienza fissa, e, in certi casi, provvedere d'urgenza. Quindi il procedimento ordinario del Progetto facendo sparire le dilatorie ed evitando i rinvii, è disinvolto e spedito quanto poteva essere. E chi crede esorbitanti le attribuzioni del

Presidente nel sistema del Progetto, deve avvertire come il Presidente possa abbreviare i termini, non togliere le cautele, e come le ordinanze del Presidente siano revocabili. Che se si volesse mutare il metodo del Progetto, converrebbe alterare tutta quanta l'economia del medesimo. La qual cosa non sembra conceduta a chi deve rispettare i principii direttivi.

Altri Commissari aggiungono osservazioni ad avvalorare l'assunto del preopinante. Del procedimento sommario semplice, dicono essi, furono più seducenti le apparenze che buoni i frutti. Interesse della giustizia che le cause siano istruite convenientemente. Ora, come nelle cause trattate col procedimento sommario semplice non si può spesso deliberare all'udienza, così conviene ricorrere a sotterfugi e spediti, e procurare rinvii che, atteso l'intervento all'udienza di Procuratore ed Avvocati, riescono costosi assai. La divisione dei procedimenti in ordinario e sommario è divisione teorica, ammessa da tutti i Codici: ma qual frutto porta nella pratica? O sorgono cause dentro le cause per riconoscere qual procedimento sia da seguire, oppure, come accade ne' Tribunali che sovrabbondano di lavoro, nel Tribunale di Napoli, ad esempio, la distinzione non si osserva, seguendo sempre il procedimento ordinario, salvo per gl'incidenti, e specialmente per quelli relativi alle prove. Del resto, anche in teorica la divisione sembra da respingere, imperocchè la procedura è un metodo che tende alla scoperta del vero, e ripugna che, ad unico scopo, si adoperino mezzi sostanzialmente difformi. Conseguentemente, il Progetto, riducendo ad unità il sistema processuale, attuò un progresso scientifico ed un progresso pratico. E purchè le facoltà del Presidente si restringano a procurare l'abbreviazione dei termini che occorra, in ispecie quanto alla iscrizione nei ruoli, senza compromettere nè l'azione nè la difesa, il Progetto è da approvare nelle sue massime direttive.

Un Commissario si riserva di fare avvertenze speciali intorno alle disposizioni del Progetto relative ai procedimenti.

Chiusa la discussione, è posto ai voti « se sia utile il sistema » adottato dal Progetto di stabilire davanti i Tribunali di Circondario e le Corti d'appello due sole specie di procedimenti, l'ordinario e il sommario a udienza fissa. »

La Commissione a voti 10 contro 4, delibera approvando il sistema del Progetto.

2° Quesito  
del Ministro  
di Grazia e Giustizia.

Si passa all'esame del secondo quesito proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia, che è come segue:

« Non è pericoloso l'ammettere che le sentenze si debbano notificare ai Procuratori e non alle parti? Si può ammettere al riguardo la distinzione tra sentenze interlocutorie e sentenze definitive, prescrivendo che le prime siano notificate ai Procuratori, le seconde alle parti medesime? »

Un Commissario comincia dall'invitare la Commissione ad accogliere nettamente o il sistema del Progetto della notificazione ai Procuratori, o il sistema opposto della notificazione alle parti, senza distinzione tra sentenze e sentenze. A prima giunta può apparire più prudente e sicuro l'ordinare la notificazione alle parti. Ma all'incontro, nascerebbero da questo sistema inconvenienti maggiori. Primieramente, nelle cause con intervento richiesto di Procuratori, il Progetto non prescrive che le parti abbiano ad indicare il domicilio reale, spesso diverso dal legale: da ciò difficoltà gravi nel notificare le sentenze, e inoltre nel notificare gli appelli, massime nei casi di cambiamento di domicilio. In secondo luogo la parte facendosi rappresentare dal Procuratore, non ripose in lui tutta la fiducia? E, se per avventura la fiducia fosse mal collocata, mancherebbero forse al Procuratore altri mezzi che la notificazione per pregiudicare la parte? In Lombardia, dalla notificazione ai Procuratori non vennero mai inconvenienti. Medesimamente nelle antiche Provincie, quando, prima del 1844, i termini dell'appello decorre-

vano da una semplice cognizione delle sentenze data al Procuratore. Piuttosto inconvenienti gravi possono nascere dalla notificazione delle sentenze alle parti che siano male esperte o trascurate, come non è difficile ad accadere.

Ad un altro Commissario sembra che la quistione risieda veramente nello scegliere tra inconvenienti e inconvenienti. Ora qual sistema ne presenta meno? Quello che maggiormente assicura l'interesse delle parti. Quale ne presenta più? Quello che, contro ogni ragionevole misura, rende il Procuratore padrone vero della lite, sì che egli possa tutto, anche impegnare la parte in un giudizio d'appello. È facile a dire che, in questi casi il Procuratore dà avviso alla parte, e ne aspetterà la disposizione, ma val meglio assicurare che non accada il contrario. V'hanno i casi di morte, i casi di cambiamenti di domicilio che possono difficultare la notificazione; ma le difficoltà si possono o togliere o diminuire. E, ad ogni modo, nel caso di morte, che è il più grave, il mandato cesserebbe anche pel Procuratore.

Soggiunge un altro Commissario essere importantissima la teoria delle notificazioni, e i principii del Progetto in questa parte riuscire contrari ai dettami della scienza ed alle esigenze della pratica. Ai dettami della scienza perchè, compiuto il giudizio colla sentenza, finisce il mandato nel Procuratore: e come può ammettersi che le notificazioni debbano farsi a chi non è più mandatario e che termini perentori abbiano a decorrere da esse? Alle esigenze della pratica, perchè l'esperienza consiglierebbe a non rendere i Procuratori arbitri della sorte della causa.

Parlando un altro Commissario del sistema vigente nella Lombardia dove le notificazioni si fanno all'Avvocato e Procuratore, riconferma che da ciò non derivò mai nessun disordine. È ragione del sistema averè l'Avvocato qualità di mandatario della parte, onde sta in luogo di essa. Sarebbe ingiuriosa all'Avvocato Procura-

tore la sfiducia che si mostrerebbe ordinando la notificazione alla parte. Sarebbe sconveniente quest'ordinamento verso la parte stessa alla quale si renderebbe imbarazzante il cambiare domicilio e l'occultarlo. Nè l'interesse delle parti si assicura, perchè può essere nel corso della lite danneggiato sempre. E al caso di morte può provvedersi, stabilendo, come in Lombardia, che la procura *ad lites* valga per sè e per gli eredi.

A queste osservazioni contrappongono altri Commissari che dalla Lombardia, dove è Procuratore l'Avvocato, non può argomentarsi alle altre Provincie, nelle quali, essendo divise le due professioni, il Procuratore presenta, d'ordinario, minori garanzie di capacità. Certamente, può presentare difficoltà l'obbligo che s'imponga di fare le notificazioni alle parti. Ma conviene che queste difficoltà siano incontrate dalle parti, piuttosto che dai Procuratori. Imperocchè, come si giustificerebbero essi d'aver fatte le diligenze opportune per far giungere con sicurezza alla parte o la sentenza o l'atto di appello? E nel caso di appello specialmente non potendo rispondere essi per la cessazione del mandato, come assicurerebbero che la parte fosse in tempo a provvedere per la risposta? Evidentemente, con la notificazione ai Procuratori, i termini possono diventare illusorii, decorrendo nel tempo che il Procuratore impieghi a ricercare la parte. Vero è che nel Codice del 1859, il quale ordina la notificazione delle sentenze alla parte, si ha l'inconveniente della spesa grave occorrente allorchando le parti sono più. Ma a questo inconveniente si può rimediare, stabilendo che si notifici delle sentenze il solo dispositivo lasciato a chi voglia appellare il procurarsene copia intera. Così par da risolvere la parte generale del quesito, salvo l'esaminare poi se abbiano a farsi distinzioni.

Un altro Commissario, veduti gl'inconvenienti di entrambi i sistemi, propone che a toglierli, o menomarli, sia da imporre alle parti, attore e convenuto, di indicare nella citazione e in tutti gli atti posteriori il loro domicilio e i cambiamenti di esso, facendo



alle parti stesse le notificazioni. Così verrebbero meno i pericoli delle collusioni e le difficoltà del trovare la persona a cui notificare.

Da un altro Commissario si avverte che, notificando alle parti, si cade in maggiori inconvenienti che notificando ai Procuratori. Trattasi di sentenze definitive? Convien supporre che la parte ne tenga debito conto, e, quando la parte fosse assente, la notificazione si farebbe all'ultima dimora. Trattasi di sentenze preparatorie? Le notificazioni dovrebbero farsi ai Procuratori, perchè il termine parte necessariamente da esse; e dal non essersi apprezzata la natura della sentenza deriverebbero decadenze e danni. Quindi propone un temperamento. Il Progetto suppone che il domicilio della parte sia presso il Procuratore, e, come la presunzione è ragionevole, così il Progetto ordina che la notificazione si faccia al Procuratore. Ciò si adotti qual norma generale. Ma poichè la presunzione mancherebbe se la parte avesse eletto e notificato l'elezione di domicilio nel luogo di residenza del Magistrato, si stabilisca che, in tal caso, le notificazioni dovranno farsi alla parte in quel domicilio.

Sembra ad un altro Commissario che il sistema proposto dal preopinante non valga a togliere di mezzo nè difficoltà, nè inconvenienti. Piuttosto egli vorrebbe, a questo fine, che le notificazioni formali si facessero alle parti, e che ai Procuratori si desse un semplice avviso. Quanto ai pericoli temuti dalla distinzione tra sentenze e sentenze potrebbero prevenirsi, ammettendo che, riconosciuta per definitiva, nel corso del giudizio, una sentenza dichiarata interlocutoria (come può accadere nel sistema della procedura napoletana, secondo cui i giudici qualificano la sentenza), si attribuisca nondimeno alla parte il dritto di appellare da essa sentenza quando appelli dalla definitiva.

Un altro Commissario non sarebbe alieno dall'ammettere il sistema di notificare le sentenze alle parti nel domicilio eletto; purchè però

ai Procuratori si desse avviso della pubblicazione delle sentenze, e purchè la elezione del domicilio potesse farsi in qualsiasi luogo del Circondario o Distretto giurisdizionale del Magistrate, e non solamente nel luogo della residenza di esso.

Attesa l'importanza dell'argomento e l'ora tarda, la Commissione rimanda la continuazione della discussione ad altra seduta.

E l'adunanza è sciolta alle ore 10 <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, con invito per il 26 aprile alle ore 8 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> pomeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Efficio CATTANEO.

74

## PROCESSO VERBALE N° 8

Seduta del 26 aprile

### SOMMARIO.

*Continuazione della discussione, e deliberazione sul 2° quesito ministeriale di cui nel precedente verbale.*

*Si discute e si delibera se e quali provvedimenti siano da ordinare in seguito alla risoluzione che fu data a quel quesito.*

*Si adotta la proposta di obbligare le parti contendenti avanti i Tribunali e le Corti d'appello di eleggere domicilio, nel quale abbiasi a fare alle parti stesse la notificazione delle sentenze.*

*Si spiega come per conseguenza non sia necessario di fare alcuna notificazione al Procuratore.*

*Si respinge la proposta di notificare copia della sola parte dispositiva.*

*Si prende a disamina il quesito 3° del Ministro Guardasigilli riguardo ai termini stabiliti dal Progetto per impugnare le sentenze coll'opposizione, coll'appello, e colla rinvocazione, e si rimanda la continuazione della discussione ad altra seduta.*

Sono presenti i signori:

GALVAGNO, Presidente;

ARNULFO;

ASTENGO;

BORGOMANERO;

CAMERINI;

CASTELLI Luigi;

CRISPI;

DE RUGGERI;

PIROLI;

VISCARDI;

GERRA, Membro e Segretario;

REALIS, Segretario;

CATTANEO, id.

Prende posto tra i Commissari l'Avvocato De Ruggieri.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

2° Quesito  
del Ministro  
di Grazia e Giustizia.  
Art. 367.

Si continua la discussione intorno al quesito 2° del Ministro di Grazia e Giustizia.

Un Commissario considera il sistema del Progetto, circa la notificazione delle sentenze, come un perfezionamento al Codice francese e al Codice sardo del 1859. Esso sistema raggiunge meglio lo scopo della procedura che è definir le liti con speditezza, con sicurezza, con poca spesa. Notificare al Procuratore, che sta sul luogo ed è conosciuto, riesce più spedito che notificare alla parte, la quale può essere lontana e viaggiare: salvo ammettere un surrogato, nel qual caso il Procuratore val meglio d'ogni altro. Riesce più sicuro, perchè la parte ha bensì l'interesse per guida, ma non la capacità speciale nè la pratica degli affari: e ammettendo il surrogato, anche l'interesse può venir meno. Riesce di minore spesa, per la ragione che la maggiore speditezza e la sicurezza maggiore sono di evidente guadagno. Inoltre il sistema del Progetto risponde al carattere del Procuratore che è un mandatario di fiducia.

Osserva un altro Commissario che nella procedura, più che alla speditezza e alla diminuzione della spesa, importa avere riguardo alla tutela dei diritti, scopo proprio di essa procedura. Nè contro il sistema della notificazione alla parte o in persona o al domicilio, può valere che il domicilio possa cambiarsi e la persona viaggiare. Chi cambia domicilio o viaggia, pensi alle conseguenze e provveda indicando il cambiamento nel primo caso, e nominando un Procuratore generale nel secondo. Ma per queste eventualità non può ammettersi il sistema di notificare ad un mandatario che non è più mandatario, col pericolo inevitabile, sebbene difficile ad

avverarsi, che, secondo il sistema stesso, il termine ad appellare trascorra senza che la parte conosca nè la prolazione nè la notificazione della sentenza.

Un altro Commissario prendendo a considerare le idee di temperamento proposte nell'adunanza precedente, dichiara che a lui sembrerebbe accettabile il sistema di rendere obbligatoria in giudizio, sia all'attore sia al convenuto, la elezione di domicilio nel Circondario o nel Distretto del Tribunale o della Corte, e di ordinare che le notificazioni avessero a farsi in esso domicilio. Siffatto sistema vedesi già proposto nel procedimento davanti i Tribunali di commercio (art. 396 e 397 del Progetto in ispecie): e secondo il medesimo si avrebbero i vantaggi della notificazione al Procuratore senza gli inconvenienti, imperocchè la parte potrà fare l'elezione del domicilio presso il Procuratore, e la farà solamente quando abbia fiducia piena in lui.

Rimarrà da provvedere al caso in cui l'elezione del domicilio, sebbene obbligatoria, non venga fatta: e in questo caso gli sembra da ordinare che la notificazione segua al Procuratore, piuttosto che alla cancelleria, com'è ordinato nel procedimento davanti i Tribunali di commercio, o piuttosto che alla porta del Tribunale, com'è ordinato in altre legislazioni.

Al sistema dell'elezione di domicilio obbligatoria contrasta un Commissario, il quale in questo sistema vedrebbe gli stessi inconvenienti che si vogliono evitare: imperocchè la questione è di procurare che la parte, proprio la parte, conosca le notificazioni; e al domicilio eletto si avrebbe talvolta la parte, ma più spesso il Procuratore o altra persona. Egli, invece, vorrebbe la indicazione in ogni atto del domicilio reale delle parti contendenti. Questa indicazione manterrebbe efficacia fino a che non fosse cambiata. Gli atti processuali verrebbero notificati al Procuratore; e le sentenze al domicilio indicato. Per tal guisa con una disposizione generale che esprimesse ciò, ogni difficoltà sarebbe tolta.

Dalle idee dei preopinanti un altro Commissario deduce come apparisca conveniente procurare che le difficoltà del fare le notificazioni, specialmente in luoghi lontani, vengano tolte. E a questo fine, invocando l'esempio di quanto nelle leggi parmensi è stabilito per i procedimenti di contenzioso amministrativo, e di quanto è stabilito nel Progetto pe' giudizi di cassazione (art. 524), propone che sì all'attore e sì al convenuto si imponga l'obbligo di eleggere domicilio nel Circondario o Distretto del Tribunale o Corte davanti cui pende la lite. Stabilito ciò, essendo di principio nel diritto processuale che la notificazione alla persona e la notificazione al domicilio siano equipollenti, ove si sciolga il quesito 2° nel senso che le notificazioni delle sentenze abbiano a farsi alla parte, rimane tolta ogni difficoltà.

Dietro a ciò, fatta l'avvertenza che il 2° quesito riguarda due punti, i quali si attengono bensì strettamente, ma sono distinti, e che allorquando si decidesse intorno al primo punto, la notificazione delle sentenze doversi fare alla parte, sarebbe necessario introdurre nel Codice quella distinzione tra sentenze interlocutorie e sentenze definitive che ne fu esclusa pensatamente, viene posto ai voti il primo punto del 2° quesito:

« Non è pericoloso l'ammettere che le sentenze si debbano notificare ai Procuratori e non alle parti? »

E la Commissione delibera che ciò è pericoloso, a voti 8 contro 3.

Venendo ai provvedimenti da ordinare in seguito a questa deliberazione che muta il sistema del Progetto, uno dei Commissari vorrebbe un articolo da inserire nelle disposizioni generali in cui si dica che le copie degli atti saranno notificate alle parti nel domicilio indicato da esse.

Risponde un altro Commissario, ciò essere di diritto comune e non abbisognare di dichiarazione espressa; ciò, per di più, non ovviare agli inconvenienti possibili nel fare le notificazioni alle

parti in luoghi lontani. Quindi propone: - che le parti contendenti, ne' giudizi davanti i Tribunali di Circondario e davanti le Corti, abbiano da obbligarsi ad eleggere domicilio, con indicazione precisa del luogo, nel Circondario o Distretto del Tribunale o della Corte che siano giudici della causa: nel qual domicilio si notificheranno le sentenze alle parti.

Ad un Commissario sembra ammissibile che le notificazioni abbiano da poter farsi al domicilio della parte, ma al domicilio reale da indicarsi nella citazione o successivamente, oppure eletto liberamente e stabilito in qualsivoglia luogo, purchè sia nello Stato. Altrimenti imponendo la elezione di un domicilio e vincolandola, non si assicura che la notificazione della sentenza pervenga alla parte, che è quanto si vuol conseguire.

Messa a partito la proposta: « Se le parti contendenti, attore » e convenuto, ne' giudizi avanti i Tribunali e le Corti d'appello, » siano da obbligare ad eleggere domicilio, con indicazione precisa » del luogo nel Circondario o Distretto del Tribunale o della Corte » dove penda la causa: nel qual domicilio dovranno notificarsi » le sentenze alle parti, salva sempre la facoltà di fare la noti- » ficazione direttamente alla persona. » La Commissione con voti 6 contro 5 adotta la proposta.

I commissari VISCARDI, DE-RUGGIERI, CRISPI e CAMERINI domandano sia enunciato nel processo verbale ch'essi votarono colla minoranza.

Un Commissario domanda se dietro la deliberazione presa, non sia necessario, per compire il sistema ora rinnovato del Codice del 1859, venire a dichiarazioni intorno alle notificazioni da fare al Procuratore.

Rispondono altri Commissari che la proposta adottata esclude la

necessità d'ogni altra dichiarazione. Secondo la medesima, tutte le sentenze, senza distinzione, avranno da notificarsi al domicilio eletto obbligatoriamente, nè bisognerà altra notificazione al Procuratore.

Un Commissario propone che debba notificarsi copia della sola parte dispositiva, non di tutta la sentenza. Si procuri la copia completa chi voglia appellare. E ciò diminuirebbe le appellazioni.

La proposta è combattuta da un altro Commissario, al quale sembra che la medesima cagionerebbe due spese, invece d'una, e renderebbe necessario allungare il termine per appellare. Del resto è naturale che chi notifica la sentenza dia il mezzo di conoscerla esattamente.

Messa ai voti la proposta la Commissione la respinge a 10 voti contro uno.

3° Quesito  
del Ministro  
di Grazia e Giustizia.  
Articoli 476, 485,  
497, 518.

Si prende ad esame il quesito 3° del Ministro di Grazia e Giustizia, che è come segue:

« I termini stabiliti dal Progetto per impugnare le sentenze »  
» coll'opposizione, coll'appello e colla rivocazione non sono essi »  
» troppo brevi, avuto riguardo all'estensione territoriale dello Stato »  
» e quindi alla distanza che può esservi tra la sede del giudizio »  
» e il domicilio o la residenza della parte? »

Un Commissario crede che siano da allungare tutti i termini, che sono mantenuti generalmente quali nel Codice del 1859 fatto per Regno assai più piccolo. Nella legislazione napoletana erasi trovato necessario di portare a tre mesi il termine per appellare. Che se i termini si allungano, si avverta di computare a mesi, non a giorni, per più facilità e sicurezza di calcolo.

Si risponde da un altro Commissario non essere necessario,



per le agevolate comunicazioni, un prolungamento di termini. Essi termini poter riuscire un po' brevi in casi rari, insufficienti mai. Doversi aver presente che i termini ad appellare, in specie, sospendono la esecuzione delle sentenze che è cosa grave.

Soggiungono altri Commissari, insistendo nel partito di prolungare i termini, che i medesimi hanno ad essere diversi secondo la natura e l'importanza dei diversi mezzi di impugnare le sentenze ai quali si applichino.

La continuazione della discussione è rimandata alla seduta successiva.

E l'adunanza si scioglie alle ore 10  $\frac{3}{4}$  pomeridiane con invito per il 29 aprile alle ore 8  $\frac{1}{2}$  del mattino.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

**PROCESSO VERBALE N° 9**

---

**Seduta del 29 aprile**

---

**SOMMARIO.**

*Continuazione della discussione sul 3° quesito ministeriale di cui nel precedente verbale, e relative deliberazioni, con riserva di determinare quanto ai termini per chiedere la revocazione e comparire in giudizio.*

*Si discute e si delibera sul 4° quesito del Ministro di Grazia e Giustizia, se non si debba stabilire alcun limite all'appellabilità delle sentenze.*

*Si esamina e si risolve il 5° quesito del Ministro Guardasigilli intorno alla notificazione dell'atto con cui si propone l'appello, o la revocazione delle sentenze.*

*Risoluzione del dubbio sollevatosi circa l'elezione del domicilio a cui accenna il 2° quesito ministeriale, e di cui nel precedente verbale.*

*Discussione e deliberazione sul quesito 6° del Ministro Guardasigilli, se fra i motivi di revocazione delle sentenze non sia opportuno di aggiungere l'errore manifesto di fatto.*

*Si discute il settimo quesito del Ministro Guardasigilli intorno all'obbligo di offrire un prezzo per procedere alla spropriazione e vendita dei beni stabili del debitore.*

*Comunicazione di relative osservazioni fatte per iscritto da uno dei Commissari.*

Sono presenti i signori:

**GALVAGNO, Presidente;**

**ARNULFO;**

**ASTENGO;**

**BORGOMANERO,**

**CAMERINI;**

**CASTELLI Edoardo;**

CASTELLI Luigi;  
 CRISPI;  
 NELLI;  
 PIROLI;  
 DE-RUGGIERI;  
 VISCARDI;  
 GERRA, Membro e Segretario;  
 REALIS, Segretario;  
 CATTANEO, id.

Prende posto fra i Commissari il cav. Nelli.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Si continua la discussione sul 3° dei quesiti proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia.

3° Quesito del Ministro di Grazia e Giustizia. (Continuazione). Art. 465 a 473.

Un Commissario comincia dall'avvertire che, nel Progetto, i termini per impugnare le sentenze sono diversi secondo la natura e la importanza de' mezzi. Quanto alla opposizione, venti giorni per le sentenze in materia civile, e dieci per le sentenze in materia commerciale (art. 476). Quanto all'appello, trenta giorni, di regola (art. 485). Quanto alla revocazione, sessanta giorni (art. 497). Quanto alla cassazione novanta giorni (art. 518). Onde sono da decidere, per risolvere il quesito 3°, due punti: il *primo*, se, in generale, i termini per l'opposizione, l'appello e la revocazione abbiano ad essere allungati; il *secondo*, come debba farsi specificatamente lo allungamento.

Ad un Commissario sembra, in ispecie, troppo breve il termine di far opposizione per le sentenze in materia civile, sembrandogli impossibile che il convenuto, possibilmente non citato, abbia abilità di provvedere in soli venti giorni alla propria difesa.

Un altro Commissario soggiugne che, non uno solo, ma tutti, in generale, i termini sono troppo brevi. Secondo le leggi napoletane, oltre il termine normale, v'aveva un aumento in ragione delle distanze. Doversi avere riguardo alla condizione d'Italia, nella quale tra Sicilia ed Africa sono isolette osservabili per commercio, eppure con comunicazioni difficili e poco frequenti con la grande isola e col continente.

Un Commissario, a proposito della questione di massima dello allungamento de' termini in generale, richiama le disposizioni relative del Codice parmense. In questo Codice, i termini della citazione erano di trenta giorni per chi dimorava in uno Stato limitrofo al parmense; di sessanta per chi dimorava in uno Stato non limitrofo ma della Italia; di cento venti giorni, se dimorava fuori di Italia, ma in Europa; di trecento sessanta giorni, se dimorava fuori d'Europa (art. 494). E conformemente a tali norme si aumentavano i termini per far opposizione (art. 579), per appellare, che era sempre di un mese (art. 588), e per ricorrere in revisione (art. 615). Il termine per appellare proposto nel Progetto è invariabilmente di trenta giorni, com'era, in sostanza, il termine per appellare stabilito nel Codice parmense: quindi, evidentemente, troppo breve. Non sarebbe utile che i termini avessero ad aumentarsi in ragione della distanza del domicilio reale di chi voglia o far opposizione, o appellare, o domandare la revocazione?

Un altro Commissario soggiunge che nel Codice sardo del 1859, i termini delle citazioni si allungavano in ragione della distanza chilometrica, quanto ai regnicoli (art. 68); ma che questo sistema ha fatto prova non buona. Onde nel Progetto fu ammesso, in ordine alle citazioni, l'allungamento dei termini, non però in ragione della distanza chilometrica, sì bene in ragione della diversità delle circoscrizioni territoriali (articoli 149 e 150). Che se questo sistema fu stabilito nelle citazioni, perchè non lo sarà

nell'opposizione, nell'appello, nella revocazione? Manifestamente vi hanno, nell'uno e negli altri casi, le stesse ragioni: ragioni attinte dalle distanze e dalla difficoltà delle comunicazioni, le quali impongono di non escludere, in modo indiretto, dai benefici della legge gli abitanti de' luoghi meno favoriti di comunicazioni. Nè si temano danni dalla maggior lunghezza de' termini; chè le sentenze possono essere dichiarate esecutorie provvisoriamente, e i nove casi designati per ciò nel Progetto bastano per provvedere ad ogni esigenza (art. 363).

Altri Commissari rispondono essere da preferire il termine unico al termine proporzionale o graduale. Quello dà una norma certa, immutabile, non soggetta a difficoltà d'apprezzamento; questo, il contrario. Le distanze si misureranno dal domicilio di fatto, o dal domicilio legale, dalla residenza, dalla dimora? Poi, mentre la citazione si fa, in ciascuna causa, una volta sola, i mezzi d'impugnare le sentenze possono dover adoperarsi più e più volte, e il domicilio, la residenza, la dimora cambiarsi studiatamente per frapporre distanze ed indugi. Fu già un beneficio sostituire termini diversi, secondo i mezzi d'impugnare le sentenze, al termine unico fissato nel Codice del 1859. Or si completi, se credasi, il beneficio, allungando i termini sì che sieno sufficienti in ogni caso, ma si allunghino con norma rispettivamente unica. Tanto più che anche il sistema dell'allungamento in ragione di località introdotto nelle citazioni, non va esente da difficoltà e merita nuovo esame.

Un Commissario propone che, quanto all'opposizione, i termini abbiano a misurarsi come per la citazione, parendogli che l'opposizione a sentenza contumaciale possa paragonarsi alla prima difesa che si fa nel giudizio; e conferma che, quanto all'appello e alla revocazione, i termini non abbiano, in massima, ad essere computati proporzionalmente, salvo deliberare se essi siano troppo brevi.

Ad un altro Commissario non sembra che il proporzionare i termini alle distanze fosse per recare inconvenienti. Basterebbe, ad evitarli, avere e consultare un quadro delle distanze. Tuttavia egli propende pei termini unici, più lunghi però degli stabiliti nel Progetto. Massime che i danni dell'allungamento possono essere tolti di mezzo, ordinando che l'appello non sospenda l'esecuzione delle sentenze; sul qual punto richiamerà, con apposito quesito, le deliberazioni della Commissione.

Altri Commissari, insistendo sulla convenienza di adottare l'unicità de' termini, osservano che come fu imposto l'obbligo, sia all'attore e sia al convenuto, di eleggere domicilio nel circondario o distretto del Tribunale o Corte dove pende la lite, così saranno meno da temere, anche in ordine a' termini, gli inconvenienti delle notificazioni alla persona o al domicilio reale. Conseguentemente, pur allungando i termini stessi, non sarà bisogno di eccedere, dovendosi presumere, di regola, che al domicilio eletto i litiganti abbiano provveduto per tutte le contingenze della causa. Se non che, presenta difficoltà speciale il caso dell'opposizione nel quale la presunzione non ha luogo.

Soggiunge un altro Commissario che, rispetto all'opposizione, è giusto accogliere l'avviso espresso da uno dei preopinanti. Poichè, secondo il Progetto, il mezzo dell'opposizione è concesso allora soltanto che la citazione non fu intimata personalmente, vi ha ragione di presumere che, se il citato non comparve, ciò fu perchè non ebbe conoscenza o notizia della citazione. Ora, così presumendo, perchè il termine per far opposizione non sarà eguale al termine per comparire in giudizio? Del resto, non sembrerebbe provvido evitare i danni del protrarre i termini col togliere la sospensione ad eseguire le sentenze: stante che l'esperienza fatta di questo sistema col Codice del 1854 dimostrò che esso riusciva o ad abbreviare il termine per appellare o a cagionare i danni di una esecuzione lasciata fare e poi sovvertita.

Posta ai voti la proposizione di massima: - se i termini per fare opposizione e per appellare abbiano ad essere allungati - La Commissione delibera per l'affermativa unanimemente.

Posto ai voti - se il termine per far opposizione abbia ad essere proporzionale come il termine per comparire in giudizio, salvo lo esaminare come debba regolarsi quest'ultimo termine - La Commissione, all'unanimità, delibera per l'affermativa.

Posto ai voti - se i termini per appellare e per domandare la revocazione abbiano ad essere proporzionali od unici - La Commissione delibera che debbano essere unici a voti 10 contro 3.

Posto ai voti - se i termini per appellare abbiano ad essere di *sessanta giorni* oppure di *quaranta* - La Commissione delibera che debbano essere di *sessanta giorni* a voti 9 contro 4.

E si riserva di deliberare ulteriormente quanto al termine per domandare la revocazione.

Si esamina se, attesa l'uniformità stabilita tra il termine per far opposizione e il termine per comparire in giudizio, non sia il caso di trattare ora del modo di regolare quest'ultimo termine.

Ma, riconoscendosi che come il termine per comparire è diverso secondo le varie giurisdizioni, così il regolare esso termine non può non avere attinenza con la competenza che si venga attribuendo alle giurisdizioni medesime; viene deliberato che del termine per comparire in giudizio sarà trattato dopo discussa la materia della competenza.

Si prende ad esame il 4° dei quesiti proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia:

« Non si deve stabilire alcun limite all'appellabilità delle « sentenze? »

4° Quesito del Ministro di Grazia e Giustizia. Art. 481.

Un Commissario avvisa che quando il pregiudizio recato da

una sentenza possa venir riparato dallo stesso Giudice che l'ha proferita, non deve ammettersi l'appello a Giudice superiore: massime in un sistema di procedura nel quale l'appello sospende l'esecuzione. Quindi è d'uopo distinguere tra le sentenze meramente preparatorie ed interlocutorie e le sentenze definitive o aventi forza di definitive. Siano appellabili queste, perchè non possono venir riformate che da Giudice superiore; non quelle che non legano lo stesso Giudice che le proferì.

Risponde un altro Commissario che l'obbiezione del preopinante riguarda l'appellabilità delle sentenze quanto alla loro natura, mentre il quesito proposto riguarda la appellabilità delle sentenze quanto al valore della cosa cadente in controversia. Ora il Progetto non fece distinzione tra sentenze e sentenze, per togliere di mezzo le difficoltà gravi e di lunga indagine che, data la distinzione, nascevano dal verificare di che natura e di quale influenza fossero le sentenze. Secondo il Progetto, allorchè si tratta di un atto d'istruzione e di preparazione, o le parti non fanno opposizione ad ammetterlo, e si ammette per semplice provvedimento; oppure alcuna delle parti si oppone così che nasce controversia, e a dirimerla conviene che intervenga una sentenza, e la sentenza si reputa, quanto al punto deciso, definitiva e quindi appellabile. Farebbe difficoltà il caso in cui l'atto d'istruzione e di preparazione fosse ordinato d'ufficio dal Giudice: ma per un caso assai raro non conveniva alterare il sistema, e, d'altra parte, non possono temersi dallo ammettere l'appello in questo caso inconvenienti più gravi che i derivanti dalla distinzione tra le sentenze. Conseguentemente, come non vi hanno sentenze d'istruttoria ma semplici provvedimenti, così l'obbiezione del preopinante è esclusa dalla stessa struttura del procedimento ordinato nel Progetto. Rimane che si parli del limite alla facoltà d'appellare in ragione del valore della cosa controversa: ma il sistema che toglie ogni limite adottato nel Codice del 1859 non fece cattiva prova. Anche per essi si evitano le questioni sulla



appellabilità. E si diminuiscono i ricorsi in Cassazione. E si rispetta il principio dell'eguaglianza e la ragione delle cose secondo cui il valore è sempre relativo.

Un Commissario dichiara di concordare col preopinante. Solamente si era fatta la domanda se non convenisse dichiarare inappellabili le sentenze circa le *questioni di nullità* promosse nei procedimenti esecutivi, trattandosi di sentenze sopra *punti di diritto* e quindi suscettive piuttosto di cassazione che di appello. Ma si è persuaso che siffatto sistema, opportuno in un piccolo Stato qual era il parmense dove vigeva, sarebbe pregiudizievole in un grande Stato dove la Cassazione avrà ad esser unica.

Soggiunge l'altro Commissario che pur nel Progetto sono eccezioni al principio generale dell'appellabilità appunto ne' giudizi di subastazione. E potranno, se occorra, farsene altre.

Posto ai voti: se si debba stabilire alcun limite all'appellabilità delle sentenze - La Commissione, all'unanimità, delibera che non si debba.

Preso ad esame il 5° dei quesiti proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia:

« Si può ammettere, senza grave pericolo di danno alle parti, »  
 » che l'atto col quale si propone l'appello o la revocazione della »  
 » sentenza si possa notificare ai Procuratori costituiti in giudizio »  
 » o al domicilio eletto per occasione del medesimo? »

5° Quesito del Ministro di Grazia e Giustizia. Art. 486.

La Commissione ritiene d'aver risoluto esso quesito col risolvere il 2°. E quanto alla risoluzione del quesito 2°, sollevatosi il dubbio se la elezione di domicilio ivi prescritta sia immutabile, viene dichiarato che non è, cessando la prima elezione quando se ne faccia un'altra, e dovendo la elezione farsi sia nel giudizio di prima istanza, sia nel giudizio d'appello.

6° Quesito del Mi-  
nistro di Grazia e  
Giustizia. Art. 494.

Si prende ad esame il 6° dei quesiti proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia:

« Fra i motivi di revocazione delle sentenze non è opportuno  
» di aggiungere l'errore manifesto di fatto che il Codice di pro-  
» cedura sardo vi comprende? »

Ad un Commissario sembra utile l'esclusione dell'errore manifesto di fatto dai motivi della revocazione. Egli lo crede inutile e illusorio in pratica, salvo il caso di omissione di giudicare, al quale si provvede ne' mezzi di cassazione.

Rispondono altri Commissari che l'errore manifesto di fatto è raro ma possibile ad avverarsi in una sentenza, come dimostra la giurisprudenza. E quando si avveri, non si avrà rimedio legittimo se l'errore manifesto di fatto non figura tra i mezzi di revocazione. Potrà darsi che la cassazione sia indotta a ripararlo sotto la specie del travisamento; ma, in tal caso, il rimedio sarà un male esso stesso. Certo di questo mezzo può facilmente abusarsi, ma gli abusi non saranno gravi, laddove i caratteri dell'errore di fatto vengano con precisione definiti.

Esaminata la disposizione relativa del Codice del 1859 che è:

« Art. 557. Le sentenze proferite in contraddittorio . . . . .  
» possono essere revocate . . . . .

» 4° Se la sentenza sia essenzialmente l'effetto di un errore  
» di fatto che risulti dagli atti e documenti sui quali venne  
» proferita.

» Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla sup-  
» posizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa,  
» ovvero quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui  
» verità è positivamente stabilita; e tanto nell'uno quanto nel-  
» l'altro caso quando il fatto non è un punto controverso sul  
» quale la sentenza abbia pronunciato. »

La Commissione delibera unanimemente, che tra i mezzi di rinvocazione sia da annoverare l'*errore manifesto di fatto*, e che ciò debba farsi riferendo nel nuovo Codice la disposizione soprascritta del Codice del 1859.

Si prende a discutere il 7° dei quesiti proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia:

« Per procedere alla spropriazione e alla vendita dei beni del » debitore è necessario che il creditore sia obbligato ad offrire » un prezzo? Tale sistema non sarà sovente di ostacolo a che » il creditore possa conseguire il suo avere, tenuto conto della » sua ristretta fortuna e del tenue importo del suo credito in » rapporto del valore dell'immobile da subastarsi? »

Un Commissario dice essere questo forse il più grave dei quesiti proposti, e si dichiara senza altro contrario al sistema del Progetto. Il Codice francese pose a carico del creditore procedente alla spropriazione l'indicare il prezzo dell'immobile, senza assegnare nessuna norma per determinarlo (art. 697); e la giurisprudenza ritenne che basti l'indicazione di qualsivoglia prezzo. Nel Codice napoletano del 1819 fu prescritta non solo l'indicazione ma l'offerta del prezzo, e insieme vennero assegnate le norme per determinarla (art. 773). E secondo entrambi i Codici, riusciti deserti gli incanti, il creditore procedente rimaneva aggiudicatario dell'immobile pel prezzo o indicato od offerto (art. 706 del Codice francese; arg. dagli articoli 773 e 800 del Codice napoletano). Questo sistema seguito nei Codici del 1854 e del 1859, e rinnovato nel Progetto, è produttivo di inconvenienti gravissimi. Il creditore che ha dato danaro e vorrebbe riaver danaro, trovasi obbligato a comperare un immobile; il creditore più diligente subisce questo carico, e gli altri no; il creditore che non ha abilità a comperare, vedesi ridotto nella impossibilità di agire; di questa condizione possono abusare i creditori più danarosi; conseguentemente, con danno dell'industria agricola, i capitali

7° Quesito del Ministro di Grazia e Giustizia, Art. 663, 664 e 665.

rifuggono dagli impieghi ipotecari. Nel Codice parmense del 1820 e nella legge napoletana sull'espropriazione forzata del 29 dicembre 1828 fu seguito un altro sistema, ammettendo bensì l'aggiudicazione; ma l'aggiudicazione, non al solo creditore procedente, a tutti i creditori che verranno utilmente collocati (art. 853 del Codice parmense, art. 54 della legge napoletana). Non è da dissimulare che questa aggiudicazione od assegno complessivo possono creare qualche difficoltà e qualche imbarazzo, non paragonabili, tuttavia, coi danni sostanziali mentovati innanzi. Onde è da preferire questo sistema, coordinando al medesimo le disposizioni del Progetto.

Un altro Commissario, esponendo più partitamente l'economia della legge napoletana del 29 dicembre 1828, dice che le norme di essa legge sono da preferire. L'obbligo di mettere a prezzo e di offrirne il pagamento, era lo spavento dei creditori e alterava l'indole del giudizio di spropriazione nel quale il creditore spropriante deve agire per tutti i creditori iscritti, non per se solo. A quel fatto e a questo principio si ebbe riguardo nella legge suddetta. La denuncia del pignoramento lega il creditore iscritto e lo fa quasi il procuratore degli altri. Gli incanti si aprono sopra una valutazione presuntiva della quale sono determinate le basi. Se si hanno compratori, l'azione reale de' creditori si convertè in azione sul prezzo. Se non si hanno, ai creditori che ne facciano domanda viene aggiudicata una parte aliquota dell'immobile in proporzione del credito ammesso in graduazione. E questo condominio, di sua natura temporaneo, dura finchè non possa essere o venduto o diviso l'immobile.

Raffrontando il sistema delle leggi napoletane e il sistema seguito sempre nelle provincie antiche, un Commissario crede che il primo presenti inconvenienti che lo rendono inaccettabile, mentre il secondo presenta un inconveniente grave sì, ma unico, e forse non inevitabile. L'inconveniente vero del sistema sardo è

che il dover offrire, per procedere alla espropriazione, il prezzo dell'immobile, sacrifica o all'impotenza o alla avidità altrui i creditori che non hanno mezzi: al che è, certo, da cercar riparo. senza costringere i creditori, altri dal procedente, a rendersi acquirenti dell'immobile col vincolo di un condominio. Ma nel sistema napoletano è sovvertita la natura del giudizio di spropriazione, che è natura di giudizio universale e reale; imperocchè, ammettendosi l'aggiudicazione dell'immobile rimasto invenduto a quei creditori soltanto che ne facciano domanda, l'ipoteca degli altri viene riservata, la purgazione non segue, il giudizio degenera in parziale e personale. Del resto, conviene considerare, che nel Progetto del Codice civile (art. 2040 e seg.) fu eliminata la aggiudicazione conformemente ai principii del nuovo sistema ipotecario: e sarebbe anomalia conservarla nel Codice di procedura. D'altra parte, mentre nel sistema sardo il creditore, che sa di agire per sè, prende, per espropriare, il momento opportuno, con vantaggio di tutti gli interessati; nel sistema parmense, all'incontro, qualunque de'creditori può trascinare gli altri ad un procedimento inconsulto o dannoso, e conseguire, minacciando l'uso di questa facoltà, indebiti lucri.

Uno de'Commissari preopinanti avverte che l'inconveniente organico riconosciuto nella legge napoletana era evitato nel Codice parmense; secondo il quale tutti i creditori utilmente collocati rimanevano obbligati a prendere in assegno l'immobile invenduto, e questo immobile veniva con ciò definitivamente purgato.

Un altro Commissario richiama i principii del giudizio di spropriazione, osservando che ogni creditore dà denaro per denaro, e, se il denaro manchi, assume di prendere per denaro, a misura di valore, la cosa avuta in pegno; che tutti i creditori sono nella medesima condizione, salva la differenza del tempo; che il giudizio di spropriazione è comune a tutti i creditori, e il creditore istante è il procuratore di tutti: onde è ragionevole che egli si

obblighi a dare un prezzo. Ma come valutare questo prezzo? La base del tributo fondiario, per valutarlo, sarebbe disuguale ed ingiusta, attesa la mancanza o la imperfezione di catasti. E il rimedio degli *apprezzi* o necessari o volontari elaborato nella legge napoletana del 29 dicembre 1828 è, come sanno i pratici, sorgente feconda di incidenti ardui, lunghi, dispendiosi e utili soltanto ai curiali: imperocchè sugli apprezzi ciascuno degli interessati, alla sua volta, sollevar può e solleva difficoltà che importa terminare per transazioni. Quindi è da preferire il sistema della *messa a prezzo* per parte del creditore precedente, stabilito nel Codice francese del 1806 e mantenuto nella legge modificatrice del 2 giugno 1844.

Un Commissario, attesa la gravità dell'argomento, sottopone ai suoi colleghi da considerare delle *osservazioni* che si alligano a questo processo verbale (*Vedi allegato n° 1*).

E l'adunanza è sciolta alle ore 11  $\frac{3}{4}$  antimeridiane, con invito pel 2 maggio alle ore 8 antimeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

## PROCESSO VERBALE N° 10

Seduta del 2 maggio

### SOMMARIO.

*Si rimanda ad altra adunanza la continuazione della discussione del 7° quesito di cui nel precedente verbale, come pure la discussione dell'8° e 9° dello stesso Ministro Guardasigilli relativi anch'essi al giudizio di spropriazione.*

*Discussione del 10° quesito del Ministro Guardasigilli concernente l'aumento del prezzo su quello del precedente incanto nel fare luogo ad un nuovo incanto, e rinvio della deliberazione a quando si provvederà sui detti quesiti 7, 8 e 9.*

*Disamina e risoluzione in senso negativo del quesito 11° del Ministro Guardasigilli circa l'esecuzione forzata delle sentenze ordinanti una costruzione od altra opera qualunque.*

*Si discute e si delibera sulla proposta del comm. CASSINIS, Presidente della Commissione del Codice civile intorno alla citazione degli enti morali.*

*Osservazioni sulle citazioni del Patrimonio dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni.*

*Si esamina e si accoglie la proposta del Ministro della Guerra riguardo l'intimazione degli atti giudiziari ad individui appartenenti all'Esercito; si manda comunicare la deliberazione anche al Ministro della Marina.*

*Esame e deliberazioni sui quesiti CRISPI e CAMERINI circa le citazioni.*

*Si tratta della proposta relativa a modificazione dell'art. 177.*

*Deliberazione affermativa quanto alla quistione se la relazione della causa nel procedimento ordinario debba farsi dal Giudice all'udienza; e rinvio ad altra seduta della continuazione della discussione e della deliberazione sulla quistione se il fatto della causa abbia ad essere concordato dalle parti.*

*Deliberazioni d'ordine interno.*

Sono presenti i signori:

GALVAGNO, Presidente;

ARNULFO;

ASTENGO;

CASTELLI Luigi;

CRISPI;

DE-RUGGIERI;

NELLI;

REGNOLI;

VISCARDI;

GERRA, Membro e Segretario;

REALIS, Segretario;

CATTANEO, id.

Prende posto tra i Commissari il Deputato REGNOLI.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Viene rimandata ad altra adunanza la continuazione della discussione sul 7° dei quesiti proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia, e la discussione sull'8° e sul 9° degli stessi quesiti, che sono connessi col 7°.

10° Quesito  
del Ministro  
di Grazia e Giustizia.  
Articoli 679 e 680

Si prende ad esame il 10° de' quesiti proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia;

« Nel far luogo ad un nuovo incanto di seguito ad aumento  
» di prezzo su quello del precedente incanto, non sarebbe op-  
» portuno di surrogare all'aumento del *sesto*, del *mezzo sesto* e  
» del *quarto* l'aumento del *decimo*, del *vigesimo* e del *quinto*,  
» tenuto conto che verrebbe a garantire viemmeglio l'interesse  
» del debitore e dei creditori iscritti, facilitando gli aumenti di  
» prezzo, mentre le frazioni del medesimo si troverebbero in  
» armonia col sistema decimale prevalente ora nella pratica e  
» nella legislazione? »

Un Commissario avverte che il quesito 10°, di cui si tratta, mette in questione soltanto un mutamento di nomenclatura nell'indicare gli aumenti ammessi nel nuovo incanto dei giudizi di spropriazione. E, passando al merito del sistema degli aumenti,



per la ragione che il sistema stesso produce ritardi o inutili o dannosi, vorrebbe che l'aumento si ammettesse una volta sola, al fine di evitare le sorprese, e non due volte, come fa il Progetto (art. 680 e 682).

Un altro Commissario aggiunge essere esorbitante la facoltà attribuita al Tribunale dal Progetto (art. 680, capov. 2°) di far aprire il nuovo incanto sull'aumento del *mezzo sesto*, non del *sesto*.

Da queste osservazioni apparendo che il sistema degli aumenti ha relazione col sistema del giudizio di spropriazione, e che la questione di nomenclatura sollevata nel quesito 10° dipende dalla questione di merito, la Commissione determina di rimandare la deliberazione sul quesito 10° a quando si delibererà sui quesiti 7°, 8° e 9°.

Si prende ad esame il quesito 11°, ultimo dei proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia;

11° Quesito  
del Ministro  
di Grazia e Giustizia  
Articoli 553 a 576.

« Non è egli necessario di stabilire nel nuovo Codice di procedura alcune norme sull'esecuzione forzata delle sentenze che ordinano di fare una costruzione od altra opera qualunque, ove la parte condannata non adempia alla sua obbligazione nel termine fissato, e semprechè l'altra parte sia stata autorizzata a farla adempiere in sua vece? »

Un Commissario avverte che l'autore del quesito sottopone da considerare se non siano da stabilire norme per evitare il pericolo che il creditore faccia eseguire l'opera da sè, senza sorveglianza e senza riguardi, con danno del debitore e della giustizia.

Altri Commissari, riferendosi all'art. 1253 del Progetto del Codice civile secondo cui, non essendo adempita l'obbligazione

di fare, il creditore può essere autorizzato a farla adempire egli stesso a spese del debitore, notano che, per ottenere siffatta autorizzazione, occorrerà un giudizio e che, in questo giudizio, il debitore potrà domandare, e il Magistrato ordinare, anche d'ufficio, tutte le cautele opportune ne' singoli casi. Del resto, sarebbe impossibile determinare utilmente queste cautele in un Codice di procedura, con norme generali ed invariabili. Anche il regolamento lombardo del processo civile, ne' §§ 398 e 399, volendo provvedere in proposito, si era ristretto a richiamare i principii di diritto comune ivi vigente.

Procedutosi a votazione, la Commissione all'unanimità delibera che non sia necessario stabilire nel nuovo Codice di procedura alcuna norma al fine proposto nel quesito 41°.

Articoli 139 e 140.

Si prendono in esame le proposizioni fatte dal Deputato Avvocato Gio. Battista Cassinis, membro della Commissione generale di legislazione, intorno alla citazione degli enti morali. Ritenuto che, anche nella prima parte della citazione ad un ente morale qualsiasi, sia prescritto, nel Progetto, sotto pena di nullità, di indicare per nome, cognome e residenza la persona che si cita per esso ente; e rilevate le difficoltà gravi e i danni che possono nascere dalla necessità di siffatta indicazione, allorquando, come accade sovente, il rappresentante dell'ente morale da citare non si conosca personalmente, il proponente osserva come, nella prima parte della citazione, dovrebbe bastare che si indicasse l'ente morale citando, e come l'indicazione del rappresentante che si cita per esso ente avrebbe ad essere lasciata alla seconda parte della citazione, alla parte cioè dell'intimazione dell'atto fatta dall'usciera. Al quale scopo, secondo il proponente, si riuscirebbe modificando il Progetto in guisa che l'art. 139 diventasse art. 138, l'art. 140 diventasse art. 139 e l'art. 138 diventasse 141, nei seguenti termini:

« Art. 138. La società di commercio sarà citata mediante

consegna della copia dell'atto di citazione alla persona di chi la rappresenta come socio o come amministratore dello stabilimento sociale.

» La massa dei creditori sia prima che dopo lo stato di unione sarà citata in persona d'uno dei sindaci.

» Art. 439. I Comuni, gl'Istituti pubblici e generalmente i Corpi morali riconosciuti dalla legge, saranno citati mediante consegna della copia dell'atto di citazione, alla persona del rispettivo sindaco, rettore, capo o superiore, o di chi ne fa le veci.

» Il patrimonio dello Stato e le pubbliche amministrazioni saranno citate nella persona del rispettivo capo od agente che le rappresenta nel luogo in cui risiede l'Autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa.

» La lista civile, il patrimonio privato del Re, della Regina e dei Principi della famiglia Reale saranno citati nella persona del rispettivo capo di amministrazione o di chi ne fa le veci.

» Art. 441. Dovendosi agire contro chi non ha l'amministrazione de' suoi beni o non può stare in giudizio senza l'assistenza o la autorizzazione altrui, se manca la persona che deve rappresentare o assistere il convenuto, o se la medesima ha un interesse opposto e non vi sia chi lo supplisca, l'Autorità giudiziaria avanti cui è portata la causa, sull'istanza dell'attore, nominerà un curatore speciale al convenuto. »

Dal quale art. 441 si toglierebbero, secondo il proponente, i due capoversi che sono nel corrispondente art. 438 del Progetto, perchè provvedono intorno alla materia loro le leggi civili.

Un Commissario osserva che il quesito proposto muove dalla supposizione che, nella prima parte della citazione, avendosi a citare un ente morale, sia necessario indicare la persona del rappresentante di esso ente: e ciò in virtù dell'art. 136, n° 1° del Progetto, il quale prescrive che la prima parte della citazione debba contenere: « *Il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora dell'attore e del convenuto; . . . .* » ora, egli

ritiene che, per indicare la persona del convenuto, trattandosi di citare un ente morale, basti determinare l'ente morale, perchè il convenuto è questo ente, non il rappresentante di lui; e che la indicazione del rappresentante sia necessaria soltanto allorchè si intima l'atto a quella persona individua che deve comparire, della quale intimazione parla l'art. 137 del Progetto e i successivi. Inteso in questa guisa: il sistema del Progetto riesce assai disinvolto e perfettamente sicuro; imperocchè, a chi compone la prima parte della citazione, basta conoscere l'ente che vuoi chiamare in giudizio, e a chi adempie la seconda, cioè l'usciera, sarà agevole saper prontamente a quale individuo abbiassi da fare l'intimazione.

Ad un altro Commissario sembra che dal proponente e dal preopinante si ragioni come se fosse certo che la citazione deve constare di due parti; la qual cosa sarà da discutere e da deliberare. Ad ogni modo, avvalora l'opinione del preopinante, osservando che il difetto dell'indicazione personale del convenuto nella prima parte della citazione, non renderebbe nullo l'atto quando l'indicazione fosse nella seconda parte: come traesi dall'art. 447 n° 2 del Progetto, in cui si dichiara la nullità della citazione quando vi sia incertezza assoluta nelle persone, senza distinguere parte da parte ed anzi unendole entrambe. Onde gli pare da ammettere che, nel caso proposto, l'indicazione di chi rappresenta l'ente morale sia fatta dall'usciera.

Soggiunge un altro Commissario che, secondo le idee espresse e per maggior semplicità, degli articoli 438, 439 e 440 del Progetto, relativi propriamente all'intimazione dell'atto di citazione, potrebbe formarsi un articolo solo nel quale alle parole *le società di commercio, i comuni, i corpi morali e simili saranno citati* . . . . , si sostituissero le parole: *per le società di commercio, pei comuni, pei corpi morali le citazioni saranno intimate*.

Procedutosi a deliberazione, la Commissione stabilisce a voti unanimi:

1° Che, in applicazione dell'art. 137 del Progetto, non sia necessario indicare, nella prima parte della citazione, la persona di chi rappresenta l'ente morale che si vuol citare;

2° Che, negli articoli 138, 139 e 140 del Progetto, al concetto - *di citare l'ente morale nella persona di . . . . .*, - sia da sostituire il concetto *di intimare l'atto di citazione, per l'ente morale, alla persona di . . . . .*: - salvo coordinare congruamente il testo delle disposizioni.

Un Commissario, parlando del capoverso 2° dell'art. 140 del Progetto in cui si provvede alla citazione del patrimonio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, avverte che nell'art. 14 della legge sul contenzioso amministrativo fu stabilito che il modo della citazione delle amministrazioni stesse sarà determinato con regolamento da approvarsi con Decreto reale. Onde in quell'art. 140 potrebbe bastare un semplice riferimento a quest'art. 14.

Altri Commissari rispondono che nel Codice di procedura, non altrove, devono contenersi le norme delle citazioni; queste norme, come quelle che riguardano anche i terzi, non possono abbandonarsi alla mutabilità de' regolamenti; anche il Codice napoletano e il parmense (art. 164 nap. e 144 parm.) contenevano disposizioni imitabili per sicurezza e per semplicità; forse il modo di intimare le citazioni potrebbe coordinarsi con la legge comunale e provinciale, facendo le intimazioni, secondo i casi, al Prefetto, al Sotto-Prefetto, al Sindaco.

Un Commissario assume l'incarico di raccogliere dai diversi Ministeri schiarimenti e indicazioni intorno al modo di intimare le citazioni alle amministrazioni pubbliche.

E la Commissione delibera, all'unanimità, il principio:

Che le norme per intimare le citazioni alle varie amministrazioni dello Stato, abbiano ad essere determinate nel Codice di procedura civile.

Art. 145.

Viene comunicata alla Commissione una nota 11 dicembre 1864 del Ministero della Guerra al Ministro di Grazia e Giustizia nella quale si domanda che, in occasione della unificazione legislativa, sia mutata, per gli inconvenienti a cui dà luogo, la disposizione dell'art. 63 del Codice di procedura sardo, così che gli atti giudiziari da intimarsi ad individui appartenenti allo Esercito, invece d'essere trasmessi dai Procuratori del Re al Ministero della Guerra, come è prescritto da esso Codice, siano trasmessi ai Comandanti militari dei Circondari, ne' quali ha sede il Tribunale da cui emanano gli atti.

Essendo l'art. 145 del Progetto sostanzialmente conforme al detto art. 63 del Codice di procedura sardo, si mette in discussione la proposta del Ministero della Guerra.

Uno dei Commissari avverte che della disposizione è scopo lo assicurare che la citazione, non potuta fare alla persona, giunga con la maggior sicurezza possibile ai militari di terra e di mare, rispetto ai quali accade il più sovente che il domicilio non sia dove la guarnigione o la stazione. E come il Ministero della Guerra debb'essere il miglior giudice della convenienza di ciò che propone, così opina che la proposta sia da accogliere.

E la Commissione, a voti unanimi, accoglie la proposta; accoglie, cioè, salva la coordinazione dell'art. 145, che la copia dell'atto o biglietto di citazione a militari dell'esercito di terra consegnata al Pubblico Ministero sia da questo trasmessa, non al Ministero della Guerra, ma ai Comandanti militari dei Circondari, ne' quali ha sede l'Autorità giudiziaria davanti cui pende la causa.

E, per poter provvedere, con norme possibilmente uniformi, alla citazione anche de' militari dell'Armata, la Commissione

determina che il suo Presidente comunicherà le deliberazioni prese, quanto ai militari dell'Esercito di terra, al Ministero della Marina, pregandolo ad esprimere quali provvedimenti stimerebbe opportuni al proposto fine.

A questo punto il Presidente GALVAGNO si ritira, e assume la presidenza il Senatore ARNULFO, più anziano.

Si prendono ad esame due quesiti proposti dal Commissario CRISPI, il secondo de' quali è proposto eziandio dal Commissario CAMERINI, relativi al titolo delle citazioni:

« 1° È egli necessario che la citazione consti di due parti, »  
 » come all'art. 136 del Progetto? Non sarebbe preferibile il sistema »  
 » francese e napoletano, secondo il quale costituiva un atto unico »  
 » e indiviso? »

Articoli 135 e 136.

« 2° Nella citazione per biglietto (art. 135 del Progetto) »  
 » non sarebbe necessario indicare sommariamente l'oggetto della »  
 » domanda? »

Uno dei Commissari osserva che la distinzione della citazione in due parti, fa sì che la prima abbia ad essere sottoscritta da un Procuratore. Il che corrisponde meglio alla gravità dell'atto, e assicura dal soverchio ingerimento in esso degli Uscieri, i quali, presumibilmente, presentano garanzie minori che i Procuratori. Del resto, se le due parti dell'atto di citazione si confondono, mal si potranno ripartire gli onorari, quando l'atto, sebbene firmato dall'Usciere che lo intima, sia stato preparato, nella sostanza, dal Procuratore.

Un altro Commissario riconosce che il 1° dei quesiti proposti contiene due questioni: la *prima*, che concerne la *necessità* di dividere la citazione in due parti formalmente distinte; la *seconda*, che si riferisce all'onorario del Procuratore e dell'Usciere. E crede che entrambe si risolvano col togliere la *necessità* della divisione

della citazione in due parti, la prima delle quali debba essere firmata da un Procuratore; e col lasciare però la facoltà di fare la divisione, e, fatta la divisione di apporre alla prima parte la firma di un Procuratore, e apposta la firma, di ripartire in misura da determinare gli onorari.

Procedutosi ai voti, la Commissione delibera unanimemente intorno al primo quesito che, salva la coordinazione nell'art. 436, siano da esprimere senza distinzione di parti, tutti i requisiti della citazione, con la sottoscrizione necessaria dell'Usciere e facoltativa del Procuratore.

E intorno al secondo quesito, riconoscendo senz'altro che la indicazione dell'oggetto della domanda anche nella citazione per biglietto è richiesta dal rispetto alla difesa e dalla convenienza di spedire con sicurezza i giudizi, delibera unanimemente del pari che la citazione per biglietto debba contenere l'indicazione sommaria dell'oggetto della domanda.

Si prende ad esame il quesito proposto dal commendatore  
ASTENGO:

Art. 177.

« Che dall'art. 477 del Progetto (titolo del procedimento ordinario), nel quale si ordina che non più tardi di cinque  
» giorni successivi al termine stabilito per le cedole conclusionali  
» i Procuratori abbiano a depositare alla cancelleria gli atti della  
» causa riuniti in fascicoli, con l'inventario rispettivo e la nota  
» delle spese, si tolgano le parole *Depositeranno pure una esposizione del fatto della causa tra loro concordata: pe' punti intorno ai quali non si accordano, si andrà innanzi al Relatore tosto che sia nominato.* »

Il Commissario proponente osserva, per appoggiare la proposta, che esigere la concordia circa i fatti dai contendenti è esigere sovente l'impossibile; che il fare intervenire il Giudice a procurarla è creare una controversia dentro la controversia; che il



Relatore deve attingere egli dai documenti ed esporre i fatti quali sono, riservati al Tribunale gli apprezzamenti.

Alle quali osservazioni aggiunge un altro Commissario che il sistema dell'art. 477, oltre gli inconvenienti notati, produrrebbe, con nuove vacanze e sessioni, un aumento di inutili spese. La relazione deve bastare allo schiarimento ed alla esposizione dei fatti. E bastò sempre, portando l'odiatissimi frutti, nella procedura vecchia delle provincie antiche, finchè la pigrizia di certi Giudici ebbe ottenuto che la esposizione dei fatti ricadesse sui Procuratori. Quando, come nel Progetto, questa esposizione avesse ad essere concordata prima dell'udienza, verrebbe meno il vantaggio precipuo d'avere il Relatore.

Un Commissario trova indispensabile che il fatto della causa sia stabilito. Da chi sarà stabilito e come? Secondo il Codice francese e secondo il Codice napoletano, il fatto viene stabilito dopo la sentenza. Ma, nelle provincie napoletane, questo sistema non è piaciuto mai, e non piace. Rimane che si stabilisca prima: e a quest'uopo non potendosi ammettere la narrativa del Relatore, il meglio sarebbe far prova di quanto è disposto nell'art. 477. Si domanda: e se le parti non concordano? Compariranno davanti al Relatore e quivi concorderanno.

Un altro Commissario, partendo dagli ordinamenti del regolamento giudiziario pontificio il quale aveva somma cura che i Giudici si presentassero all'udienza istruiti della causa, avverte che nelle provincie ex-pontificie, fece cattiva prova la procedura del 1859, appunto pel sistema contrario che i Giudici compariscano all'udienza ignari affatto della causa. Egli non pretende certo che si richiami in vita l'*opinamento*, sebbene produttivo di osservabili frutti; ma neppur si contenta della relazione com'è proposta, la quale lascierebbe ignari, prima dell'udienza, tutti gli altri Giudici, salvo il Relatore. Ora, la relazione deve servire

non solo all'interesse delle parti, ma ancora all'istruzione del Giudice. E all'uno e all'altro fine servirebbe meglio se, come egli propone in modo formale, si ordinasse - che la relazione avesse da esser fatta dal Giudice relatore e depositata alla Cancelleria alquanti giorni prima dell'udienza, con facoltà alle parti di esaminarla, di averne copia in carta libera, di distribuirla agli altri Giudici - Né all'udienza possono aver luogo cambiamenti nelle deduzioni o nelle conclusioni; chè la causa nel procedimento ordinario dov'è relazione, deve essere chiusa prima della udienza.

Un Commissario avvisa che, conservando la relazione da parte del Giudice, sia da togliere il concordato del fatto *obbligatorio*. Se vuolsi, lo si ammetta *volontario*. Ad esempio di quello che il Codice di procedura civile toscano permette in ordine ai documenti.

Un altro Commissario soggiunge che l'aver, in ogni caso, la relazione fatta prima dell'udienza e comunicabile, porterebbe spese e ritardi. Inoltre, il lavoro dei Giudici s'aggraverebbe così da richiederne un numero maggiore. Quindi ciò non dovrebbe esser di regola. Nelle cause gravi, usavasi già nelle antiche provincie la formazione e la distribuzione di un *sommario*. E questo potrebbe essere imitabile esempio.

Secondo un Commissario, dalla discussione risulta che due sono le questioni da risolversi:

*Prima questione:* è da ammettere, nel procedimento ordinario, la relazione fatta da uno dei Giudici all'udienza?

*Seconda questione:* se il fatto della causa abbia ad essere concordato dalle parti.

Procedutosi ai voti, la Commissione delibera unanimemente l'affermativa intorno alla prima questione.

Intorno alla seconda, sarà continuata la discussione.

Un Commissario propone e la Commissione adotta che i quesiti

abbiano ad essere presentati in iscritto e ordinati per discuterli, secondo il Progetto.

L'adunanza è sciolta alle ore 11  $\frac{3}{4}$  ant., con invito pel 3 maggio alle ore 8 antimeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANKO.

---

**Seduta del 3 maggio**

---

**SOMMARIO.**

*Dichiarazioni di alcuni Commissari intorno alle deliberazioni che nella seduta precedente, alla quale non intervennero, furono prese circa la relazione della causa.*

*Si riprende la discussione, e si delibera sul punto se il fatto della causa debba essere concordato dalle parti.*

*Si respinge la proposta di dover esprimere nell'art. 360, n° 6 che le sentenze debbano contenere i motivi in fatto e in diritto, e si mantiene l'articolo qual è nel Progetto.*

*Non è accolta la proposta che la relazione della causa da farsi dal Giudice sia depositata alla cancelleria alcuni giorni prima dell'udienza.*

*Si esamina un quesito intorno alle conclusioni del Pubblico Ministero (art. 346), e si mantiene quale è la disposizione di tale articolo.*

*Si parla delle conseguenze che possano derivare dal non essersi sentito il Pubblico Ministero nelle cause in cui è prescritto il suo avviso (art. 517, n° 2).*

*Si fanno varie proposte al riguardo che vengono respinte, mantenendosi qual è la disposizione di quell'articolo.*

**Sono presenti i signori :**

**GALVAGNO, Presidente;**

**ARNULFO;**

**ASTENGO;**

**BORGOMANERO;**

**CAMERINI;**

**CASTELLI Edoardo;**

**CASTELLI Luigi;**

**CRISPI;**

**PIROLI;**

**VISCARDI;**

GERRA, Membro e Segretario;  
 REALIS, Segretario;  
 CATTANEO, id.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Il Commendatore GALVAGNO dichiara che, se in essa seduta precedente fosse stato presente alla votazione del punto riguardante la relazione da farsi dal Giudice all'udienza nel procedimento ordinario, avrebbe dato voto contrario, perchè crede che la relazione posta a carico del Giudice sia d'ostacolo alla pronta amministrazione della giustizia; e i Commissari CASTELLI Edoardo e BORGOMANERO dichiarano che avrebbero dato voto favorevole, perchè la relazione assicura lo studio profondo della causa.

Si riprende la discussione rimasta interrotta sul punto, se il fatto della causa abbia ad essere concordato dalle parti.

Un Commissario osserva, che come sono due gli elementi del giudizio, accertamento del fatto e applicazione del diritto al fatto, così conviene provvedere che l'uno e l'altro di essi elementi si trovino congruamente nella sentenza.

Art. 177.

Se nella sentenza manchi il fatto stabilito, in qual modo potrà giudicarsi della bontà della motivazione? E come la cassazione adempirà al mandato suo, senza esaminare essa stessa il fatto e uscire dalle proprie attribuzioni? Nè la relazione può supplire alla esposizione del fatto qual si richiede come parte della sentenza; imperocchè la relazione deve piuttosto esporre e richiamare i punti intorno ai quali la controversia cada. Ma quando si dovrà stabilire il fatto? e in qual modo? È noto quanto disponevano a questo proposito le leggi francesi e le napoletane; e ciò forse affinchè nel fare la sentenza il Giudice avesse presente che l'opera sua, nel concordare il fatto, incontrerebbe un severo esame. Però è da preferire che la concordanza segua prima, apprendo più logico che lo stabilimento

del fatto preceda l'applicazione del diritto. Quanto al modo con cui procurare la concordanza, ammetterebbe in massima la disposizione dell'art. 477 nella parte impugnata. O le parti concordano nella esposizione, e il fatto si ha acquistato invariabilmente nel modo migliore. O non concordano, e compariscono dinanzi al Presidente, il quale, in caso che la discordanza continui, determina i punti controversi, e la discussione verte eziandio sopra di essi. Diversamente si avranno le sentenze senza il fatto, oppure tanti fatti in una sola causa quante sono le sentenze, che è peggio. Le *cedole conclusionali*, così dette, esporranno esse il fatto; ma, se concordano, qual differenza vi avrà tra questo fatto e il fatto stabilito giudizialmente? e, se non concordano, e le cedole siano molteplici, non riuscirà sempre più malagevole chiarire sopra quali circostanze di fatto siasi fondata la sentenza? Quindi, in massima, è da ordinare la concordanza del fatto tra le parti prima della sentenza, e come conseguenza tra i requisiti della sentenza prescritti nell'art. 360 del Progetto, è da aggiungere la *esposizione del fatto*.

Un altro Commissario risponde che il sistema francese e napoletano della concordanza del fatto per opera delle parti (parla del sistema in massima) non fu adottato, dopo mature riflessioni, nei Codici sardi del 1854 e del 1859, e non deve adottarsi neppure ora. Infatti non vi ha ragione per adottarlo. Secondo il Progetto (art. 476), iscritta la causa a ruolo, la parte più diligente fa notificare la propria *cedola conclusionale* all'altra parte, nella quale devono riassumersi il fatto, le conclusioni, i motivi. Altrettanto fa l'altra parte. E dopo ciò l'opera delle parti è finita, salva la discussione all'udienza, e comincia quella del Giudice. Il qual Giudice, o trova le parti d'accordo sul fatto, e ciò basta senza il bisogno d'altra concordanza; oppure trova che le parti non sono d'accordo, e a qual pro suscitare nella causa un'altra causa? La relazione viene fatta, e la discussione verte eziandio sui punti di fatto controversi, e la sentenza pronuncia anche sui medesimi, chiarendoli e stabilendoli. Non si avrà dunque con questo sistema una sentenza priva

del fatto, ma si avrà una sentenza con le conclusioni, con le ragioni in diritto, e, se occorra, con le ragioni in fatto. Il che potrà far luogo, come ha sempre fatto nel Regno sardo, a regolare giudizio di cassazione; e se talvolta la cassazione, uscendo da' termini suoi, si aprirà la via a penetrare nel merito della causa, o per mezzo del travisamento o per altro, ciò sarà per la naturale imperfezione delle istituzioni umane, non per vizio del procedimento. Conseguentemente è giusta la proposta che dall'art. 177 sia da togliere quanto riguarda la concordanza del fatto.

Si avverte che, quando ad una parte interessi di avere stabilita un fatto, provoca intorno a ciò le dichiarazioni formali dell'altra parte.

Si avverte ancora che l'art. 349, capoverso ultimo del Progetto, richiedendolo la natura della causa, non toglie, anzi assicura all'Autorità giudiziaria i modi per conseguire l'accertamento completo quanto occorra del fatto della causa.

Posta ai voti la proposta — « che dall'art. 177 del Progetto sia » da togliere la clausola: *Depositeranno pure (i Procuratori) una » esposizione del fatto della causa tra loro concordata: pe' punti » intorno ai quali non si accordano, si andrà innanzi al Relatore » tosto che sia nominato* » — la Commissione adotta la proposta con voti 40 contro 4. E il commissario VISCARDI domanda sia espresso nel processo verbale che il voto contrario fu suo.

Un Commissario, attesa la connessione tra la materia della concordanza del fatto e la materia dei requisiti delle sentenze, chiama l'attenzione della Commissione sopra l'art. 360, n° 6, del Progetto in cui si dice che le sentenze devono contenere *i motivi*; e domanda se, analogamente ad osservazioni già state fatte nella discussione ora compiuta, non sarebbe utile dire che le sentenze devono contenere *i motivi di fatto e di diritto*.

Art. 360.

Altri Commissari osservano che di siffatta dichiarazione non vi è bisogno, intendendosi senz'altro, che la sentenza abbia a contenere quanto valga a giustificare il proprio dispositivo, cioè non solo i ragionamenti in diritto, ma, quando occorra, eziandio gli accertamenti di fatto.

E, posto ai voti se l'art. 360, n° 6, del Progetto abbia da mantenersi qual è, oppure da modificarsi nel modo espresso, la Commissione delibera unanimemente che sia da mantenere qual è.

Posta ai voti, per esaurire quanto riguarda la concordanza del fatto e la relazione, la proposta fatta nell'adunanza precedente da un Commissario - « che la relazione abbia ad essere depositata » dal Giudice relatore alla cancelleria alquanti giorni prima dell'udienza, con facoltà alle parti di esaminarla, di averne copia » in carta libera, e di distribuirla agli altri Giudici » - la Commissione la respinge a voti unanimi per la ragione de' ritardi che questo metodo porterebbe nell'amministrazione della giustizia, e della condizione in cui metterebbe l'opera di un Giudice che deve aver parte nella decisione della causa.

Non potendosi prendere ad esame nè i quesiti relativi alla citazione, perchè la materia della citazione si connette con quella della competenza, nè i quesiti relativi alla competenza, perchè giova aspettare la comunicazione delle deliberazioni della Commissione per l'Ordinamento giudiziario; un Commissario propone e la Commissione adotta che si esamini un quesito dell'Avvocato dei poveri in Genova riguardante le conclusioni del Pubblico Ministero (art. 346 e 347 del Progetto). Osservato che l'ingerimento del Pubblico Ministero nelle cause civili non ha sufficiente motivo d'essere e dovrebbe venir tolto, il Magistrato autore del quesito avverte che, ove non si creda giunto il tempo di questa riforma, si dovrebbero però restringere i casi nei quali si richiedano le conclusioni del Pubblico Ministero, designandoli per



ragione di questioni e di cause, non per ragione di persone. A questo fine proporrebbe la seguente redazione degli articoli relativi:

« Art. Il Ministero Pubblico, oltre ad essere sentito nelle »  
 » cause specialmente indicate dal Codice civile, deve emettere il »  
 » suo voto intorno le questioni;

» 1° di competenza per ragione di materia e di valore;

» 2° di conflitti di giurisdizione, di ricusazioni di Giudici e di »  
 » azioni civili contro di essi;

» 3° di capacità di diritti civili e politici;

» 4° di legittimità di rappresentanza in giudizio dello Stato, delle »  
 » Provincie, dei Comuni, dei pubblici stabilimenti, dei minori, »  
 » degli interdetti, degli inabilitati, degli assenti o presunti assenti, »  
 » e di coloro che si trovino in servizio dello Stato in paese estero;

» 5° di interessi che dipendano da fatti i quali, per quanto pal- »  
 » liati con apparenze civili, presentino i caratteri di azione pubblica, »  
 » quando questa non sia estinta.

» In tal caso il Ministero Pubblico richiede che la causa civile »  
 » sia sospesa fino a che sia stabilito sull'azione penale, ed a tal »  
 » fine ne fa intanto trattenere tutti gli atti.

» Art. (seguiterebbe un articolo riguardante il modo della »  
 » comunicazione al Pubblico Ministero).

» Art. Il Ministero Pubblico emette il suo voto all'udienza »  
 » dopo cessata la discussione tra le parti, e può richiedere al- »  
 » l'uopo la fissazione di un'altra udienza ».

E proporrebbe che, nell'articolo il quale tratta delle nullità delle sentenze, si aggiungesse che la medesima sarà incorsa eziandio — « ove siano proferite nelle cause nelle quali è prescritta la comunicazione degli atti al Ministero Pubblico, quando questi non sia stato sentito. »

Un Commissario osserva che il sistema proposto sarebbe produttivo di difficoltà e di controversie per riconoscere e stabilire i vari casi nei quali il Pubblico Ministero dovrebbe essere sentito. Al contrario conviene che ciò sia certo e chiaro quanto si possa.

Quindi, esaminando l'art. 346 del Progetto, varrebbe meglio verificare se l'articolo stesso sia suscettivo di modificazione specialmente nel senso di restringere i casi in cui il Pubblico Ministero abbia da concludere.

Seguendo questo metodo, e preso ad esaminare il n° 4, il quale reca che il Pubblico Ministero sarà sentito nelle cause riguardanti *l'ordine pubblico e lo Stato*, un Commissario propone che si sopprimano le parole *e lo Stato*, stantechè lo Stato, in quanto possiede e contratta, non deve essere trattato diversamente dagli altri, ed ha propri rappresentanti che bastano a tutelarne gli interessi, e talvolta le cause in cui è impegnato sono di così lieve importanza da non meritare che parli intorno ad esse l'organo della legge.

Un altro Commissario osserva che per lui, la risoluzione intorno alla proposta, dipende dal vedere se sarà mantenuto l'ultimo capoverso dell'art. 446 con cui si attribuisce facoltà al Pubblico Ministero di richiedere la comunicazione degli atti in tutte le cause nelle quali creda ciò necessario per l'osservanza della legge. Attribuita questa facoltà, le parole *e lo Stato* possono togliersi, perchè ad ogni modo il Pubblico Ministero potrà concludere quando la causa sia grave e le ragioni dello Stato siano state mal sostenute. Tolta la facoltà debbono lasciarsi le parole *in questione*, altrimenti il Pubblico Ministero, nelle cause dello Stato talvolta gravissime, non avrà mai facoltà di parlare.

Altri Commissari soggiungono che la facoltà di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 446 riguarda l'osservanza della legge, non veruno interesse neppure dello Stato, del quale, come possessore e come contraente, il Pubblico Ministero non è Procuratore; che però, gl'interessi dello Stato compromessi nella lite, potendo essere gravissimi, non disconviene che la legge richieda lo studio e il voto di un Ufficiale che discuta la causa con imparzialità di Magistrato e con zelo di Agente del potere esecutivo; che tanto

più è utile richiedere ciò in quantochè le pubbliche amministrazioni, massime ne' centri lontani, sono non infrequentemente mal rappresentate e mal sostenute dai loro Agenti.

Posto ai voti, se dall'art. 346, n° 4, abbiano a togliersi le parole *e lo Stato*: la Commissione, a voti 6 contro 5, delibera che non si debbano togliere, e quindi la disposizione rimanga com'è.

Il Commissario proponente, riconoscendo pregiudicato il quesito proposto per suo mezzo dal mantenimento delle parole *e lo Stato*, imperocchè queste parole importano che, nell'indicare le cause nelle quali il Pubblico Ministero debba conchiudere, si abbia riguardo alle persone piuttosto che alla natura delle cause stesse, dichiara come non sia da procedere più oltre nella discussione del quesito.

Quindi l'art. 346 si mantiene quale è nel Progetto quanto al concetto generale.

V. processo verbale  
4 maggio.

Un Commissario propone che si esamini, attesa l'attinenza colla materia ora discussa, quali conseguenze derivar debbano da ciò che il Pubblico Ministero non sia sentito nelle cause in cui è prescritto il suo voto. E come le conclusioni del Pubblico Ministero sono in queste cause richieste per un'eminente ragione di interesse generale, così la conseguenza naturale dovrebbe essere la nullità assoluta della sentenza. Che se questa e ogni altra sanzione si togliesse, rimarrebbe negli arbitri del Pubblico Ministero il conchiudere o il non conchiudere con differenze ingiustificabili da caso a caso, da luogo a luogo.

Art. 361.

Un altro Commissario risponde che qualunque sanzione gli sembra accettabile, per la mancanza delle conclusioni, salvo la nullità della sentenza. Il Codice del 1859 (art. 557, n° 10) ne faceva un motivo di revocazione, con disposizione evidentemente inutile per l'impossibilità morale che muti, dietro un voto

consultivo, una sentenza già proferita. Ma se la mancanza delle conclusioni sia motivo di cassazione, quali saranno le conseguenze? La Cassazione dovrà annullare la sentenza ancorchè riconosciuta giusta, ancorchè veda che essa sarà ripetuta dalla Corte di rinvio, ancorchè sia stata favorevole alla parte la cui presenza in giudizio aveva reso necessarie le conclusioni. Nè agli inconvenienti si ripara con lo stabilire che la nullità sia *relativa*; imperocchè, anche in questo caso, si costringe la Cassazione ad annullare una sentenza, evidentemente giusta, nell'interesse di una parte la quale (secondo l'ipotesi) può avere evidentemente torto.

Un Commissario propone che, a togliere l'occasione della nullità e il bisogno di pronunciarla, il primo capoverso dell'art. 346 si rediga così: « Sarà sentito il Pubblico Ministero, quando l'Autorità giudiziaria lo richieda, nei casi espressamente indicati dalla legge, ed in tutte le cause che riguardano: 1° l'ordine pubblico, ecc. ». Per tal guisa, o l'Autorità giudiziaria richiede le conclusioni, e non potrà accadere che il Pubblico Ministero non le dia; oppure non le richiederà, e, per ciò solo, non prenderà vita la prescrizione di averle. Stabilito il principio, sarà poi da vedere se l'invito al Pubblico Ministero abbia ad essere fatto o dal relatore o dall'intero Corpo giudicante.

Sembra ad un altro Commissario che il partito proposto dal preopinante altererebbe la istituzione del Pubblico Ministero il quale ha un ufficio proprio e indipendente, del cui esercizio nessun altro può farsi autore; il quale risponde ad un ordine d'idee organico e permanente, non a concetti accidentali e mutabili secondo i luoghi e le persone; il quale agisce e parla come organo della legge, non come individuo designato a portare schiarimenti ora desiderati, ora no.

Un altro Commissario, nell'intento di evitare le nullità, propone, per assicurare l'udizione del Pubblico Ministero quand'è richiesto,

che si multi il Procuratore il quale non faccia la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero. Ciò sarebbe bastate, perchè la minaccia della multa renderebbe diligenti i Procuratori, e perchè ad ogni modo il Pubblico Ministero all'udienza non lascerebbe di rilevare ed avvertire la necessità delle sue conclusioni.

Altri Commissari soggiungono che la nullità della sentenza è la sanzione più efficace per avere le conclusioni del Pubblico Ministero. Se sono rari i casi nei quali la mancanza delle conclusioni possa aver luogo, ciò prova che il pronunciare la nullità non produrrà inconvenienti gravi. Del resto, il sistema veramente logico, quanto alla natura di essa nullità, sarebbe questo: o trattasi di causa nella quale il Pubblico Ministero avesse ad essere sentito per ragione di materia e la nullità sia assoluta, o trattasi di causa nella quale il Pubblico Ministero avesse ad essere sentito per ragione di persona, e la nullità sia relativa, così che non possa essere elevata che da questa persona, quando, s'intende, la sentenza le sia stata contraria.

Dietro accordo che prima d'ogni altra proposta sia da mettere ai voti se sia da mantenere l'art. 517, n° 2 del Progetto così concepito: « Le sentenze pronunciate in grado di appello possono » essere impugnate col ricorso per cassazione nei casi seguenti: » 2° se la sentenza fu profferita contro la parte a riguardo della » quale doveva essere sentito il Pubblico Ministero, e questo non » sia stato sentito; » la Commissione delibera, a voti 7 contro 4, che sia da mantenere. E si riconosce che questa deliberazione dispensa dal votare le altre proposte.

L'adunanza è sciolta alle ore 11 1/2, con invito per il giorno successivo alle ore 8 antimeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

## PROCESSO VERBALE N° 12

Seduta del 4 maggio

### SOMMARIO.

*Si approva la proposta di riaprire la discussione sull'art. 517, n° 2 in ordine alle conseguenze delle ommesse conclusioni del Pubblico Ministero nei casi in cui sono prescritte, e si delibera al riguardo.*

*Prendesi di nuovo a disaminare i singoli casi accennati nell'art. 346, in cui è richiesto il voto del Ministero Pubblico.*

*Si sopprimono i n° 1 e 2 di quest'articolo.*

*Si discute e si approva il n° 3, e senza osservazioni si mantengono quali sono i n° 4 e 5 dello stesso articolo.*

*Si delibera in seguito a discussione sulle proposte che il Pubblico Ministero non abbia a concludere nelle cause riguardanti gl'inabilitati, i presunti assenti, gli assenti dichiarati, e che invece si abbia ad esplicitamente prescrivere le conclusioni nelle cause concernenti la patria potestà.*

*Si adottano le proposte aggiunte ai n° 7 e 8, e si approva senza osservazioni il n° 9.*

*Si danno alcune provvidenze d'ordine interno.*

*Si fanno alcune osservazioni sull'autorità dei verbali delle conciliazioni, e si prendono riserve sulla quistione se il ministero dei Procuratori debba essere facoltativo od obbligatorio.*

*Si disputa e si delibera sulla necessità del mandato ad lites per potere i Procuratori rappresentare le parti in giudizio, e si adotta la proposta quanto agli atti di Procuratore, pei quali è necessaria una speciale autorizzazione.*

*Osservazione circa le notificazioni dell'appello, la competenza e la citazione come cause d'interruzione di prescrizione.*

*Si discute e si delibera circa la convenienza di stabilire una procedura pei Tribunali consolari esteri.*

Sono presenti i signori :

**GALVAGNO**, Presidente ;

**ARNULFO** ;

**ASTENGO** ;

BORGOMANERO ;  
 CAPRIOLO ;  
 CASTELLI Edoardo ;  
 CASTELLI Luigi ;  
 CRISPI ;  
 NELLI ;  
 REGNOLI ;  
 VISCARDI ;  
 GERRA, Membro e Segretario ;  
 CATTANEO, Segretario.

Prende posto tra i Commissari il Senatore CAPRIOLO ;

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Un Commissario invita la Commissione a considerare che, approvando l'art. 517, n° 2 del Progetto, non si sono provveduti di sanzione tutti i casi ne' quali il Pubblico Ministero dovesse concludere e non abbia conchiuso. Infatti, la disposizione riguarda i casi soltanto nei quali le conclusioni del Pubblico Ministero fossero richieste per ragione di persona, non quelli nei quali fossero richieste per ragione di materia, come l'ordine pubblico e la competenza. Ora, ripugnerebbe che, quando le conclusioni sono richieste per ragione di materia, la loro mancanza non producesse alcuna conseguenza giuridica, e che producesse una nullità, almeno relativa, quando sono richieste per ragione di persona. Sembra, quindi, che il provvedimento sia da completare.

Art. 517.

Si esamina, dietro l'osservazione, se sia da riaprire la discussione già chiusa nella seduta precedente; e, se riaperta, si abbia da rimettere in questione tutto quanto fu deciso intorno alle conseguenze del non essere stato sentito il Pubblico Ministero nelle cause determinate. E la Commissione delibera affermativamente sull'uno e sull'altro punto, stimando che il sistema debba essere completato, e che, per completarlo con maggiore libertà

di scelta e di giudizio, convenga trattare la materia come se non si avesse stabilito nessun precedente.

Un Commissario propone che la nullità derivante dal non essere stato sentito il Pubblico Ministero, sia assoluta in ogni caso.

Posta ai voti la proposta, sei voti riescirono favorevoli e sei contrari: onde non è ammessa.

Un altro Commissario propone che la mancanza delle conclusioni del Pubblico Ministero renda nulla la sentenza, e che la nullità possa dedursi da tutte le parti contendenti, quando le conclusioni del Pubblico Ministero sono richieste per ragione di materia, e possa dedursi dalla sola parte contro la quale la sentenza fu profferita quando le conclusioni sono richieste nell'interesse di essa.

Posta ai voti la proposta, la Commissione l'accoglie a voti 9 contro 3, salva la redazione e la coordinazione del testo.

Dopo questa votazione, la quale rende più gravi le conseguenze della mancanza delle conclusioni del Pubblico Ministero, si riconosce la convenienza di esaminare di nuovo i singoli casi nei quali le conclusioni stesse sono richieste, per verificare se i casi stessi possano venire ridotti.

A questo fine si dà lettura dell'art. 346 del Progetto:

Art. 346.

« Sarà sentito il Pubblico Ministero nei casi espressamente »  
 » indicati dalla legge ed in tutte le cause che riguardano :  
 » 1° L'ordine pubblico e lo Stato. »

Un Commissario propone che siano da togliere le parole *l'ordine pubblico*, perchè esprimenti un concetto troppo vago e indeterminato. L'enumerazione successiva dell'articolo non fa che specificare cause toccanti, più o meno direttamente, l'ordine pubblico. Del pari nel Codice civile si esprime volta per volta quando, per ragioni d'ordine pubblico, il Pubblico Ministero deve



essere sentito. Si aggiungano, se credasi, altre specificazioni, ma non si lasci una formola che fa duplicato e che, per indole sua, produrrebbe difficoltà, incertezze e danni, e tra gli altri, un largo campo di potere sconfinato alla cassazione. Del resto, supplirebbe bastantemente la facoltà attribuita al Pubblico Ministero, dall'ultimo capoverso dell'art. 346, di conchiudere ogniqualvolta lo creda opportuno.

Un altro Commissario crede che le parole controverse non abbiansi da togliere. È possibile prevedere tutti i casi nei quali l'ordine pubblico sia interessato? Se no, come apparisce chiaro, si lasci la formola dell'articolo, generale piuttostochè vaga, la quale li comprenderà tutti. Altrimenti, si avranno inevitabilmente incongruenze sconvenienti e contrarie al sistema, invece di difficoltà ed incertezze rimediabili e rimediate già dalla giurisprudenza.

Posto ai voti, se sieno da togliere dal n° 1° dell'art. 346 del Progetto le parole *l'ordine pubblico*, la Commissione delibera che siano da togliere, a voti 7 contro 5.

I Commissari CRISPI e NELLI domandano sia notato nel verbale che essi furono tra i votanti in contrario.

« Art. 346. Sarà sentito il Pubblico Ministero . . . . .  
 » nelle cause che riguardano:  
 » 2° I pubblici istituti e le opere pie. »

Un Commissario propone che sia da sopprimere questo numero dell'art. 346, stante che i pubblici istituti e le opere pie devono essere autorizzati a stare in giudizio, e, nel giudizio, non possono mancare di convenevole rappresentanza: onde l'intervento del Pubblico Ministero è superfluo, come fu riconosciuto per le cause riguardanti i Comuni.

Posto ai voti se sia da sopprimere il n° 2 dell'art. 346; la Commissione delibera che sia da sopprimere, a voti 7 contro 5.

« (Segue l'art. 346) . . . le cause che riguardano :

» 3° Le donazioni ed i legati fatti a beneficio dei poveri. »

Un Commissario propone di sopprimere questo n° 3.

Un altro Commissario contraddice, perchè i poveri non sono rappresentati in giudizio.

Il Commissario proponente ritira la sua proposta.

« (Segue l'art. 346) . . . le cause che riguardano :

» 4° Lo stato delle persone e le tutele ;

» 5° Il matrimonio e la separazione personale dei coniugi. »

Questi casi sono ammessi senza discussione.

« (Segue l'art. 346) . . .

» 6° I minori, gli interdetti e gli inabilitati, gli assenti o presunti assenti, e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dalla pubblica Autorità. »

Un Commissario propone che il Pubblico Ministero non debba concludere nelle cause riguardanti gli *inabilitati* e i *presunti assenti*. Gli *inabilitati* non sono parificabili ai minori; essi esercitano gli atti della vita civile in persona loro, salvo l'assistenza di un curatore, e, inoltre, quest'assistenza è ristretta a casi determinati (art. 354 del Progetto di Codice civile). Quindi non v'ha ragione che nelle loro cause parli il Pubblico Ministero. *Presunto assente* è la persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, senza che se ne abbiano notizie (art. 28 del Progetto di Codice civile): onde la presunzione di assenza è un fatto facile da supporre e difficile da precisare concretamente, sì che sarebbe pericoloso

richiedere nelle cause del presunto assente un atto, il quale, mancando, porterebbe la nullità della sentenza. All'incontro, la dichiarazione d'assenza è un fatto che si accerta, che si precisa e che porta un cambiamento nello stato della persona. Quindi, sopprimendo nel n° 6 dell'articolo le parole notate, sarebbe da esprimere che il Pubblico Ministero avesse da concludere nelle cause de' *dichiarati assenti*.

Un altro Commissario risponde, quanto agli *inabilitati*, che essi non possono *stare in giudizio* senza curatore (art. 354 del Progetto di Codice civile): conseguentemente per gli inabilitati vale quella ragione di richiedere, nelle loro cause, le conclusioni del Pubblico Ministero, che vale pei minori, per gli interdetti e per tutti coloro che hanno curatore od amministratore.

Il Commissario proponente ritira le sue proposte quanto agli *inabilitati*.

Posta ai voti l'altra parte della proposta, la Commissione, a voti 10 contro 2, delibera che il Pubblico Ministero non debba concludere nelle cause riguardanti i *presunti assenti*.

Un Commissario propone che il Pubblico Ministero non debba concludere neppure nelle cause riguardanti gli *assenti dichiarati*, e, posta ai voti la proposta, la Commissione la respinge a voti 9 contro 2, uno de' Commissari astenendosi.

Stabilito così che le conclusioni del Pubblico Ministero siano richieste soltanto nelle cause che riguardano gli *assenti dichiarati*, rimane espressamente riservato al lavoro di coordinazione il vedere se questo concetto abbia da esprimersi con le parole *dichiarati assenti* oppure, come proporrebbe un Commissario, con la parola *assenti* senz'altro.

Attesa la riserva fatta di specificare, quando fosse occorso, altre cause interessanti, l'ordine pubblico nelle quali il Pubblico

Ministero avesse ad essere sentito, un Commissario osserva se tra il n° 6° e il n° 7° dell'art. 346 non sarebbe il caso di aggiungere un altro numero che facesse menzione delle cause concernenti la *patria potestà*.

Dietro l'avvertenza fatta da altri Commissari e non contraddetta che la menzione delle cause concernenti la *patria potestà* sia compresa nel n° 4° dell'articolo, l'osservazione non ha seguito.

« (Segue l'art. 346) . . . . in tutte le cause che riguardano:  
» 7° La competenza. »

Un Commissario propone che a questo numero si aggiungano le parole *per ragione di materia e di valore*, al fine che le conclusioni del Pubblico Ministero siano richieste quando la causa verte su quella specie di competenza che è d'ordine pubblico, non quando verte sulla competenza territoriale o personale che non è d'ordine pubblico ma piuttosto d'interesse privato, sì che può prorogarsi.

Un altro Commissario risponde che la competenza territoriale o personale si attiene alla giurisdizione; e quindi tocca l'ordine pubblico anch'essa.

Posta ai voti la proposta, la Commissione l'adotta a voti 10 contro 2, sì che il n° 7° dell'art. 346 riesce concepito così:  
« *La competenza per ragione di materia o di valore.* »

« (Segue l'art. 346) . . . . in tutte le cause che riguardano:  
» 8° Le ricusazioni di Giudici e degli Ufficiali del Pubblico  
» Ministero, e l'azione civile contro di essi. »

Verificato come nel capo del Progetto che dispone intorno ai *confitti* di giurisdizione (art. 109 e seguenti), non sia espresso che il Pubblico Ministero abbia da concludere nelle controversie relative, uno dei Commissari fa la proposta che nel n° 8

dell'art. 346 si aggiungano, sul principio, le parole *i conflitti di giurisdizione*.

Un altro Commissario domanda se, fatta questa aggiunta, non sorgerebbe antinomia tra il n° 7° dell'art. 346 come fu votato e il n° 8°: la quale antinomia gli parrebbe consistere in ciò che, mentre col n° 7° si volle escludere la necessità delle conclusioni del Pubblico Ministero nelle cause riguardanti la competenza territoriale o personale, nel n° 8° questa necessità si introdurrebbe almeno in certi casi, perchè i conflitti di giurisdizione hanno anche per subbietto la competenza territoriale o personale.

Il Commissario proponente risponde che l'antinomia rimane esclusa dalla diversità dei casi considerati. Nel n° 7° sono in controversia le parti. Nel n° 8° vengono in conflitto, o positivo o negativo, le stesse Autorità giudiziarie. Onde in questo caso la ragione delle giurisdizioni è impegnata direttamente; e in quello è impegnata soltanto ne' rispetti dell'interesse privato.

L'osservazione non ha seguito.

È posta ai voti la proposta, se, nel n° 8° dell'art. 346, siano da aggiungere, in principio, le parole *i conflitti di giurisdizione*; la Commissione l'accoglie a voti unanimi. Così che il detto n° 8°, salva la coordinazione, sarà concepito così: « 8° i conflitti di » giurisdizione, le ricusazioni dei Giudici e degli Ufficiali del » Pubblico Ministero e l'azione civile contro di essi. »

Le rimanenti parti dell'art. 346 sono ammesse, senza discussione, quali sono:

« 9° Quelli che si trovano per pubblica causa in paese estero » e non siano rappresentati in giudizio.

» Il Pubblico Ministero potrà inoltre richiedere la comunicazione degli atti in tutte quelle cause nelle quali lo creda » necessario per l'osservanza della legge, e l'Autorità giudiziaria » potrà ancora ordinarla d'ufficio. »

Viene deliberato, come di regola, che dentro il giorno otto maggio, i Commissari debbano aver presentato per iscritto i quesiti sui quali intendano di chiamare le deliberazioni della Commissione; e ciò al fine che possano essere coordinati e discussi in tempo.

Si prendono ad esaminare le osservazioni fatte nella Camera dei Deputati e nel Senato sul Progetto del Codice di procedura civile, osservazioni riassunte in apposito scritto, che si unisce come allegato, le quali assumeranno carattere di quesito allorché alcuno dei Commissari le faccia proprie (*V. allegato n° 2*).

Quanto alla osservazione circa l'autorità data ai verbali di conciliazione per far fede delle dichiarazioni e ricognizioni delle parti per qualunque somma, la quale autorità sembra soverchia, si osserva che questo punto fu già discusso allorché si esaminò il *capo Della conciliazione*. E la Commissione passa oltre.

Lib. I. Tit. I.  
Disposiz. generali

Quanto all'osservazione sul doversi lasciare facoltativo, non rendere obbligatorio, il ministero dei Procuratori per sostenere le cause innanzi ai Tribunali ed alle Corti, un Commissario avvisa ciò essere materia delle leggi speciali sull'esercizio delle professioni d'Avvocato e di Procuratore. Risponde un altro Commissario che l'art. 37 del Progetto, in cui appunto si determina la necessità del ministero dei Procuratori, dimostra il contrario. E la questione è riservata.

Alle osservazioni concernenti la necessità imposta nel Progetto dell'intervento di un Procuratore per formare la citazione, si avverte che fu soddisfatto, togliendo la divisione della citazione in due parti e facendo facoltativo che le citazioni abbiano la firma del Procuratore.

Parimente si avverte che fu già soddisfatto, rispondendo al quesito 2° del Ministero di Grazia e Giustizia, alle osservazioni riguardanti la notificazione o significazione delle sentenze, anche definitive, ai Procuratori.

Art. 155.

Seguono le osservazioni relative alla necessità di un mandato *ad lites* ai Procuratori affinché possano rappresentare le parti in

giudizio. Per escludere la quale necessità i commissari CAMERINI e VISCARDI, propongono formali quesiti. Dai quali sorge la questione: « I Procuratori, per poter rappresentare in giudizio le parti, devono aver bisogno di un mandato espresso, oppure deve bastare il mandato tacito risultante dal possedere essi gli atti della causa? »

Si apre la discussione.

Un Commissario osserva che, data la libertà nell'esercizio della professione di Procuratore, sarebbe pericoloso non esigere che i Procuratori si presentino muniti del mandato *ad litem*. E val meglio questa esigenza, di nessuna difficoltà e di poca spesa, che esporre i Procuratori e le parti alla eventualità di un giudizio di disapprovazione.

Rispondono altri Commissari essere inutile esigere un mandato scritto da persona avente carattere legale per rappresentare i contendenti in giudizio. Dover bastare il possesso degli atti a far fede pel mandato ricevuto per la causa in cui il Procuratore comparisce per le parti. Nè solo è inutile, ma è ingiurioso richiedere di più. Ed è contrario a quanto vigeva e vige, senza inconvenienti, nella parte maggiore d'Italia.

Un Commissario conferma, che nelle provincie ex-pontificie e nelle parmensi, in ispecie, non provennero mai nè disordini, nè danni dal non essere richiesto un mandato formale ne' Procuratori. Tuttavia stima che, sollevata la questione e guardando al generale, sia più spedito esigere il mandato, per maggior garanzia reciproca della parte e del Procuratore. Massime potendo il mandato farsi anche per scrittura privata; che se così disponga la legge, perchè si riduca all'atto la capacità potenziale che i Procuratori hanno di rappresentare, viene meno il concetto di possibile offesa o alle persone o alla classe.

Posta ai voti la proposizione: « Se i Procuratori per rap-  
 » presentare le parti in giudizio, debbano avere un mandato  
 » scritto, » la Commissione, a voti 9 contro 3, delibera affer-  
 mativamente.

Un Commissario propone e la Commissione senza discutere (riservata la coordinazione) adotta a voti unanimi la proposizione famulativa alla precedente: « Che basti la firma della parte  
 » alla cedola relativa, per dare facoltà al Procuratore, munito  
 » (s'intende) del mandato scritto, di procedere agli atti, pei  
 » quali sia richiesta una speciale autorizzazione. »

Non viene appoggiata l'osservazione che, anche davanti i Giudici di Mandamento, le parti abbiano ad essere rappresentate da un Procuratore di professione.

All'osservazione su quella parte dell'art. 486 del Progetto che riguarda la notificazione dell'appello, fu fatto ragione allorquando si rispose ai quesiti 2° e 5° del Ministero di Grazia e Giustizia. L'esame delle osservazioni circa la *competenza* è rimandato a quando si potrà trattare della materia, avute le comunicazioni dalla Commissione per l'Ordinamento giudiziario.

Quanto all'osservazione concernente la *citazione* il Commissario, da cui fu fatta, avverte che essa non riguarda alcun articolo del Progetto del Codice di procedura, ma sì l'articolo 2153 del Progetto di Codice civile in cui è detto, che si ha come non interrotta la prescrizione, *se la citazione o intimazione è nulla per incompetenza dell'Ufficiale che l'ha eseguita*. La qual disposizione, contraria alle disposizioni corrispondenti di tutti gli altri Codici, può riuscire di danno estremo, e non evitabile nè meritato, alle parti. Si determina che l'osservazione sarà sottoposta alla Commissione pel Progetto di Codice civile.

Art. 87.

Si prende ad esaminare l'osservazione circa la convenienza di stabilire una procedura pei Tribunali consolari costituiti all'estero.



Il Commissario proponente osserva che forse sarebbe soverchio voler regolare nel Codice la procedura dei Tribunali consolari in paese estero, sì che ciò può lasciarsi alle leggi speciali. Ma può bene regolarsi la procedura pei giudizi in secondo grado che si fanno davanti le Corti d'appello del Regno.

Un altro Commissario osserva che le forme di quei giudizi in secondo grado saranno le ordinarie. Piuttosto è da determinare, se già non fu fatto, la competenza delle varie Corti d'appello situate in città marittime rispetto ai diversi Tribunali consolari. Il che porta che si esamini la legge consolare 45 agosto 1858 n° 2984, la quale fu recentemente estesa a tutto il Regno.

Intanto si riconosce che nell'art. 87 del Progetto, le parole *dalle leggi speciali, dai trattati, e dal diritto internazionale*, devono essere mutate nelle parole *dalle leggi speciali e dal diritto internazionale*, perchè, chi dice *diritto internazionale* comprende tanto il diritto scritto ne' trattati, quanto il diritto, non scritto, ma riconosciuto dal consenso delle genti.

Il Commissario proponente assume di formulare e di sottoporre alla Commissione i concetti discussi.

L'adunanza è sciolta alle ore 11  $\frac{1}{2}$  antimeridiane, con invito per il 5 maggio alle ore 8 antimeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Eflisio CATTANEO.

**PROCESSO VERBALE N° 13****Seduta del 5 maggio****SOMMARIO.**

*Si discute e si respinge la proposta circa la conservazione degli atti delle cause civili nella cancelleria, e circa la comunicazione dei documenti.*

*Osservazioni sul ricorso in cassazione per violazioni desunte dalla mancanza di motivazione, e dallo snaturamento del fatto.*

*Discussione sulla proposta, che fu poi ritirata, di specificare i singoli casi per cui dalle Corti di cassazione non si debba ordinare il rinvio.*

*Si tratta della quistione, sulla quale si passa poi oltre, circa il ristabilimento della classe dei ricorsi nella Corte di cassazione.*

*Si approvano gli articoli 523 e 528 come stanno nel Progetto, togliendo però nell'art. 523 le parole, l'esposizione del fatto concordato.*

*Si respinge la proposizione di dar forza di titolo esecutivo alle private scritture.*

*Si esamina e si delibera sulla quistione circa il rilascio di beni mobili ed immobili per quanto concerne l'ufficio d'uscieri, circa l'arresto personale, e circa la forza esecutiva a darsi alle cambiali.*

*Si discute sul giudizio di giattanza, sul fóro avanti cui dovrebbe essere istituito, sull'imposizione di perpetuo silenzio, e si rimanda ad altra seduta il proseguimento della discussione, e la deliberazione.*

*Si fa riserva di deliberare sulla ammissione o non degli esami a futura memoria.*

*Si adotta la proposta che le prescrizioni circa le incumbenze del protutore siano poste in armonia colle relative contenute nel Progetto del Codice civile, con riserva di deliberare sulla proposta circa l'interdizione.*

Sono presenti i signori:

**GALVAGNO, Presidente;**

**ARNULFO;**

**ASTENGO;**

**BORGOMANERO;**

**CAPRIOLO;**

**CASTELLI Edoardo;**

**CASTELLI Luigi;**

CRISPI;

NELLI;

VISCARDI;

GERRA, Membro e Segretario;

CATTANEO, Segretario.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Si continua l'esame delle osservazioni fatte nella Camera dei Deputati e nel Senato sul Progetto del Codice di procedura civile.

E primieramente quanto alla osservazione circa la conservazione degli atti delle cause civili nella cancelleria, un Commissario fa una proposta, correlativa a siffatta osservazione, cioè:

Art. 166 e 167.

« Essere più utile che i documenti sia dell'attore, sia del » convenuto, vengano reciprocamente comunicati in copia in testa » alle cedole di risposta, di repliche, controrepliche ed anche » della citazione; così si conserverà il grande beneficio del *doppio* » *processo*, e si eviteranno lungherie e spese inseparabili dai » frequenti atti di deposito nella cancelleria. »

Il proponente, a sostegno del suo assunto, dice che tale metodo è più sicuro, perchè ciascuna delle parti ritiene gli originali; meno dispendioso perchè si evita il deposito nella cancelleria; più comodo perchè ciascuno ha l'intero processo; e d'altronde il deposito riesce imbarazzante nelle cancellerie di molto lavoro, e talora può dare origine a controversie, specialmente per la restituzione dei documenti comunicati.

Un altro Commissario si oppone allo accoglimento di questo sistema, dimostrando non esservi sistema più semplice e più economico che quello adottato dal Progetto, d'intimare cioè l'atto colla notificazione che i documenti sono depositati nella cancelleria, e nota inoltre che i documenti a comunicarsi o sono pubblici, e quindi non v'ha inconveniente che fatti i medesimi registrare

nella cancelleria da chi li produce, siano poi rimessi alla parte avversaria; o sono titoli privati, ed allora chi li presenta, ove tema degl'inconvenienti col lasciarli in originale all'avversario, ne farà spedir copia dal Cancelliere che li registrò per rimetterla ad esso avversario; avverte infine come colla proposta comunicazione dei titoli per semplice copia sarebbe tolta ogni garanzia per l'esecuzione della legge sulla tassa di registro.

Si soggiunge da un altro Commissario poter talora occorrere la comunicazione di gran quantità di documenti, di un intero voluminoso processo; essere quindi enorme la spesa della loro copia.

Il proponente risponde che in tal caso sen faccia il deposito, ma gli si osserva dal preopinante che con ciò riconosce anch'egli l'opportunità del deposito.

Un altro Commissario sostenendo il proposto sistema avverte essere assai pericoloso che i documenti in originale siano rimessi all'avversario, potendo accadere, come infatti già ebbe luogo, che i medesimi documenti vengano poi restituiti alterati.

Posta ai voti la proposta, fu rigettata e così mantenuto il sistema del Progetto, con voti 8 contro 3.

Si passò quindi alla lettura delle osservazioni riguardanti:

- 1° Le conclusioni del Pubblico Ministero;
- 2° La relazione della causa all'udienza;
- 3° Il procedimento sommario;
- 4° L'appellazione;
- 5° La rinvocazione.

Queste materie essendo già state dalla Commissione discusse e definite, furono prese a disamina le osservazioni ulteriori.

Ed in primo luogo in ordine alla cassazione. Nella prima di

queste osservazioni si suppone non essere accordato il ricorso in cassazione per le violazioni che si desumono *dalla mancanza di motivazione* e dallo *snaturamento del fatto*.

Riguardo alla *mancanza di motivazione*, la Commissione ricobbe come tale difetto sia previsto dal Progetto articolo 517, n° 3, in quanto che la mancanza di motivazione rende nulla la sentenza, giusta il disposto dall'articolo 361.

Art. 517.

Riguardo allo *snaturamento del fatto* è unanime pure la Commissione nel ritenere non essere il caso di farne special menzione fra i mezzi di cassazione, siccome già compreso nella violazione della legge del contratto.

Nella seconda osservazione si critica il Progetto, perchè giusta il medesimo, e nelle questioni di competenza, la Corte di cassazione giudicando del merito della competenza ed eseguendo da sè il proprio giudicato viene trasformata in Magistrato di terzo grado di giurisdizione.

Art. 544.

Un Commissario osserva in proposito essere affatto insussistente il notato appunto, poichè la Cassazione giudicando in materia di competenza non entra nel merito della causa e non esce dalla sfera delle proprie attribuzioni, e non essere quindi il caso di rinvio, nè potersi diversamente stabilire da quanto fu sancito nel Progetto.

Fu la verità della cosa riconosciuta da altri Commissari e la discussione non ebbe più seguito.

Un altro Commissario fa una proposta relativamente all'articolo 544, n° 2, che cioè si specificino tutti i casi per cui non deve aver luogo il rinvio; e così ad esempio quando si annulla la sentenza perchè pronunciò o sovra cosa non domandata od *ultra petita*; che cioè si prescriva in questi casi espressamente il non rinvio, come si è fatto per la competenza.

Un Commissario dimostra non essere accettabile la fatta pro-

posizione, poichè non è supponibile che la sentenza abbia pronunciato sovra una domanda non proposta, e che ciò abbia formato l'unico oggetto della sentenza medesima; ma dato anche il caso, allora vi sarebbe pur sempre pronuncia, quando l'Autorità giudiziaria non poteva pronunciare, quindi annullata la sentenza egli è evidente, senz'uopo di specificarlo, non potervi essere rinvio come in ogni altro caso, genericamente espresso dalla legge, nel quale la Cassazione annulli una sentenza pel motivo che l'Autorità giudiziaria non poteva provvedere.

Avverte un altro Commissario che quando la Cassazione pronunci esservi stato giudizio per cosa non dimandata, è impossibile il supporre il pericolo ch'essa, annullando il giudicato, rinvi la causa, niun Tribunale potendo giudicare su ciò che non fu dimandato.

Vien dimostrato da un terzo Commissario essere cosa assai pericolosa di specificare nella legge i singoli casi per cui non è a farsi il rinvio; notando che nel caso accennato di giudizio su cosa non dimandata sarebbe un assurdo il supporre che annullata la sentenza dalla Corte di cassazione, ne venisse da lei ordinato il rinvio, e che perciò la legge non deve provvedere sugli assurdi.

Si osserva da un altro Commissario essere alquanto diversa la cosa riguardo alla nullità delle sentenze che avessero pronunciato *ultra petita*; caso questo che più facilmente si presenta; ma gli si risponde da uno dei preopinanti che quanto si disse riguardo alle pronuncie su cosa non dimandata, basta eziandio a dimostrare l'inaccettabilità della proposta anche pel caso di nullità per pronuncia *ultra petita*.

A fronte delle sovra fatte osservazioni, e dimostratosi inoltre da vari Commissari come l'articolo 544 pe' termini in cui è concepito sia comprensivo di tutti i casi pei quali non ha luogo il rinvio, il proponente ritira la sua proposta.

Un Commissario propone il ristabilimento della classe dei ricorsi nella Corte di cassazione.

Su questa proposta un altro Commissario si fa ad osservare, che la Sezione de' ricorsi essendo nella sola Corte di Milano, si sarebbe dovuto costituire anche per le altre, o togliere per tutte; si adottò quest'ultimo partito perchè la pratica dimostrò come tale Sezione non abbia fatto buona prova; col nuovo sistema fu anche tolto il decreto d'ammissione del ricorso, e così il giudizio di Cassazione procede come gli altri, quindi con tale metodo si ottiene economia di tempo e di spesa; infatti si evita la pronuncia nei casi in cui le parti recedono; si evitano i due giudizi che occorreano quando il ricorso era ammesso dalla Sezione dei ricorsi. Nota inoltre che essa Sezione si occupa eziandio del merito; ciò che arreca molti inconvenienti, sia per la difficoltà delle ammissioni, sia, se rigettato il ricorso, per l'impossibilità talvolta che la Corte pronuncii su punti importantissimi, sia infine per la possibilità di dualismo tra la Sezione e la Corte; quando poi il giudizio della Sezione fosse limitato alle questioni di forma, allora sarebbe inutile.

Un altro Commissario concorre nell'avviso del preopinante, notando come esperienza e ragione consiglino l'abolizione della classe de' ricorsi, ed avverte come nella Corte napoletana un tempo esistesse tale Sezione, ma fosse poscia abolita appunto perchè in pratica si riconobbe essere la stessa più dannosa che proficua.

Il proponente osserva, che quando vi sarà una sola Cassazione non potrà questa bastare all'uopo stante la molteplicità degli affari, e crede pertanto opportuno che sia mantenuta la Sezione dei ricorsi, limitandone però la giurisdizione alla cognizione sulla ricevibilità di forma o estrinseca del ricorso.

Avverte un altro Commissario essere impossibile di precisare

la restrizione della giurisdizione, esser quindi meglio abolire la classe e potersi evitare gl'inconvenienti dal proponente accennati, mercè l'aumento di Consiglieri, e col sistema, a vece di leggere tutti gli atti e documenti all'udienza, di farne una relazione stampata da distribuirsi ai singoli Consiglieri, sicchè all'udienza non avrebbesi più che a discutere, ed un maggior numero di cause verrebbe spedito.

Uno dei preopinanti dice che l'unico inconveniente che si allega provenir dall'abolizione della classe de' ricorsi sarebbe quello del ritardo nella spedizione degli affari; riconosce una assai notevole lentezza nella spedizione delle cause, ma sostiene che non basterebbe a porvi rimedio il sistema proposto; essere indispensabili altri mezzi; aumentare il numero delle sedute per ogni settimana; e il numero delle cause a spedirsi per ogni seduta; avverte che siccome non converrebbe stabilire due classi per la spedizione degli affari relativi alle leggi generali, perchè allora vi sarebbe lo stesso pericolo di dualismo che presenta la istituzione della classe dei ricorsi, così si dovrebbe attribuire ad una classe mista tutte le materie speciali, non riguardanti cioè le leggi generali; come ad esempio quelle circa i tributi, la Guardia Nazionale e simili; ed inoltre soggiunge che col nuovo sistema più non vi sarebbero le cause di recesso; verificherebbesi già con ciò una diminuzione d'affari.

Nota un Commissario come tutti cotesti mezzi debbano essere oggetto di regolamento.

Il proponente quindi più non insiste e si passa oltre.

Art. 528

Si fa presente da un Commissario esser troppo generica l'allocuzione *e gli altri documenti che siano necessari* contenuta nel n° 2 dell'articolo 528, e propone si debba invece a queste parole sostituire queste altre *e dei documenti di cui all'articolo 523,*



essendo talor impossibile che la parte ricorrente sappia quali siano i documenti che la Corte credesse necessari.

Avverte un altro Commissario che può accadere che il ricorrente non creda necessaria la produzione di documenti, e ravvisi il contrario la Corte; che si deve impedire possa ciò avere luogo con pregiudizio della parte.

Altri Commissari osservano che l'articolo 528 dovrebbe armonizzare coll'articolo 523, ciò che non è, e che sarebbe quindi conveniente che in entrambi gli articoli si usasse la stessa locuzione.

Notano altri Commissari essere completo l'articolo 528, non bisognar per conseguenza di veruna variazione, spiegarsi a vicenda i detti articoli 523 e 528, riguardare il primo la parte, il secondo la Corte; dover la parte produrre i documenti su cui crede fondata la sua domanda, spettare alla Corte il giudicare se i prodotti siano o no sufficienti.

Da un Commissario inoltre si dà lettura dell'articolo 609 dell'attual Codice di procedura sardo, identico al 528 del Progetto, e si nota come mai non si ebbero a lamentare inconvenienti al riguardo, siccome ben può rilevarsi dalle pubblicate raccolte delle sentenze della Corte di cassazione.

Posto quindi ai voti se si debbano quei due articoli mantenere come stanno nel Progetto, si delibera per l'affermativa, togliendosi però dall'articolo 523 le parole *l'esposizione del fatto concordato*, in conformità di quanto si decise in ordine all'articolo 477.

Si viene quindi alla discussione sull'osservazione circa l'esecuzione forzata in genere, se cioè non convenga dar forza di titolo esecutivo alle private scritture, dacchè le medesime, giusta il Progetto del Codice civile, sono rese capaci a conferire ipoteca.

Libro II. Art. 554.

Opina per la negativa un Commissario, osservando che la facoltà concessa dal Progetto del Codice civile di costituir ipoteca con privata scrittura non è che la necessaria conseguenza della facoltà accordata di poter con una privata scrittura alienare stabili; che per tale scopo basta il solo concorso della volontà dei contraenti, e questa risulta dalla scrittura; invece onde possa aver forza di titolo esecutivo è necessario che abbia la formola esecutiva, e per questa è indispensabile l'intervento del pubblico Ufficiale.

Si dimostra da un altro Commissario, che gravi inconvenienti deriverebbero se si attribuisse forza di titolo esecutivo alle private scritture, inconvenienti che non provengono quanto ai pubblici atti, giacchè in questi il pubblico Ufficiale accerta la volontà dei contraenti.

Di contrario avviso è un terzo Commissario dicendo, che la legge toscana attribuisce tale efficacia alle scritte dal Notaio recognite, e non aver tal sistema prodotto verun inconveniente, anzi con ciò evitarsi giudizi e spese.

A ciò rispondono i preopinanti, che il Notaio nel riconoscere la privata scrittura non fa altro che accertare la verità delle firme che vi sono apposte, ma non già la convenzione contenuta nella scrittura, soggiugnendo un altro Commissario che nell'esecuzione si tratta di spropriare il debitore, cosa questa troppo grave da richiedere la guarentigia della formola esecutiva, la quale non può venir impressa a veruna scrittura, salvo dal pubblico Ufficiale che possa accertare la verità della contenutavi volontà delle parti.

Postasi ai voti la proposizione fu la medesima rigettata con voti 9 contro 4 (un Commissario, che poco prima erasi assentato, ritornò dopo che già erasi fatta la votazione).

Rimandatasi la discussione sulle osservazioni circa l'espropriazione e la vendita degli immobili, si passa all'esame di quella circa l'esecuzione pel rilascio di beni mobili ed immobili per quanto concerne all'Usciere.

Osserva al riguardo uno dei Commissari che essendosi rialzata la condizione degli Uscieri, ed ai medesimi affidandosi importanti uffici, non v'è motivo per cui debbasene limitare l'ufficio per ragion di valore; debbono perciò i medesimi essere autorizzati a procedere alla esecuzione in ogni caso, le eccezioni non tendono che a diminuire nello Usciere quella fede pubblica che grandemente importa gli sia conservata, ed anzi il più che si possa aumentata. Art. 592, 594, 742.

Da un altro Commissario però si avverte, che talora in certe circostanze di esecuzioni più importanti si possono presentar questioni che il Cancelliere, e non l'Usciere, sarebbe in grado di risolvere (questioni che mai non si possono verificare nell'arresto personale, trattandosi in ciò d'un solo atto materiale), il perchè converrebbe far qualche distinzione tra esecuzione ed esecuzione.

Si ripete dal preopinante, che ogni distinzione sarebbe inopportuna, attesa la convenienza di rialzare la condizione di quei pubblici Ufficiali.

Posto ai voti se all'Usciere si debba accordare la facoltà di procedere a qualunque esecuzione senza intervento del Cancelliere, è ad unanimità adottata la affermativa, salva ben inteso la occorrente coordinazione.

Sull'osservazione circa l'arresto personale, la Commissione riconosce che colla deliberazione testè presa quanto agli Uscieri resta pur definita la questione che a loro riguardo deriva dalla detta osservazione, e respinge la proposta di dar forza esecutiva alle Art. 752.

Art. 750.

cambiali per le stesse ragioni per cui tale efficacia fu diniegata alla scrittura privata, non essendo altro la cambiale che una scritta.

Libro III,  
Osservazioni  
generali.

Si passano a discutere le osservazioni generali sui procedimenti speciali, e primieramente sul giudizio di giattanza.

Un Commissario propone, che si ristabilisca non solo il giudizio di giattanza, ma eziandio quello per gli esami dei testimoni a futura memoria.

Un altro Commissario propone, che il giudizio di giattanza sia ammesso non pel solo vanto, ma eziandio pel caso di chi voglia assicurarsi dell'avvenire prima di por mano a qualche opera, siccome è stabilito dal regolamento lombardo.

Il primo proponente osserva essere necessario il giudizio di giattanza pel caso di vanto; dovendo ciascheduno aver modo d'impedire che sia violato il proprio credito; essere invece ingiusto per l'altro caso, perchè chi nulla pretende non deve essere molestato.

Riguardo a quest'ultimo caso un Commissario si riserva di far proposte, ed è quindi sospesa la discussione.

Si prosegue la discussione per quanto concerne il vanto.

Un Commissario accenna non essere necessario siffatto giudizio; essere anzi pericoloso perchè con esso vien favorito il liúgio, potendo altri venir tosto evocato in giudizio, talora anche per una semplice parola men ponderata.

Un altro Commissario avverte essere oziosa ogni questione al riguardo, a meno che siffatto giudizio già non fosse espressamente per legge abolito, poichè, dal non farne cenno nella legge, non ne deriva punto che più non sia ammissibile l'azione per giattanza.

essendo di per se stesso naturale, che colui contro il quale altri pretende avere un diritto, abbia ragione a chiamarlo in giudizio e far dichiarare che il preteso diritto è insussistente.

Il proponente osserva, che quando fosse ammesso il giudizio di vanto, un'altra questione si dovrebbe risolvere, quella cioè di vedere quale sia il fòro avanti cui dovrebbe essere istituito; e nota come sarebbe conveniente che il giudizio riguardante la giattanza fosse diviso da quello concernente il merito del diritto vantato; sicchè pel primo fosse competente il fòro del convenuto in giattanza, pel secondo quello che lo sarebbe giusta le stabilite regole di competenza; e con ciò si eviterebbe il pericolo che a pretesto di giattanza possa altri venir distolto dal suo giudice naturale.

Parecchi Commissari si oppongono a questo sistema, notando che l'attore in giattanza è il convenuto in merito; e quindi il di lui fòro dev'essere il solo competente; che coll'accennata divisione si moltiplicherebbero i giudizi; che infine se il giudizio di giattanza ha degli inconvenienti vi pensi colui che si giatta.

Il proponente più non insiste, e la discussione non ha più seguito su tal punto.

Vorrebbe un Commissario, che fosse tolta la imposizione di perpetuo silenzio sul vantato diritto, notando potere accadere che altri si vanti di un diritto che realmente gli competa, e che i mezzi per giustificarlo non gli siano pervenuti che dopo la sentenza che gl'impose perpetuo silenzio; in tal caso essere ingiusto che egli più non possa far valere le sue ragioni.

Altri Commissari osservano, che accettato il giudizio di giattanza, il deve essere con tutte le sue conseguenze, e che perciò non è a concedersi al condannato giattante altri mezzi che quelli ordinari per impugnar le sentenze.

Alcuni altri invece propongono dei temperamenti onde togliere o diminuire gl'inconvenienti della *imposizione del perpetuo silenzio* pel caso si rinvenissero dopo la sentenza documenti comprovanti la realtà del vantato diritto.

Propongono cioè l'uno che l'attore in giattanza venga poi condannato ai danni, interessi e multa; un altro che l'assolutoria dell'attore in giattanza non sia pronunciata se non con cauzione per possibili danni e interessi a favore del giattante; un terzo che l'assolutoria non sia proferta fuorchè colla riserva; un quarto che il rinvenimento dei documenti sia motivo di revocazione della sentenza.

A questo punto, stante la gravità della cosa e la difficoltà, ove venisse fatta l'imposizione di perpetuo silenzio, di trovare un mezzo di salvare il credito del provocato e lasciare ad un tempo aperta la via al provocante di giustificare il suo diritto, propone un Commissario che si rimandi la discussione ad altra seduta onde a più maturo esame sottoporre la questione.

La proposizione fu accolta, e si passa alla disamina di quella  
 circa - Il giudizio per esami di testimoni a futura memoria. -  
 Art. 251.

Si avverte da un Commissario essere pericolosa l'ammissione degli esami a futura memoria per mancare in essi bastevole garanzia che i testi depongano la verità, stante l'incertezza del se e del quando occorra il bisogno di produrre in giudizio le loro testimonianze, e si presenti così per essi il pericolo di venir colpiti dalle pene comminate ai falsi testimoni.

Osserva un altro Commissario, che la ragione per cui sono ammessi gli esami a futura memoria essendo il pericolo in cui altri si trova di vedersi pel ritardo mancare quelle persone, la cui testimonianza gli sia indispensabile per far valere un diritto o una difesa, sarebbe ingiusto di abolirli.

La Commissione si riserva di deliberare, e passando all'esame delle osservazioni - circa la vendita dei beni dei minori - la Commissione senza discussione ammette la proposta di un Commissario che cioè le prescrizioni contenute nel Progetto del Codice di procedura civile riflettenti le incumbenze del protutore siano poste in armonia colle relative disposizioni del Progetto del Codice civile.

Art. 819 e 829.

Riguardo all'interdizione, la Commissione si riserva di deliberare per quando le saranno note le varianti dalla Commissione del Progetto del Codice civile introdotte nella materia d'interdizione.

La riunione è sciolta alle ore 11 antimeridiane e riconvocata per il giorno 8 maggio alle ore 8 di mattina.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

**PROCESSO VERBALE N° 14****Seduta dell' 8 maggio****SOMMARIO.**

*Si riprende la discussione, e si delibera intorno al giudizio di giattanza ed agli esami a futura memoria respingendosi il primo, e adottandosi riguardo a questi ultimi le relative disposizioni del Codice di procedura civile sarda del 1859.*

*Osservazioni sulla proposta, che fu poscia ritirata, circa il giudizio di provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi.*

*Si prendono ad esame le deliberazioni della Commissione del Codice civile, e dalla medesima comunicate, riguardanti alcuni articoli del Progetto del Codice civile, cioè gli articoli 99, 165, 170, 144, 351, 353, ed altri concernenti l'interdizione, per le opportune modificazioni alle relative disposizioni del Codice di procedura civile, e si determina su ciascuna di esse.*

*Si ripiglia la discussione, e si delibera sulle controversie lasciate in sospenso circa la facoltà al tutore di compromettere per il suo amministrato.*

*Discussione e deliberazione sulla proposta riguardante il privilegio del creditore pignorante, e di cui nell'art. 651.*

Sono presenti i signori:

**GALVAGNO, Presidente;**

**ARNULFO;**

**ASTENGO;**

**BORGOMANERO;**

**CAPRIOLO;**

**CASTELLI Luigi;**

**CRISPI;**

**DE-RUGGIERI;**

**NELLI;**

**PIROLI;**



REGNOLI;  
 VISCARDI;  
 GERRA, Membro e Segretario;  
 REALIS, Segretario;  
 CATTANEO id.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Si riprendono in esame i punti riservati nella stessa seduta precedente che riguardano il *giudizio di giattanza* e l'*esame di testimoni* AD FUTURAM.

Quanto al *giudizio di giattanza*, un Commissario osserva che, nel Progetto, esso giudizio non fu ammesso, perchè si stimò esorbitante la conseguenza del perpetuo silenzio imposto a chi si vanta senza fondamento presentaneo. Però, dagli autori del Progetto non fu esaminato se a questa conseguenza potesse sostituirsi altra più accettabile. E guardando allo stato della giurisprudenza francese, crede, primieramente che sia utile parlare esplicitamente del giudizio di giattanza, e che, in secondo luogo, esso giudizio si possa ammettere con altre sanzioni che quella del perpetuo silenzio. Nella giurisprudenza francese, da una parte si tiene che, pur mancando in quella legislazione disposizioni apposite, a chi è pregiudicato da vanto illegittimo d'altrui, sia concesso di chiamarlo in giudizio perchè lo si condanni a sperimentare le sue pretese dentro un termine, spirato il quale decada. Dall'altra parte questa sanzione del decadimento, appunto pel difetto di speciali disposizioni legislative, non è ammessa e solo si ammette che i Tribunali possano imporre silenzio a chi si vanta fino a che non produca documenti regolari a sostegno delle sue pretese. Ciò dimostra come convenga prevenire nella giurisprudenza italiana una incertezza eguale, e come, volendo prevenirla col far luogo al giudizio di giattanza, non sia inevitabile di farvi luogo con la sanzione del perpetuo silenzio.

Libro 3º,  
 Osservaz. generali.

Un altro Commissario sostiene che non è da parlare del giudizio di giattanza. Imperocchè, a parte le difficoltà e i dubbi intorno alle conseguenze di questo giudizio, o la giattanza è tale che produce un danno, e, pel principio che qualunque fatto dell'uomo rechi danno obbliga l'autor suo a risarcirlo, l'azione per giattanza cadrà sotto le norme del diritto comune. Oppure la giattanza non è tale da produrre un danno, e in tal caso manca l'interesse, e con l'interesse il diritto di agire. Del resto, mal si può concepire che possa derivare apprezzabile danno dal vanto di un diritto di cui si dimostra il nessun fondamento col non esercitarlo.

Avverte un altro Commissario che, certamente, se si tolga dal giudizio di giattanza la conseguenza del perpetuo silenzio, non è d'uopo di disposizioni apposite. Ma perchè togliere questa conseguenza? Dovrà imputare a sè l'impronto vantatore se la incorre; essa è la più opportuna e più efficace sanzione di un vanto che, per produrre un danno morale soltanto, non fosse suscettivo, come può dirsi, di un risarcimento valutabile a danaro.

Un altro Commissario soggiunge, che i giudizi di prevenzione sono perniciosi. Essi moltiplicano le liti. Essi prestano il mezzo a che, foggiando la sussistenza di un vanto, si possa trarre il vantatore presso il fòro dell'attore, distraendolo dal fòro suo proprio. Mancando lo *interesse presente* per agire, come manca nel caso di un vanto, non deve ammettersi, in principio, un'azione presentemente esercibile.

Un Commissario considera, che il giudizio di giattanza non deve essere abbandonato ai criteri della giurisprudenza, mutabili quando mancano le leggi, ma deve essere regolato. L'articolo 6 del Progetto del Codice civile, il quale si riferisce alle norme del giure comune, non porterebbe che, nel silenzio, si avesse a ricorrere, per regolarlo, a queste norme, e che, con ciò, si ammettessero indirettamente conseguenze non volute ammettere direttamente.

Chiusa la discussione, viene stabilito che si metteranno ai voti le proposizioni seguenti:

- 1<sup>a</sup> Se il giudizio di giattanza, in massima, sia da ammettere;
- 2<sup>a</sup> (dipendente dalla prima) Con quali conseguenze sia da ammettere.

Posta ai voti la prima proposizione, è respinta dalla Commissione a voti 7 contro 6. Quindi rimane esclusa la votazione per la seconda.

Quanto all'esame di testimoni *ad futuram*, un Commissario avverte che nell'articolo 254 del Progetto è preveduto il caso di questo esame pendente un giudizio, e vi si provvede. Ciò bastare, essendo rarissimo che ne sorga il bisogno fuori della pendenza di un giudizio, e in questo caso non essendo senza inconvenienti lo ammetterlo.

Art. 251.

Un altro Commissario avvisa che si debba provvedere all'esame *ad futuram* anche quando non penda giudizio. Non vi possono essere ragioni per costringere chi abbia un diritto o a vederlo compromesso o a precipitare un giudizio.

Posto ai voti se l'esame de' testimoni *ad futuram* si abbia ad ammettere anche quando non penda giudizio, la Commissione delibera affermativamente a voti 9 contro 4.

Preso ad esame in qual modo sia da regolare l'ammissione votata, un Commissario propone che si adotti a questo fine la disposizione dell'art. 244 del Codice di procedura civile parmense; e un altro Commissario crede che siano da preferire, come più complete, le disposizioni degli articoli 909 al 913 del Codice di procedura civile del 1859.

Dietro lettura, la Commissione accoglie queste ultime disposizioni,

le quali, salva la coordinazione, dovranno inserirsi nell'art. 254 del Progetto.

Un Commissario invita la Commissione a prendere in considerazione, a questo luogo, la proposta sua circa il giudizio di provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi, preveduto dai §§ 68 e 69 del Regolamento lombardo del processo civile.

Rispondono altri Commissari, che questo giudizio è, nella sostanza, una specie di giudizio di giattanza. D'altra parte, essere tolta o almeno menomata la opportunità di siffatto giudizio da che, secondo il nuovo Codice civile, tutti i diritti reali avranno a risultare da iscrizione.

Il proponente ritira la proposta.

Si prendono ad esame le deliberazioni o proposte della Commissione speciale per la revisione del Codice civile, sopra materie che toccano o si attengono al Codice di procedura civile, comunicate con lettera 6 maggio 1865 dal Presidente di essa Commissione.

Libro 3°, Tit. 4°.  
Art. 797.

Si legge la deliberazione tratta dal processo verbale n° 7 del 21 aprile 1865.

Secondo essa deliberazione, nell'art. 99 del Progetto di Codice civile, riguardante l'opposizione al matrimonio, alle parole: *Sentenza passata in giudicato che dichiarò potersi procedere al matrimonio*, saranno sostituite le parole: *una sentenza passata in giudicato per la quale sia rimossa la opposizione*; e ciò al fine di togliere ogni dubbietà nel caso di contumacia degli oppositori.

La Commissione prende atto della deliberazione.

Art. 806 all'811.

Si legge la deliberazione risultante dal processo verbale n° 12

del 27 aprile 1865, giusta la quale l'art. 165 e il capoverso dell'art. 170 del Codice civile devono essere portati nel Codice di procedura civile, come quelli che contengono disposizioni di mera procedura.

« Art. 165. Il coniuge che intende agire per separazione, si rivolgerà preventivamente al Presidente del Tribunale di Circondario, il quale chiamato dinanzi a sè l'altro coniuge, procurerà di riconciliarli.

« Non riuscendo la riconciliazione, il Presidente, con lo stesso decreto con cui rimette le parti dinanzi ai Tribunali, darà tutti quei provvedimenti temporanei che ravviserà urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi.

« Art. 170. . . . .

« Non potrà essere concessa l'omologazione, se non quando ambedue le parti siano comparse personalmente dinanzi al Presidente, e questi non sia riuscito a riconciliarle. »

La Commissione ammette, salva la coordinazione, che le disposizioni soprascritte saranno inserite nel libro III, titolo IV del Codice di procedura civile (art. 806 all'811), cap. III *Della separazione dei coniugi*.

Si dà lettura della deliberazione ricavata dal processo verbale n° 46 del 2 maggio 1865. Per essa viene proposto che nei casi in cui sia necessaria l'autorizzazione giudiziaria alla moglie, a termini dell'art. 144 del Codice civile come fu modificato, sia concessa sempre dal Tribunale del Circondario in camera di consiglio, senza altra formalità che la presentazione di un ricorso della moglie notificato al marito, il quale possa farvi le sue osservazioni nel modo e termini che saranno stabiliti dal Codice di procedura civile, dalla quale notificazione potrà anche prescindere nei casi di somma urgenza.

La Commissione delibera, accogliendo in massima le norme

suddette, che le medesime saranno portate nel libro III, tit. IV del Codice di procedura civile, cap. II: *Dell'autorizzazione della donna maritata*; salva la coordinazione.

Libro III, Tit. VI.

Si legge la deliberazione tratta dal processo verbale n° 49 del 4 maggio 1865, con cui si riconosce doversi la sentenza d'interdizione (art. 351 del Progetto di Codice civile) pubblicare *con forme speciali* che rendano quanto è più possibile nota la sentenza d'interdizione: le quali forme sono da determinare nel Codice di procedura civile.

Si apre la discussione.

Si mettono innanzi da alcuni Commissari diversi sistemi al proposto fine. Il sistema di trascrivere le sentenze d'interdizione nell'ufficio di conservazione delle ipoteche. Il sistema ammesso nel regolamento giudiziario pontificio, di prescrivere delle interdizioni dichiarate una nota da rimanere affissa nei Tribunali, negli uffici notarili e nell'ufficio di conservazione delle ipoteche, s'intende del domicilio dell'interdetto. Il sistema di annunciare l'interdizione per tre volte, ad intervalli, nella *Gazzetta ufficiale*. Il sistema, vigente in Toscana, che ciascun R. Procuratore notifici agli altri le sentenze d'interdizione proferite dal Tribunale presso cui esercita il suo ministero.

Ventilate le conseguenze de' sistemi stessi, si nota gli uffici ipotecari essere costituiti per la notificazione dei diritti reali, non dello stato e della capacità delle persone; convenire che la notificazione di questo stato e di questa capacità sia raccomandata a mezzo efficace, ma semplice ed unico, affinchè la molteplicità dei mezzi non li indebolisca tutti; gli annunci nei diari pubblici passare inosservati, essere ricordabili difficilmente all'uopo; l'ingerimento dei Regii Procuratori nella notificazione di cui si parla non convenire propriamente all'ufficio loro e non riuscire sufficiente.

Dietro a ciò un Commissario propone: — che le sentenze di interdizione e (per parità di ragione) quelle di inabilitazione, passate in giudicato, siano notate in apposito registro in ogni cancelleria di Tribunale di Circondario, per cura de' Procuratori del Re e de' Procuratori Generali che si faranno all'uopo le comunicazioni necessarie: nel quale registro si annoteranno del pari, nel margine della annotazione precedente, le sentenze, pure passate in giudicato, che abbiano tolta l'interdizione e l'inabilitazione. Per tal guisa in ogni cancelleria di Tribunale di Circondario si potrà avere cognizione della capacità di ogni persona, qualunque sia il suo domicilio.

Posta ai voti la proposta, è accolta dalla Commissione a voti unanimi.

Si dà lettura della deliberazione contenuta nel processo verbale n° 19 del 4 maggio 1865 della Commissione per la revisione del Codice civile, consistente nel riconoscere giusto, in massima, lo stabilire che il consiglio di famiglia *quando la riconosca cessata* (la causa dell'interdizione) *dovrà dichiararlo con apposita deliberazione, la quale sarà dal Giudice trasmessa al Procuratore del Re*, ma non necessario di aggiungere questa clausola al capoverso dell'art. 353 del Progetto di Codice civile, perchè a ciò provvede il Codice di procedura civile.

Art. 837.

La Commissione ammette in principio la disposizione proposta, per valersene nel lavoro di coordinazione del libro III del Progetto, tit. VI (art. 837 e seg.) *Dell'interdizione e dell'inabilitazione*.

Si legge la deliberazione risultante dallo stesso processo verbale 19 della seduta suddetta, di comunicare a questa Commissione l'altra deliberazione presa in seduta precedente che tra le persone le quali potranno fare istanza per la revoca della interdizione non si debba annoverare lo stesso interdetto.

Art. 843.

Un Commissario avverte, che dall'art. 843 del Progetto del Codice di procedura civile l'interdetto e lo inabilitato hanno espressa facoltà di dimandare essi la revocazione dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Un altro Commissario soggiunge ciò attenersi alla capacità personale, e quindi essere materia piuttosto del diritto civile che della procedura; nondimeno, parlando sul diritto, non doversi togliere all'interdetto e allo inabilitato la facoltà di agire per domandare d'esser liberati dall'interdizione e dalla inabilitazione. Non sono i principali interessati? Non è possibile che abbiano soggiaciuto e soggiacciano allo intrigo? Le cause dell'inabilitazione e dell'interdizione non possono essere venute meno? Nè sono da temersi gli abusi di pertinaci domande, perchè, ove si richieda l'intervento d'un Procuratore, non si faranno, o almeno non si ripeteranno temerarie domande.

La Commissione concorda nel riconoscere che la disposizione è propria del diritto civile; nello stabilire, in conseguenza, che essa disposizione sarà tolta dall'art. 843 del Progetto del Codice di procedura civile; e nel rimostrare però alla Commissione per la revisione del Progetto del Codice civile come sembri da ammettere la facoltà nell'interdetto e nell'inabilitato di domandare la revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione, con che si richieda il ministero di un Procuratore nella domanda.

Art. 9

Si legge la deliberazione desunta dal processo verbale n° 20, seduta del 5 maggio 1865, con cui fu risolto all'unanimità che debbasi conservare al tutore la facoltà di compromettere, dietro la questione sollevata da questa Commissione sull'art. 9 del Progetto del Codice di procedura civile in correlazione con l'art. 310 del Progetto di Codice civile.

Conseguentemente, giusta la riserva fatta, la Commissione riprende ad esaminare il detto art. 9.



Un Commissario osserva che, propriamente, il determinare la capacità di compromettere non è materia di Codice di procedura civile. La capacità del tutore in proposito fu determinata dal Progetto di Codice civile; quella degli altri amministratori, no, ma pure non spetta determinarla a chi si occupa della procedura civile.

Un altro Commissario soggiunge che dall'art. 9 è da togliere quanto riguarda la capacità di compromettere, e da regolare quanto riguarda le forme, ponendo, conservato il resto, invece dell'ultimo capoverso il seguente:

« Il compromesso che interessa coloro i quali non hanno la libera disposizione dei propri beni, non avrà effetto se non quando sia approvato nei modi stabiliti per la transazione. »

Posta ai voti questa proposta, è ammessa a 12 voti contro 1.

Il commissario PIROLI domanda sia espresso che il voto contrario fu suo.

Il Presidente, esaurito l'esame della deliberazione della Commissione pel Codice civile, fa una proposta sua propria. Ed è che si tolga dall'art. 651 del Progetto la parte che riguarda la preferenza data al creditore pignorante pel conseguimento del credito per cui avrà fatto procedere validamente all'esecuzione mobiliare. Questa parte costituisce un privilegio; quindi è propria del diritto, non della procedura.

Un Commissario osserva, che si tratta bensì di privilegio, ma di privilegio nascente da circostanza estrinseca, da ragione di forma, non dalla natura del credito. Quindi è necessario che ne discuta e decida chi si occupa di regolare l'estrinseco e la forma degli atti.

Un altro Commissario avverte che, dietro le cose dette, due questioni si presentano. La prima, se il privilegio sia da ammettere in massima; la seconda se, ammesso, sia da determinare nel Codice di procedura civile o nel Codice civile.

Quanto a questo secondo punto, nota che tutti i Codici contengono privilegi speciali, quelli i quali s'attengono e quasi s'immedesimano con la materia loro. Così il Codice di commercio. E il Codice di procedura civile del 1859 aveva quest'istesso di cui ora si disputa, ricavato, sull'appoggio di fortunata esperienza, dal Regolamento lombardo del processo civile, e migliorato, sempre con la guida dell'esperienza, nel Progetto. Quanto al primo punto cioè al punto di massima, considera che, rispetto alla stessa garanzia immobiliare, il creditore più diligente acquista preferenza, col mezzo d'una sentenza e della ipoteca giudiziale che ne deriva. Perchè dovrebb'essere altrimenti nella esecuzione mobiliare? Conceduta la preferenza, il creditore che trova denaro presso il debitore riscuote immediatamente il pagamento; e quando non ne trovi, la sua condizione non deve diventare diversa, se non in ciò che, per aver denaro, bisognano altri atti successivi. Il creditore, sapendo di agire soltanto nel suo interesse e di avere assicurato questo interesse con l'agire prima, non estende l'esecuzione oltre i limiti del necessario. Non sono possibili le collusioni del debitore con creditori infinti i quali sopravvengano e spoglino il creditore procedente dei frutti del suo procedimento. Il contrario accade nel sistema opposto, il quale sovverte le più opportune norme del giudizio esecutivo sui mobili.

Rispondono altri Commissari che l'addurre l'inconveniente d'un sistema non risolve, tanto più se gli inconvenienti de' due sistemi opposti si bilanciano. Meglio è guardare ai principii. Secondo questi, tutti i beni del debitore sono la garanzia di tutti i creditori, se le cause di prelazione debbono derivare dalla natura del credito, non da circostanze estranee, non da cause accidentali. Le norme regolatrici dell'*azione pauliana* per le quali tutti i creditori sono trattati egualmente, riconfermano gli allegati principii. Nè l'istituto della ipoteca giudiziale prova in contrario; esso è un'eccezione fondata sopra ragione d'ordine pubblico e quindi non può addursi ad esempio, lasciando il considerare che male

si giustifica un istituto col quale, per atto del solo creditore, si traduce in credito con pegno un credito meramente personale. Non si seguiti e non si aggravati, nell'esecuzione mobiliare, l'esempio: a danno del debitore che vede posto a premio l'agire più subitamente e più implacabilmente contro lui; a danno de' creditori a' quali la sperata garanzia può esser tolta dal repentino insorgere di un nuovo e non sempre legittimo concorrente. Del resto, perchè nel sequestro conservatorio non vi ha preferenza, anzi fu esclusa? La condizione delle cose non è sostanzialmente eguale? Presumibilmente, l'anormalità del sistema impedì che conseguisse intero svolgimento. Invece, tolta la preferenza concessa nello art. 654, tutto sarebbe armonico: chè nella procedura pei fallimenti la distinzione è segnata e mantenuta tra la garanzia personale e la garanzia reale, e, nella procedura comune di esecuzione immobiliare, tutti i creditori chirografari concorrono per contributo.

Altri Commissari sostenitori del Progetto osservano essere la disposizione impugnata conforme ai principii: *jura favent vigilantibus. Prior tempore, potior jure*. Il debitore non può egli pagare qual de' creditori gli piaccia di preferenza ad ogni altro, con tutti i suoi beni o con una parte di essi, secondo i casi? Ora quanto potrebbe fare il debitore lo fa la legge, rappresentando la renitente volontà di lui. E ciò fa per giovare al debitore senza nuocere a' creditori. Giova al debitore impedendo le esecuzioni esagerate e quasi universali. Non nuoce ai creditori, i quali vedono bensì una preferenza, ma una preferenza guadagnata con la diligenza, e non hanno più da temere collusioni e sorprese allorchè agiscono. Nel sequestro non si fa che un atto conservatorio, quindi è ragionevole che nulla si pregiudichi quanto alla destinazione dei beni sequestrati. Nel pignoramento mobiliare si agisce per ricevere pagamento, e sarebbe strano che riuscisse pagato chi non agì in luogo dell'attore. Del resto, la disposizione dello art. 654 è conforme e quasi correlativa di quanto è disposto in ordine all'ipoteca giudiziale. Ragioni di giustizia, di

armonia tra le varie parti della legislazione, di economia de' giudizi, di rispetto alla condizione de' debitori, di convenienze di togliere le collusioni e le frodi consigliano che si mantenga qual è il suddetto art. 654. Tanto più che i temperamenti accolti nell'art. 652 tolsero di mezzo gli inconvenienti sperimentati.

La deliberazione viene divisa in due punti: 1° se sia da ammettere la preferenza o privilegio, di cui nell'art. 654 del Progetto del Codice di procedura civile, a favore del creditore pignorante pel conseguimento del credito per cui abbia fatto procedere validamente all'esecuzione mobiliare;

2° se ammesso, sia da scrivere nel Codice di procedura civile, ovvero nel Codice civile.

Posto ai voti il 1° punto, la Commissione delibera, a voti 8 contro 5, che il privilegio o preferenza non sia da ammettere, salvo, s'intende, il privilegio per le spese di giustizia.

I commissari ASTENGO, ARNULFO, CAPRIOLO, BORGOMANERO e CASTELLI Luigi domandano sia notato che essi votarono con la minoranza.

La deliberazione presa rende inutile la votazione sul secondo punto. Però la Commissione determina che la deliberazione sia comunicata alla Commissione per la revisione del Progetto di Codice civile ad opportuna norma.

L'adunanza è sciolta alle ore 11  $\frac{3}{4}$  antimeridiane, con invito per il 9 maggio alle ore 8 antimeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

## PROCESSO VERBALE N° 15

### Seduta del 9 maggio

#### SOMMARIO.

*Si riprende la discussione stata sospesa nella seduta del 29 aprile sui quesiti 7, 8 e 9 proposti dal Ministro Guardasigilli circa il giudizio di spropriazione, cioè circa la forma della vendita degli stabili spropriati, la base degli incanti, la garanzia della subasta, ed in fine l'assegno dello stabile rimasto invenduto. Si svolgono alcuni sistemi circa la base degl'incanti, se cioè meglio convenga la messa a prezzo, ossia l'offerta volontaria d'un prezzo, o non piuttosto l'offerta obbligatoria, oppure la perizia.*

*Si fanno alcune proposte conciliative dei vari sistemi.*

*Si comunicano dal Ministro Guardasigilli gl'intendimenti della Commissione per la Legge sull'Ordinamento giudiziario quanto alla competenza, e si risponde in proposito dal Presidente.*

Sono presenti i signori:

GALVAGNO, Presidente;  
 ARNULFO;  
 ASTENGO;  
 BORGOMANERO;  
 CAPRIOLO;  
 CASTELLI EDOARDO;  
 CASTELLI LUIGI;  
 CRISPI;  
 DE-RUGGIERI;  
 NELLI;  
 PIROLI;  
 REGNOLI;  
 VISCARDI;  
 GERRA, Membro e Segretario;  
 REALIS, Segretario;  
 CATTANEO, id.

7°, 8° e 9°  
 Quesito del Ministro  
 di Grazia e Giustizia  
 articoli 663, 664  
 e 665.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.  
 Si riprende la discussione sui quesiti 7°, 8° e 9° concernenti il giudizio di spropriazione, proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia; discussione stata sospesa nella seduta del 29 aprile passato.

Un Commissario, per la utilità degli studi comparativi, si fa ad esporre il sistema della legislazione toscana in ordine ai giudizi esecutivi, specialmente secondo la ultima legge (chiamata *motu proprio*) del 7 gennaio 1838. In essa legge sono osservabili le parti riguardanti i titoli esecutivi, le forme preparatorie della vendita e le garanzie che circondano la subasta. De' titoli esecutivi già fu parlato altra volta. Il giudizio di preparazione alla vendita è semplice nelle forme, spedito nei termini, provvido nell'assicurare il creditore, senza offendere nè compromettere gli interessi del debitore.

Il fondo da spropriare, sull'istanza del creditore che non sia stato pagato ne' trenta giorni dall'atto d'intimazione, viene stimato da periti nominati dal Tribunale (art. 60). La perizia viene depositata alla cancelleria, contro la quale, dentro otto giorni dalla notificazione del deposito che deve farsi entro tre giorni, si possono elevare eccezioni per errore di fatto dal debitore e dal terzo possessore (articoli 37 e 88). Il Tribunale, mancando le eccezioni oppure dopo aver proferito inappellabilmente sulle medesime (art. 89), pronuncia un mero decreto ordinatorio per la vendita all'incanto (art. 90). L'incanto si apre sul prezzo di stima: se la vendita non riesce al primo sperimento si passa, nel termine di 40 giorni, ad un secondo col ribasso del 10 p. % (art. 95); se non riesce neppure al secondo, se ne esperimenta, nel termine di altri 40 giorni, un terzo col ribasso del 5 p. % sul prezzo già ridotto (art. 97); rimasti vani tutti gl'incanti, ancora nel termine di 40 giorni, il creditore può domandare al Tribunale l'aggiudicazione del fondo col ribasso del 20 p. % sul prezzo di stima (art. 126), e passato esso termine, la domanda può

essere fatta da qualunque altro creditore iscritto, entro tre giorni (art. 127), e, quando nessuno dei creditori faccia la domanda, il fondo o fondi rimasti invenduti sono aggiudicati in natura ai creditori secondo l'ordine della graduatoria da proferirsi, in ragione del prezzo di stima ribassato del 20 p. % (art. 129).

Passando, dopo ciò, il Commissario a parlare del sistema del Progetto, respinge il partito che il creditore precedente debba offrire un prezzo sopra base prestabilita. Questo partito offende la giustizia, ed altera la fede del contratto, perchè costringe a ricevere una cosa chi diede danaro, e costringe a ciò uno solo de' creditori, non tutti, senza che ne sia dimostrata la necessità e senza che all'obbligo di ricevere la cosa s'accompagnino condizioni favorevoli che siano di compenso. Inoltre, la base prestabilita all'offerta, cioè ch'essa sia cento volte il tributo fondiario, è fallace in se medesima e riuscirebbe ad enormi incongruenze, attese le condizioni del catasto in Italia. Talvolta sarebbe onerosa al debitore, talvolta al creditore, con quell'incertezza e quel sospetto che mortificano e spengono il credito, e con esso la prosperità agricola.

Conchiudendo, avvisa che il sistema della stima del fondo da spropriare e dell'apertura dell'incanto sul prezzo di stima, sia da preferire. Pure, non disconoscendo i vantaggi dell'offerta crede che sia da ammettere l'offerta volontaria, da parte del creditore precedente, di un prezzo *serio e giusto*, la quale serietà e giustizia sarebbero comprovate dal silenzio degl'interessati, così che la perizia si faccia solo quando manchi l'offerta.

Un altro Commissario accoglie le obiezioni contro l'offerta del prezzo, ma tuttavia crede che l'offerta prevalga alla stima. La stima porta indugi e porta spese, perchè non si possono nè impedire nè soffocare i reclami contro la medesima, e, coi reclami, una serie d'incidenti lunghi e costosi. E perchè non prendere a base dell'offerta i dati del catasto? Questi dati sui quali riposa la ripartizione dell'imposta? Il catasto è vizioso, ma i vizi del

catasto saranno corretti e la legge di procedura è fatta per durare anche quando le correzioni siano compiute. E poi? Siavi pure sproporzione tra l'offerta e il valore del fondo: o la sproporzione sarà in meno del valore, e la concorrenza agl'incanti correggerà; o la sproporzione sarà in più, e correggeranno i ribassi ordinati nei casi di deserzione degl'incanti. Dopo il primo incanto sulla base dell'offerta necessaria, se ne faccia un secondo sulla base medesima. Fallito il secondo, segua l'aggiudicazione necessaria a tutti i creditori concorrenti, con facoltà al debitore di operare il riscatto ne' sei mesi dall'aggiudicazione per rimediare alle collusioni ed alle frodi possibili.

Soggiunge un Commissario che l'offerta obbligatoria è da respingere come ingiusta verso il creditore e come nociva al credito. Ed è da studiare un altro sistema. Il toscano, salvo nella aggiudicazione forzata, si avvicina al lombardo, ma l'aggiudicazione si deve escludere per le ragioni stesse che fanno escludere l'offerta obbligatoria. Tolta questa offerta, rimane la stima, della quale i dispendi e i ritardi temuti si possono togliere mediante provvedimenti opportuni. Rimane la stima, perchè la base del catasto sarebbe ingannevole, insufficiente, remota dal vero e dal verisimile, pessima al presente, non migliorabile in un avvenire su cui si possa fare assegnamento. Escludendo l'aggiudicazione, al secondo esperimento, la vendita deve farsi anche a prezzo minore della stima, ma con facoltà, ristretta entro breve termine d'uno o due mesi, di fare utilmente un'offerta maggiore, senza incanti, dinanzi al Giudice. Al terzo esperimento la vendita diventa irrevocabile ancorchè fatta a prezzo minore della stima. Tanto si sente la necessità di liberare da ogni formalismo i giudizi esecutivi che, prima della legge francese 2 giugno 1844 che la proibì espressamente (disposizione divenuta l'art. 742 del Codice di procedura civile), la Cassazione tenne valido il patto della *voie parée*, quel patto cioè, pel quale il debitore obbligavasi, in caso di non pagamento, a subire la spropriazione per ministero di Notaio senza le forme prescritte dalla legge.



Un Commissario avverte come i più de' preopinanti abbiano fondato i loro ragionamenti sull'ipotesi che l'immobile si possa vendere sebbene ad un prezzo minore o dell'offerta obbligatoria o della stima. Ma non è egli possibile che la vendita non abbia luogo? e se non ha luogo, qual altro sistema, esclusa l'aggiudicazione, potrà adottarsi per esaurire il giudizio? La difficoltà fu preveduta e tolta dal Codice francese del 1806, ed indi dalla legge del 2 giugno 1844, sostanzialmente conformi in questa parte. Così esso Codice come essa legge presentano in apparenza il sistema dell'aggiudicazione necessaria al creditore, ma, in realtà, l'aggiudicazione necessaria co' suoi inconvenienti non si verifica, perchè il creditore, secondo la giurisprudenza, soddisfa all'obbligo di offrire con un'offerta qualunque. Su questa offerta si apre l'incanto, e l'immobile rimane venduto o al concorrente che offra più della *messa a prezzo*, o al creditore procedente per la *messa a prezzo*. Con questo sistema il creditore non si espone a nessun pericolo, perchè prepara egli stesso a se medesimo la propria sorte, e il debitore non si espone a nessun danno, perchè quanto sarà minore la *messa a prezzo*, tanto saranno più numerosi i concorrenti. Del che l'esperienza ha dato fermissima riprova. Che se si voglia togliere l'obbligo al creditore di offrire un *giusto prezzo* (sistema del Progetto), e non si voglia ammettere in lui la facoltà di offrire un *qualsiasi prezzo* (sistema francese) rimane il partito di aprire gli incanti sopra il prezzo determinato da perizia, e, con esso, la necessità dell'aggiudicazione a' creditori del fondo invenduto. Quindi conchiude che, come punto da cui far capo nella discussione successiva, la Commissione debba decidere preliminarmente — se e quale offerta abbia da fare il creditore procedente? —

Un Commissario, riservandosi di parlare sul sistema da sostituire a quello del Progetto, nota intanto, in risposta alle osservazioni precedenti, che le leggi devono provvedere al consueto, non al raro o singolare; che quando si verificasse la deserzione

assoluta degli incanti, potrebbe ordinarsi che il Giudice sospendesse il procedimento, e ne decretasse de' nuovi; che il lasciar libera l'offerta al creditore, elude la legge e rende possibili le frodi e le collusioni; che, insomma, non potendo ammettersi la base del catasto, la quale sarebbe difettiva anche dove il catasto è più regolare, come in Lombardia, e sarebbe inapplicabile dove il catasto sia disordinato o manchi, conviene dare accoglimento al partito della stima, disciplinata così da evitare le troppe dilazioni e i soverchi dispendi.

A questo punto interviene il Ministro Guardasigilli.

Aggiunge un altro Commissario che le leggi della procedura devono essere in armonia con le leggi civili. E come nelle leggi civili è stabilito che il creditore non può mai essere costretto a ricevere cosa diversa dalla convenuta (art. 1278 del Progetto), e che non è lecita l'aggiudicazione volontaria al creditore de' beni del debitore (art. 1908 cap. e 1918 del Progetto); così non può ammettersi l'aggiudicazione obbligatoria o forzata senza contrattare all'uno e all'altro degli indicati principii. Ciò essendo, nè potendo oramai sostenersi che il creditore si debba obbligare ad offerta determinata del prezzo, rimangono in presenza due sistemi; il sistema francese della *messa a prezzo*, ossia di un'offerta obbligatoria in genere e libera quanto al montare; e il sistema di determinare mediante perizia il prezzo a cui aprire gl'incanti. Il respingere il sistema del Progetto e ammettere quello di un'offerta libera non è togliere le difficoltà ma cambiarle; e val meglio procurare fin da principio la determinazione di un prezzo ragionevole e, quando occorra, procedere e finire per via di ribassi ordinatamente progressivi. Con l'offerta libera, circostanze accidentali o provocate che impediscano o menomino il concorrere agli incanti, sacrificerebbero senza rimedio il debitore. Del sistema della perizia si esagerano le conseguenze degli indugi, delle spese, delle possibilità che gl'incanti riescano vani. La perizia

non dovrà essere contraddittoria e formale, ma direttiva soltanto e conseguita per via di semplice provvedimento, con le contestazioni relative discusse ad udienza fissa, decise immediatamente, senza appello contro le decisioni: del che danno già esempio osservabile, nella soggetta materia, gli articoli 664, 665, 666 e 698 del Progetto. E la perizia, oltre escludere l'arbitrario, certifica la descrizione del fondo desiderabile sempre a scanso di incertezza e di contestazioni. Quando gl'incanti non abbiano effetto, il sistema toscano provvede coi ribassi, poi con l'aggiudicazione facoltativa, da ultimo con l'obbligatoria a tutti i creditori. Ma se il Codice civile respinge l'aggiudicazione volontaria, come può accogliersi nel Codice di procedura civile l'aggiudicazione obbligatoria? Nè conviene preoccuparsi di conseguenze più temute che probabili. In Lombardia, non accadde mai che, ribassando progressivamente il prezzo di un immobile, siano mancati concorrenti agli incanti e compratori. Se ciò accadesse, sarebbe segno che l'immobile non ha valore, e quindi ogni altro rimedio tornerebbe inutile e dannoso. Di più, il sistema della perizia concorda col sistema stabilito per la esecuzione sui mobili, nel quale non è supposto mai che possano rimanere invenduti. Conseguentemente, sono da accogliere il sistema toscano ed il lombardo, in quanto l'uno e l'altro procedono a ribassi; è da respingere il sistema toscano in quanto fa subentrare l'aggiudicazione, dovendo i ribassi continuare finchè si abbiano compratori e la realizzazione del prezzo.

Un Commissario risponde essere egli avverso al sistema della perizia come base degli incanti che, inaugurato in Napoli con la legge 29 dicembre 1828, diede cattivo saggio di sè. Data la possibilità di un errore di fatto nella perizia, torna impossibile impedire i reclami e, coi reclami, le contestazioni e la seconda e talvolta la terza perizia in cui si assicuri finalmente la coscienza del Magistrato. Abbandonato il sistema della perizia, non è dato ricorrere al sistema del valore catastale, imperocchè vero catasto non si ha, almeno nella più parte delle provincie italiane, e

specialmente nelle napoletane, dove il catasto del 1817 è tuttavia provvisorio, sicchè nel 1860 doveva cessare. Quindi qual altro sistema rimane? Il francese della *messa a prezzo*, stato in vigore anche a Napoli dal 1809 al 1828. Di questo sistema sono presunti, non veri, gli inconvenienti. Vi ha la subasta che rimedia, vi hanno altri creditori e il debitore interessati a far valere il rimedio. In fatto, o il creditore precedente è de' primi iscritti, e i posteriori procureranno essi che il fondo non sia rinvilito; oppure è degli ultimi, e avrà interesse egli stesso a che il prezzo si elevi per garantirlo.

Considerando il caso, possibile nel sistema della perizia, che gl'incanti sieno deserti, rimane il fondo e conviene disporre del fondo. Ora non sarà lecito darlo, invece del denaro, ai creditori? Certo, a ciò non si oppongono le leggi civili, imperocchè se queste fino da Costantino proibirono i *patti commissori* per impedire che un mutuo si tramutasse in vendita per abuso della condizione e de' bisogni del debitore; è diverso il caso dell'aggiudicazione per la quale, non potendosi dare *pecuniam pro pecunia*, si dà un surrogato e quel surrogato sul quale la parte stessa, prendendo l'ipoteca, fece assegnamento, sì che la legge supplisce *ex causa antecedenti* al consenso implicito di avere una cosa invece del denaro. In una parola, non adottata la *messa a prezzo*, conseguenza inevitabile della *perizia* è l'aggiudicazione necessaria; e quando, in luogo di essa, si propugnano i ribassi progressivi, con ciò si riesce a quelle stesse conseguenze che si condannano nella *messa a prezzo*. Nè deve fare difficoltà l'aggiudicazione a più creditori che porterebbe la comunione tra essi. Altri esempi di comunioni si hanno, le contrattuali, le successorie: e a farla cessare, quando occorra, senza inconvenienti, provvede l'apposito rimedio *de communi dividendo*.

Un Commissario dichiara come egli inclinasse a preferire il sistema della perizia o di mezzo equipollente per fornire all'incante la base del prezzo, con l'esito dell'aggiudicazione in caso

di non riuscita dell'incanto. Ma avergli fatto impressione, nelle *osservazioni* del commissario Astengo, non le ragioni contrarie attinte dai principii, sì bene le avvertenze pratiche sulle difficoltà di fatto della aggiudicazione, particolarmente ne' casi di crediti eventuali e condizionali, ne' quali casi non si può evitare una perniciosa incertezza nelle proprietà. Dietro a ciò, pensando al rimedio, rimase convinto che l'unico accettabile sia il francese della *messa a prezzo*, stabilito nel Codice, rinnovato nella legge 2 giugno 1844 e mantenuto eziandio dopo gli studi di riforma del 1854 e del 1858. Non è d'uopo ripetere gli argomenti che lo appoggiano: basti dire, che il difetto dell'offerta viene riparato dai concorrenti; che il difetto dei concorrenti viene riparato dall'offerta; e che coll'ammettere i ribassi progressivi, si riesce a quel fine medesimo a cui riuscirebbe, nell'identico caso, la piccolezza dell'offerta.

Un Commissario comincia dall'esporre i principii della legislazione pontificia, scritta in *motu proprio* del 10 novembre 1834, secondo la quale l'incanto aprivasi con la base del valor catastale (§ 1340), e si riusciva all'aggiudicazione però volontaria sul primo prezzo dell'incanto, fallito lo sperimento (§ 1345 al 1348); riconosce che, pel difetto de' catasti, questo modo non sarebbe applicabile alla Italia. Passando dal riscontro storico all'esame della quistione, si propone di considerare: 1° qual debba essere il prezzo a cui aprire l'incanto; 2° qual fine ultimo debba avere il giudizio, caso che l'incanto non riesca. Della perizia, sono noti gli inconvenienti: ma qual sistema non ne ha? e per gran parte sono evitabili, chè gli indugi e le spese provengono dalle discipline regolamentari, piuttosto che dalla sostanza. Del resto, in caso di dubbio o contestazione sul prezzo, la perizia è di diritto comune, e sarebbe abnorme escluderla per far giudice del prezzo colui che può profittare del giudizio, come accadrebbe nella *mise à prix*. Che se l'incanto sperimentato sul prezzo di stima non abbia risultato, è da ammettere l'aggiudicazione, perchè il giudizio deve

finire; perchè i creditori che vollero, con l'ipoteca, un pegno, non possono dolersi che questo pegno rimanga loro invece della obbligazione semplicemente personale nella quale non ebbero fede; perchè la cosa deve pagare in sussidio della persona, non solo in virtù di consenso presunto, ma per effetto sostanziale del diritto d'ipoteca che si esplica e si compie: altrimenti i diritti reali, pur essendovi la cosa nella quale hanno consistenza, rimarrebbero inespugnabili.

Un Commissario accetta il sistema della *messa a prezzo*; più semplice, più rapido, più economico, già sperimentato senza inconvenienti ed anzi con vantaggio. Si temono le offerte troppo vili da parte del creditore precedente: ma non saranno corrette dal concorso più numeroso e dal maggior ardore nell'asta? E se, per avventura, il creditore offra più del dovere, anche in questo caso la deserzione degli incanti aprirà la via ad una congrua moderazione del prezzo. Rispetto all'aggiudicazione, preferendo il sistema toscano, si riferisce alle cose già dette.

Osserva un altro Commissario che col sistema della *messa a prezzo* viene esclusa la necessità dell'aggiudicazione, imperocchè, se vadano deserti gl'incanti, il creditore precedente deve acquistare a quel prezzo che egli stesso offerì. E dice di voler aggiungere un riflesso nuovo contro l'aggiudicazione. Si dice che chi prende ipoteca quando il debitore ha un unico fondo, calcola già *a priori* che, invece di denaro, può ricevere il fondo stesso. Ciò in difetto di disposizione apposita, non è vero, imperocchè il creditore calcola su tutti i beni presenti e futuri del debitore. Ma poniamo che l'ipoteca sia stata presa sopra più fondi e che uno solo di essi venga posto in vendita per giudizio di spropriazione. In questo caso, perchè il creditore dovrà ricevere in pagamento piuttosto l'uno che l'altro de' fondi ipotecati? perchè il creditore, soggetto all'eventualità che si ponga all'incanto un qualsivoglia de' detti fondi, o dovrà rinunciare ad esercitare il suo credito, oppure dovrà essere costretto a ricevere in pagamento anche il peggiore

de' fondi stessi? D'altra parte, quantunque il fondo fosse unico, dovrebbe il creditore avere abilità di agire sopra i mobili e sopra i crediti e insomma quando e come gli tornasse meglio.

Indi facendo passaggio al sistema della *messa a prezzo*, ossia dell'offerta volontaria quanto al montare, crede che con un temperamento si possano conciliare le diverse sentenze. L'offerta di un prezzo ci sia, ma volontaria, perchè non vincoli nessuno, ma regolata per evitare le temibili conseguenze di un'offerta troppo vile. Di questa guisa, o il creditore può e vuole acquistare ed abbia facoltà di offrire un primo prezzo che non sia minore di . . . . . (e sarebbe da determinare la misura); oppure il creditore non può o non vuole acquistare, e in tal caso si proceda a perizia, e il fondo si metta all'incanto sul prezzo della perizia.

Il Ministro Guardasigilli avverte come la Commissione per la revisione della legge sull'Ordinamento giudiziario abbia deliberato di inserire in quella legge quanto riguarda i principii fondamentali della competenza, e di lasciare alla procedura l'attuazione dei principii stessi. E aggiunge che quella Commissione intende di concordare in proposito con questa.

Il Presidente osserva che la Commissione si ritenne sino a qui dal trattare della citazione e della competenza che vi si attiene, appunto per aspettare le deliberazioni della Commissione per l'Ordinamento giudiziario.

L'adunanza è sciolta alle ore 11  $\frac{1}{2}$  antimeridiane, con invito per il giorno successivo alle ore 8.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

## PROCESSO VERBALE N° 16

Seduta del 10 maggio

## SOMMARIO.

*Si continua la discussione sui tre quesiti 7, 8 e 9 del Ministro Guardasigilli circa il giudizio di spropriazione, e di cui nel verbale precedente.*

*Si presenta una formola conciliativa dei vari sistemi sulla base degl'incanti, si discute sovra essa, adottandosi il proposto emendamento relativo al caso di stimo.*

*Si tratta del modo di misurare l'offerta, e si delibera al riguardo.*

*Si respinge il sistema dell'assegno dell'immobile rimasto invenduto, e si adotta invece quello dei ribassi del prezzo.*

*Si discamina come abbiano ad essere regolati colesti ribassi.*

*Si adotta la proposta che contro la perizia non possa darsi reclamo per la parte che determina il valore dello stabile subastando.*

*Si riprende l'esame, stato sospeso nella seduta del 2 maggio, del 10° dei quesiti proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia riguardante gli aumenti del prezzo su quello dell'incanto precedente.*

*Si delibera su tali aumenti.*

*Dannosi disposizioni d'ordine interno, e si nomina una Sotto-Commissione per lavori di redazione e di coordinazione.*

*Sono ammesse senza osservazioni le proposte circa la competenza dei Consoli e dei Tribunali consolari istituiti all'estero, e circa gli appelli dalle loro sentenze.*

Sono presenti i signori:

GALVAGNO, Presidente;

ARNULFO;

ASTENGO;

CAPRIOLO;

CASTELLI Edoardo;

CASTELLI Luigi;

CRISPI;



DE-RUGGIERI;  
 NELLI;  
 PIROLI;  
 VISCARDI;  
 GERRA, Membro e Segretario;  
 REALIS, Segretario;  
 CATTANEO, id.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Continua la discussione intorno ai quesiti 7°, 8° e 9° proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia.

7°, 8° e 9° Quesito  
 del Ministro di  
 Grazia e Giustizia  
 (Continuazione).  
 Art. 663, 664 e  
 665.

Un Commissario è d'avviso che i sostenitori della *messa a prezzo* intendono che il prezzo offerto sia *giusto*. E domanda, in qual guisa sarà procurata e assicurata questa *giustizia*? Qualunque norma porterà a differenze e ad inesattezze studiate, salva quella ricavata dal catasto, la proposta da lui, nella quale, almeno, le differenze ed inesattezze saranno esenti dall'arbitrio dell'uomo, il più intollerabile e il più dannoso di tutti. Senza la norma del catasto, quest'arbitrio sarà adoperato dal creditore procedente a danni del debitore, se pure la *messa a prezzo* non s'impone a tutti i creditori. Egli, poi, è contrario assolutamente al sistema della perizia che determini il prezzo d'apertura degli incanti, per la sperienza fattane nelle provincie napoletane dove queste perizie perpetuano i giudizi e divorano gli immobili da espropriare. Nel sistema della norma catastale, la moltiplicazione dell'annuo tributo si può allargare per correggerne i difetti; e, comunque sia, il regolo riparatore starà negli incanti. De'quali lo sperimento deve farsi non più di due volte e poscia addivenire all'assegno col beneficio del sesto. Nè può dirsi che, mediante l'assegno, si dia *aliud pro alio*, con violazione della fede del contratto; per ciò che l'assegno, ad esempio della legge napoletana, deve farsi a quei creditori soltanto che lo domandino, non a quei creditori che,

col silenzio, rinuncino alla loro azione ipotecaria rispetto al fondo di cui si tratta, e si riservino ad agire altrimenti purchè, ben inteso, i creditori domandanti siano collocati utilmente nel giudizio di graduazione (art. 54 della legge napoletana 29 dicembre 1828). Con questo modo d'assegno volontario *ex post facto*, la conversione del diritto a danaro in diritto ad una cosa si compie agevolmente e legittimamente, e vengono assicurati i creditori e i debitori insieme, con vantaggio reciproco.

Un Commissario presenta la formola della proposta conciliativa indicata da un altro Commissario e svolta nella seduta precedente. E la formola è come segue :

« Il creditore che promuove la subasta offrirà un prezzo non minore di . . . . . volte il tributo diretto verso lo Stato, o farà istanza per la nomina di un perito per la stima degli immobili da subastarsi.

» Nel primo caso, se nessuno farà offerta all'incanto sarà dichiarato compratore, per il prezzo offerto, il creditore a cui istanza emanò la sentenza di spropriazione.

» Nel secondo caso, l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima e, se non vi saranno offerte, si ordinerà un nuovo incanto con un ribasso sul prezzo da determinarsi dal Tribunale.

» Se anche il secondo incanto restasse deserto, si ordineranno nuovi ribassi e nuovi incanti finchè si abbia un compratore. »

Il Commissario, da cui era stata fatta la proposta, dichiara di concordare nella formola di essa, meno in quella parte che esclude l'assegno.

Un altro Commissario per provare che le stime possono farsi con sollecitudine e con poco dispendio, cita l'esempio delle stime dei beni demaniali fatte nelle provincie napoletane dove tanti beni per 450 milioni furono stimati in un anno col compenso del mezzo per cento. Quindi egli sta pel sistema della perizia: tanto

più che, con la perizia, gli esperimenti di vendita consistevano, il più spesso, in un incanto solo; mentre, con la *messa a prezzo*, ne occorreranno sempre parecchi. Accostandosi, del resto, alla proposta dei preopinanti, egli ammetterebbe bensì che il creditore precedente avesse ad offrire un prezzo, ma vorrebbe che, prescindendosi dalla fallace norma catastale, l'offerta del creditore fosse così controllata e cimentata da valere quasi una stima: e ciò, dando facoltà agli altri creditori o di accettare o di disapprovare l'offerta; se l'approvano, si potrà essere sicuri che fu giusta; se la disapprovano si dovrà procedere a perizia. Per impedire poi che si facciano disapprovazioni inconsulte, sarebbe da stabilire che le spese siano a carico del disapprovante se la stima riesce uguale o superiore all'offerta, e a carico del creditore precedente se riesce minore. Che se si procede agli esperimenti dietro perizia, basti un solo incanto; se dietro offerta, gli incanti siano due e, rimasti deserti, diventi deliberatorio incommutabile il creditore offerente al prezzo offerto.

Un altro Commissario parla per uno schiarimento e per una avvertenza. Lo schiarimento è che l'assegno della legge napoletana, chiamato volontario da quello de' preopinanti che parlò primo, in tanto è volontario, in quanto il creditore sia disposto di rinunciare a' propri diritti sul fondo; ma, se il creditore voglia concorrere ad essere pagato, l'assegno diventa necessario o forzato. Onde, in questa parte, il procedimento napoletano non differenzia sostanzialmente dal parmense. - L'avvertenza è, che come le maggiori difficoltà (esclusa, s'intende, l'offerta obbligatoria) si adunano intorno all'assegno, così gli parrebbe da fissare, prima d'ogni altro, questo punto il quale riflette necessariamente sui sistemi della *messa a prezzo*, della perizia, degli equipollenti, in quella guisa che la questione della meta deve influire sulla questione dei mezzi per arrivarvi.

Soggiunge un Commissario che, de' sistemi discussi, egli re-

spingerà qualunque conduce allo assegno, e accetterà quello in cui sia più raro l'uso della perizia. Respinge l'assegno che mette in uno de'creditori l'arbitrio eventuale di condurre gli altri all'acquisto involontario e cumulativo d'un fondo, senza che ciò sia necessario, perchè i ribassi progressivi porteranno la vendita. Vuole possibilmente ristretto l'uso della perizia, della quale sono inseparabili i ritardi e le spese, specialmente per fatto dei periti stessi. Nè vale in contrario l'esempio della stima de'beni demaniali per la diversità dello scopo, per la quantità, pel concorso. Quindi accetta la proposta formola; con un emendamento diretto a restringere vieppiù l'uso della perizia. O il creditore procedente fa l'offerta misurata nel modo da stabilire, ed è utile ammetterla, perchè, mediante essa, si assicura, senz'altro, l'esito del giudizio; e questa offerta non mancherà, quando la misura sia mite. Oppure l'offerta manca, ed è necessario far luogo a perizia, e si stabilisca che qualunque creditore può farla cessare con offrire ciò che avrebbe dovuto offrire il creditore procedente; lasciandola aver luogo, s'intende, quando nessuno offra. Quanto al modo di misurare l'offerta, egli comprende le ripugnanze manifestate contro la misura desunta dal catasto o dal risultato del catasto che è il tributo; e, per di più, non spera nella correzione de'catasti in tempo prevedibile ed assegnabile. Tuttavia non può non credere che tra il tributo ed il reddito vi sia una certa relazione, e, se il conguaglio tra l'uno e l'altro si tenga basso per misurare il valore del fondo e l'offerta, si avrà una norma approssimativa ragionevole che faciliterà le offerte le quali saranno cimentate convenevolmente negli incanti. Conseguentemente, se il conguaglio di cento volte il tributo sia soverchio si adotti il conguaglio di ottanta volte.

Il Commissario proponente accetta l'emendamento del proponente; e, per le stesse ragioni da questo addotte, propone che il conguaglio sia di sessanta volte.

Un Commissario domanda che nel mettere ai voti la formola, come sovra modificata, si proceda per divisione, così che si possa votare separatamente sulla parte che riguarda l'assegno.

Si pone ai voti anzitutto la parte seguente della proposta:

« Il creditore che promuove la subasta offrirà un prezzo non minore di . . . . . volte il tributo diretto verso lo Stato, o farà istanza per la nomina di un perito per la stima degli immobili da subastarsi.

» Nel primo caso, se nessuno farà offerta all'incanto sarà dichiarato compratore, per il prezzo offerto, il creditore a cui istanza emanò la sentenza di spropriazione.

» Nel secondo caso, l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima e, se non vi saranno offerte, si ordinerà un nuovo incanto con un ribasso sul prezzo da determinarsi . . . . »

E a questa proposta si aggiunge l'emendamento testè accennato:

« Che ogni venditore possa offrire ciò che avrebbe dovuto offrire il creditore precedente, impedendo così la formazione, e facendo cessare gli effetti della perizia. »

Procedutosi a votazione, la Commissione adotta a voti unanimi, salva la coordinazione.

Messo in discussione, a quante addizioni del tributo diretto verso lo Stato debba corrispondere l'offerta del creditore precedente e degli altri creditori;

Un Commissario propone le ottanta, affinchè non diventi illusoria la misura voluta imporre all'offerta.

Un altro Commissario dice essere accettabili le sessanta, come partito più conciliativo delle opinioni diverse sul sistema fon-

damentale, e come partito dal quale nessun inconveniente può nascere.

Posto ai voti, se l'offerta del creditore procedente o degli altri creditori debba essere di *sessanta* o di *ottanta* volte il tributo diretto verso lo Stato; - la Commissione, a voti 10 contro 3, delibera che debba essere di *sessanta* volte.

Posto ai voti, se, riusciti vani gli incanti normali, debbasi far luogo all'assegno necessario del fondo ai creditori, oppure procedere a ribassi successivi finchè segua la vendita; - la Commissione, a voti 12 contro 4, respinge l'assegno e ammette i ribassi. Onde rimane approvata la parte tenuta divisa dalla proposta di cui si tratta, che è come segue:

« Se anche il secondo incanto restasse deserto, si ordineranno nuovi ribassi e nuovi incanti finchè si abbia un compratore. »

Si procede ad esaminare come abbiano ad essere regolati i ribassi.

Un Commissario propone che il Tribunale, rimasti deserti (s'intende) gl'incanti normali, ne ordini altri successivamente fino alla vendita, con ribassi non minori del dieci per cento.

Posta ai voti, la proposta è accettata all'unanimità.

Si discute se, oltre il minimo, debba fissarsi il massimo dei ribassi.

Un Commissario propone che i ribassi non siano maggiori del venti per cento.

Un altro Commissario osserva, esser meglio che ciò rimanga

nell'arbitrio ragionevole del Tribunale, non potendo venir danno da un ribasso anche esagerato.

La proposta è ritirata.

Un Commissario, guardando alla deliberazione presa di ammettere la perizia come mezzo di determinare il prezzo a cui aprir l'incanto, in mancanza d'offerta da parte dei creditori, e preoccupandosi del pericolo che la perizia porti contestazioni e dispendi, vorrebbe si dichiarasse che a nuove perizie non si farà luogo mai, stabilendo che contro la perizia non si darà reclamo circa la parte di essa che determina il valore dell'immobile.

Osserva un altro Commissario, che siffatto concetto risulta in modo sufficiente dalla economia del Progetto e da particolari disposizioni già citate nel corso della discussione. Nondimeno, non si oppone a che la dichiarazione desiderata venga fatta espressamente, ne' termini seguenti, salvo il redigerla definitivamente e coordinarla :

« Sul valore o prezzo d'estimo assegnato dal perito all'immobile da spropriare, non si fa luogo a reclamo. »

La Commissione adotta senza opposizione.

Si riprende ad esame il decimo de'quesiti proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia (esame stato sospeso nella seduta del 2 maggio), così concepito :

« Nel far luogo ad un nuovo incanto, di seguito ad aumento di prezzo su quello del precedente incanto, non sarebbe opportuno di surrogare all'aumento del *sesto*, del *mezzo sesto* e del *quarto*, l'aumento del *decimo*, del *vigesimo* e del *quinto*, tenuto conto che verrebbe a guarentire viemmeglio l'interesse del debitore e dei creditori iscritti, facilitando gli aumenti di prezzo, mentre le frazioni del medesimo si troverebbero in armonia col

sistema decimale prevalente ora nella pratica e nella legislazione? »

Un Commissario, entrando nel merito del tema degli aumenti avvisa che, per togliere incertezze nocive e dare, con la sicurezza, maggior credito alle deliberazioni dietro incanti, gli aumenti avrebbero ad essere aboliti o ridotti ad un solo.

Un altro Commissario vorrebbe che l'ammettere l'aumento in genere, e l'ammetterne un solo o più rimanesse nell'arbitrio del Tribunale.

A ciò oppongono altri Commissari essere non buona la legge che attribuisce arbitrii senza necessità, l'esercizio de' quali imbarazza e molesta i Tribunali migliori.

Posto ai voti, dietro accordo, - se l'aumento al prezzo d'incanto precedente abbia ad essere un solo, o se gli aumenti abbiano ad essere più, - la Commissione delibera a voti unanimi che abbia ad essere un solo.

Indi si discute a quanto debba ammontare l'aumento, da essere conforme in ogni caso. Alcuni Commissari sostengono che l'aumento del *decimo* sia sufficiente. Ad altri sembra che per l'aumento del solo decimo non sia da turbare la fede dell'asta pubblica. Si propone, come temperamento tra i due estremi, che s'aumenti del *sesto*, aumento più consueto e bastevole, certo, a compensare gli indugi e le spese del nuovo sperimento.

La Commissione concorda nel determinare l'aumento ad un *sesto*.

Un Commissario riferendosi agli articoli 672 e 680 del Progetto, propone che chi voglia offrire l'aumento debba depositare non solo le spese, ma eziandio l'aumento del *sesto*. Il quale



partito, rivolto a bandire le imposture e i raggiri e ad assicurare vieppiù le vendite agli incanti, si riconosce giovevolissimo nelle provincie napoletane.

Si riconosce che la proposta debba essere presentata in apposito quesito. E come oggi soltanto fu finita di discutere la parte fondamentale de' giudizi di spropriazione, e può darsi che le deliberazioni prese e non prevedibili abbiano fatto sorgere o la necessità o la convenienza di proposte nuove; così sono conceduti due giorni da oggi ne' quali i Commissari abbiano facoltà di presentare nuovi quesiti intorno a' giudizi esecutivi.

La Commissione, in vista della brevità del tempo, determina di procedere alla nomina di una Sotto-Commissione pel lavoro di redazione e di coordinazione del Codice di procedura civile nelle varie sue parti e con gli altri Codici e le altre leggi: lavoro da essere poi sottoposto alla Commissione intera.

Si procede a votazione per stabilire, - se la Sotto-Commissione debba essere composta di tre Commissari o di cinque; - e la Commissione delibera, a voti 8 contro 5, che debba essere composta di tre.

Si passa alla nomina per scrutinio segreto. I votanti sono tredici. Rimangono eletti alla prima votazione: il commissario ASTENGO con voti 9;

Alla seconda votazione: il commissario GERRA con voti 40, e il commissario NELLI con voti 7.

Un Commissario, conformemente all'incarico avuto nella seduta del 4 maggio corrente, sottopone alla Commissione una redazione nuova dell'art. 87 del Progetto nei seguenti termini:

« Art. 87. La competenza dei Consoli e dei Tribunali consolari istituiti in paese straniero, giusta le norme del diritto internazionale, è regolata da leggi speciali.

Art. 87.

» I casi ed i termini per proporre appello contro la sentenza de'suddetti Tribunali, nonchè le Corti del Règno che dovranno conoscerne, sono determinati dalle leggi medesime. »

Il Commissario proponente soggiunge, che come la competenza de' Consoli e de' Tribunali consolari, così l'appello e i modi e i termini dell'appello e le Corti a cui deferirlo, non possono essere stabiliti che da leggi speciali e particolarmente dalla legge consolare. Non sarebbe conveniente, tra altro, che il Codice di procedura contenesse disposizioni specifiche intorno a materie le quali, come dipendenti da relazioni con l'estero, sono di loro natura mutabili.

La legge consolare sarda del 15 agosto 1858 (n° 2984), dopo un lavoro di revisione e di coordinazione, va ad essere attuata in tutto il Regno. Essa legge, dopo avere designato la competenza de' Consoli, stabilì nell'art. 56, che siano riservate ai Tribunali del Regno le cause riguardanti lo stato civile delle persone e le qualità ereditarie, salva ai Consoli ed ai Tribunali consolari la cognizione di tali quistioni in via incidentale, nel qual caso gli effetti delle sentenze saranno limitati alla specie decisa. Egli, il proponente, crede che in questa parte la competenza de' Giudici consolari sia tuttavia soverchia, e vorrebbe che fosse ristretta a conoscere de' provvedimenti d'urgenza e necessari, come assicurare prove, apporre sigilli, ecc., rimettendo il resto ai Tribunali ordinari, con norme regolarmente organizzate con quelle della procedura. La legge medesima, nell'art. 82, deferiva l'appello dalle sentenze de' Tribunali consolari alla Corte di Genova, quando il valore della causa eccedesse le lire milleduecento. Ed egli, il proponente, trova necessario che, anche in questa parte dell'appellabilità, la legge consolare sia fatta concordare col Codice della procedura, e che gli appelli abbiano ad essere deferiti, non più alla sola Corte di Genova, ma alla Corte marittima più vicina, esclusi i riguardi al domicilio irti di difficoltà e di contestazioni.

Queste avvertenze stima il Commissario, che se la Commissione

le accoglie, siano da comunicare al Ministero di Grazia e Giustizia, affinchè la Commissione per la revisione e la coordinazione della legge consolare possa mettersi d'accordo con questa.

S'intende, avverte il proponente, che l'art. 88 del Progetto avrà ad essere coordinato col nuovo articolo 87.

Intorno al merito delle cose proposte ed avvertite dal Commissario proponente non sorge contestazione.

L'adunanza è sciolta alle ore 11  $\frac{1}{2}$ , con invito per il giorno 14 maggio alle ore 8 antimeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

**PROCESSO VERBALE N° 17****Seduta dell'11 maggio****SOMMARIO.**

*Alcuni Commissari spiegano come abbia ad intendersi il voto da essi dato in favore dell'emendamento, di cui nel precedente processo verbale circa la perizia presa per base dell'offerta agl'incanti.*

*Si affida alla Sotto-Commissione l'incarico di studiare e riferire circa le difficoltà insorte su questo particolare, riserbandosi di deliberare.*

*Viene posta in discussione, e quindi in deliberazione la proposta se l'incanto degl'immobili debba farsi avanti al Tribunale, ovvero soltanto avanti ad un Giudice da lui delegato.*

*Si tratta la questione sulla rappresentanza in giudizio, e se ne solleva una pregiudiziale ch'è ammessa.*

*È approvata la modificazione dell'art. 36 circa la facoltà di proporre in giudizio, e di contraddirvi.*

*Accogliasi la variazione degli articoli 123 e 125 in ordine alla ricsuzione dei Giudici e degli Ufficiali del Ministero Pubblico.*

*Si danno alcune spiegazioni circa il vero senso della Legge in ordine al modo di pubblicare le sentenze in materia di ricsuzione.*

*Dopo alcune osservazioni si passa oltre sulla proposta relativa all'offerta in comunicazione dei documenti che debbe essere fatta nell'atto di citazione.*

*Discussione e deliberazione in ordine alla citazione della Lista civile.*

*Si fanno due proposte di modificazione dell'art. 141 quanto alla citazione, delle quali una soltanto è adottata, e sull'altra si passa oltre.*

**Sono presenti i signori:**

**GALVAGNO, Presidente;**

**ARNULFO;**

**BORGOMANERO;**

**CASTELLI Edoardo;**

CASTELLI Luigi;  
 CAPRIOLO;  
 CRISPI;  
 DE-RUGGIERI;  
 NELLI;  
 PIROLI;  
 VISCARDI;  
 GERRA, Membro e Segretario;  
 REALIS, Segretario;  
 CATTANEO, id.

Lettosi il processo verbale della seduta precedente, alcuni Commissari dichiarano che, nel dar voto di approvazione all'emendamento stato presentato sulla proposta relativa ai giudizi di spropriazione, intesero bensì di stabilire che l'offerta fatta da creditori, altri dal precedente, possa prevenire od impedire la formazione della perizia, ma non far cessare gli effetti della perizia già formata. Imperocchè sarebbe, a giudizio loro, inammissibile che, compiuta la perizia e determinato, in ipotesi, il valore del fondo a più che sessanta volte il tributo diretto, potessero tuttavia i creditori fare un'offerta ristretta alla misura delle sessanta volte esso tributo. Art. 663, 664 e 665.

Il Commissario, che avea presentato l'emendamento, espone che nel proporlo egli volle significare il concetto scritto nel processo verbale, cioè che l'offerta de' creditori non solo impedisca di formare la perizia, ma altresì ne faccia venir meno gli effetti formata che sia. E ciò per la ragione che la discordanza possibile ad avverarsi tra la perizia e l'offerta non può, attesi gl'incanti successivi, riuscire a conseguenze, e che altro è, nei risultati pratici del giudizio esecutivo, avere un valore più alto determinato da perizia e non offerto da alcuno, altro è avere un valore più basso, offerto da persona obbligata a corrisponderlo. — Altri Commissari concordano col Commissario proponente.

La Commissione, avuto riguardo alle conseguenze che il risolvere la difficoltà piuttosto nell'uno che nell'altro senso può avere sull'ordinamento de' giudizi esecutivi, specialmente quanto alla notificazione da farsi ai creditori perchè conoscano se vi ebbe o no offerta da parte del creditore procedente, determina di affidare alla Sotto-Commissione l'esame della difficoltà stessa, riservandosi di deliberare in proposito, uditi i risultati di esso esame, mantenuta, s'intende, la parte dell'emendamento non controversa.

Con ciò il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Si mettono in discussione i quesiti proposti dal commissario CASTELLI Edoardo, il quale, tenendosi prima alla materia de' giudizi di spropriazione, prende la parola sull'art. 674 del Progetto, e propone che l'incanto degl'immobili invece d'essere fatto dinanzi all'intero Tribunale, sia fatto in presenza d'uno de' Giudici delegato a ciò dal Tribunale stesso. Se all'incanto de' mobili basta il solo Cancelliere, non c'è bisogno d'esigere per l'incanto degl'immobili tutto un Tribunale con perdita di tempo dannosa al servizio, e con necessità di aver maggior numero di Giudici. Incidenti nell'incanto sogliono avvenire di raro; e quando avvengano, o saranno decisi dal Giudice delegato, oppure saranno rimessi al Tribunale, secondo i casi.

Altri Commissari combattono la proposta. La spropriazione è atto solenne che, ad essere compiuto, richiede l'ufficio e la pronuncia di un Corpo giudicante. Ove l'intero Corpo giudicante non presieda all'incanto, ma vi presieda per esso un Giudice delegato, le opposizioni e gli incidenti moltiplicheranno con la speranza di ritardare l'esito del giudizio. Imperocchè, sulle opposizioni o pronuncia il Giudice delegato, e non si può non far luogo a reclamo da esso al Tribunale; oppure il Giudice rimette al Tribunale per la decisione, e occorrono nuovi diffidamenti agli interessati per quando l'incanto si ritenti. L'assistenza agli incanti dell'intero

Collegio può produrre sì alquanto perdita di tempo, ma non tale che sia per rendere necessario un maggior numero di Giudici. Non è lecito argomentare dall'incanto di mobili, perchè questi si vendono il più spesso dove non sono Giudici, e perchè sopra essi non si intrecciano que' diritti multiformi e molteplici che nei giudizi di spropriazione vengono in lotta sull'immobile da spropriare.

Un Commissario propone, che gl'incanti degli immobili siano fatti dinanzi a Giudici di Mandamento dentro la misura della loro competenza relativamente alle azioni reali immobiliari.

Un altro Commissario avvisa, che sia da accogliere tra le opposte opinioni un temperamento. Se furono presentate opposizioni agli incanti un giorno prima del giorno assegnato a sperimentarli, presieda ad essi il Tribunale, se no, il Giudice delegato. Però, in ogni caso, la sentenza di vendita sia pronunziata dal Tribunale.

Un Commissario osserva, rispetto a questo partito di temperamento, essere inconveniente che tra l'ordinanza del Giudice e la sentenza del Tribunale interceda un intervallo, durante il quale mal si potrebbe precisare e regolare giuridicamente lo stato delle cose e la condizione delle persone.

Posto ai voti, se gli incanti degli immobili abbiano ad essere fatti davanti al Tribunale o davanti a Giudici delegati, la Commissione, a voti 7 contro 4 (essendo momentaneamente non presente uno dei Commissari), delibera che abbiano ad essere fatti davanti al Tribunale.

Segue l'esame de' quesiti dello stesso commissario CASTELLI Edoardo risultanti dalle considerazioni presentate da lui al Senato sul Progetto del Codice di procedura civile nel 23 novembre 1863.  
 Sorpassati i quesiti relativi ai *Giudici conciliatori* e ai *Giudici*

*di Mandamento*, perchè si attengono alla materia della competenza che è tuttora riservata; il quesito concernente il mantenimento o la soppressione de' *Tribunali di commercio*, perchè lo si reputa entrar nel campo dell'Ordinamento giudiziario; e i quesiti che riguardano *l'appellabilità e l'ordine de' giudizi*, perchè intorno ad essi la Commissione si è già pronunciata: si prende a discutere il quesito che verte sulla *rappresentanza in giudizio*.

Art. 37

Il commissario CASTELLI Edoardo propone che, mentre, secondo l'art. 37 del Progetto, i soli Procuratori legalmente riconosciuti possono rappresentare le parti in giudizio davanti i Tribunali di circondario e le Corti di appello, sia invece ordinato che le parti possano farsi rappresentare eziandio da un Avvocato. Egli conforta il suo assunto con l'esempio di quanto dispongono il Codice di Modena e la legge sugli Avvocati, Procuratori ed Uscieri del cantone di Ginevra (20 giugno 1834, art. 7), e, richiamando le ragioni sottoposte già al Senato, dimostra quanto convenga che, nelle cause d'importanza e difficoltà lievi, le parti possano farsi rappresentare dai Procuratori e, all'incontro, dagli Avvocati nelle cause importanti e difficili. Aggiunge che, con accogliere la sua proposta, sarebbero tolte o almeno diminuite le difficoltà d'ordine transitorio, rispetto alla Lombardia, dove, al presente, i soli Avvocati hanno qualità a rappresentare le parti.

Un Commissario risponde che nel Codice di Modena il sistema proposto dal preopinante fu ammesso per rispetto ad una condizione di fatto di quello Stato dove non era distinzione tra Causidici ed Avvocati. E quella condizione cessò anche per Modena con l'attuazione nel 1864 de' nuovi ordini giudiziari. Nel merito poi la questione, se la facoltà di rappresentare le parti abbiassi da tenere ristretta ai Procuratori oppure da attribuire ai Procuratori ed agli Avvocati insieme, dipende dalle leggi organiche sulle professioni rispettive. Imperocchè, per sua natura, il Procuratore è un ufficiale pubblico ministeriale con responsabilità determinata,



sicchè alcune legislazioni lo assoggettano a cauzione. L'Avvocato niente di tutto ciò. Onde si tratta di una questione di principio che la Commissione è incompetente a risolvere. Quanto alla Lombardia, fu già provveduto con la disposizione generica dell'art. 25 della *legge per modificazioni alla legge generale d'Ordinamento giudiziario del Regno* (Progetto della Commissione della Camera dei Deputati), il quale articolo reca: « fino alla pubblicazione di una legge speciale intorno agli Avvocati e ai Procuratori, costoro rimarranno nelle medesime condizioni in cui si trovano per le leggi che hanno vigore nelle varie Provincie del Regno. »

Il Commissario proponente replica intorno alla questione pregiudiziale posta innanzi dal preopinante. Secondo lui, lo stabilire a chi spettar debba la rappresentanza delle parti in giudizio, è proprio della legge di procedura, non della legge d'Ordinamento giudiziario. Infatti Modena e Ginevra determinarono queste rappresentanze nella legge di procedura, e lo stesso Progetto, nell'art. 37, non solamente dice che le parti avranno ad essere rappresentate in giudizio, ma specifica altresì, *in modo tassativo*, che avranno ad essere rappresentate da *Procuratori legalmente esercenti*, sicchè esso art. 37 pregiudica la questione.

Un altro Commissario osserva, che l'art. 37 del Progetto, sebbene fatto per avventura col concetto che rappresentanti delle parti abbiano ad essere i soli Procuratori, non potrà impedire mai che si esaminino e si risolva liberamente la questione con le apposite leggi speciali. E aggiugne che queste leggi speciali potranno ricevere meglio che il Codice gli opportuni provvedimenti di transizione.

Un Commissario, persuaso che le disposizioni del Codice nel quale si distinguono Avvocati da Procuratori, e nel quale ai Procuratori si attribuisce la rappresentanza delle parti dinanzi ai Tribunali ed alle Corti, pregiudichino la questione, se ammesse come

sono, vorrebbe che almeno la Commissione esprimesse il suo voto e sollecitasse la formazione delle leggi speciali.

Il commissario CASTELLI Edoardo propone, che dall'art. 37 del Progetto si tolgano le parole *legalmente esercenti* che fanno seguito alla parola *Procuratori*, onde sia tolta la possibilità che l'articolo stesso pregiudichi.

Messa ai voti la sollevatasi questione pregiudiziale su tutte le proposte, la Commissione la ammette a voti 8 contro 4.

Rimane sospeso il quesito del commissario CASTELLI Edoardo che riguarda le attribuzioni della Corte di cassazione, ed è l'ultimo de' proposti da lui nelle *considerazioni al Senato*.

Un altro Commissario fa le proposte seguenti:

1<sup>a</sup> proposta: che dall'art. 36 del Progetto « per proporre una domanda in giudizio e per contraddire alla medesima è necessario avervi interesse, e godere del libero esercizio dei propri diritti » si tolgano le parole *avervi interesse*, le quali esprimono un'idea incompleta e inesatta, e, in ogni caso, superflua, perchè al fine indicato conviene avere il diritto, non solo l'interesse.

La Commissione accoglie la proposta, intendendo che l'art. 36 si riduca ad un solo paragrafo in cui si raccolga quanto ne' due paragrafi è detto in ordine alle persone che hanno il libero esercizio de' loro diritti. Il quale paragrafo, salva la coordinazione, leggerebbesi così:

« Le persone che non hanno il libero esercizio de' loro diritti devono, per proporre una domanda in giudizio, o per contraddire alla medesima, essere rappresentate, assistite ed autorizzate a norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità. »

2<sup>a</sup> proposta: che dagli articoli 123 e 125 si tolga che la ricasazione di un Giudice o di un Ufficiale del Pubblico Ministero

possa farsi all'udienza pubblicamente, provvedendo che debba farsi prima dell'udienza, oppure non pubblicamente, ma con ricorso al Presidente. Fu notata, e non è bisogno dimostrare, la sconvenienza di ricusare un Magistrato in sua presenza e con pubblicità.

La Commissione accoglie il concetto del proponente, e rimane stabilito che, salva la coordinazione, l'art. 123 sarà come segue:

« Nei giudizi davanti i Tribunali e le Corti, la ricusazione deve farsi dalla parte, e per essa dal suo Procuratore, con ricorso diretto al Presidente:

» 1° tre giorni prima dell'udienza, quando al ricusante sia noto il nome del Giudice o dell'Ufficiale del Pubblico Ministero che in quell'udienza sono chiamati a prendere parte nella causa;

» 2° all'udienza e prima della discussione nel caso contrario.

» Ne' giudizi davanti i Giudici conciliatori o di Mandamento la ricusazione deve farsi con ricorso depositato alla cancelleria prima della discussione. »

3<sup>a</sup> proposta: che negli articoli 127 e 132 del Progetto si dichiari che le sentenze de' Tribunali o delle Corti intorno alla ricusazione saranno proferite in Camera di consiglio, non pubblicate all'udienza come le altre. E ciò per ragioni di convenienza analoghe alle indicate.

La Commissione, approvando il concetto del proponente, crede ch'esso risulti a sufficienza dal contesto de' due articoli, ne' quali, dicendosi che la relazione sarà fatta in Camera di consiglio, sembra da intendere altrettanto rispetto alle sentenze, dappoichè la sentenza suole seguire la relazione immediatamente. E il proponente si professa soddisfatto della significazione data ai due articoli che risulterà dal processo verbale.

4<sup>a</sup> proposta riguardante l'art. 136, n° 2, del Progetto. In questa disposizione si dice, che la citazione formale dovrà contenere il compendio dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, le conclusioni specifiche della domanda, con

offerta di comunicazione per originale o per copia dei documenti sui quali esse si fondano. E il proponente crede per una parte imprecisa e per l'altra insufficiente l'esigenza che si offra comunicazione dei documenti. Imprecisa, perchè è assoluta, eppure vi hanno azioni che non si fondano su documenti. Insufficiente, perchè non è provveduto al caso in cui l'azione sia fondata su altri mezzi di prova. Onde avvisa che, al citato n° 2 dell'art. 136, si aggiungano le parole « o la specifica indicazione degli altri mezzi di prova dell'azione. »

Si osserva da altri Commissari, che la parola *documento* è da intendere largamente; che la legge non ha potuto volere l'esibizione de' documenti quando non ve ne siano; che, mancando i documenti, la ragione dell'azione risulterà dalla narrativa dei fatti, e ciò basterà; non potendosi esigere che l'attore indichi i mezzi di prova dei fatti stessi prima di sapere se saranno negati.

La proposizione non ha seguito.

Art. 146.

Un Commissario parlando, nel tema della citazione, dell'art. 140, capoverso ultimo del Progetto, espone che, nell'interpretare l'articolo 58, capoverso ultimo del Codice del 1859, sostanzialmente conforme, sorse dubbio se, quanto alla Lista civile, la citazione avesse a intimarsi all'Amministratore capo o a chi ne fa le veci, sempre nella sede principale dell'amministrazione, oppure si potesse intimarla a chi fa le veci del capo sul luogo in cui sta per aprirsi il giudizio. Onde propone che alle parole « la Lista civile, il patrimonio privato del Re, della Regina, dei Principi della Famiglia Reale saranno citati nella persona del rispettivo capo d'amministrazione o di chi ne fa le veci » siano aggiunte le parole « nel luogo in cui si deve istituire il giudizio, » sostituendo inoltre la parola *faccia* alla parola, *fa* per esprimere più convenientemente che l'avervi un sostituto del capo è eventuale.

Un Commissario non vorrebbe che la citazione potesse essere intimata ad un semplice agente dell'amministrazione.

Il proponente risponde ciò rimanere escluso dal concetto che la persona a cui s'intima debba far le veci del capo dell'amministrazione.

Alcuni Commissari credono che, a togliere ogni incertezza ed ogni possibilità di controversia, le citazioni di cui si parla dovessero essere intimate, come in Francia e come a Napoli, ai Procuratori del Re.

Un Commissario osserva come non vi abbia relazione alcuna tra le attribuzioni del Pubblico Ministero e la qualità di ricevere intimazioni per la Lista civile e il patrimonio privato del Re, della Regina e dei Principi Reali.

Posta ai voti la proposta, è adottata dalla Commissione. Onde l'art. 140, capoverso ultimo, sarà concepito nel modo seguente, salva la coordinazione:

« La Lista civile, il Patrimonio privato del Re, della Regina, dei Principi della Famiglia Reale saranno citati nella persona del rispettivo capo d'amministrazione o di chi ne faccia le veci nel luogo in cui si deve istituire il giudizio. »

5<sup>a</sup> proposta: che nel capoverso quinto dell'articolo 141 del Progetto, al fine di assicurare vie meglio che la citazione, come si ricerca, pervenga alla parte, il che si ottiene precisando il più possibile chi abbia da riceverla invece del convenuto, alle parole « in mancanza di tali persone l'Usciere consegnerà la detta copia al portinaio della casa o ad altro vicino di abitazione » si sostituiscano le parole « in mancanza . . . . al portinaio della casa, e questo mancando ad un vicino: salva la coordinazione. »

Art. 141.

Un Commissario avverte, che anche il portinaio è un vicino, e che val meglio, per scanso di difficoltà, lasciare libera la scelta tra lui e gli altri vicini.

Il proponente ritira la proposta.

Un Commissario propone, che nello stesso capoverso quinto dell'art. 144 si sopprima la clausola *preferendo il più vicino ove alcuno ve ne sia*; quest'obbligo di preferire il più vicino dei vicini può essere sorgente di difficoltà e di contestazioni; conviene fidare nella sagacia e nell'oculatezza dell'Usciere; basta, per essere moralmente sicuri della sorte della citazione, che essa sia ricevuta e sottoscritta da uno de' vicini. Anche il Codice di Napoli non richiede di più.

Si nota contrariamente da un Commissario, che la disposizione, conforme nella sostanza, dell'art. 56 capoverso quinto del Codice del 1859, non produsse mai inconvenienti, e che può produrne la troppa larghezza lasciata nella scelta di vicini a cui consegnare la citazione.

Posta ai voti la proposta, la Commissione l'adotta a voti 7 contro 4.

Onde il capoverso quinto dell'art. 144 sarà, salva la coordinazione, del tenore seguente:

« In mancanza di tali persone, l'Usciere consegnerà la detta copia al portinaio della casa o ad uno de' vicini di abitazione, purchè siano in grado di scrivere, e deve far sottoscrivere l'originale dalla persona che riceve la copia. »

L'adunanza è sciolta alle ore 11  $\frac{1}{2}$ , con invito per il giorno successivo alle ore 8 antimeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

## PROCESSO VERBALE N° 18

Seduta del 12 maggio

### SOMMARIO.

*Si propone e si delibera in qual modo abbiasi ad assicurare la citazione quando, in assenza del citando, il portinaio od i vicini non possano o non vogliano accertar la copia della citazione; e se convenga di stabilire nel Codice di procedura civile che certi atti si abbiano a fare in carta libera.*

*Si dimostra come le generali disposizioni circa la citazione provvedono abbastanza anche pel caso di citazione di nascituri senz' uopo di speciale prescrizione, e quindi si passa oltre sulle relative proposte.*

*Si discute e si delibera sulla proposta relativa alla citazione dei militari e degli assimigliati ad essi.*

*In seguito a discussione si provvede intorno alla citazione per proclami.*

*Fatte alcune proposte ed osservazioni in ordine alla citazione di più persone nello stesso giudizio, si delibera doversi modificare l'art. 173 per togliere gli inconvenienti che altrimenti potrebbero derivare nell'applicazione dell'art. 153.*

*Si danno provvedimenti d'ordine interno.*

*Si propone e si adotta il sistema di comunicazione dei documenti stabilito dal Codice di procedura civile parmense.*

*Vien fatta la proposta di limitare il numero degli atti, ossia delle compare nell'istruzione della causa, ed in seguito od alcuna osservazione è tale proposta ritirata.*

*Provvidenze d'ordine interno.*

Sono presenti i signori:

**GALVAGNO, Presidente;**

**ARNULFO;**

**ASTENGO;**

**BORGOMANERO;**

**CAPRIOLO;**

**CASTELLI Edoardo;**

**CASTELLI Luigi;**

CRISPI;  
 DE-RUGGIERI;  
 NELLI;  
 PIROLI;  
 REGNOLI;  
 VISCARDI;  
 GERRA, Membro e Segretario;  
 REALIS, Segretario;  
 CATTANEO, id.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Continua l'esame dei quesiti che vengono proposti dai Commissari.

Art. 141.

Sull'art. 141 del Progetto un Commissario trova non regolare nè sicuro che, quando il portinaio o i suoi vicini non vogliano o non possano accettare la copia della citazione e sottoscrivere l'originale, l'Usciere, per fare l'intimazione, affigga essa copia alla porta della casa o dell'appartamento della residenza, del domicilio o della dimora del convenuto. Questo modo fa sì che la copia della citazione facilmente si perda senza che il convenuto ne abbia notizia, mentre dovrebbe essere custodita e dovrebbe procurarsi, al possibile, ch'essa pervenga nelle mani di lui. Il Codice francese (art. 68) e il Codice napolitano (art. 162) dispongono, nei casi simili, che la copia della citazione sia rimessa al *Maire* o al Sindaco che appongono il visto all'originale. E propone che si sostituisca questo sistema a quello del Progetto.

Un altro Commissario, concordando in massima col preopinante, vorrebbe che si apponesse una sanzione, perchè i Sindaci nè dimentichino, nè smarriscano l'atto. E inoltre vorrebbe che si desse notizia dell'intimazione fatta a mani del Sindaco, con avviso affisso alla porta d'abitazione del convenuto.



Oppone un terzo Commissario, il proposto sistema essere preferibile nei Comuni considerevoli, non nei Comuni piccoli che sono i più. In questi riuscir difficile trovar il Sindaco nella casa comunale: più difficile assicurare che l'atto non sia dimenticato o smarrito. Convien aver presente che, ne' Comuni rurali di poca importanza, nè il Sindaco, nè il Segretario risiedono abitualmente nella casa comunale, la quale spesso rimane chiusa. Poi gli Uscieri, per correre in cerca del Sindaco o dell'Assessore e profittare, potranno indarsi con facilità a supporre che i vicini non abbiano voluto o accettare la copia o sottoscrivere l'originale. Quindi sta pel sistema del Progetto.

Altri Commissari rispondono che nell'uno e nell'altro sistema vi hanno inconvenienti: onde convien scegliere quello che ne ha minori. Il sistema del Progetto è più disinvolto e più spedito; cagiona anche un po' minore spesa; ma assicura meno che si raggiunga lo scopo dell'intimazione. La qual cosa è evidente: per ciò che col nuovo sistema, come fu proposto e completato di poi, il biglietto d'avviso affisso alla porta vale presso a poco l'affissione ordinata nel Progetto e per di più si ha il deposito e la custodia della copia nella casa comunale a disposizione del convenuto. E perchè la spesa aumenti il meno possibile, il biglietto d'avviso da affiggersi dovrà esser fatto in carta libera, come quello che è un mero accessorio complementare dell'intimazione d'una citazione.

Un Commissario, impugnando che si esprima l'esenzione del biglietto d'avviso dal *bollo*, osserva che questa materia è propria delle leggi speciali, non dei Codici. Altrimenti l'economia delle leggi speciali sarebbe sovvertita e sarebbero preparate difficoltà alle modificazioni successive.

Un Commissario replica, che altri casi vi hanno nei quali il Progetto dà facoltà di usare di carta libera, ad esempio, nella

citazione per biglietto, nelle notificazioni tra Procuratori e Procuratori, e finalmente in tutta la procedura davanti ai Conciliatori. Onde è principio direttivo del Progetto che, nel Codice di procedura, si possa, quando occorra, dispensare dall'uso della carta da bollo. Ed è del resto ragionevole che così possa farsi, perchè il prescrivere certi atti e certe forme dipende spesso eziandio dalla considerazione della spesa.

Posto ai voti — se nel Codice di procedura si possa stabilire che certi atti si facciano in carta libera da bollo; — la Commissione delibera affermativamente a voti 13 contro uno.

Posto ai voti — se, quando il portinaio o i vicini non vogliono o non possano accettare la copia della citazione e sottoscrivere l'originale, l'Usciere debba depositare nella casa comunale, o consegnare al Sindaco, o a chi ne fa le veci la copia da essere conservata e riportare il *visto* sull'originale, affiggendo alla porta dell'abitazione del convenuto un avviso in carta libera della consegna della citazione, — la Commissione adotta a voti 13 contro 4.

Art. 143.

Un Commissario domanda se, nel caso previsto dall'art. 143 del Progetto di persone non aventi domicilio, residenza o dimora conosciuti, non sia da ordinare che la copia della citazione abbia ad essere intimata al Procuratore nominato a termini dell'art. 29 del Progetto del Codice civile invece di affiggerne uno alla porta della residenza dell'Autorità giudiziaria e di consegnarne un'altra al Pubblico Ministero.

Altri Commissari rispondono: essere diversi i due casi. Nell'articolo 29 del Progetto del Codice civile si tratta di persona, non presente, che ha domicilio o residenza. Nell'art. 143 del Progetto del Codice di procedura civile si tratta di persona che non ha nè domicilio, nè residenza, nè dimora nota. In questo caso, la intimazione al Procuratore assicurerebbe meno il convenuto, perchè gli si toglierebbe il rimedio della opposizione alla sentenza la quale, mancando il Procuratore, è contumaciale.

L'osservazione non ha seguito.

Un Commissario domanda se, nell'art. 138 del Progetto, non sia da provvedere alla citazione di persone nasciture aventi diritti ed interessi in sospenso.

Art. 138.

Si avverte da un altro Commissario, che intorno alla rappresentanza di siffatte persone dispongono le leggi civili, e che, rispetto alla citazione, la prima parte dell'art. 138 del Progetto del Codice di procedura civile è ampia abbastanza per comprenderle.

L'osservazione non ha seguito.

Un altro Commissario propone la seguente modificazione all'art. 145 del Progetto in cui si dispone circa la citazione de' militari, cioè che alle parole *I militari in attività di servizio nell'Esercito di terra o di mare*, si aggiungano le parole *ed ogni altra persona addetta ad essi Eserciti*, in guisa da comprendere tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni de' militari, perchè costretti a seguitare gli Eserciti, come i medici, i cappellani, i macchinisti e simili.

Art. 145.

Un Commissario pensa che sia da accettare il principio delle proposte, rimettendo alla Sotto-Commissione di attuarlo.

Si osserva che il Codice penale militare precisa quali persone siano assimilate a militari: donde si potrebbero trarre utili norme.

Si esamina se non sia da dire *I militari e le altre persone in attività di servizio nell'Esercito di terra e di mare*; oppure *I militari . . . . . e le persone assimilate ai militari di terra e di mare*; oppure se non sia da aggiungere all'articolo un capoverso del seguente tenore: *La stessa disposizione avrà luogo per tutte le persone che prestano opera nelle Amministrazioni militari e sono sottoposte a disciplina militare.*

Un Commissario nota, che la stessa difficoltà di significare il concetto deve mettere in avvertenza circa la bontà sua. Nell'art. 145

si riesce, in sostanza, a duplicare la intimazione della citazione quanto ai militari; e siffatta duplicazione non deve prescriversi senza necessità. La redazione presente dell'articolo comprende già gli individui assimilati ai militari. L'adottare espressioni più ampie aumenterebbe il campo della prescrizione e con esso il pericolo di incorrere in nullità.

Posto ai voti - se nell'art. 445 si debba provvedere esplicitamente alla citazione delle persone addette all'Esercito di terra e di mare, le quali si trovino nella stessa condizione de' militari ne' rispetti della citazione, la Commissione delibera affermativamente a voti 8 contro 6, rimettendo alla Sotto-Commissione la espressione del concetto.

Art. 148.

Un Commissario pone in dubbio l'opportunità, e un altro Commissario la legittimità della citazione per *editto* o per *proclami*, stabilita nell'art. 448 del Progetto.

La citazione è garanzia di ordine pubblico. Tutti i convenuti hanno diritto ad essere citati con le medesime forme. Il numero di essi non può far venir meno o alterare il diritto. In ogni modo, si usino precauzioni e cautele le più efficaci per procurare che la citazione giunga effettivamente a notizia de' convenuti, prescrivendo tra l'altro, che, quanto agli interessati principali, la citazione sia loro intimata personalmente nei modi ordinari. Conseguentemente, un Commissario propone:

- « In modo principale;
- » Che sia tolto l'art. 448.
- » Subordinatamente; che nei giudizi nei quali la maggior parte
- » degli interessati siano da citare, come suol dirsi, *per ogni*
- » *effetto di ragione*, i principali interessati abbiano, nondimeno,
- » ad essere citati ne' modi ordinari. »

Altri Commissari sostengono la convenienza e la necessità di

un modo speciale di citazione pel caso in cui siano in numero grande le persone da citare, sì che riesca soverchiamente difficile citarle tutte ne' modi ordinari. E a questo proposito si ricorda come nelle Provincie napoletane talvolta si abbiano a citare più centinaia di persone per le controversie sulla riscossione dei terragni.

Quanto al modo straordinario con cui effettuare, nel caso indicato, la citazione, un Commissario, credendo anch'esso meno opportuno quello stabilito nel Progetto, vorrebbe che si adoperasse l'affissione della citazione nella piazza o nelle piazze de' luoghi in cui abitano i citandi, per due giorni festivi, facendo certificare dal Giudice del Mandamento l'affissione.

Un altro Commissario attesta, che il modo di citazione stabilito nel Progetto non sollevò mai difficoltà nè reclami nelle Provincie antiche del Regno, dove da molti anni è in vigore. E osserva ch'esso può accogliersi senza esitanza, perchè soddisfa compiutamente a tutte le esigenze, non essendo contestato che si debba solo usarne quando la citazione ne' modi ordinari divenisse *soverchiamente difficile*. Anche in questo caso l'usarne è facoltativo all'Autorità giudiziaria, non obbligatorio. L'Autorità giudiziaria, nell'autorizzarlo, prescrive, caso per caso, le cautele necessarie o più opportune oltre i proclami, e designa, ove sia possibile, alcuni fra i citandi a cui si debba intimare la citazione ne' modi ordinari.

Posto ai voti, se la citazione per proclami sia da togliere, la Commissione all'unanimità delibera che sia da conservare.

Posto ai voti, se la citazione sia da regolare come è regolata nell'articolo 148 del Progetto, la Commissione all'unanimità delibera per l'affermativa.

Conseguentemente l'articolo 148 è conservato qual è: salvo che, per assicurare vie meglio che l'Autorità giudiziaria debba,

ove sia possibile, designare sempre alcuni de' citandi ai quali fare l'intimazione ne' modi ordinari, si determina che alla parola *designando*, che sembra retta dal *potrà*, si sostituiscano le parole *e designerà*, che esprimono più nettamente un precetto stante da sè ed assoluto.

Un Commissario, quanto alla seconda parte dell'articolo 148, dubita che essa spieghi da quale Autorità giudiziaria abbia a darsi l'autorizzazione quando la causa fosse da promuovere davanti a Tribunale di commercio.

Un Commissario risponde essere chiaro, che dovrebbe darsi dalla Corte d'Appello: imperocchè è richiesto che si senta il Pubblico Ministero, e Pubblico Ministero non vi ha presso i Tribunali di commercio: inoltre poi, giusta l'art. 395 del Progetto, i Tribunali di Circondario, quando pronunciano come Tribunali di commercio, seguono le norme del procedimento speciale a questi.

L'osservazione non ha seguito.

Art. 153.

Un Commissario legge l'articolo 51 del Codice di procedura civile sardo del 1854 così concepito: « Occorrendo di evocare » in giudizio più persone per lo stesso oggetto, aventi domicilio o dimora diversi, l'atto di citazione dovrà contenere » quanto a tutti indistintamente lo stesso termine regolato in » ragione della distanza maggiore. » E propone che questa norma di citazione, come più semplice e disinvolta, sia sostituita a quella dell'art. 153 del Progetto, secondo il quale, nel caso medesimo, a ciascuno de' convenuti deve assegnarsi il termine che gli compete ordinariamente.

Risponde un altro Commissario che il sistema del Codice del 1854 fu mutato fino dal Codice del 1859, perchè nella pratica si riconobbe produttivo di complicazioni e di ritardi. Infatti, o si tratta

del procedimento ordinario, e come la comparizione delle parti in giudizio consiste nel deposito del mandato alla cancelleria e nella presentazione delle deliberazioni, e come la causa non può essere portata a ruolo se il termine per comparire non sia trascorso per tutti; così nulla importa che le parti vengano comparendo in diverso tempo. Oppure si tratta del procedimento a udienza fissa, secondo il quale si comparisce all'udienza, e in tal caso il dover dare a tutti i convenuti il termine che compete al più lontano di essi cagiona imbarazzi e ritardi; imperocchè per citare i più vicini conviene sapere prima in che giorno sia stato citato il più lontano, al fine che tutte le citazioni possano coincidere, la qual cosa impone la necessità di ritardare il tempo di comparire quando deve assegnarsi il termine più lungo anche ai più vicini, non quando ai più vicini basti assegnare il termine ordinario. Insomma il far ritorno al sistema del Codice del 1854 sarebbe un manifesto regresso.

Un Commissario intende che, per ammettere il modo di citazione stabilito nell'articolo 153 del Progetto, si deve determinare esplicitamente che il giorno per comparire deve essere il medesimo per tutti i convenuti. E il Commissario proponente soggiugne che, anzi, dall'articolo 173 del Progetto risulterebbe il contrario; risulterebbe cioè che, citati i convenuti con termine diverso, possa chi comparisce primo far iscrivere la causa a ruolo per tutti.

Il Commissario sostenitore del Progetto replica che, senza mutare l'articolo 153 perfettamente giustificato, ciò si rimedia con l'espressione nell'art. 173 che la causa non possa essere iscritta nel ruolo di spedizione se non siano scaduti i termini a comparire e a deliberare per tutti i convenuti.

La Commissione s'accorda unanimemente nel deliberare che il concetto dell'articolo 153 del Progetto sia mantenuto, con che l'articolo 173 si modifichi nella guisa indicata. La qual modifi-

cazione è commessa da redigere, con l'opportuno coordinamento, alla Sotto-Commissione.

Un Commissario, a compire la modificazione da fare nell'articolo 473, vorrebbe si dichiarasse che il termine per difendersi partisse per tutti i convenuti da un punto medesimo. E ciò al fine d'evitare che uno de' convenuti sollevasse una eccezione, quando per un altro de' convenuti fosse scaduto il termine.

Un altro Commissario avverte che, anche fissando lo stesso punto di partenza al termine per difendersi, l'inconveniente potrebbe avverarsi, attesa la possibilità di deliberare in tempo diverso. L'essenziale è che tutti i convenuti possano fare le eccezioni che credono. E a questo è provveduto largamente, perchè non v'ha termine perentorio a rispondere, salvo dopo l'iscrizione della causa a ruolo.

L'osservazione non ha seguito.

Dietro avvertenze della Sotto-Commissione, fatte al fine di poter sempre deliberare in numero di tre, la Commissione determina di aggiugnere altri due Commissari alla Sotto-Commissione. E sono nominati, per scrutinio segreto:

Alla prima votazione, il commissario VISCARDI con voti 40.

Alla seconda votazione, il commissario CASTELLI Edoardo con voti unanimi.

La Sotto-Commissione rimane quindi definitivamente composta come segue:

Comm. ASTENGO;  
Comm. Edoardo CASTELLI;  
Cav. Luigi GERRA;  
Cav. Lorenzo NELLI;



Cav. Ludovicò VISCARDI;  
 Cav. Giuseppe REALIS } Segretari.  
 Avv. Effisio CATTANEO }

Un Commissario, quanto alla comunicazione de' documenti, propone che, invece di farla alla cancelleria mediante consegna dei medesimi al Procuratore cui è stata offerta, come prescrive l'articolo 167 del Progetto, si faccia nel modo stabilito dall'articolo 205 del Codice di procedura civile parmense così concepito: « La comunicazione dei documenti si fa o tra Procuratori, » che se ne danno ricevuta, ove si tratti di copie, o mediante » deposito alla cancelleria, se si tratti di originali. » Questo modo, a parere del proponente, è più spedito, meno costoso, libera la cancelleria da un ingombro e da un lavoro molesto, i Procuratori da cure e perditempi dannosi. Nè conviene preoccuparsi troppo delle frodi che col sistema parmense possano farsi più facilmente alle leggi sul registro; imperocchè rimangono sempre garanzie sufficienti.

Art. 167.

Un Commissario osserva, che conviene aver riguardo all'interesse delle Finanze, e che nessuna garanzia può equivalere a quella del deposito di tutti i documenti alla cancelleria e dell'obbligo imposto al Cancelliere di non riceverli che registrati.

Un altro Commissario riconosce che la questione presenta due aspetti: l'interesse delle Finanze e l'interesse dei litiganti. L'interesse delle Finanze può essere pregiudicato dal sistema parmense. L'interesse de' litiganti ne sarebbe vantaggiato, perchè presentemente nelle cancellerie che hanno molto lavoro talvolta occorre che trascorrono i termini per rispondere prima d'aver veduto i documenti; e inoltre per questo incarico nelle cancellerie medesime bisogna occupare un Impiegato apposito. Del resto, anche all'interesse delle Finanze si può provvedere comminando multe all'Usciere e al Procuratore, e facendo precetto al Giudice di stendere processo delle contravvenzioni.

Posto ai voti - se sia da adottare il sistema di comunicazione dei documenti stabilito nell'articolo 205 del Codice di procedura parmense, - la Commissione delibera, a voti 13 contro 1, che sia da adottare. E incarica la Sotto-Commissione di coordinare col Progetto esso articolo 205 e gli altri correlativi.

Il commissario CASTELLI Luigi domanda sia espresso nel verbale, che il voto contrario fu il suo.

Art. 165.

Un Commissario propone, in ordine all'articolo 165, che sia posto un limite al numero degli atti, il quale per la clausola - *e così successivamente* - adoperata nell'articolo, è indefinito; in ordine all'art. 174, che l'iscrizione della causa a ruolo, fatta una volta, rimanga.

Art. 174.

Un Commissario risponde, non essere possibile prefinire il numero degli atti senza pregiudicare la buona istruzione della causa.

Ciò potrebbe farsi quando la causa rimanesse aperta fino all'udienza, non se la causa si chiude, come secondo il Progetto, prima dell'udienza: altrimenti il litigante di mala fede solleverà le principali eccezioni nell'ultimo atto a cui ne sia dato rispondere. Nè dalla libertà concessa sono da temere inconvenienti, perchè ciascuna parte può far iscrivere la causa a ruolo, e perchè l'articolo 376 del Progetto pone una misura alle spese non necessarie. Medesimamente sarebbe dannoso non ammettere più alcun atto dopo l'iscrizione della causa a ruolo. Questa iscrizione, potendosi tuttavia far qualche atto, serve di utile e conveniente richiamo. Nè il far luogo ad un atto dopo di essa reca pregiudizio, perchè o non si risponde e la cosa non ha seguito, o si risponde e ciò stesso dimostra l'utilità e la convenienza d'aver lasciato parlare. Al silenzio imposto terrebbero dietro più facilmente i giudizi d'appello ne' quali è concesso di fare nuove deduzioni e prove.

Alcuni Commissari si dichiarano persuasi da queste osservazioni.

Il Commissario proponente ritira la prima proposta e non insiste sull'altra.

Il Presidente incarica il commissario ASTENGO di riferire alla prima adunanza intorno alle comunicazioni fatte dalla Commissione per la revisione del Codice di commercio.

L'adunanza è sciolta alle ore 42, con invito per il giorno 15 maggio, alle ore 8 antimeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

## PROCESSO VERBALE N° 49

Seduta del 15 maggio

### SOMMARIO.

*Si riferiscono e si discutono deliberazioni comunicate dalla Commissione del Codice di commercio e relative:*

*La prima alla composizione dei Tribunali di commercio, ed alla divisione loro in più sezioni nelle città principali;*

*La seconda alla rappresentanza delle parti davanti ai Tribunali di commercio;*

*La terza alla competenza dei Tribunali medesimi;*

*La quarta alle disposizioni di procedura che si riferiscono alla competenza;*

*La quinta agli arbitri ed al procedimento in genere in materia commerciale;*

*La sesta all'arresto personale;*

*La settima alla proposta che il ricorso in cassazione non sospenda l'esecuzione delle sentenze neanche riguardo all'arresto personale.*

*È ammessa la soppressione del n° 1 dell'art. 175.*

*Si ritorna a discutere l'art. 36, sul quale la Commissione già avea deliberato nella seduta del 13 maggio, e ne viene variata la deliberazione.*

*Si determina che invece di dire carta da bollo a debito, dicasi carta libera.*

*Si delibera di sottoporre al Ministro Guardasigilli alcune considerazioni in quanto alla Legge in che debbano aver sede le regole fondamentali della competenza.*

*Si disamina la quistione sulla competenza dei Giudici conciliatori per ragion di valore, e sull'appellabilità o non delle loro sentenze, e si delibera in proposito.*

*Si risolve la quistione se convenga di mantenere estesa sino al valor di L. 1,500 la competenza dei Giudici di mandamento, e se le loro sentenze debbano essere inappellabili sino alle L. 100.*

Sono presenti i signori:

**GALVAGNO** Presidente;

**ARNULFO**;

**ASTENGO**;

**CAPRIOLO**;

CASTELLI Luigi;  
 NELLI;  
 REGNOLI;  
 VISCARDI;  
 GERRA, Membro e Segretario;  
 REALIS, Segretario;  
 CATTANEO, id.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Un Commissario riferisce intorno alle deliberazioni comunicate con lettera 11 maggio 1865 dalla Commissione per la revisione del Codice di commercio.

La *prima* deliberazione è, che gli articoli 658 al 669 del Codice di commercio, portanti la composizione dei Tribunali di commercio, siano trasferiti nella legge d'Ordinamento giudiziario, e che i Tribunali di commercio siano divisi in più sezioni nelle città principali.

Proposte  
 della Commissione  
 del Codice  
 di commercio.

Il Relatore avverte e la Commissione riconosce che questa proposta riguarda l'Ordinamento giudiziario, non la procedura civile.

La *seconda* deliberazione è, che l'art. 670 del Codice di commercio starebbe meglio collocato nel Codice di procedura, come quello che provvede intorno alla rappresentanza delle parti davanti i Tribunali di commercio: infatti una disposizione somigliante si trova nell'art. 393 del Progetto che si sta discutendo. Quanto al merito, si propone che, anche davanti i Tribunali di commercio, sia richiesto il ministero de' Procuratori, in guisa che le parti possano bensì comparire personalmente ma non col mezzo di qualunque individuo munito di mandato generale o speciale. E come si è formata una classe di patrocinanti, non Procuratori, presso

Art. 393.

i Tribunali di commercio, così nella legge transitoria per la procedura, a giudizio della Commissione proponente, sarebbe da inserire una disposizione per la quale gl'individui esercenti da un triennio potessero essere abilitati a continuare nel patrocinio, mediante inserzione del loro nome in un elenco da essere approvato dalla Corte d'appello.

Riconosciuto più opportuno che la disposizione di cui si tratta abbia sede nel Codice di procedura civile, la discussione si apre distintamente prima sulla massima proposta, in secondo luogo sulla disposizione transitoria.

Un Commissario osserva che in Napoli la facoltà di farsi rappresentare davanti i Tribunali di commercio da persone estranee al foro, non cagiona inconvenienti. D'ordinario, anche concessa la facoltà, i Causidici saranno essi i rappresentanti. Ma trattasi di giudizi speciali sopra materie speciali. Perchè impedire alle parti di farsi rappresentare da persona competente ed amica?

Il Relatore risponde, che anche le cause commerciali fino al valore di L. 4,500 sono, secondo il Progetto, di competenza dei Giudici di Mandamento, davanti ai quali è libera la rappresentanza. Rispetto alle altre cause, la limitazione non può recar danno a coloro che siano atti al patrocinio, perchè, possono con facilità procurarsi l'abilitazione che si richiede; quanto agli inetti, sarà un beneficio l'escluderli; l'escludere, cioè, quella classe infesta di patrocinatori senza nome e senza qualità che sono il flagello della buona amministrazione della giustizia.

La Commissione delibera a voti unanimi, che anche davanti i Tribunali di commercio sia richiesto il ministero di Procuratori legalmente esercenti, salvo alle parti il potervi comparire personalmente. Secondo il quale concetto la Sotto-Commissione riformerà l'art. 393 del Progetto e gli altri correlativi.

Quanto alla disposizione transitoria riguardante i patrocinanti non Procuratori che esercitano al presente davanti ai Tribunali di commercio, un Commissario crede che l'esercizio richiesto, perchè costoro possano venire abilitati a continuare nel patrocinio, abbia ad essere di un triennio compiuto al tempo dell'attuazione del Codice. E ciò per offendere il meno che si possa una condizione già acquistata, e perchè rimane sempre alla Corte d'appello la facoltà di escludere i meno degni.

La Commissione concorrendo in massima nella proposta della Commissione per la revisione del Codice di commercio, ammette la modificazione suggerita dal preopinante: e ciò tutto a voti unanimi. Della quale deliberazione sarà da tener conto nella formazione della legge transitoria.

Con la *terza* deliberazione si propone, se nel Codice di commercio sia da conservare il titolo II del libro IV, *Della competenza dei Tribunali di commercio*, o non sia piuttosto da inserire nel Codice di procedura civile. E la Commissione proponente esprime l'avviso che quanto riguarda la competenza sia da conservare nel Codice di commercio, avvertendo che, del detto titolo, si riferiscono propriamente alla competenza gli art. dal 674 al 683 e l'art. 686.

Il Relatore avverte, che il titolo II del libro IV del Codice di commercio in parte reca disposizioni regolatrici della competenza, in parte disposizioni ordinatrici del procedimento. Le disposizioni riguardanti la competenza non è dubbio che hanno nel Codice di commercio la sede più propria; e ad ogni modo, per questo rispetto, la proposta avrebbe attinenza con la legge dell'Ordinamento giudiziario.

Non si fanno osservazioni all'avvertenza del Relatore.

Anche la *quarta* proposta verte intorno al titolo II libro IV del

Codice di commercio. E con essa si esprime che la parte del titolo relativa al procedimento, cioè gli articoli 684, 685 e 687 fino al 694 abbiano ad essere collocati nel Codice di procedura civile, con avvertenze speciali, delle quali si parlerà in appresso.

Il Relatore avvisa, con la proposta, che tutto quanto concerne il procedimento, sia pure nelle cause commerciali, debba trovarsi nel Codice di procedura civile; il che è appunto conforme all'economia del Progetto di questo Codice.

Contro l'avviso del Relatore non sorgono contestazioni.

Seguono le avvertenze fatte dalla Commissione proponente intorno al procedimento davanti i Tribunali di commercio:

1° Che, giusta l'art. 688 del Codice di commercio, i Tribunali di commercio possono sempre dichiarare la loro sentenza esecutoria non ostante l'appello;

2° Che deve togliersi alle parti la facoltà di rinunciare all'appello conceduta dall'art. 684 del detto Codice;

3° Che l'art. 685 del Codice di commercio, riguardante le attribuzioni del Giudice di settimana e del Giudice di Mandamento, è soppresso dall'art. 1°, n° 3, della legge 2 aprile 1865 sulla unificazione legislativa;

4° Che dall'art. 694 del Codice di commercio, tolta la parte riguardante i Giudici di settimana, e conservato il resto, è da esaminare se ai Tribunali di commercio debba essere vietato anche di conoscere delle opposizioni agli atti di comando dipendenti da sentenze che essi pronunciarono;

5° Che è parimente da esaminare se il divieto di cui nel detto art. 694 sia da estendere ai Giudici di Mandamento quando pronunciano in materia commerciale.

Quanto all'osservazione riguardante l'esecutorietà delle sentenze commerciali non ostante appello, il Relatore osserva che la



questione non ha grande importanza di fronte all'art. 363 n° 9 del Progetto, conforme all'art. 220 n° 9 del Codice del 1859, che permette l'esecuzione provvisoria di ogni sentenza, generalmente *in caso di pericolo nel ritardo*. Infatti i Tribunali commerciali di Genova, elevata a regola l'eccezione, ordinano sempre l'esecuzione stessa.

Si avverte da un Commissario essere da preferire una disposizione che ponga in regola generale l'esecutorietà delle sentenze commerciali, salvo ai Tribunali il prescrivere la cauzione: in difetto di ciò si ha facilmente l'arbitrio e l'ineguaglianza tra causa e causa, tra Tribunale e Tribunale.

Un altro Commissario considera, che i Tribunali commerciali sono speciali, giudicanti quasi da arbitri: onde sarebbe consentaneo all'indole di essi Tribunali lasciare loro una maggiore larghezza, temperata, se vogliasi, colla prescrizione della cauzione.

Il Relatore replica, che il rendere esecutorie in ogni caso le sentenze de' Tribunali commerciali, presenta inconvenienti in due casi: 1° nel caso di sentenze l'esecuzione delle quali possa portare conseguenze irreparabili, come, ad esempio, la prestazione di un giuramento; 2° nel caso in cui i Giudici di Mandamento e i Tribunali di Circondario pronunciano come Giudici commerciali e riesca difficile distinguere e determinare la natura della causa. Crede, però, anche il Relatore, che, rispetto alle cause commerciali, sia da stabilire, quanto all'esecutorietà, una regola speciale più ampia, proponendo che lo studiarla e il formularla sia rimesso alla Sotto-Commissione.

La Commissione concorda col Relatore.

Quanto all'avvertenza 2ª il Relatore avvisa che sia da togliere

la facoltà di rinunciare all'appello nelle cause commerciali. E la Commissione consente.

Quanto all'avvertenza 3<sup>a</sup> rimane irrevocabile la soppressione dell'art. 685 del Codice di commercio.

Quanto all'avvertenza 4<sup>a</sup> il Relatore osserva, che già è provveduto nel Progetto, come era provveduto nel Codice del 1859.

Quanto all'avvertenza 5<sup>a</sup> già è riconosciuto, che i Giudici di Mandamento conoscono della esecuzione delle sentenze proferite da essi quali Giudici commerciali.

La *quinta* deliberazione è, che saranno soppressi i titoli III e IV del libro IV del Codice di commercio: *Degli arbitri in materia commerciale e del procedimento nelle cause commerciali*.

La Commissione prende atto della comunicazione.

Viene la *sesta* deliberazione, che dal titolo V libro IV del Codice di commercio sia da togliere l'art. 721, il quale si riferisce alle regole generali sull'arresto personale.

La Commissione prende atto della comunicazione.

In *settimo* luogo, si propone di stabilire nel Codice di procedura civile, che il ricorso in Cassazione non sospenda l'esecuzione dell'arresto personale ordinato nella sentenza contro cui si ricorre.

Un Commissario osserva, non essere ragionevole la proposta: imperocchè, seguito che sia l'arresto, mal può concepirsi un riparo soddisfacente. A Napoli, per virtù di rescritto speciale, il ricorso in Cassazione sospende l'esecuzione dell'arresto.

Un altro Commissario risponde, che, conservato l'arresto personale, è inevitabile disporre che, nelle cause commerciali, l'esecuzione di esso non sia sospesa neppure dal ricorso in Cassazione, altrimenti la condanna diventerebbe nel più de' casi illusoria, e il severo mezzo, inefficace.

Il Commissario Relatore legge l'art. 750, capoverso, del Progetto, e dice che la disposizione scritta nel medesimo contiene un temperamento accomodato eziandio alle esigenze delle cause commerciali. Il ricorso in Cassazione e la domanda in revocazione sospendono, di regola, l'esecuzione dell'arresto; ma la sentenza di condanna può ordinare l'esecuzione provvisoria eziandio quanto all'arresto.

Un Commissario domanda, se nel caso dell'ordinata esecuzione provvisoria dell'arresto, non sia da stabilire l'obbligo di dar cauzione per parte di chi fa eseguire la sentenza.

La Commissione accoglie l'avviso del Relatore e determina, che di quest'ultima avvertenza sarà tenuto conto ne' suoi lavori dalla Sotto-Commissione.

Terminato l'esame delle proposte della Commissione del Codice di commercio, un Commissario, ripigliando la discussione sugli articoli del Progetto, propone, quanto all'art. 475, che si sopprima il n° 1, per cui si stabilisce, che, rimasta ferma la iscrizione della causa a ruolo, non si ammette alcuna altra cedola salvo la conclusionale, eccetto che si tratti *della produzione di nuovi documenti che la parte giuri di non avere prima conosciuti*. E ciò perchè, con questa disposizione, si aprirebbe la via alle sorprese, mediante abuso del giuramento.

Un altro Commissario appoggia la proposta. È difficile che documenti decisivi si scoprano dopo istruita la causa. Quando si scoprissero, e il Tribunale trovasse conveniente far luogo alla

produzione e all'uso di essi, avrebbe facoltà di provvedervi, ordinando una più completa istruzione della causa.

Art. 175.

La Commissione ammette la soppressione proposta, sì che l'articolo 175, salvo la redazione definitiva e la coordinazione, sarà concepito nel modo seguente:

« Rimasta ferma l'iscrizione della causa a ruolo, non sarà »  
 » ammessa alcun'altra cedola, salvo quella conclusionale accennata »  
 » nell'articolo precedente, eccetto che si tratti della delazione di »  
 » giuramento decisorio. »

S'intraprende l'esame dei quesiti proposti dai Commissari, i quali, insieme agli altri proposti dal Ministero di Grazia e Giustizia o risultanti dalla discussione nei due rami del Parlamento sul Progetto di legge per l'unificazione legislativa, sono riassunti e ordinati in apposito scritto a stampa che si unisce come allegato a questo processo verbale. In questo esame si sorpassano tutti i quesiti rispetto ai quali fu già deliberato.

Art. 36.

Nondimeno in ordine al quesito proposto da un Commissario sull'art. 36 del Progetto, intorno al quale la Commissione deliberava nell'adunanza del 13 corrente, un altro Commissario, in nome della Sotto-Commissione, sottopone che questa, nel lavoro di redazione e di coordinazione, si persuase essere necessario un esame nuovo della questione, sebbene, nell'adunanza del 12 maggio, essa sia già stata risolta nel senso che dall'art. 36 sia da togliere il concetto che per agire o per difendersi in giudizio sia necessario *avervi interesse*. È vero che questo concetto esprime una regola o principio fondamentale che, per essere giusto e osservabile, non ha bisogno d'essere formulato in apposita disposizione legislativa; ma è vero, altresì, che l'esprimere siffatto concetto, il quale completa l'articolo 35 precedente, in cui si parla del *diritto*, non può nella pratica riuscir dannoso, ed anzi riuscirà utile ogniqualevolta il principio sia stato disconosciuto e, per ricorrere in Cassazione,

convenga, come conviene, indicare il testo della legge violata. Per questo fine fu spesso lamentato, pur nella Francia, che certe massime non siano scritte ne' Codici, sì che bisogni rintracciarle con fatica e con poca sicurezza nel corpo del diritto comune. Tutto quanto il titolo delle *disposizioni generali* ha cercato di soddisfare a siffatta ragionevole esigenza: onde l'art. 36 forma parte di un tutto che, con la soppressione parziale, sarebbe disordinato e scomposto.

Un altro Commissario risponde, che il concetto dell'*interesse* è troppo generico ed ampio e indefinito per farne, senza pericolo, una norma fondamentale ad agire in giudizio. Dato un giudizio già promosso e formato, si comprende esattamente a quale cosa le parti possano avere interesse, a quale no. Se, invece, si tratti di un giudizio da promuovere è impossibile determinare ciò con sicurezza.

Altri Commissari rispondono essere quotidiano, ne' giudizi di Cassazione, l'uso del principio che, per agire e difendersi in giudizio conviene avere *diritto ed interesse*: per qual ragione non scrivere questo principio nella legge opportuna? Forse lo scriverlo può alterarne il valore? Se i privati lo invocheranno senza ragione, e possono invocarlo ancorchè non scritto, i Tribunali faranno giustizia dell'indebita allegazione.

Posto ai voti — se l'art. 36 del Progetto sia da conservare nella sostanza, salva la redazione e la coordinazione, come è scritto presentemente nel Progetto stesso; — la Commissione delibera che sia da conservare, a voti 7 contro 2.

Quanto al quesito proposto sull'art. 67 del Progetto, la Commissione riconosce che, invece di *carta da bollo a debito* deve dirsi *carta libera*, non avendovi più carta da bollo a debito; e rimette la redazione alla Sotto-Commissione.

Art. 67.

Vengono i quesiti circa la competenza. E come tutti i quesiti riguardanti questa materia furono riservati per avere partecipazione in proposito dalla Commissione per la revisione della legge sull'Ordinamento giudiziario; così il Presidente della Commissione comincia dal dare notizia del Progetto di essa legge formato in modo provvisorio.

Udita la comunicazione, la Commissione delibera a voti unanimi di sottoporre al Ministro Guardasigilli le considerazioni seguenti:

Che nel Progetto di legge sull'Ordinamento giudiziario, qual è formato presentemente, mentre, quanto ai Giudici conciliatori e quanto ai Giudici di Mandamento, sono scritte e determinate in esso Progetto le regole fondamentali delle loro competenze come in propria e naturale sede, invece quanto ai Tribunali di Circondario e quanto agli altri Corpi giudiziari, si fanno semplici richiami e riferimenti ad esse regole quali risultano dal Codice di procedura civile e dagli altri Codici o leggi;

Che per tal guisa, tra i due sistemi razionali di determinare le regole fondamentali della competenza o interamente nella legge sull'Ordinamento giudiziario, o interamente nel Codice di procedura, si è seguito un terzo sistema non dominato da un principio unico ma rispondente a due principii diversi, il sistema di determinare le regole fondamentali della competenza per certe Magistrature nella legge di Ordinamento giudiziario, e di lasciare che queste regole, per altre Magistrature, siano determinate nei Codici di procedura;

Che laddove si accogliesse questo metodo, oltre il visibile difetto di euritmia nelle varie parti della nuova legislazione, mal potrebbero evitarsi ripetizioni inutili o sostanziali incongruenze e disaccordi, con danno evidente della efficacia e della bontà di essa legislazione;

Che essendo da evitare il pericolo di siffatti disordinati danni, tra i due sistemi razionali, dai quali conviene far capo, sembra da preferire quello di ammettere che le regole fondamentali

della competenza siano tutte quante, e per rispetto ad ogni Magistrato, scritte e determinate nel Codice di procedura: imperocchè, per una parte, la competenza è legata troppo strettamente coi modi del procedimento, per poterne essere separata con esattezza e con chiarezza, e, per altra parte, è concetto vecchio ma vero, che mentre i Codici di procedura debbono comprendere e regolare tutta la parte formale de' vari procedimenti, la legge sull'Ordinamento giudiziario deve comprendere e regolare tutta la parte del personale destinato ad attuare i procedimenti stessi;

Che in conseguenza, ritenendo la Commissione che le regole fondamentali delle competenze de' Giudici conciliatori e de' Giudici di Mandamento abbiano anch'esse ad essere mantenute nel Codice di procedura civile (senza di che troverebbe malagevole e disgustoso il compiere ordinatamente il suo difficile lavoro), invoca in proposito sia le deliberazioni definitive della Commissione per la legge sull'Ordinamento giudiziario, sia le decisioni del Ministro Guardasigilli, proponendosi, fin da ora, di tenere il debito conto di quanto quest'ultima Commissione stabilì intorno alle dette regole fondamentali rispetto ai Giudici conciliatori e ai Giudici di Mandamento.

Dietro a ciò la Commissione procede ad esaminare i seguenti punti:

1° Se la competenza de' Giudici conciliatori abbia ad essere ristretta alle controversie per un valore di L. 30, e se le loro sentenze abbiano ad essere inappellabili.

La Commissione si pronunzia per l'affermativa all'unanimità.

2° Se la competenza de' Giudici di Mandamento debba giungere alla misura stabilita nel Progetto e confermata dalla Commissione per la legge sull'Ordinamento giudiziario, cioè al valore di L. 4,500.

Un Commissario, riferendosi ad osservazioni pubblicate (discorso del senatore ANNULO al Senato nel 25 marzo 1865), domanda, se, portata la competenza de' Giudici di Mandamento a L. 4,500, si istituiranno i Procuratori addetti alle Giudicature mandamentali. Se non si istituiranno, come par certo, per la necessità dell'intervento di Procuratori addetti a Tribunali, le cause davanti ai Giudici diventeranno più costose e più lunghe, oppure le Giudicature saranno invase, come erano nelle antiche Provincie quando i Giudici avevano attribuzioni più estese, da uno sciame di legulei in veste di liberi patrocinatori. D'altra parte, ne' Giudici di Mandamento, come sono istituiti, non si può sperare d'aver Magistrati sufficienti all'uopo: imperocchè, per averli, converrebbe proporre la Giudicatura come meta, non come principio di carriera. Si tenga, dunque, ristretta la competenza dei Giudici di Mandamento, o facendo ch'essa non superi le L. 4,000, o almeno escludendone le azioni reali immobiliari.

Un Commissario osserva, che nelle Provincie napoletane la competenza de' Giudici di Circondario, corrispondenti a quelli di Mandamento, sotto diverse denominazioni ed in diversi periodi, venne estendendosi sempre, sicchè ora giunge ai 300 ducati, L. 4,375 circa. Nè ciò con pregiudizi o con inconvenienti, i Giudici di Circondario essendo scelti e nominati dopo severe prove, alle quali si accingono giovani di belle speranze.

Altri Commissari riferiscono i sistemi vigenti nelle diverse parti del Regno, e uno di essi, sebbene in Toscana la competenza dei Pretori sia ristretta a L. 400, professa che voterà pel Progetto, parendogli che sia da elevare con le altre attribuzioni, purchè poi sia elevata nel resto, la qualità de' Giudici mandamentali.

Un Commissario dichiara essere egli partigiano della trasformazione della Magistratura mandamentale. Aver proposto fino dal



4359 che si costituissero Giudici ordinari. A ciò essersi opposto la condizione del personale de' Giudici. Nondimeno vi si procedè per transazione e oramai vi si procedè con passi arditì, come lo mostra l'aver esteso grandemente le attribuzioni penali di essi Giudici. Del resto, quanto a sè, aver egli stimato e stimare che, rispetto ai giudizi civili, la loro competenza non fosse da estendere oltre le L. 4,000. Tuttavia riconoscere che è stabilito irrevocabilmente di estenderla fino alle 4,500 e che l'insistere in idea diversa cagionerebbe un conflitto dannoso e inconcludente. Quindi ammette il sistema del Progetto.

Un Commissario propone, che le osservazioni della Commissione, se questa deliberi nel senso suo contrario al Progetto, sieno comunicate al Ministro Guardasigilli perchè decida. E, quanto alla deliberazione della Commissione, propone che sia sospesa, attesa la gravità della questione e l'assenza di parecchi Commissari.

La proposta sospensiva, posta ai voti, non è ammessa, a voti 7 contro 2.

Posto ai voti, - se il Progetto sia da mantenere in ciò che riguarda la misura della competenza de' Giudici di Mandamento quanto al valore; - la Commissione delibera che sia da mantenere a voti 7 contro 2.

Succede da esaminare il 3° punto risultante dalle deliberazioni della Commissione per la legge sull'Ordinamento giudiziario: - se le sentenze de' Giudici di Mandamento abbiano ad essere inappellabili fino al valore di L. 100 (art. 37 del Progetto di legge sull'Ordinamento giudiziario).

La Commissione riconosce d'aver risoluto questo punto, decidendo, in risposta al quesito 4° propositole dal Ministero di Grazia

214

e Giustizia, che tutte le sentenze, senza eccezione, abbiano ad essere appellabili (adunanza del 29 aprile 1865).

L'adunanza è sciolta alle ore 11 1/2 antimeridiane, con invito per il giorno successivo alle ore 8 antimeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

## PROCESSO VERBALE N° 20

Seduta del 16 maggio

### SOMMARIO.

- Si riferisce sopra una comunicazione della Commissione del Codice di commercio riguardo ai termini entro cui abbiano a comparire i creditori nel giudizio di fallimento, e si determina non essere, quanto ai termini da modificare il sistema delle citazioni, adottato come regola generale dal Codice di procedura.*
- Si discute e si delibera sulla proposta che, quando il valore delle domande sia incerto e non si concordino le parti nel fissarlo, debbasi senz'altro adire il Tribunale di Circondario.*
- Si passa oltre sulla proposta circa gli articoli 87 e 96.*
- Si respinge la proposta relativa alla competenza in materia di rendimento del conto tutelare o di altra qualsiasi amministrazione, e si mantiene quale è l'art. 98.*
- Discussione e deliberazione sulla proposta relativa ai conflitti di giurisdizione, art. 109, ed all'esenzione dalle tasse di bollo e registro degli atti pel regolamento di competenza fra i Giudici conciliatori.*
- È discussa ed ammessa la proposta di aggiunta di un articolo per stabilire che le disposizioni circa i motivi di ricusazione siano pure applicabili ai Giudici di mandamento, in quanto siano presidenti dei consigli di famiglia.*
- È respinta la proposta di modificare l'art. 135 in ordine alla citazione per biglietto in carta libera, e si statuisce circa il modo di provvedere, onde impedire le frodi degli Uscieri nei loro atti.*
- Dopo alcune osservazioni, si passa oltre sulla proposta circa il termine di comparire, e sulla notificazione dei documenti, articoli 135 e 166.*
- Si respinge la proposta di togliere l'art. 180, ed anzi s'incarica la Sotto-Commissione di provvedere con maggior rigore al caso di ritardata restituzione degli atti, rimandandosi alla medesima Sotto-Commissione l'esame di alcune proposte di redazione circa l'art. 181.*
- Si rigetta la proposta relativa alla competenza di cui all'art. 187.*
- Si discute e si delibera intorno agli effetti della comparizione in seguito a citazione nulla, art. 190.*

Sono presenti i signori :

GALVAGNO, Presidente;  
 ARNULFO;  
 ASTENGO;  
 CAPRIOLO;  
 CASTELLI Luigi;  
 NELLI;  
 REGNOLI;  
 VISCARDI;  
 GERRA, Membro e Segretario;  
 REALIS, Segretario;  
 CATTANEO, id.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Il commissario ASTENGO riferisce sopra una nuova comunicazione della Commissione pel Codice di commercio, la quale, nel partecipare di aver coordinato l'art. 527 del Codice di commercio riguardo all'avviso da darsi ai creditori, col sistema delle distanze adottato per le citazioni nel Progetto del Codice di procedura civile, avverte di avere stabilito il termine di giorni 90 per quei creditori che abitassero bensì fuori d'Europa ma in paesi costeggianti il Mediterraneo, riservando il termine maggiore di 180 per i più lontani, e ciò per essere evidente la differenza di condizione in cui trovansi gli uni e gli altri.

Art. 152  
 Prog. Cod. proc. civ.  
 Art. 527  
 Cod. di comm. sardo.

Il referente invita la Commissione ad esaminare se trovi opportuno di coordinare l'art. 152 del Codice di procedura civile colla deliberazione della Commissione del Codice di commercio, vale a dire se si debba mettere nel Codice di procedura civile, come regola, il sistema proposto dalla stessa Commissione, o se non sia invece miglior consiglio di mantenere come regola generale il sistema adottato nell'art. 152. Ed egli si pronuncia per questa ultima opinione, sulla considerazione che altri mari sono vicini all'Europa quanto il Mediterraneo; che anche un paese

osteggiante il Mediterraneo può avere una parte molto lontana dal mare, e che per conseguenza non vi sarebbe motivo di modificare il termine della citazione per tale parte.

La Commissione accogliendo unanime siffatte osservazioni delibera che, salva l'eccezione ammessa dal Codice di commercio, debba mantenersi la regola generale stabilita dal Codice di procedura civile.

Si passa successivamente alla continuazione della discussione intrapresa nella seduta precedente dei quesiti stampati.

Un Commissario svolge la proposta fatta sull'art. 84, accennando alle sconvenienze, agli incidenti, alle spese e ai giudizi che talora avrebbero luogo per determinare la competenza, cioè pel solo scopo di poter conoscere dinanzi a quale Autorità debbasi poi istituire un giudizio; e propone che quando il valore sia incerto, e attore e convenuto non si accordino nello stabilirlo, si ritenga il valore per indeterminato e si debba adire il Tribunale di Circondario.

Art. 84.

Appoggia questa proposta un altro Commissario, il quale fa presente che la competenza dev'essere certa e determinata, e che sarebbe sconveniente il ricorrere per fissarla a mezzi estrinseci ed indiretti; che il criterio per fissare la competenza in materia d'immobili è il tributo fondiario; che le servitù non essendo che una modificazione delle proprietà non possono avere un maggior valore della medesima; che non si deve per conseguenza tenere una via diversa per determinare la competenza in materia di servitù, e deve guardarsi al valore del fondo serviente, giacchè il valore del fondo dominante non ha alcun rapporto col valore della servitù.

Oppone un altro Commissario, che il valore della servitù non sarebbe giusto non considerarlo in rapporto ai due fondi, perchè questo valore è determinato appunto dal vantaggio che la servitù arreca al fondo dominante, e dal danno che cagiona al fondo

serviente; che la servitù non avrà mai il valore intero di uno dei due fondi, e che perciò appunto fu adottato nel Codice sardo del 1859 il temperamento di prendere per base la metà del valore dei due fondi; che questo sistema ha fatto buona prova e non ha mai prodotto alcun inconveniente; che sarebbe assurdo il determinare il valore di una minima servitù di passaggio sopra un lembo di un fondo dal valore dell'intero fondo medesimo; che d'altronde il tributo fondiario, imposto sopra questo fondo, non potrebbe mai dare una norma sicura sul valore d'una minima parte del fondo stesso, e per conseguenza sul valore della servitù che lo colpisce; che pertanto se di regola generale il sistema del preopinante di avere per norma il tributo prediale per valutare il fondo e le servitù può essere accolto, non deve però negarsi alle parti la facoltà di chiedere in certi casi speciali che il valore venga accertato per mezzo di una perizia, la quale nei termini in cui è ammessa dall'art. 81 del Progetto, colle cautele da cui è circondata, non potrà mai dare luogo ad inconvenienti.

Risponde il preopinante a questa osservazione, che il mezzo della perizia non risolve la questione, perchè non essendo ancor determinata la competenza sarà pur sempre dubbio a quale Autorità giudiziaria debba ricorrersi per la nomina del perito e per la risoluzione di tutti gl'incidenti a cui la perizia possa dar luogo.

Un altro Commissario osserva trovare in questa discussione un nuovo argomento, oltre a quelli da lui già adottati nella tornata precedente, per dimostrare la sconvenienza di attribuire ai Giudici di Mandamento la competenza delle azioni reali; soggiungendo come l'esperienza abbia dimostrato essere la determinazione delle competenze fonte inesauribile di questioni interminabili e di spese che bene spesso assorbitano l'intero valore della cosa controversa; e propone che si faccia relazione anche di questa osservazione al signor Ministro Guardasigilli nello esporgli la deliberazione presa dalla Commissione riguardo alla competenza.

Si assente a questa proposta, e dopo l'osservazione d'un altro

Commissario che il criterio della competenza è il valore del fondo, che quando questo valore non si potrebbe altrimenti determinare che col mezzo di una perizia, è principio di diritto doversi esso avere per incerto ed indeterminato; e che in questo caso è opportuno, appunto perchè si tratta di valore indeterminato, di adire l'Autorità giudiziaria, la cui competenza non è limitata per ragione di valore; e dopo l'avvertenza di un altro Commissario, che quando si voglia immutare il sistema adottato nel Progetto è necessario che la modificazione non sia limitata ai soli immobili, ma sia estesa anche alla rivendicazione degli oggetti mobili, a voti otto contro uno, la Commissione delibera che la causa debba riputarsi di competenza del Tribunale di Circondario ogniqualvolta moltiplicando per cento il tributo imposto sul fondo serviente se trattasi di servitù, o sulla cosa controversa se si tratta di rivendicazione, il valore eccede le L. 4,500, e incarica la Sotto-Commissione di modificare in conformità di siffatta deliberazione i relativi articoli del Progetto.

Datasi lettura della proposta fatta da un Commissario sull'art. 86, - la Commissione non ne intraprende la discussione per trattarsi di materia di competenza della legge sull'Ordinamento giudiziario.

Art. 87.

Presa in esame la proposta fatta da un altro Commissario sull'art. 96, - la Commissione avverte non potervi essere dubbio che la disposizione di questo articolo non si estenda al caso in cui si tratta di azioni reali. Il proponente dichiara di non insistere nella sua proposta.

Art. 96.

Si dà lettura della proposta fatta dallo stesso Commissario sull'art. 98.

Art. 98.

Il proponente osserva a sostegno della sua proposta che non vi ha ragione di adottare per le questioni che possono nascere

tra un tutore ed un minore, un amministratore ed un amministrato, in dipendenza della tutela o dell'amministrazione, un sistema diverso da quello adottato dall'art. 95 del Progetto per le azioni relative ai doveri ed alle responsabilità dell'esecutore testamentario; e che nello stesso modo per conseguenza che nel caso dell'art. 95 fu protratta la competenza per un biennio, debba essa protrarsi per lo stesso termine nel caso dell'art. 98.

Questa proposta è oppugnata da vari Commissari sulla considerazione che in concreto la questione non è di tempo ma di materia, che per quanto ha tratto a rendimento di conto della tutela e dell'amministrazione deve essere competente il Tribunale nel cui Distretto fu esercitata, non per un solo biennio, ma in ogni tempo; perchè potrebbe questo Tribunale già aver provveduto nella stessa tutela od amministrazione, e non sarebbe conveniente che un altro Tribunale avesse a conoscere delle questioni ad esse relative; che tra il tutore ed il minore, tra l'amministratore e l'amministrato non vi possono essere, riguardo alla tutela od amministrazione, altre quistioni che quelle relative al rendimento de' conti; che infine dopo questo rendimento de' conti ed indipendentemente dal medesimo non vi sarebbe alcuna ragione per ammettere una competenza eccezionale.

E la Commissione delibera doversi rigettare la proposta e mantenere la disposizione dell'art. 98 come sta nel Progetto.

Art. 109.

Si prendono in esame le proposte di un Commissario sull'art. 109.

A quella di coteste proposte, la quale mette in dubbio che i termini in cui è redatta la prima parte dell'articolo provvedano sufficientemente al caso in cui i due Giudici di Mandamento o i due Tribunali di Circondario, fra i quali sia nato il conflitto, non dipendano dalla stessa Autorità giudiziaria *immediatamente* superiore, si risponde da alcuni Commissari che sullo spirito della disposizione non sembra possa moversi dubbio, vale a dire che il



concetto di questo articolo sia quello evidentemente di attribuire il regolamento della competenza alla prima fra le Autorità superiori, dalla quale effettivamente dipendono tutte e due le Autorità in conflitto.

Alla seconda delle dette proposte relativa alla adottata esenzione dalla tassa di bollo e registro degli atti pel regolamento di competenza fra i Giudici conciliatori d'uno stesso Mandamento, si oppone da parecchi Commissari che questa disposizione è richiesta dalla tenuità stessa del valore, nel quale i Giudici conciliatori sono chiamati a pronunciare, valore che nella maggior parte dei casi sarebbe assorbito dalle spese quando fosse adottata la proposta.

La Commissione, assentendo a queste osservazioni, respinge la proposta medesima; e sull'osservazione poi di un Commissario che non vi ha alcuna ragione di deferire al Tribunale di Circondario il regolamento della competenza fra Giudici conciliatori dello stesso Mandamento; perocchè se si attribuisce ai Giudici la cognizione delle cause fino a L. 1,500, si può senza tema d'inconvenienti deferire ai medesimi la cognizione di questioni di ben minor importanza, quali sono le relative al regolamento della competenza fra Giudici conciliatori; che anzi le stesse riflessioni consigliano che uguale innovazione sia adottata per ogni altro caso in cui le sentenze de' Conciliatori si debbano, giusta il Progetto, deferire ai Tribunali di Circondario; e che difatti il sistema del Progetto nelle Provincie meridionali, ove trovasi in vigore, ha fatto assai cattiva prova; consentendo nelle fatte osservazioni unanime la Commissione delibera, salva redazione, di attribuire ai Giudici di Mandamento tutti i richiami contro le sentenze de' Conciliatori che dal Progetto sono deferite ai Tribunali di Circondario, e di sopprimere il capoverso dell'art. 109, ad eccezione della disposizione relativa all'esenzione dalla tassa di bollo e di registro per gli atti e provvedimenti concernenti il regolamento di competenza fra i Giudici conciliatori.

Art. 119.

È successivamente data lettura d'una proposta di un Commissario presentata nell'adunanza del 15 corrente, la quale è diretta ad ottenere che dopo l'art. 119 del Progetto si aggiunga il seguente:

« Le disposizioni contenute in tutti i precedenti articoli sono » applicabili anche ai Giudici di Mandamento in quanto sieno » presidenti del consiglio di famiglia. »

Il proponente avverte che, riguardando il Progetto unicamente la giurisdizione contenziosa, può nascere il dubbio sull'applicabilità delle disposizioni di esso al caso proposto.

Che invero a cosiffatta questione già diedero luogo le disposizioni analoghe del Codice sardo del 1859, e che sebbene la giurisprudenza della Corte di cassazione di Milano abbia risolta, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, la questione stessa nel senso che il motivo di ricusazione debba averosi per fondato, inquantochè il Giudice di Mandamento non presiede il consiglio di famiglia se non nelle qualità appunto di rappresentante l'Autorità giudiziaria, non potè a meno tuttavia di riconoscere come mancasse una esplicita disposizione di legge che sanzionasse cotesto principio; e soggiunge perciò il proponente essere necessario di togliere con un'espressa disposizione ogni dubbio al riguardo.

Un Commissario appoggia cotesta proposta e vorrebbe anzi che venisse estesa a tutti i casi di giurisdizione volontaria.

Avendo però un altro Commissario fatto osservare che non vi sarebbe parità di ragione per estendere la disposizione ad altri casi di giurisdizione volontaria, la Commissione delibera doversi accogliere la proposta aggiunta, e manda alla Sotto-Commissione di redigerla in apposito articolo.

Art. 135.

Posta in discussione la proposta di un Commissario sull'art. 135, il proponente avverte che la citazione è l'atto più importante

del procedimento, che non vi ha ragione d'introdurre una distinzione fra questi atti per la sola diversità del modo con cui vengono fatti, che dal sistema del Progetto ne verrebbe infallantemente un gravissimo danno alle finanze dello Stato inquantochè è provato dalle statistiche giudiziarie come i  $\frac{3}{4}$  circa de' giudizi concernano cause non eccedenti le L. 400; che se pertanto si potrebbe per uno speciale riguardo ammettersi una eccezione per le citazioni a comparire avanti i Giudici conciliatori, non sarebbe opportuno estendere queste eccezioni alle cause di competenza de' Giudici di Mandamento.

La Commissione però ritenendo le cause non eccedenti il valore di L. 400 o siano esse di competenza di Giudici conciliatori, o sieno di competenza di Giudici di Mandamento, siano tutte degne di egual favore, perchè riguardanti nella massima parte dei casi la classe meno agiata della popolazione, alla quale un aumento anche minimo di spesa non può a meno di riescir soverchiamente gravoso, delibera a voti 5 contro 4 doversi mantenere l'articolo come sta nel Progetto.

Sullo stesso articolo 435 un Commissario crede opportuno di richiamare l'attenzione della Commissione sulla grave importanza di alcune attribuzioni degli Uscieri, dai quali dipendono in molti casi, come ad esempio nelle citazioni per scadenza d'appello, per interruzione di prescrizione, i diritti de' cittadini, ed accenna alla necessità di provvedere al modo d'impedire le frodi che in cosiffatte notificazioni possono dagli Uscieri agevolmente commettersi.

Dopo breve discussione, la Commissione si dimostra d'avviso che l'unico sistema per raggiungere il proposto scopo sia quello di prescrivere che gli Uscieri debbano giorno per giorno annotare gli atti da loro eseguiti in un registro depositato nella cancelleria, e vidimato in ogni giorno dal Cancelliere; riconoscendo però come questa disposizione possa trovar sede più

opportuna nel regolamento, delibera di riferire al signor Ministro Guardasigilli affinchè egli ne tenga conto nella formazione del regolamento stesso.

Art. 155.

Datasi lettura di una proposta sull'art. 155, un Commissario avverte non potersi muovere dubbio sulla validità della citazione nella quale sia stato assegnato per comparire un termine più lungo di quello stabilito dal Progetto, in quanto che l'art. 150 prescrivendo che l'attore debba accordare al convenuto per comparire *almeno* il numero di giorni in esso indicato, viene implicitamente ad accordare facoltà di stabilire un termine più lungo; che del resto potrà la Sotto-Commissione esaminare se sia necessaria su questo proposito una maggiore spiegazione; e in seguito a queste osservazioni il proponente dichiara di non insistere nella sua proposta.

Art. 166.

Datasi lettura di un'osservazione fatta da un Commissario sull'art. 166, un Commissario fa osservare non poter nascere dubbio sul concetto della disposizione, giacchè punto non si accenna che la notificazione debba essere fatta per atto separato; e l'osservazione non ha altro seguito.

Art. 180.

Datasi lettura della proposta di soppressione dell'art. 180, un Commissario fa osservare come la disposizione in essa contenuta sia indispensabile a fronte del sistema adottato della consegna degli atti al Giudice relatore, e come sia anzi opportuno di provvedere altrimenti, che con una semplice multa, al caso previsto nel capoverso dello stesso articolo della ritardata restituzione degli atti nel termine fissato, e debbasi perciò incaricare la Sotto-Commissione di provvedere a quest'uopo.

La Commissione assente nell'opinione del preopinante.

Art. 181.

Datasi lettura delle proposte fatte sugli articoli 181 e seguenti

del Progetto, la Commissione, ritenuto che si tratta unicamente di quistioni di redazione, ne rimanda l'esame alla Sotto-Commissione.

Letta una proposta sull'art. 487, la Commissione, sul riflesso che la determinazione della competenza è d'ordine pubblico, e che non devesi per conseguenza ammettere nelle parti la facoltà di prorogarla nè implicitamente, nè esplicitamente, delibera unanime non potere la proposta anzidetta venire accolta.

Art. 187.

Si dà lettura della proposta fatta sull'art. 490. - Il proponente osserva, che il motivo per cui al convenuto, che comparisce in seguito a citazione nulla, è interdetto di eccepire la nullità, se potrebbe aversi per fondato nei casi in cui il vizio della citazione consistesse nella data, nell'indicazione di nomi ed in altre tali cose: non lo potrebbe più essere quando i vizi consistessero nell'ommissione o nell'incertezza dell'oggetto della domanda, o in altro che tenesse alla essenza della citazione ed alle giuste esigenze della difesa.

Art. 190.

Un altro Commissario osserva, che in questi casi egualmente manca affatto l'interesse al convenuto di fare quell'eccezione e di ottenerne risolta la questione, mancanza d'interesse appunto per la quale, giusta le norme generali da questo Codice sancite, è al convenuto vietato di proporre cotale dimanda di nullità; soggiunge del resto, che perniciosissimo in pratica sarebbe il sistema del proponente perchè aprirebbe largo campo ai debitori di mala fede di fare consimili giudizi, all'unico scopo di protrarre l'adempimento delle loro obbligazioni, siccome se n'ebbero infiniti esempi durante l'osservanza del Codice di procedura civile del 1854; inconvenienti questi per cui si credette di assoluta necessità di cangiare sistema nel successivo Codice del 1859.

Insiste il proponente a sostenere la sua tesi e ad esso si aggiunge un altro Commissario proponendo però una modificazione,

cioè che sia concessa al convenuto, che compare in seguito a citazione nulla, la facoltà di opporne la nullità allorchè questa dipenda da forme intrinseche, vale a dire riguardanti la sostanza dell'atto; e solo gli sia vietato, quando la nullità deriva da mere formalità estrinseche, essendo giusto che in tal caso, per la comparizione del citato, si abbia a ritenere sanata la nullità.

La proposta è accettata dalla Commissione, e sull'invito del Presidente il proponente si riserva di presentare nella prossima seduta una formola della proposta stessa nel senso sovra spiegato.

L'adunanza è quindi sciolta alle ore 11  $\frac{1}{4}$ , con invito per il giorno successivo alle ore 8 antimeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

## PROCESSO VERBALE N° 24

Seduta del 17 maggio

### SOMMARIO.

*Ripresa la discussione circa gli effetti della comparizione in seguito a citazione peccante di nullità, si rimette alla Sotto-Commissione la relativa proposta per l'opportuno conto ne' suoi lavori.*

*Si respinge la proposta di togliere la pena della sospensione del Procuratore, sancita dall'art. 170.*

*Discussione e deliberazione sopra alcune proposte relative:*

*All'intervento in causa;*

*Alla delazione e formola del giuramento;*

*Agli effetti della non mutazione del medesimo;*

*Alla comunicazione ai testimoni dei fatti su cui sono chiamati a deporre;*

*Alla perizia e al deposito preventivo delle spese per la medesima;*

*Alla domanda per la ricognizione o verificaione delle scritture private;*

*Alla ripresa d'istanza ed alla costituzione di nuovi Procuratori;*

*Alla differenza tra provvedimenti e sentenze, ed al modo d'impartire i primi;*

*Alla pubblicazione delle sentenze;*

*Alla spedizione delle copie delle sentenze e dei provvedimenti da notificarsi;*

*All'ommissa pronuncia sulla domanda delle spese giudiziali.*

*Si discute intorno alla competenza sulle azioni per il pagamento di spese giudiziali, di onorari, di diritti, di mercedi, e simili nelle cause di Cassazione.*

Sono presenti i signori:

**GALVAGNO;**

**ARNULFO;**

**ASTENGO;**

**CAPRIOLO;**

**CASTELLI Edoardo;**

CASTELLI Luigi;  
 NELLI;  
 PIROLI;  
 VISCARDI;  
 GERRA, Membro e Segretario;  
 REALIS, Segretario;  
 CATTANEO, id.

Presiede il Vice-Presidente Deputato PIROLI.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Art. 190.

Il Commissario che, in essa seduta precedente, aveva fatto una proposta intorno all'art. 190 del Progetto per distinguere, tra le nullità dell'atto di citazione, quelle che abbiano da essere sanate dalla comparizione del convenuto e quelle che abbiano a poter essere eccepite, non ostante la comparizione, presenta la seguente formola di redazione dello stesso art. 190:

« Le nullità degli atti di citazione per difetto delle formalità dirette alla certezza della notificazione e della persona da citarsi, sono sanate dalla comparizione del citato.

» Il contumace può, nel giudizio di opposizione o di appello, impugnare di nullità, per qualunque causa, la citazione che precedette la sentenza contumaciale, ecc. »

Un Commissario avverte, che come la citazione nulla non interrompe la prescrizione, qualunque sia la cagione della nullità (art. 2453 del Progetto di Codice civile), così quanto è necessario disporre che le nullità della citazione possano essere eccepite dalla parte interessata all'udienza, altrettanto è difficile distinguere da nullità a nullità. Ond'egli, se fosse stato presente alla discussione di ieri, avrebbe sostenuto, che tutte le nullità potrebbero essere opposte dalla parte, ancorchè comparsa, prima, però, d'ogni altra eccezione o difesa, salva la declinatoria del



fòro. E presenta in proposito una nota per la Sotto-Commissione.

La Commissione rimette alla Sotto-Commissione la proposta di quel Commissario per tenerne conto nella redazione definitiva dell'art. 190, secondo la massima già votata.

Un altro Commissario crede, che la pena della sospensione minacciata dall'art. 170 al Procuratore che non restituisce i documenti entro due giorni dal provvedimento che ordinò la restituzione, abbia ad essere tolta, imperocchè è pena che ricade sulla parte la quale viene costretta, per tal guisa, ad eleggere un nuovo Procuratore e a soffrire un ritardo maggiore nella definizione della causa. Invece della sospensione basterà irrogare al Procuratore una multa. E questo concetto si attua, sopprimendo il capoverso dell'articolo 170, come egli propone.

Art. 170.

Risponde un Commissario, che la pena della multa può, nel caso di cui si parla, non essere sufficiente. In cause gravi nelle quali ad alcuna delle parti giovi il ritardo, la legge sarebbe elusa irreparabilmente se gl'interessati si assumessero, rimpetto al Procuratore, di pagare essi la multa. Rimanga, dunque, la minaccia della sospensione. L'obbiezione addotta contro, non prova, perchè prova per ogni caso. Del resto, è da preferire il danno della parte che si fidò del Procuratore, al danno dell'altra parte.

Posta ai voti la proposta, è respinta dalla Commissione con voti 7 contro 2, essendosi allontanato il senatore GALVAGNO.

Si riprende l'esame de'quesiti proposti dai Commissari secondo l'ordine in cui sono stampati.

Quesito relativo all'art. 201 del Progetto che ammette l'intervento in causa di un terzo, nel procedimento ordinario, finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione della causa a ruolo. Il quesito è

Art. 201.

– Devesi proscrivere il diritto di intervento dopo l'iscrizione della causa a ruolo tanto se trattasi di intervento aggressivo, quanto se di un intervento puramente conservativo? Si ammetta in qualunque stato e grado l'intervento in causa, e, ammesso, si modifichino le disposizioni relative nel capo dell'appello.

Un Commissario avverte, che l'articolo 204 è conseguenza necessaria del principio che, nel procedimento ordinario, la causa si chiude con l'iscrizione a ruolo. Se, dopo questa, le stesse parti non possono mutare la condizione della causa, come avrebbe a poterla mutare un terzo? Ammettendo l'intervento, si riuscirebbe, tra altro, a dar mezzo di eludere la chiusura. Il Tribunale, se occorre, avrà facoltà di ordinare esso di ufficio l'intervento necessario.

Il Commissario proponente non insiste nella sua proposta.

Art. 205.

Quesito sull'articolo 205 del Progetto. – L'intervento *necessario* potrà ordinarsi in qualunque tempo e grado? Anche dopo la iscrizione a ruolo? E ciò non è contraddittorio all'articolo 204?

Un Commissario risponde che come, per principio che s'argomenta dall'articolo 349 del Progetto, i Giudici possono ordinare un'istruzione ulteriore della causa, così devono poter ordinare l'intervento necessario: il che differenzia l'intervento necessario dal volontario.

Art. 491.

Il Commissario proponente domanda se, nel giudizio d'appello, a fronte dell'articolo 491 del Progetto il quale dispone che non è ammesso l'intervento se non di chi abbia diritto a formare opposizione di terzo, potrà, tuttavia, essere ordinato l'intervento necessario.

Un Commissario risponde che l'intervento necessario potrà essere

ordinato anche in appello per virtù dell'articolo 205 che reca una disposizione generale.

La Commissione delibera, che la Sotto-Commissione esamini se all'articolo 491 non sia da aggiungere un richiamo o una riserva di quanto dispone l'articolo 205.

E la proposta non ha altro seguito.

Quesito circa l'articolo 220 con cui è disposto che il giuramento può deferirsi in qualunque *stato* della causa. Il quesito è: - per *stato* si intende il *grado*? O non è da dire *in qualunque stato o grado della causa*?

Art. 220.

Un Commissario risponde che, nel giudizio d'appello, sono ammesse nuove prove (art. 490, capoverso ultimo del Progetto). Come dubitare se vi sia ammesso il giuramento decisorio?

L'osservazione soddisfa il proponente.

Quesiti sugli articoli 220, 221 e 222 del Progetto: - Che il mandato speciale al Procuratore per deferire il giuramento contenga *letteralmente* od *esattamente* la formola; e che si provveda al caso di disaccordo delle parti sulla formola, con ordinare, che il Giudice lo componga esso.

Art. 220, 221 e 222.

Un Commissario osserva, quanto alla prima parte de' quesiti, che il dettare la formola di giuramento dipende dalla condizione della causa. Quindi deve essere opera del Procuratore, non della parte. Ciò entrare necessariamente nella fiducia riposta in lui.

Un altro Commissario soggiunge che, sebbene non sembri da ammettere in modo assoluto la proposta, tuttavia è da mutare la redazione dell'articolo 220: in primo luogo, ~~per~~ escludere il

dubbio che un mandato speciale per deferire nelle cause i giuramenti decisori in genere possa bastare; in secondo luogo, per ordinare che il mandato debba indicare la parte sostanziale del soggetto del giuramento.

I proponenti aderiscono a questo concetto: la Commissione lo accoglie, e si rimette alla Sotto-Commissione di introdurlo nella redazione dell'articolo 220.

Quanto all'altra parte del quesito riguardante il caso di disaccordo tra le parti sulla formola, i proponenti osservano che, quando tace la legge, si disputa nella giurisprudenza se il Giudice possa o non possa modificare la formola. E a loro sembra esorbitante la facoltà nel Giudice di modificarla; sì che vorrebbero risolta, e risolta in questo senso, la questione.

Un Commissario risponde, che il capoverso dell'articolo 224 provvede sufficientemente. Dicendosi ivi che il deferente può revocare il giuramento se la sentenza abbia variata la formola, si riconosce, in modo indiretto ma irrefragabile, che nella sentenza siffatta variazione può essere fatta; e ciò, naturalmente, allorchè le parti siano in disaccordo. La facoltà, poi, concessa al deferente di revocare, nel caso di variazione della formola, il giuramento, mette un riparo agli inconvenienti che potrebbero nascere dall'arbitrio del Giudice illimitato. Mentre, del resto, un ragionevole arbitrio non gli può, neppure in questo caso, essere negato.

La proposta non ha seguito.

Art. 225.

Quesito intorno all'art. 225 del Progetto: - Si dimanda se il sistema del Codice porti che non presentandosi a giurare una parte che ha accettato il giuramento decisorio, possa ritenersi mancata la prova, o, invece, provato il contrario di ciò su cui la parte stessa era chiamata a giurare.

Si riconosce che provvede in proposito, categoricamente, l'articolo 1400 del Progetto del Codice civile da combinare con l'articolo 225 del Progetto del Codice di procedura civile, a cui si riferisce il quesito.

Quesito sull'articolo 238 del Progetto: - Parrebbe necessaria la comunicazione ai testimoni dei fatti sui quali debbono rispondere: altrimenti si rende molto più facile, se non necessario, il contatto della parte coi testimoni, e le influenze pericolose.

Art. 238.

Un Commissario appoggia la proposta, aggiungendo che la comunicazione dei fatti ai testimoni è necessaria, altresì, a che possano liberamente, con calma e senza preoccupazioni, richiamare alla memoria le circostanze intorno alle quali devono deporre.

Un altro Commissario risponde che precipua ragione per cui nel Progetto non si impose la comunicazione dei fatti ai testimoni, fu il risparmio delle spese. Il sistema contrario è dispendiosissimo. Nè con esso si evita che le parti, a ciò disposte, avvicinino i testimoni e facciano prova di influire su essi. Del resto, ammesso che i testimoni possano essere chiamati a deporre senza citazione, come è ammesso nello stesso articolo 238, fu conseguente l'escludere la comunicazione ad essi degli articoli.

Osserva un Commissario, che la presentazione volontaria dei testimoni sarebbe da ammettere nelle cause davanti i Giudici conciliatori e i Giudici di Mandamento, non nelle cause davanti i Tribunali e le Corti.

Posta ai voti la proposta, - se ai testimoni abbia a rimettersi copia degli articoli intorno ai quali saranno esaminati, - è respinta, a voti 7 contro 2.

Osservazioni generali di un Commissario circa il titolo della

Art. 252 a 270.

perizia le quali si concretano nelle proposte seguenti: - Che si metta nel Codice una disposizione per la quale sia detto che i periti debbano esprimere il loro giudizio con chiarezza, brevità e semplicità, astenendosi dal corredare la relazione, salvo ordini in contrario del Tribunale, di piante, mappe e tipi; - che la tariffa provveda ad assicurare la brevità e semplicità delle relazioni peritiche per quello che riguarda la redazione, retribuendola a un tanto per ruolo in misura giusta, e più elevata sino ad un certo numero di ruoli che possa crederci necessario e sufficiente nella generalità dei casi, da diminuirsi progressivamente oltre codesto numero.

La Commissione rimette alla Sotto-Commissione di tener conto di questa proposta nel lavoro di redazione.

Art. 252 e 285.

Quesito circa gli articoli 252 e 285 del Progetto. Si vorrebbe che, a somiglianza di quanto è stabilito nell'articolo 273 rispetto all'ispezione giudiziale, fosse stabilito, quanto alla perizia, che chi la domanda dovesse depositare una somma da determinarsi dalla sentenza o dal provvedimento che la ordina.

Un Commissario osserva la necessità di un preventivo deposito doversi lasciar determinare nei singoli casi dalle parti interessate. Se i periti lo richiederanno, dovrà necessariamente esser fatto. Se i periti non lo richiedano e seguano la fede de' litiganti, a che dovrebbe intervenire la legge per esigere invariabilmente il deposito?

Il Commissario proponente stima convenire che sia tolta una ragione possibile di differenze e di contrasti. La legge imponga sempre il deposito preventivo, ed ogni inconveniente sarà tolto.

Sulla proposta di un altro Commissario, la Commissione determina che all'articolo 259 si aggiunga una disposizione per

stabilire che il Giudice delegato, nel ricevere il giuramento dei periti e determinare il tempo e luogo in cui cominceranno le loro operazioni, ordinerà, se richiesto dal perito, il deposito preventivo di congrua somma. E rimette la redazione alla Sotto-Commissione.

Proposte circa gli articoli 282 e 283. Nell'articolo 282: « La domanda per la ricognizione o la verificaione di una scrittura privata può proporsi in giudizio, sia che essa formi l'oggetto principale del giudizio, sia che abbia per iscopo l'adempimento dell'obbligazione; » si propone che a questa ultima parola si aggiunga: - La domanda contenente l'interpello dovrà essere notificata tanto alla parte contraria, quanto al suo Procuratore. -

Art. 282 e 283.

E nell'articolo 283, capoverso: « Se la parte (*contro cui è prodotta la scrittura*) non compare, o se rispondendo non nega ecc. . . ., la scrittura si avrà altresì per riconosciuta: » si propone che, dopo le parole *non compare*, si aggiunga: *personalmente o per mezzo del suo Procuratore munito di mandato speciale*.

Un Commissario osserva, quanto alla prima proposta, che la notificazione dell'*interpello*, così detto, anche alla parte sarebbe necessaria quando il solo non rispondere portasse ricognizione; il che non è, e quindi riesce inutile duplicare le spese della domanda. Osserva quanto alla seconda proposta, che per essa si vorrebbe introdurre la necessità di munire il Procuratore di un *mandato speciale*: ma ciò non è necessario. Può, forse, darsi facilmente che un Procuratore riconosca indebitamente una scrittura? Se ciò si desse, non si avrebbe il rimedio di impugnarla per falsità?

La Commissione non ammette nessuna delle due proposte.

Quesito circa gli articoli 333 e 334 relativi alla *ripresa d'istanza* e alla *costituzione di nuovi Procuratori*. Il proponente dichiara, che per le parole *la citazione dovrà essere rinnovata*, adoperate in essi

Art. 333 e 334.

articoli, è stato indotto a ritenere che sia nel caso di ripresa d'istanza, sia nel caso di necessaria costituzione di nuovo Procuratore, occorre, secondo il Progetto, ricominciare da capo la causa, come se nulla fosse intervenuto.

Un Commissario conferma che le espressioni citate sono improprie e atte ad ingenerare dubbietà.

Un altro Commissario osserva, che nel caso dell'articolo 332 sarà necessaria una vera citazione nuova, cioè nel caso in cui prima della scadenza del termine per comparire avvenga la morte o il cambiamento di stato d'una delle parti, o la cessazione dell'ufficio per cui doveva comparire, quando non abbia nominato Procuratore o il Procuratore nominato non siasi costituito o non si costituisca; ma non ne' casi degli articoli 333 e 334, cioè quando, nelle contingenze ora indicate, la causa non sia in istato d'essere giudicata, o quando, prima di questo tempo, avvenga la morte, la cessazione dell'esercizio, la sospensione, o la interdizione di uno de' Procuratori costituiti; ne' quali casi basta *una citazione per la prosecuzione del giudizio*.

La Commissione delibera che, mantenute nell'articolo 332 le espressioni *la citazione deve essere rinnovata*, negli art. 333 e 334 si dirà *rinnovata per la prosecuzione del giudizio*, rimettendo la redazione alla Sotto-Commissione.

Art. 341.

Un Commissario dichiara di non insistere nel quesito da esso proposto circa l'articolo 341 capoverso. E riconosce essere stato spiegato superiormente l'altro quesito circa l'articolo 343, quando la parola *stato e grado di causa* furono esaminate nell'articolo 220.

Art. 362.

In ordine all'articolo 362 un Commissario propone, che sia bene chiarita la differenza tra i provvedimenti e le sentenze, e determinato il modo d'impartire i primi.



La Commissione ammette la convenienza di far ciò, e ne affida la cura alla Sotto-Commissione.

Quesito intorno all'articolo 366 concernente la pubblicazione delle sentenze. - Si stabilisca che si debba dar lettura anche dei motivi, non del solo dispositivo della sentenza; ciò assicura che i motivi siano scritti quando si pubblica la sentenza; e ciò risponde meglio al sistema della pubblicità. Inoltre la sentenza sia letta dal Presidente o da uno de'Giudici.

Art. 366.

Un Commissario avverte che l'articolo 366, indicando le parti che aver deve la sentenza allorchè si pubblica, esige già che i motivi abbiano da essere scritti prima.

Da ciò un Commissario prende occasione di esporre il metodo napoletano, secondo il quale, votata la causa, si ferma il dispositivo della sentenza, si passa al foglio d'udienza, e si pubblica; indi, dentro la terza udienza, si prepara la motivazione che, alla sua volta, viene passata al foglio di udienza. E teme che un metodo diverso rechi grave danno all'amministrazione della giustizia col cagionare notevoli ritardi.

Un altro Commissario risponde essere inutile, nel metodo napoletano e francese, la maggiore speditezza nel pubblicare il dispositivo della sentenza, poichè mancando i motivi non si può darne copia. Ciò posto, l'un metodo e l'altro riescono al medesimo, egual tempo richiedendosi a scrivere i motivi o prima o dopo il dispositivo. Lasciando andare che lo scriverli prima assicura un giudizio più maturo e più sicuro, e toglie il pericolo di pentimenti derivati o dal cimento dello scrivere o dall'influsso dell'opinione pubblica.

I proponenti ritirano la loro proposta.

E la Commissione ammette espressamente che debba rimanere il metodo stabilito nel Progetto.

Art. 369.

Quesito sull'articolo 369. Questo articolo stabilisce che le copie delle sentenze e dei provvedimenti da notificarsi potranno essere spedite dal Procuratore della parte che fa seguire la notificazione. Il proponente vorrebbe che, per assicurare l'interesse delle Finanze, esse copie dovessero essere munite del *visto* del Cancelliere.

Un Commissario osserva che il Procuratore deve poter emettere egli le copie per evitare ritardi e danni, e deve poterle vidimare completamente senza dipendenza da alcuno. Nè mancano garanzie per assicurare gli interessi delle Finanze.

Soggiugne un altro Commissario che, avuto riguardo a certe condizioni locali, se vuolsi assicurare la finanza, conviene commettere le copie ai Cancellieri. Però, tolta questa esigenza, le copie dovrebbero potersi fare dai Procuratori e avere effetto pieno. Il *visto* del Cancelliere non impedisce del tutto il ritardo, perchè, prima d'apportarlo, il Cancelliere dovrà verificare le sentenze. Del resto, togliendo ai Cancellieri il diritto di dar la copia, la condizione loro sarebbe mutata. E a questo proposito conviene aver presente quanto abbia stabilito la Commissione per l'Ordinamento giudiziario.

La Commissione, in vista di quest'ultima avvertenza, sospende il deliberare.

Art. 370.

Quesito circa l'articolo 370. - Quando le spese del giudizio formarono un capo di domanda, e la sentenza non lo decise, si intenderà applicabile il capoverso 2° dell'articolo 370 (nuova sentenza da parte dello stesso Giudice), ovvero l'articolo 517, n° 6 (che dell'omissione di giudicare fa un capo di Cassazione)?

Un Commissario osserva, che o si tratta di domanda semplice

di spese sulla quale il Giudice non pronunci; e in tal caso si ricorre sempre al Giudice stesso per ottenere la pronunziazione, per l'articolo 370 che reca un rimedio speciale per ragioni speciali facili da intendere; oppure sorse questione sulle spese, e i primi Giudici pronunciarono, e si appellò anche da questo capo, e i Giudici dell'appello omisero di giudicare; e in tal caso si apre il rimedio della Cassazione.

Il Commissario proponente accoglie la spiegazione, e crede che, per esprimerla nel Codice, converrebbe, nell'articolo 517, n° 7, soggiugnere, *salvo il disposto dell'articolo 370, capoverso secondo.*

La Commissione rimette alla Sotto-Commissione il tener conto dell'avvertenza.

Osservando che l'articolo 104 del Progetto rende competente l'Autorità giudiziaria davanti la quale vertè la causa a conoscere delle azioni relative al pagamento di spese giudiziali, di onorari dovuti agli Avvocati, ai Procuratori e Periti, di diritti dovuti ai Cancellieri, agli Uscieri, e di salari o mercedi dovute ai Tipografi e simili, un Commissario chiede, nel caso che le dette spese o onorari, diritti, salari e mercedi riguardino cause di Cassazione, avanti quale Autorità giudiziaria debba essere proposta l'azione. Davanti quella di prima cognizione o quella d'appello?

Art. 104.

Un Commissario richiama da considerare l'articolo 574 del Progetto il quale dispone, che le controversie sull'esecuzione delle sentenze di Cassazione, pel pagamento delle indennità e spese non liquidate, e le domande per maggiori danni da liquidarsi in dipendenza di rigetto di ricorso o recesso, saranno portate davanti l'Autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza di cui si chiedeva l'annullamento. E crede che da questo articolo derivi un argomento per decidere la questione, la quale, in sostanza è; le dette azioni debbono proporsi alla giurisdizione ordinaria sì che

percorrano tutti i gradi di un giudizio comune, oppure debbono proporsi al Giudice della esecuzione della sentenza? Egli sta per questa opinione. E come, quanto alla Cassazione, in vista di motivi speciali, il Giudice dell'esecuzione non è essa stessa la Cassazione, ma è il Giudice che pronunciò la sentenza della quale si chiedeva l'annullamento, così pare che la stessa norma sia da seguire rispetto alle azioni suindicate per onorari, per diritti, per mercedi e simili. Ammettere per queste azioni le norme ordinarie sembra soverchio; tenere la competenza della Cassazione sembra, propriamente, alieno dalle attribuzioni sue, come vi è alieno il conoscere della esecuzione.

Un altro Commissario osserva, che l'azione per gli onorari, i diritti e simili non è da confondere con le altre d'esecuzione, regolata da principii suoi propri, e possibile, in oltre, ad avere importanza rilevante. Quindi, non ammette che questa azione si possa confondere con un'azione di esecuzione.

La discussione sarà continuata.

L'adunanza è sciolta alle ore 11, con invito per il giorno successivo alle ore 8 antimeridiane.

*Il Vice-Presidente*

G. PIROLI.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

## PROCESSO VERBALE N° 22

Seduta del 18 maggio

### SOMMARIO.

*Comunicazione di una proposta relativa alla pubblicazione nei giornali degli atti giudiziari.*

*Si continua la discussione, di cui nel precedente verbale, sulla competenza riguardo alle azioni per il pagamento delle spese giudiziari, degli onorari, dei dritti, ecc. relativi a cause di Cassazione, e si delibera in proposito.*

*Si riprende l'esame, lasciato in sospenso nella seduta precedente, della proposta circa la formazione delle copie delle sentenze, e si delibera doversi mantenere il sistema del Progetto.*

*Si discute e si statuisce sulla proposta relativa alla produzione della copia della sentenza nei giudizi di appellazione ed in quello di Cassazione.*

*Si delibera in seguito a discussione sulle proposte concernenti:*

*La domanda riconvenzionale nei giudizi contumaciali;*

*La notificazione delle sentenze contumaciali.*

*Sono discusse e risolte le quistioni cui danno luogo le proposte riguardanti i giudizi contumaciali e la notificazione delle sentenze dei Giudici di Mandamento;*

*La convenienza di lasciare al Conciliatore la facoltà di pronunciare come amichevole compositore quando incerto rimanga il diritto della parte;*

*La soppressione delle parole, sentito il Ministero Pubblico, nell'art. 457.*

Sono presenti i signori:

GALVAGNO, Presidente;

ARNULFO;

CASTELLI Luigi;

NELLI;

PIROLI;

VISCARDI;

GERRA, Membro e Segretario;

REALIS, Segretario;

CATTANEO, id.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Art. 66.

Il Presidente comunica una deliberazione della Deputazione provinciale di Reggio nell'Emilia perchè sia disposto « che la pubblicazione nei giornali dei bandi venali e degli altri atti, voluta dal Codice di procedura civile, abbiasi a fare nel giornale ufficiale della Provincia in cui ha sede il Tribunale di Circondario davanti a cui vertono gli atti, anzichè nel giornale ufficiale della Provincia ove ha sede la Corte d'appello (art. 1170 del Codice del 1859 e art. 66 del Progetto). »

La Commissione rimette alla Sotto-Commissione il tener conto di essa deliberazione.

Articoli 104 e 571.

Continua la discussione intrapresa nell'adunanza precedente circa gli articoli 104 e 571 del Progetto, specialmente in ordine alla competenza per le questioni sugli onorari dovuti agli Avvocati nei giudizi di cassazione.

Un Commissario comincia dall'avvertire, che la questione non deve essere considerata specialmente in rapporto ai soli Avvocati, ma deve essere estesa a tutti gli Ufficiali ministeriali, per parità di ragione. Ora, tenuta, rispetto a tutti, la regola stabilita nell'art. 104 del Progetto che delle questioni nascenti intorno ad essi onorari giudichi l'Autorità giudiziaria, davanti la quale verti la causa, rimane che essa regola si applichi congruamente, quanto agli Avvocati, per gli onorari dovuti loro nelle cause di cassazione. E a questo proposito, tenendo conto per analogia di ciò che l'art. 571 stabilisce sull'esecuzione delle sentenze e sul pagamento delle indennità e spese non liquidate, sembra da dichiarare che o la sentenza fu cassata e debba giudicare circa gli onorari la Corte di rinvio, oppure il ricorso fu rigettato e debba giudicarne la Corte da cui emanò la sentenza.

Un Commissario, seguitando nella generalità data alla questione, risponde che l'azione degli Avvocati non solo, ma eziandio l'azione

di tutti gli Ufficiali ministeriali per gli onorari, è un'azione *mandati* che deve essere regolata come tutte le azioni e quindi deferita all'Autorità giudiziaria secondo le regole comuni della competenza. Altrimenti, l'Avvocato e l'Ufficiale ministeriale che abbiano assistito la parte in più giudizi dovranno scindere la propria azione in tante porzioni quanti furono i giudizi per portarle all'Autorità giudiziaria che pronunciò in ciascuno di essi giudizi.

Altri Commissari avvertono essere inconveniente quanto si verifica nel sistema del Codice francese, del Codice parmense e del Progetto che per pagamento di onorari si debbano adire Autorità giudiziarie diverse, ma essere inconveniente più grave quello che si verifica nel sistema del preopinante, cioè del Codice napoletano, che degli onorari giudichino Autorità giudiziarie, le quali mancano degli elementi necessari ad apprezzare i lavori da cui gli onorari dipendono. Come potranno tener conto della discussione orale, nella quale sta tanta parte della causa, Magistrati che non vi assisterono? E in ispecie quanto alle Provincie napoletane, dove l'onorario dipende dalle condizioni della causa, in qual guisa queste condizioni saranno conosciute e valutate da Magistrati estranei all'istruzione ed al giudizio di essa? Si aggiunga che, per l'art. 440 del Progetto, è provvidamente conceduta al Giudice liquidatore la facoltà di restringere le spese al necessario; e questa facoltà non potrebbe essere esercitata se non dal Giudice della causa.

Posto ai voti — se sia da conservare il principio dell'art. 104 del Progetto quanto alla competenza per le azioni di onorari agli Avvocati, di diritti ai Cancellieri, di salari o mercedi ai Periti e simili; — la Commissione delibera che sia da conservare, a voti 7 contro uno. Il commissario VISCARDI domanda sia espresso nel verbale che il voto contrario fu suo.

Posto ai voti — se nel provvedere circa la competenza per le azioni di onorari agli Avvocati ne' giudizi di cassazione siano

da applicare congruamente le norme di cui nell'art. 374 del Progetto, stabilendo che esse azioni siano portate alla Corte di rinvio, quando la sentenza fu annullata, e alla Corte da cui emanò la sentenza, quando il ricorso fu rigettato; — la Commissione delibera a voti unanimi per l'affermativa.

ART. 369

Si riprende in esame il quesito stato proposto sull'art. 369 del Progetto, la deliberazione intorno al quale era stata sospesa nell'adunanza precedente per verificare che sistema fosse stato stabilito nel Progetto di legge sull'Ordinamento giudiziario quanto alla formazione delle copie delle sentenze.

È letto l'art. 459 di questo Progetto: « I Cancellieri e Vice-Cancellieri e quelli che ne fanno le veci . . . . . »

» Rilasciano pure esclusivamente tutte le copie, comprese quelle da notificarsi alle parti, e gli estratti dei documenti ed atti giudiziarii. »

Un Commissario crede, che siffatta disposizione sia stata determinata dalla condizione di certe cancellerie nelle quali il personale sovrabbonda e dovrebbero mettersi a pensione molti impiegati se il lavoro delle copie fosse tolto alle cancellerie.

Altri Commissari avvertono essere proprio del Codice di procedura, non della legge sull'Ordinamento giudiziario, il determinare da chi debbano essere fatte, approvate ed emesse le copie. Nel far ciò, doversi guardare a ragioni di principio, non a condizioni transitorie di persona. Alle condizioni transitorie di persona indicate potersi opporre che, in altri luoghi, se si attribuisse il far le copie ai Cancellieri, converrebbe aumentare gli scrivani. Essere bensì osservabili gli interessi della finanza, ma questi potersi assicurare in diverso modo, nè doversi sacrificar loro gli interessi delle parti. A rendere attendibile una copia di sentenza, bastare la firma di un *Procuratore legalmente esercente* (come dovrà dirsi nella redazione dell'articolo), che è ufficiale



ministeriale. L'esigere che le copie escano tutte dalla cancelleria o, almeno, che siano munite del *visto* del Cancelliere, è cagione di ritardi e dispendi gravi, senza che vi sia sicurezza gran fatto maggiore.

Posto ai voti — se le copie delle sentenze che si spediscono dai Procuratori debbano essere munite del *visto* del Cancelliere; — la Commissione delibera negativamente, a voti 7 contro uno.

Posto ai voti — se sia da mantenere, quanto alla spedizione delle copie delle sentenze, l'art. 369 del Progetto; — la Commissione delibera che sia da conservare, a voti 7 contro uno.

Il commissario CASTELLI Luigi domanda sia espresso il voto suo: che appartenga al Codice di procedura regolare la formazione e l'emissione delle copie, ma che, tolto il *visto* del Cancelliere alle copie formate ed emesse dai Procuratori, sia da preferire la disposizione in proposito dell'art. 459 del Progetto di legge sull'Ordinamento giudiziario.

Per l'attinenza col punto ora deliberato, si prende ad esame un quesito stato proposto sull'art. 489 del Progetto. Quest'articolo, capoverso ultimo, dice: « Se l'appello è proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basterà il deposito della copia notificata, ancorchè non autentica. Se la copia autentica non venga da altri prodotta, deve l'appellante presentarla prima della spedizione della causa. » Il proponente chiede, che si modifichi così: « Se l'appello è proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basterà, per la introduzione e per la prosecuzione del giudizio d'appello, il deposito della copia notificata, ancorchè non autentica. »

Art. 489.

Un Commissario osserva come s'attenga all'ordine pubblico l'autorità de' giudicati e il conoscere se essi abbiano ad essere riformati o cassati. Quindi sarebbe inammissibile che questa cognizione potesse esaurirsi sopra una copia non autentica de' giudicati stessi. Se entrambe le parti compaiano, può ammettersi che l'una

servirebbe di controllo all'altra anche sulla regolarità della copia della sentenza. Ma, se la parte a cui fu fatta notificare la sentenza non comparisca, qual garanzia rimane contro l'errore o l'inganno? Almeno si distingua tra il giudizio d'appello e il giudizio di cassazione che, anche a questo riguardo, è regolato dalla speciale disposizione dell'art. 523 del Progetto, e in cui la considerazione dell'ordine pubblico si presenta prevalente.

Un Commissario risponde che, nelle copie uscite dalle Cancellerie, possono trovarsi le stesse imperfezioni che nelle copie uscite dagli studi de' Procuratori. Ed egli non vide mai, che le copie munite del *visto* de' Procuratori non fossero state debitamente collazionate. Che se la copia di sentenza notificata sia scorretta, la parte che ricevè la notificazione provvederà al proprio interesse, e l'altra dovrà imputare a se stessa se le imperfezioni ricadono a suo danno. La copia notificata alla parte, per ciò solo che notificata, deve valere come originale. È enorme che notificata la copia dalla parte che vuol far valere la sentenza, l'altra parte, per impugnarla, debba procurare e produrre un'altra copia. Nè della considerazione dell'ordine pubblico conviene abusare: stante che, ne' giudizi, l'ordine pubblico è soddisfatto quando la giustizia risponde a ciò che le fu sottoposto dalle parti.

Un Commissario avverte che in Lombardia tutte le copie avevano ad essere autentiche. E come per poca fiducia nei Procuratori la Commissione stabilì che le sentenze abbiano ad essere notificate alle parti, così, per la stessa ragione, deve stabilirsi che le copie emesse dai Procuratori non valgano quali copie autentiche.

Essendosi la discussione estesa anche alle copie da servire pel giudizio di cassazione, si domanda e viene ammesso che la votazione segua distintamente, prima quanto alle copie pel giudizio d'appello, e, in secondo luogo, quanto alle copie pel giudizio di cassazione.

Posto ai voti — se il deposito della copia notificata della sentenza

debba bastare non solo per introdurre, ma eziandio per proseguire il giudizio d'appello; — la Commissione delibera per l'affermativa, a voti 7 contro uno.

Posto ai voti — se il ricorso in Cassazione debba avere annessa, secondo l'art. 523 del Progetto, *copia autentica della sentenza impugnata*, oppure basti la copia notificata alla parte ricorrente; — quattro Commissari votano pel Progetto e quattro per la modificazione proposta.

Conseguentemente l'art. 489, capoverso ultimo, sarà modificato nel modo suespresso; e l'art. 523, quanto all'allegato della sentenza impugnata, rimane qual è.

La Commissione, rimettendo la redazione alla Sotto-Commissione, avverte che dal detto capoverso ultimo dell'art. 489 siano da togliere, come inutili, le parole *ancorchè non autentica* che fanno seguito alle altre *basterà il deposito della copia notificata*.

A questo punto interviene il Ministro Guardasigilli.

Quesito circa l'art. 381 del Progetto riguardante le domande riconvenzionali ne' giudizi contumaciali. Al proponente non par giusto che sia assegnato un termine di sessanta giorni per produrre le domande riconvenzionali. E vorrebbe che la domanda riconvenzionale fosse permessa fino a che il giudizio non sia chiuso.

Art. 381

Preso occasione da questo quesito, un altro Commissario propone circa lo stesso art. 381, capoverso, che la domanda riconvenzionale fatta dal convenuto in caso di contumacia dell'attore possa essere notificata da qualunque Usciere, come sono generalmente tutte le citazioni, senza bisogno di un Usciere specialmente destinato dalla Autorità giudiziaria. Il qual bisogno di un Usciere speciale porterebbe imbarazzi e spese non giustificati.

Un Commissario osserva, che la disposizione impugnata dell'art. 381 si lega con la corrispondente, quanto all'Usciere speciale,

dell'art. 385. Nel caso di pronunciazione di sentenza contumaciale, che è il caso previsto dall'art. 385, il Progetto dispone che essa sentenza sia notificata da un Usciere specialmente destinato, per assicurare vie meglio che la sentenza pervenga a notizia del condannato in contumacia. Similmente, nell'art. 384 in cui si prevede il caso che l'attore si renda contumace e che il convenuto, profittando di questa contumacia, proponga delle domande riconvenzionali contro l'attore, il Progetto ha richiesto la destinazione di un Usciere speciale per la notificazione di esse domande onde garantire il buon esito della notificazione. In somma, ogni qualvolta vi ha contumacia, la legge entra in sospetto nell'interesse stesso del contumace, e, per tutelare questo interesse, esige cautele speciali, ed è tra queste cautele il non lasciare la scelta dello Usciere alla parte e commetterla all'Autorità giudiziaria. Nè da questa designazione possono venire gli inconvenienti che si verificavano in passato perchè fu già provveduto a toglierli.

Altri Commissari impugnano in modo assoluto la convenienza e la necessità di ricorrere ad Uscieri specialmente designati, il che significa diffidenza verso l'intero corpo. Quanto al caso della domanda riconvenzionale, dicono che essa è una domanda come le altre, che, fatta nell'ipotesi supposta dall'art. 384, ha il valore e l'effetto di una domanda nuova estranea a giudizio che già esiste, che, quindi, nulla presenta di conforme o di analogo al caso di notificazione di sentenza contumaciale. In conseguenza, riservato il vedere se in quest'ultimo caso convenga adottare il sistema di designazione speciale dell'Usciere, si tolga intanto siffatta esigenza dall'art. 384.

Un Commissario avverte che, se si tolga la cautela dell'Usciere specialmente designato, conviene togliere altresì il limite de' sessanta giorni a proporre la domanda riconvenzionale.

Posto ai voti — se la domanda riconvenzionale, nel caso dell'art. 384, capoverso, abbia ad essere notificata da un *Usciere*

*specialmente destinato* o dal Presidente o dall'Autorità giudiziaria richiesta, - la Commissione delibera negativamente, a voti 7 contro uno.

Il presidente GALVAGNO domanda sia espresso che il voto contrario fu suo.

Posto ai voti - se la domanda riconvenzionale, sempre nel caso dell'art. 381, capoverso, abbia ad essere notificata nel termine di sessanta giorni ivi indicato; - la Commissione delibera negativamente a voti unanimi.

Fatta apposita domanda da un Commissario, rimane inteso concordemente che la domanda non potrebbe più venir fatta chiusa che fosse la causa.

Il Ministro Guardasigilli comunica le sue idee e domanda quali siano quelle della Commissione intorno al modo e al tempo di compire i lavori, facendo presente l'urgenza. Indi parla della necessità che la Commissione del Codice di procedura civile s'accordi con la Commissione per la legge sull'Ordinamento giudiziario, al fine di stabilire quali esser debbano gli uffici del Codice, e quali gli uffici della legge sull'Ordinamento giudiziario nel comprendere o indicare rispettivamente le regole della competenza. Infine, tocca dell'importanza pratica della questione che riguarda la concordanza del fatto tra le parti e la narrativa di esso nella sentenza, e della questione che riguarda la competenza circa le azioni per gli onorari agli Avvocati.

Il Presidente e altri Commissari espongono al Ministro Guardasigilli le deliberazioni prese circa i suddetti punti e l'ordine dato ai lavori successivi.

Si riprende l'esame dei quesiti.

Quesito circa l'art. 382, capoverso primo, riguardante il caso in cui di più citati alcuni compariscano ed altri no. Il proponente vorrebbe che, invece si ripristinasse l'art. 239 del Codice

Art. 382.

del 1859, meno l'ultima parte, oppure che si disponesse conformemente all'art. 502 del Codice parmense.

Un Commissario osserva, che la disposizione del Progetto fa evitare la pronunziazione d'una sentenza, e le altre disposizioni proposte in cambio la esigono.

Il Commissario proponente non insiste.

Art. 384.

Un Commissario domanda se all'art. 384 « La sentenza che dichiara la contumacia pronuncierà sulle conclusioni della parte instante, » non sia da aggiungere « a termini di ragione. »

Si osserva ciò non essere necessario.

È inteso, senz'altro, e il Codice civile esprime (art. 1345 del Progetto) che chi agisce e chi si difende devono provare rispettivamente l'azione e la difesa.

L'osservazione non ha seguito.

Art. 388.

Quesito circa l'art. 388 del Progetto nel quale si stabilisce che le spese della sentenza contumaciale, dell'intimazione di essa e degli atti ai quali ha dato luogo la contumacia siano a carico del contumace anche quando ottenga sentenza favorevole nel giudizio di opposizione o di appello, tranne, in questo caso, la tassa dovuta al Demanio sul valore della causa. Il proponente avvisa che questa eccezione sia da togliere.

Un Commissario osserva che l'eccezione scritta nell'articolo è fondata sull'equità. Sta bene che il contumace debba pagare le spese della contumacia; ma perchè dovrebbe pagare la tassa sul merito della causa? Si è tenuto che questa tassa non sia tra le spese contumaciali.

Si delibera doversi dire *la tassa di registro*, invece di dire solamente *tassa*.

È si rimette alla Sotto-Commissione di esprimere che le spese

di contumacia di cui nell'art. 388 siano subito repetibili, come quelle che stanno da sè, in virtù della sentenza contumaciale.

Quesito intorno all'art. 438 del Progetto in cui, nel procedimento davanti i Giudici di Mandamento, è prescritto che « La sentenza si ha per notificata se tutte le parti si trovano personalmente presenti alla pubblicazione. » Al proponente sembra che, se non tutte le parti siano presenti, la notificazione della sentenza debba farsi ai non presenti, non a tutti.

Art. 438.

Un Commissario avverte che, come il termine decorre anche contro il notificante dal dì della notificazione, così, fallita la circostanza della presenza di tutte le parti alla prolazione della sentenza, la notificazione deve essere fatta a tutte, al fine che il termine decorra contemporaneamente contro tutte. Il Cancelliere farà risultare della presenza.

Quesito sull'art. 441, capoverso secondo. Perchè, nel caso di citazione per biglietto, se comparisce il convenuto e non l'attore, questi potrà essere condannato al pagamento dei danni? E, nel caso di citazione formale, perchè ciò non accade?

Art. 441.

Un Commissario osserva, che la disposizione era determinata da ciò che la citazione per biglietto non doveva contenere l'oggetto della domanda. Stabilito ora che debba contenerlo, è venuta meno la ragione della disposizione.

La Commissione determina, che l'art. 441 sarà da modificare conformemente a quell'avvertenza.

Quesito sull'art. 460, capoverso, in cui si dice che « quando rimanga incerto il diritto della parte, il Conciliatore potrà pronunziare come amichevole compositore. » Il proponente trova incompatibile che chi è giudice, e deve decidere come giudice, possa pronunziare come amichevole compositore. Questo sovverte

Art. 460.

la giurisdizione de' Conciliatori, ed è un nuovo argomento contro l'istituzione.

La Commissione vota la soppressione del capoverso dell'art. 460.

Art. 457. Un Commissario avverte, che le questioni circa la competenza de' Conciliatori saranno portate ai Giudici di Mandamento, non ai Tribunali; così nell'art. 457 devono togliersi le parole *sentito il Pubblico Ministero*, perchè presso i Giudici di Mandamento non è Pubblico Ministero.

La proposta è adottata.

L'adunanza è sciolta alle ore 11  $\frac{1}{2}$ , con invito per il giorno successivo alle ore 8 antimeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.



## PROCESSO VERBALE N° 23

Seduta del 19 maggio

### SOMMARIO.

*Si discute e si delibera sulle proposte riguardanti :*

*La rinuncia al diritto d'impugnare le sentenze ;*

*La pronuncia della decadenza dell'appello non proposto nel termine contro tutti gl'interessati ;*

*Il diritto e il tempo dell'opposizione alle sentenze contumaciali ;*

*Alcuni motivi in aggiunta a quelli già espressi nel Progetto di revocazione delle sentenze ;*

*L'esclusione delle conclusioni del Ministero Pubblico nelle cause di revocazione ;*

*Alcuni casi di cassazione espressi nel Progetto da convertirsi in casi di revocazione ;*

*Il potere della Cassazione di pronunciare sul merito delle quistioni di diritto.*

*Si delibera intorno ai termini per comparire in giudizio secondo la riserva di cui nel processo verbale n° 9.*

*Si disaminano e si risolvono le quistioni sollevate sulle proposte in ordine :*

*Al novero fra i titoli esecutivi degli atti ai quali è dalla legge attribuito il carattere esecutivo ;*

*Alla decorrenza dei 180 giorni quando il loro trascorso renda inefficace il precetto, ed alla opposizione al precetto ;*

*Ad alcune eccezioni da aggiungersi a quelle già dal Progetto stabilite riguardo alle cose pignorabili ;*

*Alla facoltà della parte istante di assistere al pignoramento ;*

*All'assegno ai creditori di rendite temporanee del debitore aventi una scadenza ad oltre i 180 giorni ;*

*All'uffiziale dal quale abbia a farsi la vendita degli oggetti pignorati ;*

*All'affissione alla casa del debitore del bando per vendita del credito pignorato ;*

*Ad alcune formalità per la vendita agl'incanti ;*

*All'aggiudicazione del credito pignorato ;*

*Al riscatto degli oggetti pignorati ;*

*All'inappellabilità delle sentenze rigettanti eccezioni di nullità pronunciate nei giudizi di esecuzione ;*

*All'espropriazione di diritti immobiliari ;*  
*Alla descrizione nel precetto degl'immobili da subastare ;*  
*Alla inammissibilità dell'opposizione al precetto trascorsi giorni 30 dalla*  
*notificazione del medesimo ;*  
*All'obbligo di comprendere nella subastazione i beni pignorati da un altro*  
*creditore, sebben non indicati nel primo precetto ;*  
*Al modo di provvedere all'estinzione del debito quando il fondo pignorato*  
*non basti alle spese del procedimento ;*  
*Al caso in cui il creditore istante venisse pagato dopo promossa la vendita ;*  
*Alla fissazione di più udienze per gl'incanti ;*  
*Alla notificazione del bando ai creditori iscritti ;*  
*Alla facoltà attribuita al Presidente del Tribunale di ammettere ad offrire*  
*agl'incanti ;*  
*Alla multa inflitta a chi, dopo di aver fatto l'aumento del prezzo a cui fu*  
*venduto lo stabile, non ne abbia più promossa la vendita.*  
*Si delibera doversi allungare di 10 giorni il termine di cui nell'art. 683 per*  
*la vendita dopo l'aumento.*

Sono presenti i signori :

GALVAGNO, Presidente ;  
 ARNULFO ;  
 ASTENGO ;  
 CAPRIOLO ;  
 CASTELLI Luigi ;  
 NELLI ;  
 PIROLI ;  
 VISCARDI ;  
 GERRA, Membro e Segretario ;  
 REALIS, Segretario ;  
 CATTANEO, id.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Continua l'esame de' quesiti proposti dai Commissari.

Art. 465.

Quesito circa l'art. 465, capoverso, del Progetto. In esso articolo sono indicati i mezzi per impugnare le sentenze; indi si soggiunge nel capoverso: « La acquiescenza espressa o risultante » da fatti che necessariamente la suppongono, importa la rinuncia

» al diritto di impugnare la sentenza.» Invece, secondo il proponente, sarebbe da dire: « L'acquiescenza espressa o risultante » *da fatti di esecuzione* che necessariamente la suppongono, ecc. » E ciò al fine di evitare le questioni che la soverchia generalità del concetto farebbe sorgere intorno al vedere se un fatto, il quale non sia di esecuzione, sia tale da importare, oppure no, acquiescenza alla sentenza.

Altri Commissari rispondono, che anche altri fatti, oltre quelli d'esecuzione, possono importare necessariamente l'acquiescenza o, meglio, l'*accettazione*; che la questione voluta evitare sorgerebbe per determinare quali sieno fatti d'esecuzione e quali no; che il concetto della disposizione è giusto e conviene, per l'applicazione, rimettersene necessariamente alla giurisprudenza.

Il Commissario proponente non insiste.

Quesito sull'art. 469 del Progetto. Quell'articolo, capoverso primo, dispone che quando le parti interessate ad opporsi alla domanda d'appello sono più e la domanda è proposta contro alcune soltanto, il giudizio si dovrà integrare con l'intervento delle altre, anche dopo la scadenza del termine stabilito per proporre la domanda. Il proponente crede, che questa disposizione fornirà mezzo all'appellante di prorarre il termine per l'appello, chiamando uno dopo l'altro gl'interessati. Quindi vorrebbe, che ad essa disposizione si sostituisse quella dell'art. 542 del Codice del 1859 per la quale, nel caso di azione individua, si pronuncia la decadenza se l'appello non è proposto nel termine contro tutti gli interessati.

Art. 469.

Un Commissario risponde, che la disposizione impugnata è un miglioramento. La esperienza condannò il sistema del Codice del 1859. Quando la causa è individua, deve bastare, per mettere in salvo l'azione, interporre l'appello. Val meglio permettere

l'integrazione del giudizio che dichiarare deserto l'appello solo perchè, talvolta senza colpa, non fu citato uno degli interessati. Se costoro vogliono evitare che, mediante l'integrazione, si ritardi il giudizio, compariscano tutti e l'accorgimento non avrà effetto.

Il Commissario proponente non insiste.

Art. 474.

Quesito sull'art. 474 del Progetto. Secondo quest'articolo l'opposizione non è ammessa se il convenuto fu citato *in persona propria*. Il proponente vorrebbe che fosse ammessa sempre, perchè anche il citato *in persona propria* può mancar di comparire per cause non volontarie o non imputabili. Ad esempio: taluno è citato temerariamente; stima inutile comparire a difendersi; è condannato: non è giusto ammetterlo a fare opposizione?

Un Commissario risponde, essere stato principio nel Progetto di restringere l'opposizione. Chi riceve in proprie mani la citazione deve comparire o incontrare le conseguenze della non comparizione. Sonosi volute evitare le contumacie di mala fede, flagello de' giudizi. Il convenuto, che non sia di mala fede, può sempre comparire quando il voglia. Ad ogni modo, mancata l'opposizione, rimane l'appello.

Il proponente, vedendo non appoggiata la sua proposta, la ritira.

Art. 477.

Quesito circa la parte dell'articolo 477 in cui è disposto che l'opposizione possa essere fatta, anche trascorsi i termini, sino al primo atto di esecuzione della sentenza, se questa non fu notificata alla persona stessa del convenuto. Perchè, domanda il proponente, distinguere tra notificazione al domicilio, e notificazione alla persona? Non hanno, giuridicamente, egual valore? E se la distinzione non fu fatta quanto all'appello e alla cassazione,

a che farla quanto all'opposizione? Il creditore, trascorsi i termini, non deve rimanere sotto il dubbio che possa ancora farsi opposizione. Ciò turba interessi e diritti. I principii generali stanno contro.

Replica un Commissario derivare dalla natura delle cose la distinzione tra notificazione alle persone e notificazione a domicilio. Se fu necessario ammettere la notificazione a domicilio, però non può esserle attribuito lo stesso valore che alla notificazione alla persona. Questa presenta la certezza; quella una presunzione. Introdotta una volta la distinzione nell'art. 474, essa deve portare le conseguenze sue. Se il creditore vuol assicurarsi, ripete la notificazione alla persona; se no, sempre più ha luogo il sospetto che si voglia abusare di una contumacia del debitore non volontaria. In Francia e a Napoli vale lo stesso sistema del Progetto.

Un altro Commissario entra nel quesito da lui proposto intorno allo stesso art. 477 del Progetto. Ammette che, nel caso della contumacia di parte, così detta, l'opposizione possa farsi fino al primo atto d'esecuzione della sentenza, fino al punto in cui il debitore è, quasi a dire, toccato personalmente dall'azione del creditore. Ma quale sarà atto di esecuzione? A Napoli, per determinare ciò, sono sorte infinite difficoltà, fino a che nel 4° febbrajo 1845 intervenne apposito decreto a spiegare. Avviserebbe che, per evitare controversie, da questo decreto si ricavassero norme utili ad inserire nel Codice.

Posta ai voti la prima proposta, non è ammessa, a voti 8 contro 4.

La seconda è rimessa alla Sotto-Commissione perchè la prenda in considerazione nel suo lavoro.

Quesito sull'art. 494. Ai motivi di revocazione siano aggiunti quelli enunciati nell'art. 557 del Codice di procedura del 1859

Art. 494.

e specialmente l'errore di fatto, l'omissione di giudicare e la contrarietà nella parte dispositiva della sentenza.

La Commissione ritiene che la materia sia stata esaurita, allorché si deliberò, dietro esame completo, di aggiungere ai motivi di revocazione soltanto l'errore di fatto.

Quesito in ordine all'art. 505 del Progetto che richiede, nelle cause di revocazione, le conclusioni del Pubblico Ministero. Il proponente vorrebbe escluse queste conclusioni, dichiarando, però, che la proposta dipendeva dal concetto che, ne' giudizi civili, non vi avesse ad essere intervento di Pubblico Ministero.

La Commissione, avendo ammesso il Pubblico Ministero nelle cause civili, dichiara che non si può non richiederne le conclusioni ne' giudizi di revocazione che hanno uno speciale carattere di pubblico interesse.

Il quesito non ha seguito.

Art. 517.

Quesiti intorno all'art. 517 del Progetto, che enumera i casi di cassazione.

Un Commissario propone che abbiano ad essere casi di revocazione, non di cassazione, quelli indicati nei numeri:

- « 2° Se la sentenza sia stata proferita contro la parte, a riguardo della quale doveva essere sentito il Pubblico Ministero,
- » e questo non sia stato sentito;
- » 5° Se la sentenza pronunciò sopra cose non domandate;
- » 6° Se la sentenza aggiudicò più di quello che era domandato;
- » 7° Se la sentenza abbia ommesso di giudicare sopra qualcuno de' capi della domanda . . . . .;
- » 8° Se la sentenza contiene disposizioni contrarie;
- » 9° Se la sentenza è contraria ad altra precedente . . . . »

Un altro quesito su quest'articolo consiste nel proporre, che

nel n° 8 si dica *disposizioni contraddittorie* invece di *disposizioni contrarie*.

La Commissione rimette questa proposta alla Sotto-Commissione.

Quanto alla prima proposta sorge discussione circa il n° 7 e circa il n° 9.

Circa il n° 7 un Commissario domanda se, in caso di omissione di giudicare, non sia ragionevole ritornare al Giudice che pronunciò, per sapere, innanzi tutto, se fu dimenticanza o se fu proposito. E domanda, circa al n° 9, se l'adire la Cassazione per contrarietà di sentenze non sia costringere la Cassazione ad entrare ne' fatti contro il suo istituto.

Rispondono altri Commissari, che i casi di revocazione debbono restringersi possibilmente, perchè la revocazione è rimedio che, fatto valere dinanzi gli stessi Giudici, difficilmente riesce. Il caso dell'ommissione di giudicare trarrebbe necessariamente con sè il caso del giudizio *ultra petita*; il quale non può darsi allo stesso Giudice che pronunciò, altrimenti l'autorità sua rimarrebbe sconfinata. Come le sentenze sono equiparate alle leggi, così è d'istituto proprio della Cassazione il decidere sulle contrarietà tra esse, e per ciò fare non è d'uopo esaminare i fatti salvo che per apprezzare i dispositivi.

La Commissione finisce col deliberare che l'art. 517 rimanga come è, eccetto quanto alle modificazioni già introdotte precedentemente che si mantengono, e quanto alla redazione che si rimanda alla Sotto-Commissione.

Quesito riguardante l'art. 542. Sarebbe più provvido e razionale (così il quesito) che al potere della Corte di cassazione di annullare in determinati casi le sentenze dei Tribunali e delle Corti d'appello, venisse aggiunto (ad imitazione dei Codici di Modena

Art. 542.

e di Parma) pur quello di pronunciare sul merito delle questioni di diritto.

Alcuni Commissari approvano il concetto del proponente. Ma la Commissione riconosce che l'adottarlo altererebbe uno de' principii direttivi del Progetto. Quindi non si discute il merito del quesito.

Il Presidente avverte che, per esaurire l'esame del libro I del Progetto, rimane da deliberare, secondo una riserva presa nell'adunanza 29 aprile (processo verbale n° 9), intorno ai termini per comparire in giudizio (art. 149 e 150).

La Commissione delibera i punti seguenti:

1° che sia diverso il termine per comparire davanti i Giudici conciliatori dal termine per comparire davanti i Giudici di Mandamento;

2° che tutti in generale i termini per comparire in giudizio abbiano ad essere alquanto maggiori.

E rimette l'attuare questa deliberazione alla Sotto-Commissione.

Si intraprende l'esame de' quesiti riguardanti il libro II del Progetto.

Art. 554.

Quesito circa l'art. 554 che esprime quali siano gli atti esecutivi. Il proponente vuole che, nel n° 2 di esso articolo, invece di dire soltanto *i provvedimenti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo*, si dica *i provvedimenti e gli atti*, essendovi atti che sono esecutivi e pure non sono provvedimenti, ad esempio, una liquidazione di onorari o di tasse.

Si chiarisce che, nel sistema del Progetto, vi hanno tre specie di pronunzieri da parte dell'Autorità giudiziaria: il Decreto che si dà su ricorso di una parte sola; la sentenza che viene proferita sui punti controversi da tutto il Corpo giudicante; il provvedimento che emana dal Presidente o dal Giudice delegato sopra



un punto di istruttoria non contestato, ed è soggetto non ad appello, sibbene a richiamo al Corpo.

Si riconosce che vi possono essere *atti esecutivi*, oltre i contrattuali, che non siano propriamente provvedimenti. E che ad ogni modo l'aggiunta, convenientemente specificata, non può venire fraincesa.

Quindi la Commissione delibera che il n° 2 dell'art. 554 debba essere così concepito: « i provvedimenti e gli altri atti ai quali sia dalla legge attribuito il carattere esecutivo », salva la redazione definitiva.

Quesito relativo all'art. 566 del Progetto. — Sarebbe utile indicare in esso articolo che i 180 giorni, trascorsi i quali, senza che siasi proceduto agli atti di esecuzione, si ha come non avvenuto il precetto, decorrono dalla notificazione del precetto stesso.

Art. 566.

La Commissione riconosce che precetto e notificazione del precetto sono un atto unico, sicchè non vi può essere precetto senza la notificazione. — E il quesito non ha seguito.

Del pari non ha seguito il quesito circa l'art. 579 del Progetto, per il quale si vorrebbe specificatamente determinato in quest'articolo il termine per fare opposizione al precetto, perchè si riconosce che esso ha relazione col quesito proposto superiormente intorno all'art. 566.

Art. 579.

Un Commissario propone che l'art. 580 sia redatto nei termini seguenti: — *il pignoramento è perento di diritto se la vendita delle cose pignorate non ha luogo nei novanta giorni che ad esso susseguono, ed il creditore, ecc.* — Questa proposta, essendo unicamente di redazione, è rimessa alla Sotto-Commissione.

Art. 580.

Quesito pel quale all'art. 585, che indica le cose che non possono essere pignorate, si vorrebbe aggiunto un n° 7 così concepito:

Art. 585.

« Le cose mobili destinate ad un servizio pubblico dello Stato. »  
 E inoltre si vorrebbe che, in relazione all'art. 9 della legge nuova sul  
 contenzioso amministrativo, si aggiungesse la disposizione seguente:  
 « Non possono pure pignorarsi gli oggetti da fornirsi alle Ammini-  
 strazioni dello Stato in esecuzione di contratti di appalto o di som-  
 ministrazione, nè la somma da pagarsi nel corso di detti contratti;  
 potranno solo pignorarsi le somme di cui, dopo l'adempimento del  
 contratto, risultasse il fornitore o l'appaltatore in credito verso lo  
 Stato. » Il Commissario proponente crede essere necessaria la dispo-  
 sizione da aggiungere all'articolo col n° 7, per ciò che essa trovasi  
 in alcuna legislazione, e l'ometterla potrebbe ingenerare dubbietà.

La Commissione, sul primo punto, conviene nel concetto del  
 proponente, che le cose mobili destinate a un servizio pubblico  
 non siano sequestrabili. Ritiene che possa essere utile, non però  
 necessario, esprimere il concetto stesso, come quello che deriva  
 dai principii del diritto pubblico interno. Riconosce che è mala-  
 gevole, esprimendolo, dargli la precisione necessaria. Quindi ri-  
 mette alla Sotto-Commissione il considerare se e come il concetto  
 stesso possa essere significato nell'art. 585.

Quanto all'altro punto, cioè al punto riguardante il pignora-  
 mento delle forniture e dei prezzi degli appalti, come vi è prov-  
 veduto in apposite disposizioni di leggi speciali, così la Commis-  
 sione rimette alla Sotto-Commissione il riconoscere se nell'art. 585  
 debba farsi un richiamo ad esse leggi e in qual modo debba farsi.

Art. 585 e 586.

Quesito circa gli articoli 585 e 586, che cioè i libri, gli stru-  
 menti, le macchine e gli altri oggetti necessari per l'esercizio  
 della professione e dell'arte del debitore siano dichiarati non pi-  
 gnorabili in modo assoluto, mentre, secondo il Progetto, sarebbero  
 pignorabili soltanto in difetto di altri mobili e per causa di alimenti,  
 pigioni, fitti o di altri crediti privilegiati.

La Commissione crede, che la disposizione del Progetto sia

sufficiente in pro del debitore, e crede che la disposizione proposta sarebbe esorbitante ai danni del creditore; e il quesito non ha seguito.

Quesito sull'art. 591: si ponga questo articolo in armonia con le leggi speciali riguardanti il sequestro degli stipendi e delle pensioni; e considerando la deliberazione presa dalla Commissione intorno all'art. 585, circa i pignoramenti delle forniture e dei prezzi degli appalti, raccogliendo insieme le disposizioni di riferimento, si dica, salva la redazione definitiva. « Il pignoramento delle forniture dovute allo Stato, dei crediti verso lo Stato per esse forniture e per le opere pubbliche, degli stipendi e delle pensioni . . . . ., è regolato dalle leggi speciali. »

Art. 591.

La Commissione rimette la proposta alla Sotto-Commissione.

Quesito sull'art. 595 che fa abilità alla parte istante di assistere al pignoramento in persona o per mezzo di un mandatario. I proponenti vorrebbero tolta questa facoltà per evitare disordini. Nelle Provincie napoletane era concessa dal Codice del 1819, e si dovette levarla. L'esecuzione ha da essere affidata all'Ufficiale pubblico competente che è l'Usciere. L'intervento della parte altera il principio, e necessariamente fa passare l'esecuzione dalle mani dell'Usciere alle mani della parte.

Art. 595.

Altri Commissari rispondono, essere inammissibile che la parte, nell'esecuzione, non debba poter garantire in persona l'interesse suo che può essere compromesso irreparabilmente. Non è possibile che l'Usciere faccia frode o trascuri? Il creditore pensi egli al pericolo che può correre intervenendo all'esecuzione: ma non gli si interdica una facoltà ragionevole ed utile. Nel Codice del 1854 era scritta l'esclusione della parte, e fece cattiva prova.

Posta ai voti la proposta, è respinta a voti 7 contro 2. Onde l'art. 595 rimane.

Art. 620.

Quanto all'art. 620, si riconosce che la proposta fatta da un Commissario perchè si chiarisca se le rendite temporanee, per esempio i fitti, che hanno una scadenza oltre i 180 giorni, possano essere, a richiesta del creditore, assegnate in soddisfacimento del credito, riguarda la redazione, ed è rimessa alla Sotto-Commissione.

Art. 627.

Quanto all'art. 627, un Commissario avvisa, che la vendita de' mobili pignorati abbia ad essere fatta dall'Usciere, non dal Cancelliere o dal Notaio. Dice essere impossibile, per ragion del lavoro, che nelle Provincie napoletane le vendite sieno fatte dal Cancelliere. D'altra parte il fare le vendite essere proprio di Ufficiale ministeriale qual è l'Usciere, la cui capacità, se bene preparato, non può essere posta in dubbio, come l'esperienza insegna.

Altri Commissari soggiungono che, nelle antiche Provincie, ciò non potrebbe attuarsi senza inconvenienti. Gli Uscieri, per una parte non sarebbero capaci, e, per altra parte, i Cancellieri perderebbero una buona porzione de' proventi. Tutt'al più, proponendosi di elevare la condizione degli Uscieri, si potrebbe, intanto, provvedere con disposizioni transitorie.

Un altro Commissario, al fine che la legge si accomodi debitamente alla condizione di fatto, da non disconoscersi, delle varie Provincie, propone di mettere facoltativo al Giudice, nell'art. 627, la delegazione del Cancelliere, di un Notaio, o di un Usciere.

La Commissione, salva la redazione, adotta la proposta.

Art. 632.

Un Commissario sull'art. 632 propone che abbia da ommettersi l'affissione del bando per la vendita di un credito del debitore alla casa del debitore principale e del terzo debitore del credito pignorato. La Commissione, accogliendo in parte la proposta,

stabilisce doversi togliere l'obbligo dell'affissione alla casa del terzo debitore pignorato a cui l'affissione può recare molestia e danno senza profitto del procedimento.

Sull'art. 634 un Commissario propone, che per spiegare il processo dell'incanto si adotti la seguente dizione:

Art. 634

*Le offerte all'incanto saranno pubblicate a viva voce dall'Uffiziale incaricato, o da un banditore. Arrestandosi la gara, dopo pubblicata l'ultima offerta, si richiederà se non vi sia altro miglior offerente; non essendo altra offerta, si procederà alla aggiudicazione a favore del miglior offerente ed a denaro contante.*

*In difetto, ecc. (come nel Progetto).*

La proposia è rigettata, come portante troppo minute forme.

Un Commissario è d'avviso, che quand'anche si sopprimesse l'art. 643, l'art. 638 dovrebbe riordinarsi più chiaramente e pei diversi casi nell'articolo contemplati, ad unica stregua, presso a poco come segue:

Art. 638

*Se all'incanto degli altri oggetti e delle gioie non si presentassero oblatori, o se trattandosi di oggetti stimati le offerte fatte fossero inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno successivo a quello del primo incanto, che non sia festivo.*

*Per quest'incanto si osserverà la disposizione del capoverso dell'art. 635. Nel nuovo incanto gli oggetti stimati saranno venduti al miglior offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.*

*Quando non vi sia concorso di altri pretendenti, sarà in facoltà del creditore di ottenere dall'Uffiziale precedente che gli siano aggiudicati al prezzo di stima i mobili rimasti invenduti al secondo incanto.*

*A quest'effetto, sull'istanza del creditore, l'Uffiziale nominerà un perito per la stima de' mobili che non fossero già stati stimati.*

*Di tutte le suindicate operazioni e dell'aggiudicazione fatta al creditore si farà constare dal processo verbale.*

La proposta è rimessa alla Sotto-Commissione perchè ne tenga conto nella redazione.

Art. 639.

Sull'art. 639 un Commissario osserva, che, per la Legge sul debito pubblico, le rendite sul debito pubblico non possono essere pignorate: solo i titoli di rendita possono pignorarsi. Quindi l'articolo 639 deve variarsi nel modo seguente:

*Ove siansi pignorati titoli di rendita del debito pubblico od obbligazioni dello Stato, ecc.*

La proposta è accolta.

Art. 643.

Un Commissario propone la soppressione dell'art. 643 con cui, caso che il credito non ecceda le 500 lire o gli oggetti pignorati non superino questo valore, si dà facoltà al creditore di ottenerli aggiudicati in favor suo. Il proponente trova esorbitante questa facoltà, la quale esclude ogni esperimento d'asta.

La Commissione delibera che la disposizione sia da mantenere come quella, la quale tende con manifesta utilità ad evitare che le spese del procedimento assorbiscano il valore degli oggetti pignorati. Mentre, del resto, anche l'aggiudicazione è circondata di cautele e di rimedi sufficienti. Delibera però nel tempo stesso che il montare del credito e il valore degli oggetti non abbiano a superare le lire 300, perchè l'assegnazione possa aver luogo.

Alla Sotto-Commissione si rimette la redazione.

Art. 644.

Preso in esame l'art. 644, un Commissario chiede se occorra concordare col Codice di procedura la disposizione dell'art. 1884 del Codice civile, che accorda al creditore di ritenere il pegno al prezzo di stima o di farlo vendere all'incanto.

La Commissione riconosce che la disposizione dell'art. 1884 del Codice civile non porta la necessità o la convenienza di nessuna modificazione.

Quesito intorno all'art. 656, n° 3° « Non sono soggette ad appello . . . . 3° Le sentenze che rigettano eccezioni di nullità. » È da spiegare che si tratta delle eccezioni di nullità del giudizio esecutivo, non del titolo che serve di base ad esso giudizio.

Art. 656.

La Commissione accoglie il concetto e rimette alla Sotto-Commissione il chiarirlo.

Un Commissario fa una osservazione generale sul titolo III, lib. II del Progetto, *dell'esecuzione dei beni immobili*. Domanda se non sia necessario dar norme speciali per la espropriazione dei diritti immobiliari, quali le decime prediali, gli usufrutti, i censi enfiteutici. Dice che ciò era fatto utilmente nella legge napoletana del 29 dicembre 1823. Lamenta che nel Progetto non siasi provveduto, tanto più che il nuovo Codice civile riconoscerà, come sembra, il contratto d'enfiteusi. E chiamata così l'attenzione della Commissione sulla grave questione, domanda che gli sia fatta abilità di riparlare nell'adunanza successiva.

Lib. II, tit. III,  
Osserv. generale.

Dopo breve discussione, nella quale uno dei Commissari osserva che o trattasi, nella esecuzione, di un credito, e si procede come pe' mobili; o si tratta di un diritto immobiliare, e si procede come per un immobile, senza bisogno di uno speciale procedimento; la Commissione aderisce alla domanda del Commissario proponente, di discutere il quesito nell'adunanza prossima.

Quesito sull'art. 660, capoverso secondo: che l'opposizione al precetto, nel giudizio di subastazione, non sia più ammessa dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione del precetto stesso. Secondo il proponente, precetto e termine sono correlativi; e ripugna che il precetto, anche dopo trascorso il termine, possa riuscir vano per una opposizione prepostera.

Art. 660

Un Commissario osserva come non convenga dar troppa forza al precetto il quale non è una sentenza, ma sì una semplice

ingiunzione. Sarebbe soverchiamente rigoroso escludere, dopo il termine, ogni opposizione, potendosi dare che questa, ad esempio, fosse fondata sopra un'eccezione di pagamento o altra perentoria. E, del resto, l'opposizione non può recare pregiudizio all'istante poichè essa non sospende l'esecuzione, salvo ordine dell'Autorità giudiziaria.

Posta ai voti la proposta, cioè la soppressione del capoverso secondo dell'art. 660, è respinta, a voti 5 contro 3, essendosi assentato uno dei Commissari.

Art. 661.

Quesito intorno all'art. 661, il quale ordina che, se un secondo precetto comprende maggiore quantità di beni, il primo creditore dovrà comprenderli tutti nella subastazione. Al proponente sembra troppo gravosa questa disposizione.

Un Commissario risponde che la disposizione mira a fare un giudizio solo di subastazione. L'obbligazione del primo creditore non è assoluta nè indeclinabile, perchè, in caso di contestazione, il Tribunale decide quale de' due creditori debba continuare la subastazione.

Il quesito non ha seguito.

Art. 662.

Quesito sull'art. 662: che quando il fondo pignorato è di piccolo valore da non bastare alle spese del procedimento, il creditore debba contentarsi di raccogliere i frutti del fondo fino all'estinzione del debito. Ciò fu ammesso, col termine di due anni, nella legge napoletana del 29 dicembre 1828, e ha dato buone prove.

Un Commissario risponde che, sott'altra forma, si ripristinerebbe il Salviano. Non doversi far forza nè mettere vincoli alla volontà del creditore assistita dal diritto.

La proposta, messa ai voti, è respinta a voti 6 contro 2.



Proposta sull'art. 666, n° 4°.

Secondo questo n° 4 dell'articolo 666, la sentenza che ordina la spropriazione forzata e la vendita degli immobili dovrà ingiungere ai creditori iscritti di produrre e depositare nella cancelleria la loro motivata domanda di collocazione coi documenti giustificativi, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del bando.

Nel caso che il creditore istante, dopo promossa la subasta, venga pagato, non sarà opportuno che gli altri creditori ne siano avvertiti affinchè non producano?

Perchè obbligare i creditori a produrre i titoli prima dell'incanto, mentre questo può andare deserto e, in tal caso, la produzione riuscire vana?

Almeno si conceda ai creditori un termine per produrre anche dopo seguito l'incanto, essendo allora soltanto che, vedutane la utilità, tutti si indurranno a fare la produzione.

Un Commissario risponde spiegando il sistema del Progetto quanto al giudizio di subastazione. Ad esempio di quanto è stabilito nel Codice pel Cantone di Ginevra si volle, nel Progetto, fare della subastazione e della graduazione un giudizio solo. Quindi con atto di comando si inizia un giudizio universale, del quale sono chiamati a far parte tutti i creditori con la notificazione del bando. Questa notificazione, con l'invito a produrre, prima dell'incanto, ha per effetto che i creditori possano comparire alla udienza con cognizione di causa e con preparazione a sostenere le loro ragioni, che possano sorvegliare l'opera del creditore istante ed essergli, quando occorre, surrogati, che, se l'incanto riesce, la graduatoria può essere immediatamente intrapresa; nè per ciò che abbiano mancato di produrre viene meno il loro diritto, chè le produzioni sono ammesse fino a che la relazione della causa di graduazione all'udienza non sia cominciata. Il che toglie la necessità di allungare il termine dei 30 giorni per fare la produzione.

Un Commissario osserva che, ammettendosi, come pare da ammettere, la surrogazione de' creditori iscritti al creditore istante anche nell'udienza in cui si procede all'incanto, ciò si dovrebbe dichiarare, perchè l'art. 575 in cui si parla della surrogazione, è tutt'altro che esplicito a questo riguardo. O piuttosto, senza parlare di surrogazione, potrebbe dirsi che qualunque de' creditori iscritti, dietro istanza sul processo verbale dell'udienza, avrà facoltà di far procedere all'incanto; nè a ciò osta la necessità del contraddittorio da parte del creditore istante; perchè, se questi sarà presente, il contraddittorio sorgerà per natura sua; se sarà lontano, terrà luogo del contraddittorio la contumacia.

La Commissione ammette che nell'art. 575, o altrove, secondo che apparirà meglio nel lavoro della redazione, sia da significare il concetto che i creditori iscritti possano farsi surrogare al creditore istante anche all'udienza in cui ha luogo l'incanto.

Un Commissario, in vista dell'attinenza con la discussione presente, sottopone la proposta sua circa l'art. 740, che il termine per produrre in esso indicato, cioè il termine dei 30 giorni dal bando o quell'altro che si voglia determinare, sia perentorio. Se ciò si dichiara, sarà per avventura da provvedere e togliere gli inconvenienti preveduti dal Commissario proponente. Se, invece, il termine si lasci qual è, non perentorio, gli inconvenienti stessi non avranno luogo, e piuttosto avverrà che tutti aspettino a fare la produzione dopo veduto l'esito dell'incanto.

Posta ai voti la proposta - se il termine, in genere, ai creditori per produrre i loro titoli abbia ad essere dichiarato *perentorio*, salvo il determinarlo, - la Commissione delibera negativamente, a voti 5 contro 3.

Posta ai voti la proposta - se il termine a' creditori per produrre i loro titoli si debba allungare di otto giorni da quello dell'incanto, - la proposta è respinta, a voti 7 contro 4.

Il commissario ANNULFO domanda si faccia risultare che egli votò in favore della proposta.

Proposta sugli articoli 666, 667 e 671.

Art. 666, 667 e 671.

Un Commissario propone che, per l'incanto, si debbano fissare due o più udienze, non una sola (articoli 666, n° 2, e 667, n° 7).

Un altro Commissario avverte, non essere difficile ad accadere che l'incanto non possa compiersi in un giorno solo. Allora, se non si provvede, converrà fissare nuova udienza con nuovi bandi e forme interamente ripetute. Provvedasi adunque, ma non rimettendosene all'arbitrio del Giudice, piuttosto stabilendo una norma nella legge. La norma potrebbe essere, che non finito l'incanto all'udienza assegnata, si abbia a continuare nel giorno successivo non feriato. Del resto, i Tribunali avranno cura di fissare tanti incanti quanti possano farne.

La proposta è ammessa senza opposizione, e si rimette alla Sotto-Commissione lo scriverla nel Codice.

La proposta sull'art. 668, che, cioè, la notificazione del bando per la vendita ai creditori iscritti si faccia con le norme ordinarie della citazione, non è ammessa, perchè sovvertirebbe il sistema ipotecario.

Art. 668

Quesito circa gli articoli 672 e 678 del Progetto. Con esso si propone di togliere la facoltà di offrire dietro autorizzazione del Presidente, e di stabilire: - Non saranno ammesse ad offrire agli incanti se non le persone che avranno prima depositato a mani del Cancelliere in danaro od in cedole del debito pubblico dello Stato al portatore, a norma dell'art. 330, il decimo del prezzo d'asta dei beni e di quei lotti ai quali intenderà far partito.

Art. 672 e 678.

Un Commissario appoggia la proposta dicendo, che ogni

apparenza di privilegio deve togliersi; che la facoltà data ai Presidenti li metterà in imbarazzo essi stessi; che il deposito, senza recar danno, assicura l'andamento e l'esito del giudizio, meglio che una solvibilità presunta.

Risponde un altro Commissario essere da agevolare in ogni guisa la concorrenza all'asta. Perchè escludere dall'asta una persona notoriamente solvibile solamente perchè non vuole, o al momento non può fare il deposito? Sempre i Tribunali giudicano, quando occorre, sul doversi o no dare cauzione anche avuto riguardo alla qualità della persona.

Posta ai voti la proposta: - se debbasi prescrivere che chiunque voglia concorrere all'asta, ne' giudizi di esecuzione, debba, senza eccezione, fare il deposito di certa somma, - la Commissione respinge la proposta, a voti 6 contro 2.

La Commissione fa avvertenza, in ordine alla redazione definitiva dell'art. 672, che l'obbligo del deposito debba figurare come regola, e l'esenzione come eccezione.

Art. 683.

Quesito sull'art. 683, capoverso ultimo, il quale dispone che chi fece l'aumento e non promosse l'incanto sarà condannato al pagamento di una indennità equivalente al vigesimo del prezzo della seguita vendita. Secondo il proponente, o chi fece l'aumento può rispondere, e val meglio che sia tenuto all'aumento; o non può, e la disposizione è illusoria.

Un Commissario risponde, che il vigesimo non è che una multa, e può esservi persona capace a rispondere pel vigesimo, e non per l'aumento.

Si delibera che, a meglio chiarire il concetto dell'articolo, i due capoversi abbiano a formarne un solo: - decorso questo termine

senza che l'istanza sia stata fatta, l'aumento proposto si avrà come non avvenuto e rimarrà ferma la vendita. Chi fece l'aumento e non promosse la vendita sarà condannato al pagamento di una indennità equivalente al vigesimo del prezzo della vendita - salva la redazione definitiva.

Sollevata questione di coordinazione, quanto ai termini, tra l'art. 683 e l'art. 684, viene deliberato, salvo il lavoro della Sotto-Commissione, che il termine di cui nella prima parte dell'art. 683 da trenta sia da portare a quaranta giorni.

L'adunanza è sciolta alle ore 12 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> pomeridiane, con invito per il giorno successivo alle ore 8 antimeridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Eflisio CATTANEO.

## PROCESSO VERBALE N° 24

Seduta del 20 maggio

### SOMMARIO.

*Discussione e deliberazione sulle proposte concernenti:*

*Le spese del giudizio di subastazione e le relative tasse di registro e di trascrizione;*

*Quali diritti trasferisca la vendita per mezzo d'incanti;*

*L'inappellabilità del provvedimento ordinante la perizia dello stabile subastando;*

*L'unione dei due giudizi di spropriazione e di graduazione, la delegazione del Giudice per l'istruzione del giudizio di graduazione, il termine per proporre le domande di collocazione, per la formazione dello stato di graduazione e per esaminare questo stato, la liquidazione delle spese del giudizio di graduazione;*

*La cancellazione e riduzione delle ipoteche sullo stabile spropriato, e la facoltà al deliberatario di depositare il prezzo dello stabile acquistato;*

*Il giudizio di purgazione degl'immobili dalle ipoteche;*

*Le materie in genere da trattarsi in camera di consiglio;*

*L'azione civile contro i Membri del corpo giudicante, e quelli del Ministero Pubblico;*

*Il Procuratore dell'assente, la dichiarazione d'assenza, e l'immissione in possesso dei beni dell'assente;*

*L'autorizzazione della donna maritata;*

*La stima de' mobili del minore non estimati nell'inventario, il protutore, e la vendita de' beni delle persone soggette a tutela;*

*Il consiglio di famiglia e l'interrogatorio dell'interdicendo;*

*L'opposizione all'istanza per rimozione di sigilli, la nomina di periti per la stima de' mobili da inventarizzare, le formalità dell'inventario, e la distribuzione del prezzo ricavato dagl'immobili dell'eredità accettata col beneficio d'inventario;*

*L'estensione della competenza dei Giudici di Mandamento nella materia di divisione, la nomina del perito per la formazione delle quote, la chiusura*

*del processo verbale di divisione, e la separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede;*

*L'offerta del pagamento e del deposito;*

*Il rilascio delle copie autentiche degli atti e la competenza per le contestazioni sulla collazionatura delle copie d'atto pubblico coll'originale;*

*La nomina del sequestratario ed il sequestro conservatorio;*

*E l'esecuzione degli atti delle Autorità straniere.*

Sono presenti i signori:

GALVAGNO, Presidente;

ARNULFO;

ASTENGO;

CAPRIOLO;

CASTELLI Luigi;

DE-RUGGIERI;

NELLI;

GERRA, Membro e Segretario;

REALIS, Segretario;

CATTANEO, id.

È letto ed approvato il processo verbale della seduta precedente.

Attesa l'assenza del Commissario, che ne avea fatta proposta speciale, la Commissione rimette alla Sotto-Commissione il quesito relativo alla necessità di introdurre nel Codice di procedura civile disposizioni speciali intorno alla espropriazione dei diritti immobiliari, quesito che rimase in sospeso nella seduta precedente e fu inviato a questa.

Si continua l'esame de' quesiti proposti dai Commissari.

Quesito intorno all'articolo 684. - Si propone che da questo articolo, il quale stabilisce a carico di chi debbano essere le spese di subastazione, sia tolto quanto riguarda la tassa di registro per la vendita e per la trascrizione, e specialmente la disposizione che essa tassa abbia ad essere restituita quando la vendita sia dichiarata nulla. E ciò perchè dispongono già in

Art. 684.

proposito l'articolo 78, n° 4, della Legge di registro 24 aprile 1862, e l'articolo 44 della Legge sulle tasse ipotecarie 6 maggio 1862.

Un Commissario osserva essere conveniente che la disposizione sia mantenuta qual è nel Progetto, affinchè essa rimanga come massima indipendente dalle Leggi speciali.

Posta ai voti la proposta, è respinta, a voti 7 contro 4. Il commissario CASTELLI Luigi domanda sia espresso, che il voto contrario fu il suo.

In ordine all'art. 686 del Progetto, il quale dispone che la vendita all'incanto non trasferisca nel compratore sull'immobile altri diritti che quelli appartenenti al debitore spropiato, un Commissario propone che, invece, l'acquisto fatto per autorità di giustizia abbia garanzie maggiori ed effetti più sicuri, per favorire il concorso degli oblatori all'asta pubblica.

A questo proposito un altro Commissario avverte la gravità della questione. Il Codice francese del 1806, dopo discussione profonda riferita ampiamente dal Loqué, confermò il sistema già invalso nella Francia « *que l'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avait le saisi.* » Il Codice di Ginevra, sapientemente motivato dal Bellot, stabilì nell'articolo 624 « *Aucune revendication de la propriété des biens adjugés ne sera admise postérieurement à l'adjudication.* » Ora, confrontando le conseguenze pratiche de' due sistemi, fu riconosciuto, che entrambi sono produttivi di inconvenienti. Il sistema francese compromette l'aggiudicatario che pagò l'immobile e può essere costretto a perderlo. Il sistema ginevrino compromette il terzo evlto, che può perdere la sua proprietà per non aver fatto opposizione alla vendita.

Altri Commissari considerano, che il principio proposto nel



Progetto è conforme a quanto trovasi sancito, senza reclamo, nelle diverse legislazioni vigenti presentemente; che come per le vendite private e volontarie, così per le vendite giudiziali e forzate, che sono il surrogato di quelle, deve valere il principio: - *nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habeat*; che col sistema della trascrizione di ogni atto traslativo di proprietà o ristrettivo della medesima, anche il concorrente ai pubblici incanti, al pari di colui che tratta a partito privato, può conoscere con sicurezza bastevole quali sieno le eventualità del suo acquisto. Dal che essi Commissari concludono: l'art. 686 del Progetto essere sostenuto dal rigore dei principii e andare esente, nella legislazione nuova, dall'inconveniente più grave, segnalato nel sistema francese, dall'inconveniente, cioè, che il concorrente agli incanti mal possa assicurarsi della provenienza e della condizione dell'immobile posto in vendita, onde la poca sicurezza delle aggiudicazioni allontana i concorrenti dai pubblici incanti e diminuisce il prezzo delle vendite giudiziali comparativamente alle vendite private.

Posta ai voti la proposta, è respinta dalla Commissione all'unanimità, non essendo presente il Commissario proponente.

Intorno al quesito sull'art. 702, che, ammettendosi il sistema della perizia preventiva alla subastazione, si debba aggiungere che anche il provvedimento ordinante la perizia sia inappellabile; la Commissione riconosce di avere già deciso e provveduto con la deliberazione presa nella adunanza del 10 maggio (processo verbale n° 46).

Art. 702.

Al quesito circa l'articolo 708, che, per risparmio di tempo, il giudizio di spropriazione e il giudizio di graduazione si facciano procedere insieme; si risponde che ciò è appunto ordinato nel Progetto, come risulta, tra altro, dagli articoli 666, n° 3° e 4°, 709, 710 e seguenti del Progetto.

Art. 708.

Quesito in ordine all'art. 708, secondo il quale in ogni Tribunale si può delegare annualmente, con Decreto regio, uno o più Giudici all'istruzione de' giudizi di graduazione. Il Commissario propone che la delegazione si faccia, invece, dal Presidente di ciascuna Corte d'appello; e ciò per secondare il principio del decentramento.

Un Commissario osserva essere necessario, che un potere superiore, cioè l'esecutivo, riconosca il bisogno di delegare Giudici speciali pe' giudizi di graduazione. Altrimenti, ogni Tribunale mirerebbe ad averli, senza profitto del servizio e con necessità di aumento nel personale. In questa parte il Progetto essere conforme alla legge francese del 21 maggio 1858, con la quale fu modificato l'art. 749 del Codice di procedura civile.

Un altro Commissario impugna, in massima, la convenienza di delegare Giudici speciali per le graduatorie. Ciò porterebbe ritardo nella spedizione di questi affari importanti. Ciò in oltre renderebbe necessario un aumento nel personale. Il sistema che il Tribunale deputi un Giudice per ogni giudizio di graduazione ha fatto sufficientemente buona prova anche ne' Tribunali nei quali il lavoro abbonda maggiormente.

Altri Commissari propongono che la delegazione sia fatta o dal Presidente del Tribunale o per Decreto ministeriale. Dal Presidente, se si vuole che la faccia chi può conoscere, meglio di ogni altro, le esigenze del servizio e le attitudini de' Giudici; per Decreto del Ministro, se si crede che in questa parte riguardante il personale sia necessaria l'ingerenza di quella Autorità che risponde della buona amministrazione della giustizia.

Si divide la votazione in due parti: la prima, se sia da ammettere la delegazione, in certe circostanze, di uno o più Giudici per la istruzione dei giudizi di graduatoria; la seconda, se la delegazione debba farsi per Decreto regio.

La prima parte è ammessa dalla Commissione a voti 7 contro 4, la seconda a voti 6 contro 2.

Quesito intorno all'art. 710, che sia da dichiarare perentorio il termine di trenta giorni dalla notificazione del bando, assegnato in esso articolo ai creditori iscritti per depositare alla cancelleria le domande motivate di collocazione coi documenti giustificativi.

Art. 710.

La Commissione non ammette la proposta, come quella che è contraria a tutto l'insieme del Progetto relativamente al giudizio di graduazione, e altresì non conforme allo spirito della deliberazione presa nell'adunanza del 19 maggio intorno al quesito proposto dallo stesso Commissario sull'articolo 660, capoverso 2°.

Quanto all'art. 712, il quale dispone che il Giudice delegato, nel termine di giorni quaranta dalla consegna degli atti, debba formare lo stato di graduazione e depositarlo in cancelleria, un Commissario propone che a questa prescrizione si apponga una sanzione perchè non sia vana; e un altro Commissario domanda se, quando i creditori non siano più di tre, non convenga che la graduazione si faccia a dirittura dal Tribunale con sentenza.

Art. 712.

La Commissione non accoglie la prima proposta perchè ad assicurare la diligenza che la legge richiede dal Giudice non occorrono sanzioni speciali; non accoglie la seconda proposta perchè altererebbe l'unità del sistema del Progetto. Tanto più che, secondo esso sistema, giudizio di spropriazione e giudizio di graduazione procedono insieme e, quindi, un'alterazione, anche parziale, porterebbe a conseguenze di grande momento.

I quesiti, che sia dichiarato perentorio anche il termine ai creditori per esaminare lo stato di graduazione (art. 713), e che sia tolta ad essi creditori la facoltà di proporre all'udienza questioni che avrebbero potuto proporre al Giudice relatore.

Art. 713.

Art. 717.

(art. 717, capoverso 4°), rimangono risolti in senso negativo con la risposta data al quesito proposto sull'art. 710 in questa stessa adunanza.

Art. 718.

Quesito circa l'articolo 718, il quale nello stabilire che il Cancelliere spedisce ai creditori, utilmente collocati, le note di collocazione, prescrive che alle medesime si faccia precedere una liquidazione concordata tra le parti, o, in difetto, preparata da un Liquidatore. Il proponente vorrebbe che, come la liquidazione può dar luogo a controversie, nella guisa che vi dà luogo in Lombardia il riparto del prezzo, così si ordinasse il deposito di essa alla cancelleria con facoltà ai creditori di esaminarla e di reclamare al Presidente entro 15 giorni dal deposito. Scorsi i quali, o esauriti i richiami, le note di collocazione si renderebbero esecutive a norma dell'art. 566.

Un Commissario avverte che il sistema del Progetto è più semplice e più spedito, che il sistema posto innanzi dal proponente. Secondo il Progetto, il Giudice delegato deve vidimare o approvare le note di collocazione alle quali precede la liquidazione. Se vi sia contestazione, i creditori si oppongono alla spedizione delle note, e l'incidente viene portato all'udienza. Se no, riesce inutile ogni cautela speciale quanto alla liquidazione.

La Commissione rimette alla Sotto-Commissione di esaminare se il concetto dell'art. 718 abbia bisogno d'essere chiarito con più acconcia redazione.

Art. 722.

Quesito sull'art. 722 con cui si provvede a che il compratore possa ottenere l'ordine di cancellazione o di riduzione delle ipoteche iscritte sull'immobile spropriato. Esso articolo dispone che il compratore debba far citare, a proprie spese, i creditori interessati a comparire davanti il Giudice delegato, e prescrive i modi per ordinare la cancellazione o la riduzione.

Il proponente, nella prima parte del quesito, chiede la soppressione dell'articolo, o almeno la restrizione delle prescrizioni di esso al caso in cui il pagamento delle note non risulti fatto in cancelleria o per atto autentico o autenticato, sembrandogli che, conseguita la sentenza di graduazione, le note di collocazione e la fede del pagamento delle note, il compratore non debba aver bisogno d'altro per avere facoltà di cancellare o ridurre le ipoteche.

Un Commissario, assumendo in parte la proposizione del quesito, osserva che, per espressa disposizione dell'art. 717, il Tribunale, nella sentenza di omologazione dello stato di graduazione, pronuncia *la decadenza di tutti i creditori non comparsi*. Ciò posto, è incongruo ed è inutile citare di nuovo questi creditori, allorchè si tratta d'ordinare la cancellazione o la riduzione delle ipoteche, nel che non possono più avere diritti da far valere nè interessi da difendere.

Un altro Commissario sostiene, che è da sopprimere tutto quanto l'art. 722. Se, per la vendita dell'immobile fatta giudizialmente, tutti i diritti de' creditori diventano operativi solamente sul prezzo, la cancellazione o la riduzione non deve più dipendere da ordinanza di Giudice o da sentenza di Tribunale.

La sentenza di omologazione della graduazione, le note di collocazione e i mandati di pagamenti quitanzati devono bastare. Onde le operazioni si possono conchiudere con quanto dispone l'articolo 721.

A queste osservazioni un Commissario soggiunge essere necessaria un'ordinanza di cancellazione o di riduzione delle ipoteche per parte di Giudice; altrimenti al giudizio mancherebbe la conclusione, nè il Conservatore vorrebbe o potrebbe eseguire la cancellazione o la riduzione. Secondo il Codice parmense, la cancellazione delle notificazioni ipotecarie de' creditori si fa in forza

o del solo estratto dell'ordinanza o della sentenza di graduazione, se trattisi di creditori non collocati utilmente nello Stato; oppure sull'esibizione dei mandati esecutivi di pagamento e della quitanza di essi, se trattisi di creditori utilmente collocati. Ben inteso che, nell'uno e nell'altro caso, la cancellazione è ordinata o dal Giudice commissario o dal Tribunale (art. 904 e seguenti). Questo sistema, che non produsse mai inconvenienti, sembra degno di considerazione.

Un Commissario replica, che nel Codice sardo del 1854 non erasi provvisto per la cancellazione, il che produsse inconvenienti e difficoltà pratiche alle quali ovviò il Codice del 1859 con disposizioni, che sostanzialmente sono quelle del Progetto. Il contraddittorio, allorchè si tratta di ordinare la cancellazione de' creditori comparsi nel giudizio, non può fare difficoltà, è necessario, non cagiona grande spesa. Quanto ai creditori non comparsi, è facile dire che come non sono in causa, così non debbono essere citati: ma è possibile che non siano stati citati o che siano stati citati non regolarmente; è possibile un errore del Giudice, od una inavvertenza: quindi si ordinò una citazione nuova anche di essi, per evitare pericoli e danni che sarebbero inevitabili, della possibilità de' quali è sembrato minore l'inconveniente della spesa.

Un altro Commissario ammette, che la questione cade soltanto sui creditori non comparsi. Ora, il citarli di nuovo reca spese, ritardi, imbarazzi. Se, per l'art. 747, deve pronunciarsi la decadenza de' creditori non comparsi, ciò avviene, dopo verificato, che essi furono citati regolarmente: e se ciò fu verificato, e se conseguentemente fu pronunciata la decadenza, qual altra cautela è più conveniente o necessaria? Nè può accadere che abbiansi per citati coloro che non furono, se l'Usciere non commette falsità. Onde sono non comparsi, in senso della legge, soltanto coloro che furono citati regolarmente.

Il Commissario sostenitore del Progetto propone un temperamento: si dichiarì, che non saranno citati di nuovo i creditori citati regolarmente e non comparsi; si stabilisca, che il Giudice ha obbligo preciso di accertare la regolarità delle citazioni e se tutte furono fatte. La decadenza, di cui si parla nell'articolo 717, è generica. Per la cancellazione, è necessario che la decadenza dei singoli creditori iscritti sia specificata. Quindi, la sentenza non può tener luogo dell'ordinanza, e conviene che questa, nella parte di cui si tratta, sia circondata di cautele maggiori.

Il Commissario, autore del quesito, restringe la sua proposta ad escludere le citazioni dei creditori non comparsi.

Posto ai voti - se, per ordinare la cancellazione o la riduzione delle ipoteche nel giudizio di graduazione, sia da procedere ad una citazione nuova de' creditori iscritti, non comparsi nel giudizio, come è stabilito nell'art. 722 del Progetto - la Commissione risponde negativamente, a voti 6 contro 2.

Si rimette alla Sotto-Commissione la redazione e la coordinazione dell'articolo 722, e delle disposizioni correlative.

Colla seconda parte del quesito sull'art. 722 si propone, che al compratore si dia facoltà di depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti, con effetto di liberazione, l'ammontare delle somme dovute, secondo le note di collocazione, a qualche creditore che non potesse o non volesse riceverle. Facendo fede del quale deposito, il compratore dovrebbe poter ottenere la cancellazione o la riduzione delle ipoteche.

Medesimamente si propone, che si dia facoltà di fare detto deposito al compratore il quale, anche durante l'esito del giudizio di graduazione, voglia liberarsi dal pagamento degli interessi dovuti pel prezzo della vendita, facendo così un'aggiunta all'art. 723.

Tutto ciò concilierebbe gli interessi del compratore e quelli de' creditori, i quali avrebbero una garanzia maggiore.

Alcuni Commissari osservano che alle esigenze legittime, prevedute dal Commissario proponente, provvede sufficientemente l'articolo 724, e che, in ispecie, quanto al caso di cui nell'art. 723, il deposito diminuirebbe gli interessi, perchè mentre il compratore dovrebbe il frutto del 5 per ‰, la Cassa de' depositi darebbe soltanto il frutto del 3 per ‰; e ciò con danno de' creditori collocati in ultimo. Nè conviene che questi siano sacrificati al maggior comodo o interesse del compratore.

Il Commissario proponente non insiste.

Art. 736.

Quanto al quesito proposto intorno all'art. 736, perchè, se si esclude l'offerta obbligatoria di un prezzo per parte del creditore esecutante, sia con siffatta disposizione coordinato, si riconosce che come l'offerta fu ammessa facoltativamente, così l'articolo stesso può rimanere qual è, almeno nella sostanza.

Si prendono ad esaminare i quesiti non discussi ancora intorno al libro terzo del Progetto (*dei vari procedimenti speciali*).

Art. 778, n° 2.

Quesito riguardante l'art. 778, n° 2, in cui si dispone che *gli affari sono trattati in camera di consiglio . . . . . quando non possa aversi un legittimo contraddittore*. Il proponente crede che dalla redazione di questo articolo non sia possibile desumerne il concetto, e chiede vi si sostituisca una redazione più chiara.

La Commissione rimette il quesito alla Sotto-Commissione, perchè soddisfaccia al medesimo con redazione più acconcia.

Art. 791.

Quesito in ordine all'art. 791, il quale, nel caso che l'azione civile contro le Autorità giudiziarie e gli Ufficiali del Pubblico



Ministero sia rigettata, stabilisce che l'attore sia condannato ad una multa estendibile a lire centocinquanta. Il proponente chiede che l'art. 791 sia soppresso: imperocchè, quanto è giusto che l'attore sia condannato alla multa nel caso che l'autorizzazione per agire non sia concessa (art. 787), altrettanto non è nè giusto nè conveniente che l'attore sia colpito da multa quando fu autorizzato ad agire, e l'azione non riesci, forse, per difetto di sufficiente prova.

Un Commissario osserva, che le azioni civili contro i Magistrati vogliono frenarsi; che giusto freno è la multa quando l'azione apparisca temeraria; che la temerità dell'azione può essere chiarita meglio che mai nel giudizio sul merito dell'azione stessa, onde sarebbe incongruo respingere l'applicazione della multa nel caso che la domanda sia rigettata.

Un altro Commissario propone che, nell'articolo, alle parole - *l'attore sarà condannato* - si sostituiscano le parole - *l'attore potrà essere condannato*: e ciò perchè rimanga facoltativo all'Autorità giudiziaria l'applicare o no la multa, secondo le circostanze.

Risponde un Commissario che l'applicazione delle multe, quando fosse facoltativa, assumerebbe facilmente l'apparenza di una rapresaglia esercitata dall'Autorità giudiziaria. Per la qual cosa, dovendo reprimersi gli attori temerari in somiglianti giudizi, conviene imporre l'applicazione della multa, non lasciarla facoltativa.

Posto ai voti - se l'articolo 791 sia da conservare in massima - la Commissione delibera per l'affermativa, a voti 7 contro 4.

Posto ai voti - se nell'art. 791 alle parole - *sarà condannato* - siano da sostituire le parole - *potrà essere condannato* - la Commissione delibera che l'articolo rimanga qual è, a voti 6 contro 2.

Art. 793.

Quesito intorno all'art. 793. Egli vorrebbe che il Procuratore dell'assente presunto fosse obbligato a presentare un mandato da cui risultassero i limiti delle sue facoltà; e ciò in correlazione con l'articolo 29 del Progetto di Codice civile.

La Commissione riconosce che l'obbligo nel Procuratore dell'assente presunto di presentare il mandato, e l'obbligo nel Tribunale di tenerne conto, risulta implicitamente dal capoverso dell'art. 29 del Progetto di Codice civile. Onde il quesito non ha seguito.

Art. 794.

Quesito sull'articolo 794 nella parte in cui dispone, che sulle domande per dichiarazione di assenza e sulle domande d'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, se proposto dagli eredi legittimi, provveda il Tribunale in Camera di consiglio. Il proponente vorrebbe che, anche in questo caso, la dichiarazione d'assenza fosse chiesta in contraddittorio degli eredi testamentari, se noti, del Procuratore dell'assente o, in sua mancanza, di un curatore nominato dal Tribunale, con procedimento a udienza fissa; e che si trattasse in Camera di consiglio la immissione degli eredi legittimi nel possesso dei beni quando non siano comparsi nel processo eredi testamentari. Poi richiama se non sia necessario stabilire qualche norma per essa immissione in possesso.

Un Commissario osserva che la proposta fu determinata da preoccupazioni derivanti dai principii della legislazione lombarda, secondo la quale per immettere gli eredi nel possesso dell'eredità occorre un atto del Giudice. In vece, nel sistema di legislazione accolto nel Progetto di Codice civile vale il principio, che gli eredi subentrano per virtù di legge al defunto, *le mort saisit le vif*. Conseguentemente, in questo sistema, per la immissione nel possesso dei beni non è bisogno di contraddittorio, e, se vi avranno eredi testamentari a fronte dei legittimi, si presenteranno e agiranno da sè.

Il quesito, dopo queste osservazioni, non ha seguito, salvo che si rimette alla Sotto-Commissione di prendere in considerazione quella parte di esso, la quale riguarda la proposta di stabilire norme per la immissione in possesso.

Quesito riguardo all'articolo 799. Il proponente domanda perchè l'autorizzazione alla donna maritata, nei casi espressi dall'art. 1444 del Codice civile, abbia ad essere data dal Tribunale e non dal Giudice di Mandamento.

Art. 799.

Un Commissario osserva che la materia è propria del Codice civile, non del Codice di procedura civile, il quale non fa che regolare i modi con cui l'autorizzazione ha da essere chiesta e conceduta.

Il quesito non ha seguito.

Secondo quesito intorno allo stesso articolo 799. In questo titolo del Codice di procedura civile, riguardante l'autorizzazione alla donna maritata, parrebbe opportuno includere anche l'autorizzazione che deve darsi dal Tribunale per alienare o ipotecare la dote, a termini dell'art. 1437 e seguenti del Codice civile.

Art. 799.

Si osserva che le materie sono sostanzialmente diverse: tra i casi, per i quali provvede il Codice di procedura civile, è che il marito, potendo non voglia, o, anche volendo, non possa dare l'autorizzazione; nel caso di cui si occupa il Codice civile, il marito potrebbe essere concorde con la moglie, e pure la legge lo esclude dall'autorizzarla.

Il quesito non ha seguito.

Quesito sull'art. 805. Questo articolo dichiara che, autorizzata la moglie a stare in giudizio, essa non avrà bisogno di nuova autorizzazione per proseguire il giudizio ne' procedimenti di opposizione, di appellazione, di revocazione, e di cassazione. Altrettanto vorrebbe il proponente che si dichiarasse quanto ai procedimenti di esecuzione.

Art. 805.

Un Commissario osserva che, nelle nuove modificazioni al Progetto di Codice civile, la necessità dell'autorizzazione fu ristretta a pochi casi e speciali, tra i quali non è il procedimento per esecuzione.

Il quesito non ha seguito.

Art. 816. Il quesito concernente l'art. 816 viene dalla Commissione rimesso alla Sotto-Commissione, perchè si riduce a materia di redazione.

Art. 825. Quesito sull'art. 825: che l'autorizzazione alle vendite volontarie dei beni delle persone soggette a tutela si debba dare dal Giudice di Mandamento anzichè dal Tribunale.

La Commissione riconosce, che a questo quesito fu risposto con l'osservazione fatta al quesito riguardante l'art. 799 che, cioè la materia è propria del Codice civile, non del Codice di procedura civile. Del resto nell'un caso e nell'altro sono richieste le conclusioni del Pubblico Ministero, il quale non siede presso i Giudici di Mandamento.

Art. 838. Quesito in ordine all'art. 838. Al proponente pare esorbitante che il Tribunale ordini la convocazione del consiglio di famiglia, se non rigetti semplicemente la domanda di interdizione o di inabilitazione. E vorrebbe, che alla convocazione del consiglio di famiglia, si facesse precedere l'interrogatorio della persona che si vuole interdire o inabilitare.

Un Commissario osserva, che l'interrogatorio delle persone pel fine di cui si tratta è già un atto grave, al quale non si deve procedere senza fondamento sufficiente. Su questo proposito nessun altri che il consiglio di famiglia, quasi giurì domestico, può essere in grado di deliberare con perfetta cognizione delle cose.

Dietro queste osservazioni la proposta rimane senza seguito.

Quesito intorno all'art. 859 riguardante l'ordinanza di rimozione dei sigilli apposti in caso di successione apertasi. Il quesito è che, ammettendosi le opposizioni all'istanza di rimozione, sia dichiarato in conseguenza, o che l'istanza sia notificata agli interessati di cui nell'art. 844, o che almeno questi possano far notificare alla cancelleria l'atto di opposizione.

Art. 859.

La Commissione riconosce, che al modo di fare l'opposizione provvede appositamente l'art. 860 del Progetto, e che l'istanza di rimozione non è bisogno sia notificata agli interessati, potendo questi senz'altro averne notizia e anche prevenirla.

Il quesito non ha seguito.

Quesito in ordine all'art. 870, il quale determina, che l'Ufficiale procedente all'inventario (nel caso di successione) nomini uno o più periti per la stima degli oggetti mobili. Il proponente vorrebbe che questi periti fossero già designati stabilmente dal Giudice, e giurati, e che l'Ufficiale avesse a scegliere tra essi.

Art. 870.

La Commissione trova più conveniente che all'Ufficiale che procede all'inventario sia lasciato, nella scelta de' periti, quell'arbitrio ragionevole che, per una parte, impedisce ai periti designati stabilmente di esercitare quasi un monopolio, e, per l'altra, assicura vie meglio che la capacità del perito eletto corrisponda alla qualità della stima da fare.

Sull'art. 872, il quale prescrive le formalità dell'inventario, un Commissario invita la Commissione a considerare se le formalità stesse siano soverchiamente complicate, e tali da portare troppe spese e troppa perdita di tempo.

Art. 872.

La Commissione rimette alla Sotto-Commissione l'osservazione affinché esamini se le formalità dell'inventario possano esser dimi-  
nuite e semplificate.

Art. 877.

Quesito circa l'articolo 877 il quale, nel procedimento che riguarda il beneficio d'inventario, prescrive che, vendendosi, dietro autorizzazione, gli immobili, il prezzo abbia ad essere distribuito con le forme del giudizio di graduazione. A questa distribuzione il Commissario proponente vorrebbe che si facesse una riserva pei crediti non scaduti, fino alla concorrenza dei quali il prezzo dovrebbe consegnarsi nei depositi giudiziali o provvedersi in altro modo.

Un Commissario risponde che l'eredità, accettata con beneficio d'inventario, si liquida quasi come patrimonio che sia in istato di fallimento. Onde i crediti a tempo scadono, e, quanto ai condizionali, se ne fa il pagamento con cauzione.

Il quesito non ha seguito.

Art. 883.

Quesito intorno all'art. 883.

L'articolo reca che l'istanza per divisioni sia proposta al Giudice di Mandamento, se il valore dell'eredità non ecceda lire mille cinquecento.

Il quesito è, che il valore, da cui dipende l'ingerenza o competenza del Giudice, si estenda a lire diecimila.

Un Commissario avverte, che nelle divisioni possono nascere e nascono non infrequentemente controversie e contestazioni. Onde, ammettendo il quesito, si riuscirebbe ad alterare, senza ragione, le norme ordinarie e fondamentali della competenza.

Il quesito non ha seguito.

Art. 891.

Quesito intorno all'art. 891.

L'articolo 4025 del Progetto del Codice civile prescrive, che il perito per la formazione delle quote debba nominarsi d'ufficio, e ciò giova all'economia del procedimento. Invece l'articolo 891 del Progetto del Codice di procedura civile esige, che sia nominato in contraddittorio, con provvedimento emesso a udienza

fissa. Secondo il proponente, sarebbe più conforme al Codice civile, che il Notaio fosse autorizzato a nominare egli il perito, o a richiedere l'Autorità giudiziaria di nominarlo, senza udienza o contraddittorio delle parti.

Si osserva, che quando il Codice civile dispone che il perito sia nominato *d'ufficio*, non esclude che la nomina abbia a seguire *udite le parti*. Onde il Codice di procedura attua convenientemente la prescrizione del Codice civile.

Il quesito non ha seguito.

Quesito in ordine all'art. 892 relativo alla chiusura del processo verbale della divisione. Il Commissario proponente, in primo luogo, domanda, che seguirà, se alcuna delle parti non comparisca per assistere alla chiusura del processo verbale e per sottoscriverlo? In secondo luogo propone, che le parti siano citate non solo per la chiusura del processo verbale, ma eziandio per la estrazione a sorte delle quote, sì che possa formarsi di tutto un processo verbale solo. Questo processo sarebbe omologato dal Tribunale. E le disposizioni dell'articolo 1025 del Codice civile, pel caso in cui la divisione non va fatta in parti eguali, dovrebbero essere date prima della chiusura del verbale.

Art. 892.

Quanto alla prima parte del quesito si risponde che, nel caso dell'art. 892, come sempre, si provvede in contumacia della parte che non comparisca.

Quanto al rimanente, il quesito è rinviato alla Sotto-Commissione affinché esamini se, e in qual guisa, le proposte contenute in esso siano accettabili.

Quesito riguardo all'articolo 904, relativo alla separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede. Il proponente vor-

Art. 901.

rebbe che quando, nel caso della separazione, si facesse inscrivere sull'*immobili* ereditari il credito o il legato a norma dell'art. 2085 del Codice civile, la iscrizione fosse notificata all'erede.

Un Commissario osserva, che il quesito non tocca l'art. 904, nè il capo in cui è compreso, perchè entrambi riguardano la separazione dei beni mobili. E aggiugne che, ad ogni modo, la notificazione di cui si parla non è da fare. Basta l'iscrizione, e l'erede provveda a se medesimo.

Il quesito non ha seguito.

Art. 904.        Quesiti sull'art. 904, concernenti l'offerta del pagamento e il deposito.

Il primo quesito è, che se il creditore non è presente alla offerta reale, gli sia notificato il processo verbale redatto sulla offerta fatta, come dispone l'articolo; ma se è presente e ricusa, si risparmi la notificazione del verbale che deve già contenere il rifiuto.

Il secondo quesito è, che siano tolti dal Codice civile e inseriti nel Codice di procedura civile gli articoli 4292 al 4299 riguardanti l'offerta del pagamento e il deposito.

Questa seconda proposta è ritirata dallo stesso proponente. La prima è ammessa con incarico alla Sotto-Commissione di introdurla nel Codice.

Art. 913.        Quesito sull'articolo 913. Questo articolo dispone che il Notaio o qualunque pubblico depositario, autorizzato a rilasciare copia degli atti che ritiene, è tenuto, se richiesto, a darne copia autentica, ancorchè il richiedente e i suoi autori non siano intervenuti come parti interessate nell'atto. Il Conservatore delle ipoteche sarà tenuto



a rilasciare copia autentica degli atti privati autenticati nelle firme, sull'appoggio dei quali possono prendersi le iscrizioni ipotecarie? I Ricevitori del registro saranno tenuti a dare estratti o copie degli atti che registrano, anche ad estranei, sebbene, per l'articolo 74 della legge sul registro 21 aprile 1862, e per l'articolo 46 del Decreto reale relativo 4 maggio 1862, non possano darne, sotto pena di destituzione, che alle sole parti contraenti o ai loro aventi causa?

Si osserva che, con il sistema della trascrizione, il quesito non ha grande importanza, specialmente per ciò che riguarda i Conservatori.

Per ciò che riguarda i Ricevitori del registro un Commissario impugna la restrizione introdotta dalle leggi speciali, perchè tutto avrebbe ad essere pubblico. Un altro Commissario osserva, che sarebbe pericoloso e conducente alle frodi lo aggiugnere alla registrazione degli atti la possibilità di vederli pubblicati. Un terzo opina, che le leggi speciali sono da mantenere, ma non occorre, per mantenerle, portare modificazioni nell'art. 913, che è legge generale.

Il quesito è rimesso alla Sotto-Commissione, perchè, conservate le disposizioni delle leggi speciali, il Codice sia posto in armonia con le medesime.

Quesito in ordine all'art. 918, in cui è prescritto che, in caso di contestazioni sulla collazionatura di copia di un atto pubblico con l'originale, sia competente a disporre e provvedere il Presidente del Tribunale. Il Commissario proponente vorrebbe, che questa autorità si estendesse anche al Giudice di Mandamento.

Art. 918.

Si osserva, che i Notai dipendono dal Presidente del Tribunale, quindi conviene che l'attribuzione, di cui si parla, sia data soltanto a lui.

Il quesito non ha seguito.

Art. 922.

Quesito quanto all'art. 922, il quale prescrive che l'Autorità giudiziaria può nominare sequestratario, invece di un terzo, quello dei contendenti che offra maggiori guarentigie, o dia cauzione.

Il quesito è, che l'articolo s'accordi con l'articolo 1904 del Codice civile in guisa che l'Autorità giudiziaria non possa nominare sequestratario un terzo quando le parti eleggano d'accordo un altro.

Si osserva essere di principio, che l'Autorità giudiziaria non debba ingerirsi della nomina del sequestratario, se non quando le parti non siano d'accordo.

La Commissione rimette alla Sotto-Commissione di esprimere, che le parti possano accordarsi per nominare e per surrogare la persona del sequestratario.

Art. 931 e 936.

Quesito riguardante gli articoli 931 e 936 in materia di *sequestro conservatorio*. Secondo il proponente sarebbe opportuno indicare espressamente che, nella domanda per la validità del sequestro e nella sentenza relativa, si possa cumulare anche la domanda e la decisione di merito sul titolo, conformemente al sistema lombardo, con facoltà di procedere alla vendita, confermato con sentenza il sequestro. E il sequestro confermato, dovrebbe produrre prelazione dal giorno della notificazione della sentenza di condanna.

Quanto a quest'ultima parte del quesito, si osserva che alla medesima fu già dato esaurimento implicito, quando si escluse dalla Commissione la preferenza data nel Progetto al creditore che avesse promosso il pignoramento.

Quanto alla cumulazione invocata, si avverte che nulla osta a che si faccia. Tuttavia non potersi prescrivere obbligatoriamente, perchè il sequestro può restringersi a misura conservatoria.

La Commissione rimette il quesito alla Sotto-Commissione, affinchè esamini se sia da esprimere negli articoli 934 e 936 il concetto proposto.

Quesito rispetto all'articolo 942 relativo alla esecuzione degli atti delle Autorità straniere, nel quale sarebbe opportuno prescrivere che la sentenza estera, per essere resa esecutiva nello Stato, dovesse venir corredata da un certificato dell'Autorità estera competente, che attesti essere passata in giudicato. E ciò per impedire che possa per avventura darsi forza esecutiva a sentenza che non fosse passata in giudicato.

Art. 942.

Un Commissario osserva, che la esecuzione data nello Stato a sentenza di Autorità estera, non le dà maggior forza di quella che abbia. Se la sentenza non sia passata in giudicato, rimarrà senza virtù di cosa giudicata. Se chi ha ottenuto l'esecuzione della sentenza proceda sull'appoggio di essa, tutte le opposizioni si potranno fare come si potrebbero all'estero. Insomma coll'esecuzione il documento diventa sentenza: nulla più.

Il Commissario proponente non insiste.

Quesito sugli articoli 942 al 946. Questi articoli dovrebbero, giusta il proponente, essere redatti in guisa che non sorga alcun dubbio nella pratica applicazione sulla forma esecutiva da dare alle sentenze e agli atti delle Autorità straniere.

Art. 942 al 946.

La proposta è inviata alla Sotto-Commissione perchè ne tenga conto nel lavoro di redazione.

L'esame di tutti i quesiti stati presentati dai Membri di questa e delle altre Commissioni, e dai Ministeri, o desunti dalle discussioni del Parlamento, è compiuto.

Sono rimesse alla Sotto-Commissione, perchè prenda in considerazione le altre proposte state fatte da altre persone estranee alla Commissione.

Si stabilisce che, finito il lavoro della Sotto-Commissione, la Commissione intera sarà riconvocata.

L'adunanza è sciolta alle ore 12  $\frac{1}{2}$  meridiane.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

**PROCESSO VERBALE N° 25**

---

**Seduta del 15 giugno**

---

**SOMMARIO.***Deliberazione sui lavori della Sotto-Commissione.*

Sono presenti i signori:

GALVAGNO, Presidente;  
PIROLI;  
ARNULFO;  
REGNOLI;  
CASTELLI Edoardo;  
CRISPI;  
NELLI;  
ASTENGO;  
GERRA, Membro e Segretario;  
REALIS, Segretario;  
CATTANEO, id.

Letto ed approvato il processo verbale della precedente seduta, il Presidente annunzia alla Commissione che i lavori da lei affidati nella tornata del 10 maggio a quelli de' suoi membri che furono chiamati a comporre la Sotto-Commissione sono compiuti, ed invita il relatore di questa a farne per sommi capi la esposizione.

Preso pertanto la parola, il relatore ricorda anzitutto come la Sotto-Commissione a raggiungere lo scopo a cui mirava l'affidatole

incarico, dovette attendere a due distinti lavori, l'uno cioè di coordinazione dei singoli articoli del Progetto colle deliberazioni state prese dalla Commissione, e l'altro di redazione, onde ne riuscissero le disposizioni espresse con discorso più italiano e ad un tempo più conciso; osserva però che riguardo al primo compito occorsero alcune modificazioni ai concetti dalla Commissione manifestati, e ciò in seguito ad alcune variazioni dal Ministro Guardasigilli introdotte, e passa quindi ad accennare le più essenziali di queste modificazioni dando lettura dei relativi articoli.

Udita codesta relazione la Commissione approva il lavoro della Sotto-Commissione;

Quindi il Presidente avverte, che se per tal modo si pose fine al mandato della Commissione quanto all'intero Progetto del Codice, le resta però ancora da eseguire quello pur anche confertole circa il Progetto delle disposizioni transitorie, e soggiunge che a quest'oggetto sarà poi nuovamente convocata la Commissione. Intanto, però, non crede di dover differire a ringraziare tutti i Commissari ed i Segretari del sapiente e zelante concorso che prestarono pel disimpegno di sì importante e difficile mandato. Ed uno dei Commissari, a nome di tutti gli altri membri della Commissione, gli porge in contraccambio le più distinte grazie per l'infaticabile zelo col quale, accompagnato dalla singolare sua dottrina, ha sempre diretto i lavori, e per quella squisita cortesia con cui sempre ne condusse le discussioni.

Fu poscia dal Presidente dichiarata sciolta la seduta, dopo di aver ottenuta la facoltà di approvarne il processo verbale.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Luigi GERRA - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

# RELAZIONE

SUL

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

FATTA A S. M.

DAL

**MINISTRO GUARDASIGILLI**

nell'udienza del 25 giugno 1865

—•••••—

*Sire,*

A compimento del Codice civile, mi onoro presentare alla Maestà Vostra il Codice di procedura civile, il quale ordinato a dar moto ed azione alle Leggi civili, richiede pertanto conformità ed accordo di principii e d'indirizzo.

Il procedimento giudiziario al paro delle altre parti della legislazione ritraeva la disformità dei sistemi, e delle discipline accolte nei vari Stati d'Italia, e questo era un male ferace di sconci gravissimi, perciocchè nulla v'abbia di più increscioso e molesto ai contendenti quanto la incertezza e la varietà delle forme giuridiche, che raffigurano la guarentigia dei diritti da far valere in giudizio. Nè questo solo: chè l'ordine dei giudizi, e le norme di procedimento si palesavano in genere intral-

ciate di forme e d'inciampi, dominate da esagerato fiscalismo, flessibili agli accorgimenti della malizia e della mala fede, scoraggianti per le ragioni dell'onesto creditore. Ben si potrà quindi affermare che i sistemi vigenti di procedimento giudiziario fallissero ai sommi fini d'ogni ben ordinato sistema di procedura, che sono, come a niuno è ignoto: massima celerità nel corso dei giudizi: minimo dispendio delle parti contendenti.

Più avvertiti, e lamentati insieme apparivano i vizi del procedimento esecutivo della espropriazione forzata. Nel che ci basterà ricordare come la Legge di espropriazione forzata del 29 dicembre 1828 vigente nelle Provincie meridionali avesse porto incessante argomento di lamentanze e di voti per una radicale riforma, che andasse compagna della riforma ipotecaria; avvegnachè sotto gli auspicii di quella legislazione, mal rispondente ai principii della scienza e alle necessità economiche, ne seguisse lo scoramento del mutuo ipotecario, la rovina dell'industria agraria, e l'impedito sviluppamento degli istituti di credito, ai quali tornava infesta una procedura tardigrada e insidiosa.

A questi vivi bisogni, a queste inconvenienze gravissime veniva incontro opportunamente il Progetto di Legge sulla procedura civile iniziato appresso il Senato del Regno dal mio onorevole predecessore Pisanelli; senonchè non bastò il tempo e l'agio alla Commissione deputata dal Senato allo esame di quel Progetto di compiere i suoi studi, sicchè l'opera ne uscì dimezzata ed incompiuta. Stando le cose in tali termini, sorgeva indispensabile la necessità di entrare in più ampia e minuta revisione del Codice di procedura civile coordinando la economia e le singole disposizioni di esso con quelle del nuovo Codice civile, al che trovavasi bene abilitato il Ministro guardasigilli dalla larghezza dei poteri conferiti



al Governo del Re dall'art. 2 della Legge del 2 aprile.

Obbedendo io all'onorevole mandato, mi rendei sollecito seguitando il metodo tenuto per gli altri Codici di circondarmi dei lumi, e del senno di una Commissione composta di eletti giureconsulti e membri del Parlamento, i quali, mi è grato il dichiararlo, non perdonarono nè a fatiche nè a sforzi per adempiere virilmente al compito loro.

Ad agevolare il lavoro, avvisai pure di proporre alla Commissione una serie di quesiti da esaminare, i quali quesiti, riuniti alle sagaci avvertenze e suggerimenti proposti nella discussione parlamentare, porsero il tema agli esami di essa Commissione.

Ponendo mano all'opera di unificazione, non si poteva nè si dovea dimenticare essere consiglio di prudenza tenere in gran conto la varietà dei sistemi e degli istituti ed i rispetti alle abitudini, alle consuetudini e alle speciali condizioni delle varie parti d'Italia, che non si rimutano per subita trasformazione: ond'è che recatosi in questo studio comparativo un savio ecclerismo, si è riescito ad un sistema che compie il gran fine della unificazione, senza trascorrere alle esagerazioni della uniformità simmetrica o estetica.

Compiendo ora al debito di esporre alla Maestà Vostra le ragioni principalissime del novello sistema adottato da me d'accordo con la Commissione, non che delle modificazioni recate al Progetto ministeriale, mi stringe necessità parlarne più distesamente di quel che mi occorresse rispetto al Codice civile, perciocchè questo elaborato già di lunga mano, e corredato di molteplici relazioni non mi lasciava che l'opportunità di restringermi alle sole parti modificate; dovechè il Codice di procedura civile si presenta in tali condizioni da far desiderare una più larga e minuta esposizione.

Il Codice di procedura si divide, con semplice e logica distribuzione, in tre parti. La prima *dell'ordine e della forma de' giudizi* che, movendo dalle disposizioni generali sui giudizi e regolando di essi ogni forma ed ogni incidente, conduce i litiganti fino a conseguire la sentenza definitiva che abbia fatto passaggio in cosa giudicata. La seconda che provvede alla esecuzione, per autorità di giustizia, delle sentenze e degli atti equivalenti, con le norme attinenti a qualunque specie di esecuzione e su qualunque natura di beni. La terza in cui sono raccolte le disposizioni sopra i procedimenti speciali, o di giurisdizione volontaria o altri, i quali stanno da sè e non presentano legame alcuno particolare con le materie del Codice d'ordine più generale.

Ma, innanzi d'entrare nel proprio campo del Libro primo, s'incontra un titolo preliminare che raffigura come il vestibolo dell'edificio processuale. Quanto è necessario che la Legge impedisca ai cittadini il farsi diritto di loro mano, sostituendo la forza privata alla giustizia sociale, altrettanto conviene che la ragione pubblica non intervenga, se non in sussidio d'ogni mezzo volontario, inteso ad antivenire o cessare le liti. Le quali sono di per sè cagione di dissidi, di turbazioni e di rancori infesti al benessere sociale. Ecco a quale intento e per quale proposito il Codice si apre con i due capi *della conciliazione* che previene le liti, e *del compromesso* che le definisce per vie amichevoli.

Quanto al concetto della *conciliazione*, parve bene avvisata l'imitazione degli ordinamenti che la ressero fin qui, con felice prova, in una parte principale del Regno, vogliamo dire le Province della meriggia Italia. Nel provvedere all'ordinamento di cotale istituzione fu manifestato il pensiero di renderne obbligatorio lo sperimento,

e di estendere ai Tribunali e alle Corti la disposizione dell'articolo 417 che impone al pretore di tentare la conciliazione delle parti, udita la trattazione della causa. Ma, se questa disposizione fu mantenuta rispetto alla giurisdizione de' pretori che porta seco un carattere proprio di agevolezza e di familiarità, sembrò da respingere quanto ai Tribunali e quanto alle Corti, non potendo essere esente nè da sospetto nè da pericolo che giudichi oggi quel magistrato che trattò ieri invano della conciliazione e che, nel trattarne, diede argomento d'una preconcepita opinione. Del rimanente, finchè in Italia non siasi fatto prova della conciliazione sperimentata volontariamente, e finchè questa istituzione non sia entrata felicemente nelle consuetudini del paese, sarebbe comprometterne l'avvenire e ridurla di un tratto a formalità indugiatrice de' procedimenti l'imporla alle parti come obbligo imprescindibile e, in qualunque caso, inevitabile.

Rispetto al *compromesso*, il Progetto statuiva senza diffidenza e senza restrizioni. Onde, permettendo il compromesso ogni qualvolta è permessa la transazione, non toglieva la facoltà di compromettere nè ai tutori nè, in generale, agli amministratori di beni altrui. E, in oltre, consentiva ne' contratti la stipulazione della clausola compromissoria.

Questa parte della clausola compromissoria non sollevò difficoltà, vedendosi la clausola stessa quotidianamente convenuta ne' contratti di pubblica amministrazione anche approvati per Legge. Anzi, si provvide con disposizione apposita a procacciare, eziandio dopo la morte de' contraenti, la nomina degli arbitri che non fosse stata fatta da' contraenti; e ciò pur nel caso che gli eredi de' contraenti stessi fossero minori.

Fu dubitato della convenienza della facoltà di compro-

mettere concessa ai tutori, ed amministratori della cosa altrui: senonchè il dubbio cessava, tra perchè il Codice civile mantenuto avea cotal sistema, e perchè fu considerato che se il compromesso è un beneficio, circondato altronde di serie e solide garanzie, sarebbe improvido partito pertanto negarlo alle persone soggette ad amministrazione, o a tutela.

Fu ammesso che, quanto alle sentenze degli arbitri, possa rinunciarsi ai rimedi dell'appello e della cassazione, non al rimedio della rinvocazione, ripugnando che si rinunci seriamente ad un rimedio fondato sul dolo, sull'errore di fatto, su documenti decisivi scoperti dopo il giudizio.

Nel Progetto mancavano di sanzione sia l'articolo 10, capoverso, che indica quali persone non possono essere arbitri, sia l'articolo 11 che determina le forme del compromesso. Ciò non doveva abbandonarsi ad interpretazioni per avventura discordi. Quindi è che nell'articolo 11, e nell'articolo 32, n.º 3, in correlazione coll'articolo 10 del Codice, fu dichiarata la nullità sia del compromesso fatto senza le forme prescritte, sia della sentenza pronunciata da persone che non potessero essere arbitri.

La sentenza degli arbitri è resa esecutiva per decreto del pretore. Questa disposizione del Progetto sembrò da conservare, non ostante le opposizioni incontrate. In questo caso l'autorità giudiziaria non esercita atto di cognizione e di impero, sì che sia necessario ricorrere alla magistratura competente per materia o per valore; solamente esercita un atto di autorizzazione esteriore e quasi di complemento. Come il notaio appone la formola esecutiva agli atti propri, così il magistrato l'appone alla sentenza degli arbitri. Ed era ragionevole che ciò fosse facilitato in ogni guisa.

## LIBRO PRIMO.

Il Libro primo *dell'ordine e della forma dei giudizi*, esordisce con un titolo racchiudente, come nel Progetto, *disposizioni generali*. Le quali non potevano avere sede più acconcia, perchè esprimono principii o stabiliscono norme che sono fondamentali, e valgono a chiarire o compiere le disposizioni che seguono.

Fra le disposizioni generali son degne d'esser notate le seguenti. - Si stimò necessario dichiarare che come sono nulli tutti, generalmente, gli atti fatti dall'uscire fuori delle ore stabilite, così siano nulli gli atti di esecuzione fatti da essi ne' giorni festivi. - Quanto ai mandati da presentare in giudizio, atteso il deferimento del contenzioso amministrativo ai Tribunali ordinari, fu aggiunto, rispetto alle amministrazioni pubbliche, che basti, a costituire l'atto, la sottoscrizione del capo dell'amministrazione interessata nel circondario o nella provincia, e l'apposizione del sigillo d'ufficio. - Nell'art. 50 vedonsi definiti, con semplicità e con esattezza, i provvedimenti che l'autorità giudiziaria è chiamata ad emettere, oltre le sentenze. *Provvedimento* è parola generica che comprende i *decreti* e le *ordinanze*. Sono decreti i provvedimenti che si danno sopra ricorso d'una parte senza citazione dell'altra. Sono ordinanze i provvedimenti che si emettono, nel corso della causa, dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori o dai conciliatori, sopra istanza di una parte, con citazione dell'altra, o d'ufficio, le quali distinzioni riesciranno d'uso continuo e di evidente utilità perchè ben s'intenda la terminologia del Codice, e le frequenti applicazioni di esso. Quanto alle inserzioni nei giornali dei bandi per incanti e degli altri atti giudiziari, prescritte dalla Legge, fu stabilito che si facciano con l'ordine seguente: primamente nel giornale

mettere conceduta ai tutori, ed amministratori della cosa altrui: senonchè il dubbio cessava, tra perchè il Codice civile mantenuto avea cotal sistema, e perchè fu considerato che se il compromesso è un beneficio, circondato altronde di serie e solide garanzie, sarebbe improvido partito pertanto negarlo alle persone soggette ad amministrazione, o a tutela.

Fu ammesso che, quanto alle sentenze degli arbitri, possa rinunciarsi ai rimedi dell'appello e della cassazione, non al rimedio della revocazione, ripugnando che si rinunci seriamente ad un rimedio fondato sul dolo, sull'errore di fatto, su documenti decisivi scoperti dopo il giudizio.

Nel Progetto mancavano di sanzione sia l'articolo 10, capoverso, che indica quali persone non possono essere arbitri, sia l'articolo 11 che determina le forme del compromesso. Ciò non doveva abbandonarsi ad interpretazioni per avventura discordi. Quindi è che nell'articolo 11, e nell'articolo 32, n.º 3, in correlazione coll'articolo 10 del Codice, fu dichiarata la nullità sia del compromesso fatto senza le forme prescritte, sia della sentenza pronunciata da persone che non potessero essere arbitri.

La sentenza degli arbitri è resa esecutiva per decreto del pretore. Questa disposizione del Progetto sembrò da conservare, non ostante le opposizioni incontrate. In questo caso l'autorità giudiziaria non esercita atto di cognizione e di impero, sì che sia necessario ricorrere alla magistratura competente per materia o per valore; solamente esercita un atto di autorizzazione esteriore e quasi di complemento. Come il notaio appone la formola esecutiva agli atti propri, così il magistrato l'appone alla sentenza degli arbitri. Ed era ragionevole che ciò fosse facilitato in ogni guisa.

## LIBRO PRIMO.

Il Libro primo *dell'ordine e della forma dei giudizi*, esordisce con un titolo racchiudente, come nel Progetto, *disposizioni generali*. Le quali non potevano avere sede più acconcia, perchè esprimono principii o stabiliscono norme che sono fondamentali, e valgono a chiarire o compiere le disposizioni che seguono.

Fra le disposizioni generali son degne d'esser notate le seguenti. - Si stimò necessario dichiarare che come sono nulli tutti, generalmente, gli atti fatti dall'uscire fuori delle ore stabilite, così siano nulli gli atti di esecuzione fatti da essi ne' giorni festivi. - Quanto ai mandati da presentare in giudizio, atteso il deferimento del contenzioso amministrativo ai Tribunali ordinari, fu aggiunto, rispetto alle amministrazioni pubbliche, che basti, a costituire l'atto, la sottoscrizione del capo dell'amministrazione interessata nel circondario o nella provincia, e l'apposizione del sigillo d'ufficio. - Nell'art. 50 vedonsi definiti, con semplicità e con esattezza, i provvedimenti che l'autorità giudiziaria è chiamata ad emettere, oltre le sentenze. *Provvedimento* è parola generica che comprende i *decreti* e le *ordinanze*. Sono decreti i provvedimenti che si danno sopra ricorso d'una parte senza citazione dell'altra. Sono ordinanze i provvedimenti che si emettono, nel corso della causa, dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori o dai conciliatori, sopra istanza di una parte, con citazione dell'altra, o d'ufficio, le quali distinzioni riesciranno d'uso continuo e di evidente utilità perchè ben s'intenda la terminologia del Codice, e le frequenti applicazioni di esso. Quanto alle inserzioni nei giornali dei bandi per incanti e degli altri atti giudiziari, prescritte dalla Legge, fu stabilito che si facciano con l'ordine seguente: primamente nel giornale

ufficiale della provincia; in difetto, nel giornale ufficiale del luogo in cui ha sede la Corte d'appello; finalmente, altro mezzo di pubblicità mancando, nel giornale ufficiale del Regno. Sembrò conveniente che le pubblicazioni siano, possibilmente, locali, sul riflesso che, d'ordinario, risiedono nel luogo coloro i quali hanno più interesse a conoscerle.

Alle disposizioni generali tengon dietro le disposizioni concernenti la competenza, la ricsuzione de' giudici e degli ufficiali del Pubblico Ministero, e la risoluzione de' conflitti. Le quali parti diverse concordano tutte a stabilire chi di ciascheduna causa debba essere il giudice legittimo.

Le norme della competenza, distinta, secondo i più noti principii in competenza per materia o valore, per territorio, per connessione o continenza di causa, sono scritte ed inserite nel Codice di procedura, riservato alla Legge sull'ordinamento giudiziario il provvedere alla costituzione de' magistrati e delle magistrature, ordinando gli organi e gli strumenti richiesti all'attuazione di esso Codice.

Delle norme di competenza sono queste le più notevoli.

I conciliatori, considerati in questa parte come giudici, sono competenti per tutte le azioni personali, civili o commerciali, relative a beni mobili, il cui valore non ecceda le lire trenta. Vi ebbe chi voleva tolta ogni giurisdizione contenziosa ai conciliatori; vi ebbe chi la voleva estesa, nelle cause indicate, fino al valore di lire cinquanta. Ma intantochè parve conveniente di conservare e di estendere una istituzione, la quale avvicina il giudice ai litiganti e rende esigue le spese del litigare, non si credè di esagerarne soverchiamente, fino dal primo esordire, l'importanza. Tanto più che le sentenze de' conciliatori sono, per natura loro, inappellabili. Però essen-



dosi data competenza illimitata ai pretori (1) quanto alle azioni di sfratto in caso di locazione finita, fu consentaneo a ciò che, in via di eccezione, si attribuisse ai conciliatori di conoscere delle azioni di locazioni di beni immobili, se la pigione o il fitto, per tutta la durata della locazione, non ecceda il valore di lire trenta. Il che, del resto, risponde perfettamente allo scopo per il quale i conciliatori furono costituiti a giudicare.

Dal Codice vennero tolte le disposizioni riguardanti l'esenzione dalle tasse di registro e di bollo nelle cause davanti i conciliatori. Si stimò inutile esprimere una esenzione connaturale alla istituzione, che fu dichiarata solennemente nelle discussioni parlamentari, mentre, altronde, la tassazione discende dalle Leggi speciali sul registro e sul bollo.

La competenza dei pretori rimane estesa, come nel Progetto, a lire millecinquecento, e, come nel Progetto, non si fa eccezione quanto alle azioni reali immobiliari. Ambidue questi punti furono segno a disputazioni vivissime e con ragioni desunte principalmente dal pericolo di confidare cause di importanza rilevante a giudice unico, meno esperto, e scarso d'ogni sussidio migliore. Però il Ministro referente, d'accordo con la maggioranza della Commissione, è lieto di poter largheggiare di fiducia intera verso la giovane magistratura italiana. Le attribuzioni e la importanza de' giudici minori vennero, ai tempi nostri, aumentando man mano per quella necessità che conduce a progressivo svolgimento le istituzioni vivaci e promettenti. Nelle provincie meridionali

(1) Con la Legge sull'Ordinamento giudiziario, per le ragioni che saranno svolte nella relazione apposita, la denominazione di *giudici di mandamento* fu mutata in quella di *pretori*, e la denominazione di *tribunali di circondario* in quella di *tribunali civili e correzionali*, da usare distintamente secondo la materia di cui si tratti.

nessun richiamo si mosse mai perchè i giudici di circondario si abbiano competenza fino a ducati trecento. La competenza de' pretori è già accresciuta notevolmente, per autorità di Legge, in materie nelle quali si tratta della libertà e dell'onore de' cittadini, onde sarebbe incongruo non dilargarla nelle materie civili. Se nel principio alcun traviamiento di inesperienza fosse possibile, la facoltà di appellare illimitata starebbe come presidio e rimedio.

Quanto alla determinazione del valore per riconoscere la competenza, si sono mantenute generalmente le norme consuete. Se non che, rispetto al valore delle azioni reali immobiliari, il Progetto, conformemente al Codice sardo del 1859, ammetteva che, quantunque si avessero gli elementi di valutazione prestabiliti, potessero sia l'attore sia il convenuto chiedere, nel primo atto del giudizio, che il valore dell'immobile o della servitù fosse riconosciuto mediante perizia fatta da un perito solo nominato dall'autorità giudiziaria. Questa disposizione parve com'era veramente, cagione non infrequente d'indugiamenti, di spese, di difficoltà incompatibili con l'indole propria de' giudizi affidati ai pretori. Parve che avesse da riuscire a creare una causa nella causa, ad aprire una sorgente viva di cavillazioni, a volgere in danno il beneficio dell'essere affidata ai pretori la cognizione delle cause aventi per oggetto le azioni reali immobiliari. Laonde la disposizione fu eliminata dal Codice, e si stimò partito più sicuro e naturale lo stabilire che si debba aver riguardo sempre al tributo, e che quando il valore non possa determinarsi con questo elemento, la causa si consideri di valore eccedente le lire millecinquecento.

Simigliante difficoltà presentavasi quanto alla valutazione della cosa mobile nelle azioni relative a beni di

questa natura. Stabilito che il valore sia determinato dall'attore nella domanda; stabilito ancora che, nel difetto di determinazione da parte dell'attore, la causa si presuma di competenza dell'autorità giudiziaria adita; era necessario far facoltà al convenuto di impugnare il valore o espresso o presunto, e provvedere alle conseguenze della impugnativa. Queste disposizioni mancavano nel Progetto e sono nel Codice, il quale prescrive, a tal proposito, che impugnato il valore dal convenuto, il giudice decida nello stato degli atti se il valore sia nei limiti della sua competenza. Con ciò, imitando quanto era disposto nell'art. 91 del Codice napoletano, si volle evitare la determinazione del valore per istruzioni formali e per perizia, e avvertire il conciliatore e il pretore ad avere il valore per indeterminato quando non riescano a persuadersi senz'altro che sia inferiore o a lire trenta o a lire millecinquecento.

Vi hanno cause nelle quali i pretori sono competenti, qualunque sia il valore. Nel Codice questa competenza illimitata fu mantenuta rispetto a tutte le cause indicate, secondo le idee più ricevute e consentite. E inoltre si aggiunsero le azioni di sfratto per locazione finita, salvo quanto fu stabilito in ordine alla competenza de' conciliatori. L'aggiunta venne suggerita dall'art. 103, n.º 7 del Codice napoletano, e, ristretta com'è all'azione di sfratto, promossa quando la durata del contratto non sia più in questione per aver avuto termine, rimane giustificata pienamente dal considerare quanta prontezza di provvedimenti sia richiesta, massime ne' centri popolosi e abituati a scadenze periodiche, per ovviare inconvenienti e pericoli ne' casi frequenti di opposizioni e di contrasti.

Le sentenze de' conciliatori sono per regola inappellabili, stante che l'appello non parve convenire nè alla poca entità della causa, nè alla natura quasi domestica

de' giudizi. Queste ragioni non valgono allorchè i conciliatori giudicano della competenza, e subentrano invece ragioni di pubblico ordine a far ammettere l'appello: nel che non poteva sorgere e non sorse controversia. Ma il Codice deferisce l'appello al pretore, mentre il Progetto lo deferiva al Tribunale di circondario, ora civile. Il quale principio fu seguito, come vedremo, generalmente, ogni qualvolta s'è trattato di sottoporre l'autorità del conciliatore all'autorità giudiziaria superiore. Temevasi forse le rivalità tra i conciliatori e i pretori? Sopra diffidenze non giustificate dai fatti mal si fondano istituti normali e ragionevoli. Forse s'è creduta insufficiente la capacità del pretore a riconoscere la competenza o la incompetenza del conciliatore? Ciò contrasta con le attribuzioni che furono conferite al pretore come sue proprie. Del resto, ripugna all'indole de' giudizi de' conciliatori l'instaurarvi un giudizio d'appello formale, solenne, dispendioso, davanti ad autorità nel più de' casi lontana.

Della competenza de' Tribunali civili, che sono veramente i giudici ordinari, de' Tribunali di commercio, delle Corti di appello, della Corte di cassazione, non è d'uopo fare discorso, perchè va regolata con le norme ovvie e note. Quanto alla competenza dei Consoli e dei Tribunali consolari istituiti fuori del Regno, e quanto al giudizio sull'appello dalle sentenze loro, furono introdotte modificazioni nel Progetto allo intento di coordinare le disposizioni del Codice con la Legge consolare sarda 15 agosto 1858 (n.° 2984), la quale andrà estesa a tutto il Regno.

Nel regolare la competenza per territorio, attesa l'abolizione dei Tribunali del contenzioso amministrativo, fu necessario stabilire le norme pei casi in cui sia convenuta una delle amministrazioni dello Stato, e per le controversie relative alle imposte dirette o indirette.

Quando l'amministrazione sia convenuta, l'azione personale o reale sui beni mobili deve proporsi, per regola, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui fu contratta o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trovi la cosa mobile oggetto dell'azione. Nelle controversie relative alle imposte dirette o indirette l'azione, anche quando l'amministrazione sia attrice, deve essere proposta davanti il Tribunale nella cui giurisdizione è l'ufficio che deve riscuotere, o che ha riscosso l'imposta.

Statuendo sulla competenza per *connessione o continenza di causa*, il Progetto proponeva che le azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorari agli avvocati, procuratori e periti, di diritti ai cancellieri, agli uscieri, di salari o mercedi ai tipografi e simili, andassero devolute all'autorità giudiziaria davanti cui fu promossa la causa che diede occasione ad esse azioni. Questa disposizione sollevò discussione viva nel seno della Commissione, per quanto riguarda le azioni per onorari agli avvocati. La maggioranza della Commissione sostenne il Progetto, considerando d'uguale natura le azioni per onorari agli avvocati e le altre delle quali si parla, sì che valga anche per esse la ragione che l'autorità giudiziaria dinanzi la quale fu promossa la causa sia quella che può meglio apprezzare così il lavoro degli avvocati come il lavoro dei procuratori, de' periti e degli ufficiali ministeriali. Alla minoranza della Commissione parve per l'opposito da ammettere la differenza, non tanto per rispettare le tradizioni e le consuetudini di un foro importante, quanto per ragioni sostanziali, essendo ordinario ad accadere che mentre i procuratori, i periti e gli ufficiali ministeriali assistono e difendono le parti in un solo grado della causa, gli avvocati, invece, le assistono per tutto il corso della medesima: onde, se dovessero agire con le norme del Progetto, sarebbero

costretti a promuovere tante cause davanti a magistrature differenti, quanti gradi ebbe a percorrere la causa nella quale prestarono il loro ufficio. Il Ministro referente, dietro maturo consiglio, ha stimato che fosse da accogliere l'opinione della minoranza, ond'è che nel Codice la competenza speciale di cui si tratta non è resa comune agli avvocati, pei quali staranno le norme comuni. Però, essendo desiderabile che le cause di somigliante natura vengano evitate possibilmente, e che ne' fòri di tutto il Regno si diffondano gli usi e le pratiche migliori, si è fatta facoltà anche agli avvocati di valersi del procedimento economico e intimo che è stabilito per i procuratori, i periti e gli ufficiali ministeriali nell'art. 379.

Circa il regolamento della competenza tra i giudici e circa i conflitti di giurisdizione, il Codice, seguitando un principio indicato innanzi, si dilunga dal Progetto in quanto, deferendo la domanda pel regolamento all'autorità giudiziaria immediatamente superiore, non eccettua, come eccettuava il Progetto, il caso del regolamento tra conciliatori per deferirlo, non al pretore, ma al Tribunale di circondario. Il Codice con ragione mantiene intatta anche in questo caso la regola, nè dall'averla mantenuta sarà per venire danno all'amministrazione della giustizia.

Due mutazioni ha fatto il Codice al Progetto in ordine alla *ricusazione* o all'*astensione de' giudici e degli ufficiali del pubblico ministero*. La prima, coerente anche alle cose esposte or ora, statuisce che la cognizione dei motivi di ricusazione del conciliatore spetta al pretore, non al Tribunale di circondario, ora civile. La seconda riguardante il modo di proporre la ricusazione. Il Progetto recava che la ricusazione potesse proporsi anche all'udienza, e così pubblicamente, in presenza del

magistrato stesso che si vuol ricusare. Ciò parve contrario al rispetto dovuto alla persona de' magistrati, e altresì alla considerazione in cui vuolsi tenere la magistratura. E pertanto il Codice, distinguendo tra il caso in cui al ricusante sia noto il nome de' magistrati che devono prendere parte nella causa, e il caso in cui non gli sia noto, determina che la ricusazione debba sempre essere proposta in termine diverso secondo i casi, con ricorso al presidente, o, se trattisi di conciliatore o di pretore, con dichiarazione depositata alla cancelleria. Per tal guisa, nè i diritti delle parti sono menomati, nè la dignità della magistratura trovasi compromessa.

Poteva dubitarsi, stando al Progetto, se le disposizioni riguardanti la ricusazione dei giudici sarebbero applicabili al pretore allorquando presiede al consiglio di famiglia. La questione erasi sollevata sotto il Codice del 1859 ed era stata risolta, anche dalla Cassazione, in modo affermativo. Questa risoluzione parve giusta, atteso che il consiglio di famiglia costituisce una specie di magistratura domestica. Quindi si stimò conveniente togliere di mezzo ogni dubbio con espressa dichiarazione nel Codice.

Costituite le magistrature, con le regole delle competenze loro, in atto di poter giudicare, il Codice, seguendo l'ordine consueto, discende ad ordinar la materia delle citazioni, distinguendo la forma della citazione dal termine per comparire.

Della citazione sono mantenute le due forme, per biglietto e per atto formale. La prima più economica e più semplice, propria delle cause davanti i conciliatori e delle cause davanti i pretori fino al valore di lire cento: rispetto alla quale, per ragioni facili da riconoscere e da apprezzare, fu necessario esprimere l'esenzione dalla

carta di bollo già stabilita nel Codice del 1859. La seconda rivestita di tutte le formalità e richiesta in tutti i casi ne' quali non può aver luogo la citazione per biglietto.

Della citazione per biglietto fu proprio fin qui, per studio di semplicità e di agevolezza, che non avesse ad indicare l'oggetto della domanda. Ma parve singolare che una citazione, qualunque fosse, potesse mancare della formalità più importante, anzi di uno degli elementi costitutivi. Inoltre, a che sollecitare la comparizione di persona la quale sia o possa farsi credere non preparata alla difesa, e quindi abbia titolo a conseguire dilazioni? Queste considerazioni mossero la Commissione ad avvisare e il Ministro referente ad adottare il partito che anche nella citazione per biglietto s'indichi l'oggetto della domanda.

Quanto alla notificazione delle citazioni alle amministrazioni pubbliche, fu espresso e accolto il concetto che il Codice dovesse indicare nominatamente i singoli ufficiali rappresentanti, pel detto fine, le amministrazioni medesime: e ciò perchè i cittadini trovassero assicurata nel Codice una norma di tanta importanza e non fossero costretti a ricercarla in Decreti e Regolamenti mutabili. Ma poichè l'articolo 11 della Legge sul contenzioso amministrativo, attuata nel 1.º luglio 1865, prescrive, certamente in vista delle possibili e probabili riforme, che il luogo e il modo della citazione delle amministrazioni siano determinati per regolamento approvato con Decreto reale; al Codice rimaneva il dichiarare genericamente che, per le amministrazioni pubbliche, la citazione sia notificata a chi le rappresenta nel luogo dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa, riferendosi, per le specificazioni, alle norme stabilite nel regolamento per la esecuzione del Codice.

Essendo detto nel Codice del 1859 che la citazione



per la lista civile, il patrimonio privato del Re, della Regina, dei Principi della famiglia reale si notificasse al rispettivo capo d'amministrazione o a chi ne fa le veci, sorse dubbio e fu controverso in giudizio se colui che tiene veci del capo a cui notificare la citazione dovesse essere quello del luogo in cui avesse sede il capo stesso. A togliere il dubbio nel modo più conveniente, fu dichiarato nel Codice che la citazione sia consegnata al capo d'amministrazione o a chi ne faccia le veci nel circondario o nella provincia dove risiede l'autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa.

Nel provvedere al modo di notificare la citazione allorchè la notificazione non possa farsi alla persona del convenuto, e debba farsi alla residenza o al domicilio, o alla dimora di lui, il Progetto statuiva che, avendo a consegnare la copia a qualcuno de' vicini l'usciera preferisse il più vicino e che, non trovando persona a cui fare la consegna, affiggesse la copia alla porta della casa o dell'appartamento della residenza, del domicilio o della dimora. Queste disposizioni furono mutate nel Codice. Sembrò che potesse cagionare difficoltà e contestazioni il mettere obbligo all'usciera di preferire il più vicino tra i vicini del convenuto; e d'altra parte, giova fare la notificazione piuttosto a quello de' vicini che sia in relazione più amichevole col convenuto. Quindi è che l'obbligo fu tolto. Sembrò poi che fosse vana forma quella d'affiggere la copia della citazione alla porta della casa o dell'appartamento, imperocchè siffatte affissioni non durano; e il convenuto o non sa d'essere stato citato; oppure, sapendolo vagamente, non sa come e dove averne notizia che basti. Conseguentemente, poichè le cautele in simili casi non sono mai soverchie, fu stabilito nel Codice che l'usciera lasci avviso in carta libera affisso alla porta dell'abitazione del convenuto, e depositi la

copia della citazione nella casa comunale o la consegnare al sindaco o a chi ne faccia le veci. Per tal guisa l'affissione dell'avviso tiene luogo dell'affissione della copia dell'atto di citazione, e, oltre a ciò, il convenuto sa dove avere notizia precisa e dell'essere egli stato citato, e dell'oggetto della citazione.

Rispetto alle citazioni de' militari in attualità di servizio, dietro osservazioni fatte dal Ministero della guerra alle quali si associò il Ministero della marina, fu stabilito che le copie delle citazioni, le quali, consegnate al Ministero pubblico, erano da questo trasmesse ai Ministeri suddetti, siano invece trasmesse rispettivamente al comandante militare del circondario o al comandante del dipartimento marittimo in cui abbia sede l'autorità giudiziaria chiamata a conoscere della causa. Il Ministro riferente accolse di buon grado questa modificazione, della cui bontà, a vantaggio de' militari e a comodo dell'amministrazione, i due Ministeri proponenti apparivano i giudici migliori. Inoltre, le disposizioni che, secondo il Progetto, andavano ristrette ai militari in attualità di servizio, furono estese alle persone assomigliate per Legge ai medesimi: e ciò perchè essendo queste persone soggette alle discipline e ai regolamenti militari, ai traslocamenti repentini e lontani, insomma a tutte le esigenze del servizio militare, è necessario e giusto che siano ordinate a garanzia de' loro diritti quelle cautele medesime che sono ordinate pei militari propriamente detti. Del rimanente, dicendosi persone *assomigliate ai militari per Legge* non può rimanere dubbio di quali persone s'intenda parlare, bastando a tale uopo ricorrere ai regolamenti sull'esercito e sulla marina di guerra.

Il sistema della citazione per *editti* o *proclami*, ammesso dal Progetto pe' casi in cui la citazione ne' modi

ordinari sia sommamente difficile, fu soggetto di viva discussione. Si impugnò la legittimità di esso, sul riflesso che le forme della citazione sono d'ordine pubblico, e non deve essere lecito trasandarle in vista della difficoltà di citare tutti i convenuti. Inoltre, si dubitò se il modo stabilito fosse il migliore e non si potesse sostituirne altro più acconcio. Tuttavia, la discussione persuase anche gli oppositori, essendo certo, per una parte, che in taluni casi la citazione per *editti* e *proclami* è richiesta da una vera ed assoluta necessità, e, per l'altra parte, avendo superato felicemente le prove dell'esperienza il modo con cui essa citazione è ordinata nel Progetto, conformemente al Codice del 1859. In fatti, la citazione per *editti* e *proclami* è ammessa soltanto ne' casi di somma difficoltà; deve sempre essere autorizzata dal Tribunale o dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero; oltre le inserzioni ne' giornali, il Tribunale o la Corte possono ingiungere altre cautele; finalmente, quando sia possibile, designano tra i citandi alcuni ai quali la citazione debba essere notificata ne' modi ordinari.

Nel capo riguardante il *termine per comparire* in giudizio, i termini furono in generale allungati, parendo conveniente il concedere piuttosto molto che poco alla difesa, massime con la facoltà attribuita al conciliatore o al pretore o al presidente di abbreviare i termini e anche, secondo i casi, di autorizzare la citazione in via sommaria e ad ora.

Del *procedimento* propriamente detto, cioè del modo con cui le cause sono istruite, discusse e definite davanti le diverse magistrature, si presentano, nel nuovo Codice, degni di rimarco i punti seguenti, mutati in parte da quel che erano nel Progetto. Di quante specie sia il procedimento e che caratteri abbia ciascuna specie. Come

si propongano e come si decidano gli incidenti. In che modo avvenga la discussione della causa all'udienza, e particolarmente la esposizione del fatto. Se e come si stabilisca il fatto nella sentenza; se e come si distinguano le sentenze; con quali forme ed a chi se ne faccia la notificazione.

In capo del titolo IV, che concerne il procedimento, sta nel Codice un articolo che pone sotto gli occhi in compendio la distinzione tra procedimento e procedimento, e la qualità delle cause a cui ciascun procedimento si applica. Secondo il Progetto, il procedimento dividevasi normalmente in ordinario e a udienza fissa; però davanti i Tribunali di commercio, i pretori e i conciliatori vedevasi sorgere un procedimento sommario, con manifesto turbamento dell'idea fondamentale già concepita. Secondo il Codice, le specie del procedimento sono nettamente due, il formale e il sommario; nè sarà mestieri avvertire che formale è quel procedimento in cui si osservano le formalità, i termini, le prescrizioni tutte stabilite come normali, e che è sommario quello in cui le formalità sono minori, i termini più brevi, le prescrizioni meno assolute. Dal che apparisce, senz'altro, come, almeno secondo il sistema del Codice, il procedimento formale è la regola, e il procedimento sommario è la eccezione: onde, pur mancando disposizione espressa, converrebbe risalire dalle norme del procedimento sommario alle norme dell'ordinario, non viceversa.

Il procedimento formale è proprio dei Tribunali civili, dei Tribunali di commercio e delle Corti d'appello. Il procedimento sommario è proprio de' conciliatori e dei pretori. Però; anche davanti i Tribunali civili, i Tribunali di commercio e le Corti d'appello si osserva il procedimento sommario nei casi determinati dalla Legge. E sia l'una sia l'altra specie di procedimento assume modalità

speciali secondo la qualità delle magistrature e la natura delle cause: onde il procedimento formale de' Tribunali di commercio si differenzia dal procedimento formale de' Tribunali civili e delle Corti d'appello; e il procedimento sommario de' conciliatori e de' pretori si differenzia dal procedimento sommario de' Tribunali civili, de' Tribunali di commercio e delle Corti d'appello.

Ma le discrepanze particolari non mutano la natura propria de' due procedimenti. De' quali i caratteri distintivi sono questi, tra altri di minor rilievo: che nel procedimento formale la causa è chiusa prima dell'udienza, perchè deve avere compiuto anticipatamente lo stadio dell'istruire, del dedurre, del conchiudere; e che nel procedimento sommario la citazione si fa sempre per comparire a udienza fissa, sì che all'udienza o si fa o si compie l'istruzione della causa, eziandio con deduzioni e conclusioni non proposte innanzi.

Discutendosi nel seno della Commissione intorno alle diverse specie de' procedimenti quali erano proposte nel Progetto, fu ampiamente esaminato il carattere suespresso del procedimento formale. Poteva parere, a primo aspetto, dominato da eccessivo formalismo il partito di chiudere la causa prima dell'udienza, e reputarsi più conforme all'indole genuina e primitiva de' procedimenti, rispettata in altri Codici e specialmente in quelli di tipo francese, che appunto all'udienza si venga delineando ed esplicando la causa mediante il dire e il ridire liberissimo delle parti. Ma presto le apparenze ingannevoli cedevano il luogo alla realtà. Vi hanno, è certo, giudizi ne' quali sarebbe incomportabile ordinare la chiusura della causa: tali i giudizi sorti per incidente ne' giudizi principali; tali i giudizi ne' quali le parti compariscono personalmente davanti i magistrati: e in questi giudizi, come quelli che sono d'indole sommaria, la chiusura della causa

non fu ordinata, per ciò che si discutono a udienza fissa. Ma quando la causa deve istruirsi per iscritto, con comunicazione regolare di documenti, con comparse fatte e comunicate, ne' termini prescritti, rispettivamente; quando le parti non possono comparire se non col mezzo di procuratori esercenti legalmente: sarebbe dannoso, non che inutile, che la causa rimanesse aperta fino all'udienza. Sarebbe dannoso, perchè ciò favorirebbe la negligenza de' procuratori, aprirebbe l'adito alle sorprese meditate, renderebbe meno accurata e meno perspicua la istruzione e la discussione della causa, cagionerebbe spesso dilazioni e ritardi. E tutto ciò senza ragione sufficiente, essendo manifesto che, salvo casi straordinari ai quali soccorrono straordinari rimedi, la causa può essere perfettamente istruita e preparata prima dell'udienza.

Nelle cause in cui il procedimento formale si svolge compiutamente, vale a dire nelle cause davanti i Tribunali civili e le Corti d'appello, non si può, per regola, stare in giudizio che col ministero di procuratore esercente legalmente. Il che fu soggetto di disputa nella Commissione, essendo stato proposto che anche agli avvocati si facesse facoltà di rappresentare le parti, sull'esempio di altre legislazioni e per la considerazione principalmente che quanto conviene che nelle cause non difficili e non gravi le parti siano rappresentate da procuratori, altrettanto converrebbe che nelle cause difficili e gravi fossero rappresentate da avvocati. La Commissione reputò che la questione involgesse un principio direttivo da essere risoluto nelle Leggi organiche sull'esercizio delle due professioni. E il Ministro referente non esita a dichiarare com'egli stimi che sia da mantenere la distinzione caratteristica tra procuratore ed avvocato, sì che il primo abbia qualità di ufficiale ministeriale, e il secondo di

giureconsulto che consulta, dirige e discute. Altrimenti, si riuscirebbe ad avere in sostanza una classe sola di patrocinatori, senza che garanzie speciali designassero tra essi i più abili e degni; il che per altro non escluderà la convenienza di alcun temperamento provvisorio suggerito dalle speciali discipline esistenti in taluna parte del Regno.

Davanti i Tribunali di commercio le parti possono comparire personalmente; e, fin qui, poterono comparirvi eziandio col mezzo di procuratore, qualunque egli fosse, ancorchè non esercente legalmente. Onde presso i Tribunali di commercio s'è costituita una classe di patrocinanti, non riconosciuta dalle Leggi ed operante come se fosse riconosciuta, con tutti gli inconvenienti e i pericoli delle condizioni non regolari, non vigilate, non necessarie. Sulla proposta della Commissione pel Codice di commercio, la Commissione opinò che fosse da togliere l'occasione di possibili disordini e danni, e il Ministro riferente non peritossi ad accogliere il voto delle due Commissioni. Quindi il Codice dispone che le parti possono comparire davanti i Tribunali di commercio o personalmente o col mezzo di procuratore legalmente esercente, anche munito, per facilitazione conveniente, di mandato generale. Alla sorte dei patrocinanti attuali, che possono essere degni, fu riconosciuto che si abbia a provvedere con la Legge transitoria.

I procuratori, anche legalmente esercenti, per rappresentare le parti in giudizio, devono essere muniti di mandato. Questa disposizione fu contrastata nel seno della Commissione. Perchè esigere un mandato espresso da chi ha dalla Legge la qualità di rappresentare le parti? Il possesso de' documenti della causa non dovrà forse bastare a guarentigia del mandato per la causa stessa? Ciò è ammesso nella maggior parte delle legislazioni

italiane; e non ne seguitarono inconvenienti, e ad ogni modo, furono riparati col giudizio di disapprovazione. Nondimeno, la Commissione si pronunciò per il mantenimento della disposizione, e il Ministro referente non ha trovato ragione sufficiente per dipartirsi dall'avviso della Commissione. Ed invero nel sistema di libertà onde informasi l'esercizio della professione di procuratore, la garanzia richiesta va raccomandata da gravi rispetti che facilmente s'intendono. Il rimedio del giudizio di disapprovazione riuscirebbe, ne' più gravi casi, insufficiente; e, comunque fosse, val meglio evitare questi giudizi irritanti ed incerti. Di una disposizione generale non avranno a dolersi i procuratori, perchè le Leggi sono costrette a premunirsi contro gli abusi e presupporli. D'altra parte, mantenendo la necessità del mandato di cui si parla, il Codice ha potuto introdurre una facilitazione a modo di correttivo, ed è che allorquando occorra, nel corso del giudizio, un mandato apposito per certi atti, di questo mandato possa tener luogo la sottoscrizione della parte alla comparsa relativa.

Compiuta la istruzione della causa e depositati nella cancelleria gli atti, questi sono sottoposti dal cancelliere al presidente, il quale, secondo il Progetto, doveva delegare sempre un giudice a relatore, e, secondo il Codice, o delega a relatore un giudice, o dispone che la relazione si faccia dalla parte all'udienza.

La Commissione chiamata ad esaminare, se la relazione della causa debba farsi da uno de' giudici, tenne per l'affermativa con maggioranza notevole. Si considerò che la relazione, a dir così giudiziale, assicuri lo studio più profondo della causa, allontani il pericolo di errori e di sorprese, ponga a nobile e utile cimento l'abilità de' magistrati, richiami a più severa e più precisa forma la discussione delle parti, in somma adempia meglio



a tutti gli scopi che alla relazione si annettono. Non-dimeno, cotesto sistema incontrò gagliardi oppositori da parte di magistrati rispettabili e da parte di un fôro degno di considerazione per integrità e per sapere: i quali ebbero a preoccuparsi dei ritardi nella spedizione della causa, di una prevalente influenza del relatore nella deliberazione, delle preconcelte opinioni mal dissimulate nel riferire, degli effetti delle osservazioni delle parti circa la relazione.

In questo conflitto di opinioni, nessuna delle quali presenta un valore assoluto, parve al Ministro referente di tener conto della condizione di fatto esistente in diverse parti del Regno. La qual condizione potrebbe rendere grave e dannoso alla buona amministrazione della giustizia, sia l'abolire assolutamente la relazione giudiziale dove fosse accolta, sia l'imporla assolutamente dove non fosse in uso. Imperocchè non si vuole dissimulare che le abitudini, le tradizioni, le costumanze sono la vita degli ordinamenti e degli istituti d'ogni maniera.

Ciò premesso, nello intento di rispettare, da un lato, le esigenze locali, e per avviare, dall'altro, le consuetudini forensi a quella unità che risulta dagli esperimenti della pratica con facilità e senza turbamento, il Codice affida al presidente l'attribuzione, degna dell'alto ufficio, di determinare se la relazione della causa all'udienza debba essere fatta da uno de' giudici oppure dalle parti.

Per siffatta guisa, il presidente, pur conoscendo quale sia il voto del legislatore, potrà tener conto della qualità della causa e delle tradizioni del fôro in cui la causa si agita. Nè, in punto non sostanziale, si avrà a temere che riescano per avventura dannose le differenze, certamente temporanee, da luogo a luogo.

Tra le attribuzioni più importanti del presidente sono quelle che concernono gli *incidenti*.

Notevoli sono le disposizioni del Codice sugli incidenti, le quali se invocate con lealtà dalle parti e se adoperate con sapienza dal presidente, riusciranno per fermo a rendere più disinvolute e spedite, meno costose e meno aspre le liti, più pronti ed efficaci i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Gli incidenti si propongono al presidente, e la comparsa o atto che li propone può contenere la citazione davanti a lui. Se le parti s'accordano sulla risoluzione, e non è difficile che s'accordino in presenza di magistrato autorevole, il presidente provvede senz'altro per la esecuzione: ed ecco risparmiati i dispendi e le lentezze d'una sentenza. Se non s'accordano, il presidente rimette le parti a udienza fissa, oppure ne' casi d'urgenza risolve l'incidente e dichiara esecutiva l'ordinanza: ed ecco agevolato il giudizio ed assicurata la prontezza maggiore nell'interesse delle parti e della giustizia. Del rimanente, in tal successione di atti procedono brevi i termini, semplici le forme, determinate le cautele e i rimedi contro le ordinanze risolutive degli incidenti.

Nei termini del Progetto (art. 177) la causa veniva in discussione all'udienza con la esposizione del fatto concordata tra i procuratori e depositata nella cancelleria insieme con gli atti della causa. Secondo il Codice invece, la esposizione del fatto si fa soltanto o dal relatore o dalle parti.

Una grave disquisizione sorgea intorno a tale argomento. Da una parte osservavasi che la concordanza del fatto non fosse punto da richiedere perchè, nel caso di consenso circa i fatti, riescirebbe inutile, e, nel caso di dissenso, farebbe nascere un'altra causa sovrapposta alla causa. La relazione del giudice o delle parti all'udienza vien delineando necessariamente i punti controversi sia in fatto sia in diritto, e la sentenza risolve allo stesso

modo gli uni e gli altri. Onde nè al giudizio, nè alla sentenza, nè ai mezzi d'impugnarla può mancare nessuno degli elementi richiesti.

Sostenevasi dall'altra parte la necessità di un fatto concordato nel giudizio, riconoscendo bensì che la concordanza abbia a precedere non a seguire la sentenza. Altrimenti, mancando il fatto si lascerebbe mancare alla sentenza stessa il suo naturale sostrato e fondamento. E poi la Cassazione come potrà ella compiere acconciamente l'ufficio suo ove le fosse tolto ogni modo da affacciarsi al fatto inviscerato che fosse nel diritto?

Gli addotti argomenti non mi parvero abbastanza efficaci a combattere le ragioni che stanno per l'opposta tesi. Quando il fatto giudiziario può emergere lucido e incontroverso dallo scambio delle conclusioni e delle difese, e dalla lotta giudiziaria, e dall'oralità della discussione, e dalla motivazione in fatto e in diritto della sentenza, torna evidente che il sistema delle narrative riuscirebbe nelle sue conseguenze pratiche ad una sterile superfetazione, feracissima d'indugi e d'inciampi al celere corso dei giudizi, e quel che più monta di esorbitanti dispendi alle parti contendenti. Nè qui vuolsi tacere che il sistema abbracciato ha per sè la sanzione della esperienza, avendo già fatto le sue prove con ottimo successo in altre parti del Regno, come nel Codice sardo e nel Codice parmense.

La discussione della causa all'udienza comincia con la relazione o fatta dal giudice o fatta dal difensore dell'attore, con facoltà agli altri difensori di rettificarla. Posto il caso che la relazione sia fatta dalle parti, ove l'autorità giudiziaria non creda stabilito il fatto sufficientemente, il presidente nomina un relatore e rinvia la causa. In tal guisa non sarà per mancare mai la esposizione del fatto bastevole e sobria.

Dopo la relazione, i difensori leggono le conclusioni prese rispettivamente nell'interesse delle parti. Nei termini del Progetto, le conclusioni avrebbero dovuto leggersi innanzi tutto, con ordine meno logico e con manifesto pregiudizio della chiarezza.

Lette le conclusioni, i difensori delle parti svolgono le ragioni su cui sono fondate.

Per siffatta guisa la esposizione del fatto rende intelligibili ed apprezzabili le conclusioni. La discussione successiva chiarisce qual fondamento esse abbiano.

Succede alla discussione la sentenza. Il Progetto proponeva che, differendo la pronunciazione della sentenza, non potessero i giudici oltrepassare la udienza quarta. A precetto non avente sanzione, parve meglio sostituire la fiducia nel sentimento del dovere e nel rispetto della dignità propria.

Fu rimandato alla Legge d'ordinamento, come a sede più acconcia, stabilire il numero de' votanti.

Il Codice di Ginevra ha una disposizione (art. 104) grandemente raccomandata, che prescrive a' giudici nel deliberare di formulare le questioni in fatto e in diritto, di votare sopra tutte distintamente, di risolvere le questioni di fatto prima che quelle di diritto. La disposizione parve buona, ma propria del regolamento piuttosto che del Codice. Nel Codice, tenuta ragione in ispecialità della questione sulla concordanza del fatto, fu stimato che tra i requisiti della sentenza si dovessero indicare non *i motivi* genericamente, sì bene *i motivi in fatto e in diritto*.

È consueto, almeno in alcune parti d'Italia, che il giudice relatore si assuma il mandato di compilare la sentenza, ancorchè sia dissenziente dalla maggioranza. Il Codice non tollera questa costrizione che turba la coscienza del magistrato e compromette la bontà della

sentenza. Per ciò prescrive che, chiusa la votazione, il presidente designi tra i membri della maggioranza chi debba compilare la sentenza.

Alle cause di nullità della sentenza si aggiunse quella procedente dalla omessa audizione del Ministero Pubblico ne' casi previsti dalla legge. Questa sanzione parve più conveniente alla importanza dell'atto e alla ragione per cui è richiesto. Però si distingue: la nullità può opporsi da qualunque delle parti, se le conclusioni erano prescritte per ragione di materia; negli altri casi può opporsi soltanto dalla parte nel cui interesse erano prescritte. A questo modo si evita l'inconveniente del vedersi annullata una sentenza ancorchè favorevole a quella delle parti nel cui interesse il Ministero Pubblico avrebbe dovuto conchiudere.

La distinzione delle sentenze preparatorie, interlocutorie e definitive, preparata dalla giurisprudenza e scritta d'ordinario nelle Leggi di procedura, non era nel Progetto e non è nel Codice. Fu sempre malagevole il riconoscere gli elementi caratteristici della tale o tal altra sentenza; malagevole ancora il differenziare con esattezza sentenza da sentenza; più ardua ricerca apparve poi il determinare quali delle sentenze non definitive influissero nel merito della causa e potessero pregiudicarlo. Onde una sorgente di controversie, di incertezze e di inconvenienti senza fine, sia quanto alla notificazione delle sentenze, sia quanto all'appellabilità. Tolta adunque pel novello sistema la distinzione, un modo di notificazione unico vale per tutte, e tutte riescono medesimamente appellabili.

Però, rispetto alla significazione delle sentenze, la prevalenza del sistema più semplice lasciò avvertire maggiore l'importanza di ordinarlo il più acconcio e rispondente

ad ogni esigenza, dipendendo da esso e il passaggio della sentenza in cosa giudicata, e l'esercizio valevole della facoltà di appellare. Ond'è, che nel seno della Commissione sollevossi discussione grave, dietro quesito apposito del Ministro referente. Da un lato si posero innanzi i pericoli del notificare tutte le sentenze ai procuratori, secondo il sistema del Progetto. Dall'altro si osservarono gli inconvenienti del notificarle tutte alle parti personalmente. Nell'intento di evitare que' pericoli e quegli inconvenienti, la maggioranza della Commissione si accordò in un sistema conciliativo, al quale il Ministro proponente non esitava di assentire.

Le parti sono chiamate a dichiarare la residenza o il domicilio che abbiano nel Regno; se non abbiano l'una o l'altra nel Regno devono e possono in ogni caso eleggere domicilio nel comune dove risiede l'autorità giudiziaria, davanti cui è portata la causa: e ciò o nell'atto di citazione o rispettivamente negli atti di costituzione de' procuratori. La elezione o dichiarazione può essere mutata, ma conserva il suo effetto giuridico finchè la mutazione non sia notificata all'altra parte. Alla residenza dichiarata e al domicilio o eletto o dichiarato si notificheranno le sentenze. Mancando la elezione o la dichiarazione, supplisce, com'era necessario, la Legge col disporre che la notificazione si faccia al procuratore.

Per somigliante guisa, la Legge non impone alle parti una fiducia sconfinata ne' procuratori, ma lascia bensì alle parti la facoltà, conveniente e giusta, di riporla in essi mediante la elezione di domicilio presso di loro. La Legge riconosce le difficoltà e gli inconvenienti di notificare le sentenze alle parti personalmente, ma, provvedendo a menomarli o toglierli, non priva le parti di questa garanzia che esse credano necessaria.

Il procuratore, ufficiale ministeriale, deve potere spedire le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificare alla parte contraria a quella patrocinata da lui. Ciò fu proposto nel Progetto ed è ordinato nel Codice, sull'esempio delle legislazioni migliori, senza che esso potere sia tolto (ben s'intende) al cancelliere. L'attribuire ai cancellieri esclusivamente il diritto di rilasciare le copie, ritarda dovunque e in certi luoghi renderebbe pressochè impossibile l'andamento delle cause. Agli interessi della finanza e insieme all'importanza delle copie nei giudizi è provveduto abbastanza con la prescrizione che esse, se spedite dal procuratore, siano autenticate dal cancelliere.

Mutazioni notevoli non furono fatte nelle disposizioni sulle *spese* e sui *giudizi contumaciali*. Dopo le quali parti, il Codice continua trattando del procedimento sommario davanti i Tribunali civili e le Corti, del procedimento formale e del procedimento sommario davanti i Tribunali di commercio, de' procedimenti, sommari sempre, davanti i pretori e davanti i giudici conciliatori. Intorno a queste distinzioni de' procedimenti, motivate o dalla natura della causa o dalla qualità delle giurisdizioni davanti le quali le cause sono portate, è da notare, in generale, che tutti i procedimenti stessi si legano tra loro, in coerenza del concetto logico che il procedimento formale davanti i Tribunali civili e le Corti è il procedimento normale cui conviene ricorrere ogniqualvolta manchino, negli altri procedimenti, disposizioni speciali.

Nel procedimento sommario dinanzi i Tribunali civili e le Corti fu proposto dal Progetto, ed è mantenuto nel Codice che, anche dopo iniziata la causa con procedimento sommario, l'autorità giudiziaria possa, richiedendolo la natura e le condizioni della causa stessa, ordinare

che si prosegua col procedimento formale. Il che può essere ordinato dal Presidente, se le parti siano d'accordo. Nel Codice si è aggiunto che la disposizione sia applicabile anche quando il procedimento sommario sia prescritto da leggi speciali; e nel fare l'aggiunta si tenne riguardo particolarmente alla Legge sul contenzioso amministrativo che prescrive il procedimento sommario in tutte le cause nelle quali siano impegnate le amministrazioni pubbliche (art. 10), essendo sembrato, che, come queste cause possono essere gravi, intricate e difficili al pari delle altre, così convenisse far luogo, anche per le medesime, a quel procedimento che è il normale perchè presenta garanzie maggiori di istruzione completa, di discussione ampia, di provvedimenti accomodati ad ogni esigenza.

Nel procedimento appresso i Tribunali di commercio, attesa la natura speciale degli affari commerciali, ne quali è vita la prontezza e la esecuzione immediata inevitabile, inerendo alle osservazioni ed al voto della Commissione speciale pel Codice di commercio, fu introdotta nel Codice di procedura la disposizione nuova che le sentenze nelle cause commerciali, sia in contraddittorio sia in contumacia, possano, in ogni caso, sull'istanza della parte, essere dichiarate esecutive non ostante opposizione o appello, con cauzione o senza. Di questa disposizione, rimessa all'arbitrio prudente del Tribunale, hanno da temere soltanto que' litiganti che impugnano le sentenze per aspreggiare gli avversari e sottrarre sè medesimi e i beni loro alle conseguenze della esecuzione giudiziale.

I mezzi per impugnare le sentenze andavano divisi, secondo la natura loro, in ordinari e straordinari. Ordinari sono l'opposizione e l'appellazione che hanno luogo in qualunque causa. Sono straordinari la rievocazione,



l'opposizione del terzo e il ricorso per cassazione che hanno luogo soltanto in casi determinati.

Prima di regolare questi mezzi partitamente, il Codice pone innanzi norme che sono comuni a tutti. Riguardano esse norme l'accettazione della sentenza; la natura, il decorrimento e la sospensione de' termini; le conseguenze dell'essere più le parti interessate a domandare la riforma o l'annullamento della sentenza, oppure le parti interessate ad opporsi alla domanda stessa; e, ancora, gli effetti della riforma o dell'annullamento della sentenza rispetto a certe persone che non l'abbiano domandato. Nelle quali parti, osservando il rigore imposto dalla natura degli istituti che erano da regolare, il Codice mira ad allargare il beneficio anche in pro di coloro che non lo invocarono, piuttosto che farlo perdere a tutti per ciò che non fu reso comune ad alcuni.

Ai mezzi ordinari e straordinari per impugnare le sentenze fu aperta la via solamente quando era necessario. Quindi le correzioni di omissioni o di errori che non producano la nullità della sentenza, e, altresì, l'aggiungere una conclusione non riferita, ma sulla quale verta il dispositivo, e il correggere, anche nel dispositivo, un errore di calcolo, fu demandato alla stessa autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza.

Primo de' mezzi ordinari d'impugnare le sentenze è l'opposizione, la quale, secondo il sistema del Codice, è concessa solamente quando si possa presumere che la parte non abbia avuto notizia della citazione e del giudizio. Conseguentemente non è ammesso a far opposizione l'attore e neppure il convenuto che sia stato citato in persona propria o citato reiteratamente con forme speciali. Conseguentemente ancora, il termine per far opposizione è quel medesimo che la Legge ha stabilito per

comparire in giudizio; e l'opposizione può farsi, anche scaduto esso termine, sino al *primo atto* di esecuzione della sentenza contumaciale; *se questa non fu notificata al convenuto in persona propria.*

L'appellazione è rivolta a riparare sia l'ingiustizia della sentenza di prima cognizione, sia le omissioni o gli errori commessi dalle parti o dai patrocinanti nel primo giudizio. Laonde, come l'ingiustizia, le omissioni e gli errori possono avverarsi in qualunque giudizio e in ogni sentenza, così tutte le sentenze, salvo eccezioni speciali, sono appellabili: il quale principio rende una verità l'egualianza ed elimina le controversie incidenti per determinare il valore. Quindi, ancora, nel giudizio d'appello si può svolgere e compiere, anche mediante appellazione incidentale, l'istruzione della causa, fino al limite imposto dal divieto di proporre domande nuove: le quali domande, come è chiaro, costituirebbero una causa nuova.

Il termine ad appellare è stabilito variamente, secondo che trattisi di sentenze de' pretori o de' Tribunali giudicanti in materia commerciale (nel qual caso è di trenta giorni), oppure di sentenze dei Tribunali civili in materia civile (nel qual caso è di sessanta giorni). Si ebbe riguardo, nel determinarlo, alla natura delle cause e alla qualità delle giurisdizioni.

Come abbiasi a proporre l'appellazione sia principale, sia incidentale; quali atti abbiansi da presentare; quali siano le conseguenze delle irregolarità: è stabilito con norme chiare e precise. Queste norme sono animate, quando era utile, dalla larghezza maggiore, come la norma per cui l'appello incidentale è ammesso anche dopo scaduto il termine per appellare; e sono animate, quando era necessario, di giusto rigore, come le norme per cui si impone il rigetto dell'appello, quando l'appellante non

presenti i documenti necessari o non comparisca, secondo i casi.

Nel giudizio di appello non si ammette, per regola, intervento in causa, perchè troppo facilmente la causa potrebbe assumere carattere di novità. Si fa eccezione per l'intervento ordinato dall'autorità giudiziaria, e per l'intervento di chi abbia diritto a formare opposizione di terzo: nel primo caso intendendosi che l'intervento non sarà ordinato se non per istruzione necessaria; e nel secondo, che l'intervento valer debba soltanto ad impedire che il terzo possa ricevere nocimento dalla sentenza.

Le disposizioni del Codice riguardanti il rinvio della causa dai giudici dell'appello ai primi giudici, mirano a procurare, per una parte, che la causa non sia privata del primo grado di giurisdizione, e, per l'altra, che il giudizio di merito non si rinnovi davanti i primi giudici quando fosse già stato esaurito.

Speciali norme sono prescritte pe' casi in cui si contenda di competenza. In appello non si può conoscere del merito della causa, ancorchè siasene conosciuto in prima istanza, se si dichiara l'incompetenza de' primi giudici. E ciò perchè, dichiarata l'incompetenza, il giudizio di prima istanza si considera come non avvenuto.

La revocazione, mezzo straordinario, non è ammessa, per regola, quando si può far uso del mezzo ordinario dell'appellazione. In conseguenza, si possono impugnare con la revocazione le sentenze pronunciate in contraddittorio o in contumacia, con diversità di casi, dalle autorità giudiziarie pronuncianti in grado di appello; e le sentenze pronunciate in prima istanza, comprese quelle de' conciliatori, solamente quando siano trascorsi i termini per far opposizione o per appellare.

La revocazione può essere proposta innanzi agli stessi giudici che hanno pronunciata la sentenza, atteso che la sentenza non si impugna come ingiusta, ma, generalmente, come conseguenza di fatti non imputabili al giudice.

Pertanto il Progetto non ammetteva che tra i casi di revocazione potesse essere l'errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa. Ma questo caso è ristabilito nel Codice, qual era nel Codice sardo del 1859, sembrando che il giudice, anche incolpevolmente, possa cadere in un errore di fatto materiale, e che, cadutovi, debba spettare a lui, meglio che ad altri, di riconoscerlo e ripararlo.

La sentenza, come per appellare, così per ricorrere in revocazione, si distingue in capi: *tot capita, tot sententiae*. E, impugnato alcuno soltanto de' capi, rimangono fermi gli altri tutti, salvo i dipendenti da quello.

Il termine per proporre la revocazione è uguale al termine per appellare. Però, il punto di partenza diversifica ne' casi in cui la revocazione dipenda da circostanze e da fatti che fossero stati ignoti.

Per proporre domanda di revocazione conviene depositare una somma che, in caso di soccombenza, si perde a titolo di ammenda o di multa. La domanda di revocazione non sospende la esecuzione della sentenza impugnata. Ne' giudizi di revocazione conclude il Ministero Pubblico. Sono conseguenze dell'essere il rimedio straordinario, e della importanza che ha il giudizio rispetto all'autorità compromessa della cosa giudicata.

Alcuni Codici, tra i quali il Codice sardo del 1859, non ammettono l'*opposizione del terzo*, presumendo che al terzo, per evitare che lo pregiudichi una sentenza pronunciata tra altre persone, basti il far uso dell'eccezione che la sentenza fu *res inter alios iudicata*.

Ma l'esperienza ha dimostrato che il rimedio di questa eccezione non è sufficiente. Senza discendere a particolari, basti osservare che l'eccezione sta dentro i limiti della difesa, mentre al terzo potrebbe interessare d'agire. Valga, per esempio, il caso accennato dal Codice di sentenza che si voglia impugnare dai creditori per collusione esercitata a loro danno.

L'opposizione del terzo non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo quando i diritti del terzo possano essere pregiudicati. Il terzo, nel proporre l'opposizione, deve depositare una somma che, in caso di soccombenza, egli perde a titolo di ammenda o di multa.

Trattandosi nell'opposizione del terzo di interesse meramente privato, le conclusioni del Ministero Pubblico non sono richieste.

Supremo dei mezzi straordinari per impugnare le sentenze è il ricorso per cassazione. Intorno al mantenere e al regolare questo istituto non fu mossa discussione, sia perchè parve che costituisse del Codice uno di quei principii direttivi intangibili e non mutabili, a mente dell'art. 2 della Legge del 2 aprile, sia perchè l'ordinamento della magistratura suprema deve formare soggetto di appositi studi raccomandati espressamente dal Parlamento.

Il sistema della cassazione fu ordinato, col rinvio, in caso di annullamento della sentenza, ad altra autorità giudiziaria del grado di quella che pronunciò la sentenza impugnata: il che toglie potestà alla Cassazione di mescolare e quasi corrompere il criterio di giudice del diritto col criterio di giudice del fatto. Che se l'altra autorità giudiziaria pronunci come la prima, la Cassazione decide a classi riunite e, se annulli di nuovo, fa un nuovo rinvio; dopo il quale l'autorità giudiziaria a cui è fatto rimane obbligata di conformarsi, nel caso,

al giudizio della Cassazione, per la necessità di porre irrevocabilmente un termine alla lite senza l'intervento dell'autorità legislativa.

I casi di cassazione sono scolpitamente e tassativamente stabiliti dalla Legge e corrispondono allo scopo dell'istituzione.

I termini pel ricorso in Cassazione sono più lunghi che i termini per qualunque altro giudizio, tenuta ragione delle più gravi conseguenze che ne promanano.

Il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, trascorsi i termini assegnati alle parti o fatta da queste la rinuncia al ricorso, può ricorrere egli, ma nel solo interesse della Legge, senza che le parti possano giovarsi dell'annullamento, ove accada.

Davanti la Cassazione le parti sono rappresentate da avvocato ammesso a patrocinarvi, non da procuratore. Anche l'avvocato deve essere munito di mandato speciale pel giudizio del quale si tratta.

Il ricorso che manchi de' requisiti richiesti, è dichiarato inammissibile. Questo giudizio sulla ammissibilità del ricorso, secondo alcune legislazioni, e, tra altre, secondo il Codice del 1859, viene fatto da una sezione speciale appellata de' *ricorsi*. Il Codice non ammette questo esame preliminare che assume impronta di doppio ufficio posto a riscontro col giudizio di Cassazione, che reca ritardi e dispendi, che può compromettere, con giudicati contraddittorii a quelli della sezione civile, l'autorità della Corte di cassazione, che, infine, non è necessario; del che rendono testimonianza le provincie napoletane, la cui Corte di cassazione dal 1819 in poi ebbe a funzionare egregiamente senza il sussidio della sezione dei ricorsi non facendo luogo a scontri, ad inconvenienze, o richiami di sorta.

Non è a dire se, ne' giudizi di cassazione, il Ministero

Pubblico concluda. Anzi, tra i requisiti della sentenza, per riguardo giusto all'altezza dell'ufficio e all'osservanza che deve meritare, è che sia indicato se le conclusioni del Pubblico Ministero furono conformi o no alla sentenza stessa.

Col giudizio di cassazione, che corona il procedimento propriamente detto, si compie il primo Libro del Codice.

## LIBRO SECONDO.

La Legge provvede a che il diritto sia riconosciuto, con solenne forma, o ne' contratti stipulati per autorità pubblica o ne' giudizi che de' contratti prendono il luogo, e provvede altresì perchè, ne' giudizi, sia pronunciata determinatamente la condanna di coloro che disconobbero il diritto risultante da contratto oppure da altro titolo o condizione giuridica.

Ma tutto ciò riuscirebbe vano, se, non prestandosi la parte obbligata all'esecuzione volontaria di quanto fu dichiarato e stabilito, la Legge rimanesse impotente a far valere la propria autorità, non ostante la persistente resistenza de' privati. Quindi il rimedio supremo e necessario dell'esecuzione forzata, detto dai giureconsulti inglesi antichi *fructus et finis legis*, per esprimere che, mancando esso, la Legge rimarrebbe senza frutto e senza scopo.

La esecuzione forzata è tra le parti più rilevanti della legislazione, perchè presenta difficoltà gravi sia d'ordine privato e pubblico, sia d'ordine economico. Assicurare, da una parte, il diritto del creditore; mantenere, dall'altra, il rispetto dovuto alla condizione e agli interessi del debitore. Regolare l'uso della forza, sì che diventi auxiliatrice e compimento del diritto. Conciliare le garanzie

del credito e le garanzie della proprietà, rendendo armonico il loro concorso a costituire e svolgere la pubblica ricchezza: tali sono i precipui problemi a sciogliere.

Intorno ai quali problemi si affaticano di lunga mano le legislazioni, la giurisprudenza, la dottrina, nel campo rispettivo: senza che siasi venuto a conclusioni, e concetti immuni da vizi ed accolti da unanime consentimento. Nè qui fia vano il ricordare come a mo' d'esempio Napoli lamenta le interminabili questioni di perizia; la Lombardia s'impiglia ad ogni piè sospinto nell'intervento del giudice ad ogni atto del procedimento esecutivo; la Toscana si aggira nel sistema della perizia nel principio e dell'aggiudicazione nel fine della procedura esecutiva; finalmente le Province antiche, e con esse le provincie dell'Emilia, dell'Umbria e delle Marche dopo l'attuazione del Codice sardo del 1859, vedono costretto il creditore sproprante a fare un'offerta, ed esposto ad acquistare, suo malgrado, l'immobile del debitore.

Nell'ordinare il procedimento esecutivo nel Codice nuovo si ebbe la cura di evitare almeno gli inconvenienti più gravi segnalati altrove. E inoltre si procacciò di semplificare le forme, diminuire gli atti, agevolare il lavoro così del magistrato come di tutti coloro che concorrono all'amministrazione della giustizia.

Le *regole generali* dichiarano quali siano i titoli aventi il carattere esecutivo, e in che forme abbiano ad essere spediti, e a chi. Nella qual parte non si discostano, o poco, dalle norme consuete. Fu esaminato se dovesse attribuirsi forza esecutiva alle scritture private, massime ora che sono atte a costituire ipoteca, sull'esempio della Legge toscana che attribuisce forza esecutiva alle scritture private che siano riconosciute da notaro. Ma ciò non fu ammesso, sembrando troppo necessario che la forza esecutiva non possa essere conferita



se non agli atti che emanino direttamente da ufficiali pubblici.

Tra le *regole generali* merita considerazione questa, sebbene già scritta nel Codice del 1859, che il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di esecuzione autorizzati dalla Legge. Alcune legislazioni hanno respinto il sistema della cumulazione come troppo severo e troppo dannoso al debitore, il quale, per un debito anche piccolo, trovasi esposto a vedere assalita e compromessa tutta quanta la sua fortuna e, talvolta, persino la libertà personale, con manifesta diminuzione o perdita di que' mezzi stessi che altrimenti avrebbero potuto bastargli all'adempimento della sua obbligazione. Nondimeno, la regola adottata dal Codice sembra giusta e più conforme a quell'efficacia assoluta che l'esecuzione legittima deve improntare contro il debitore inadempiente agli obblighi suoi. Convieni che il creditore trovi modo da vincere la mala fede; che, stringendo il debitore da ogni parte, riesca a conseguire il pagamento; che sia impedito lo spettacolo di debitori i quali, mentre l'esecuzione si esercita sopra certi beni, disperdono o sottraggono gli altri impunemente. L'esperienza ha dimostrato la necessità di questo rigore.

Però, nel provvedere agli interessi del creditore, conviene che la Legge non neghi protezione e assistenza al debitore. La esecuzione cumulativa può essere l'effetto di animadversione ed astio del creditore, ed anche di abusi degli ufficiali incaricati del procedimento. A questi casi provvede la Legge statuendo che, se la cumulazione risulti eccessiva, l'autorità giudiziaria può restringere il procedimento al mezzo di esecuzione che sia scelto dal creditore, o, in difetto, determinato da essa. In oltre, l'autorità stessa può anche condannare il creditore al risarcimento dei danni.

Delle controversie sulla esecuzione sono richiamati a decidere il Tribunale di circondario, ora civile, e il distrettuale giudice di mandamento; ora pretore, del luogo dell'esecuzione, non i Tribunali commerciali, salvo una eccezione peculiare, e non i conciliatori.

Rispetto ai Tribunali di commercio, quanto è conveniente che i Tribunali stessi giudichino anche delle controversie sull'esecuzione, quando la questione cada sull'esistenza, sull'entità o sull'interpretazione di un'obbligazione commerciale, materia propria della competenza loro, altrettanto sarebbe irregolare che giudicassero generalmente di tutte le questioni concernenti l'esecuzione delle loro sentenze, imperocchè, per simil modo, uscirebbero manifestamente dal campo speciale della loro competenza.

Quanto ai conciliatori, si considerò: i conciliatori essere giudici di natura speciale; non doversi, perciò, commettere ai medesimi attribuzioni troppo gravi ed esorbitanti dall'ufficio loro; tra le quali attribuzioni essere certamente quelle che riguardano i giudizi esecutivi.

Regolando l'esecuzione sui beni mobili, il Codice stabilisce una norma fondamentale, coerente al principio generale già discusso della cumulazione de' diversi mezzi di esecuzione, ed è che il pignoramento si può estendere a tutti i mobili del debitore che si trovano presso lui o presso terzi, e alle somme al medesimo dovute. Della quale norma è evidente la ragione ora che, come vedremo, fu tolta la preferenza o privilegio al creditore pignorante sul prezzo in distribuzione, sì che può riuscire necessario l'estendere il pignoramento e procacciare al concorso più abbondante materia. Però il Codice pone un temperamento affidato all'arbitrio prudente dell'autorità giudiziaria, potendo questa ridurre il pignoramento, secondo le circostanze, quando risulti evidentemente eccessivo.

Il Progetto, nel provvedere alla assegnazione e alla distribuzione del denaro ricavato dalla vendita mobiliare, ammetteva la vecchia massima: *le premier saisissant est le premier payé*, stabilendo, sull'appoggio di essa, un privilegio vero in favore del creditore pignorante.

L'articolo 651 del Progetto, conforme in sostanza all'articolo 780 del Codice del 1859, disponeva: « Il creditore pignorante è preferito agli altri creditori non privilegiati pel conseguimento del credito per cui avrà fatto procedere validamente all'esecuzione mobiliare in conformità delle disposizioni dei capi precedenti. Fra più creditori che abbiano fatto pignoramento congiuntamente, la distribuzione si farà per contributo. »

Intorno a questo privilegio vivamente si disputò nel seno della Commissione, e fu deliberato di non mantenerlo. Si disse dai sostenitori del Progetto che esso privilegio aveva origine e fondamento giuridico negli assiomi *Jura vigilantibus subveniunt; Qui prior est in tempore, potior est in iure*; e che a questo si aggiungeva la convenienza e quasi la necessità di impedire, per bene privato e per bene pubblico, che qualunque creditore, ignorando il numero de' concorrenti possibili e temendo di non rimanere pagato, malgrado le sollecitudini della procedura assunta, si induca a pignorare tutti quanti i beni del debitore, non quelli soltanto che basterebbero a pagar lui.

Dall'altra parte si osservava come le argomentazioni addotte mal riuscissero a stabilire che il privilegio di cui si tratta sia conforme ai principii. I principii affermano che i privilegi derivano dalla natura intima e sostanziale del credito, non da una circostanza estrinseca e accidentale ad esso. Che se dal non essere riconosciuto questo privilegio possono derivare inconvenienti, non sarà lecito per solo studio di evitarli offendere i

342  
principii. Tanto più che l'offesa dei principii porta sempre seco inconvenienti maggiori, sebbene o meno apparenti o più remoti.

La deliberazione della Commissione pel Codice di procedura civile fu trasmessa alla Commissione pel Codice civile, affinchè questa esaminasse se per avventura paresse opportuno inserire nel Codice civile una simigliante disposizione come in sede più propria, trattandosi d'un privilegio da istituire. Ma la proposta non incontrò favore, perchè il privilegio non fu ammesso.

Confortato da questi voti autorevoli, il Ministro referente non esitò ad approvarne la espressione. Quindi tutti i creditori, il pignorante e i non pignoranti, saranno in condizione eguale, salvo che abbiano alcuna delle cause di preferenza stabilite dal Codice civile.

Nel sistema del Progetto, come insegna l'esperienza, appena il debitore ha scossa la fortuna, ciascuno dei creditori s'affretta ad agire per procurarsi il privilegio della diligenza. Invece di procedere d'accordo, procedono separatamente. La gara manda in rovina il debitore, accumulando le spese. I creditori più degni di riguardo, le vedove, i minori, gli assenti, si veggono primeggiati dai creditori più destri, operosi ed informati.

Per l'opposto, il sistema del Codice è ad un tempo più giusto e più vantaggioso sia ai creditori sia al debitore. Il pignoramento si reputa fatto nell'interesse comune di tutti i creditori; tutti i creditori, salvo i privilegiati, sono collocati allo stesso grado; i primi a pignorare non conseguono un privilegio come prezzo in certo qual modo della loro diligenza o della loro durezza. E i debitori sono meno esposti a procedimenti precipitosi e molteplici.

Però se intervengano in causa altri creditori o pretendenti dopo la vendita e prima che sia stato determinato

lo stato di assegnazione o ripartizione, essi non possono partecipare alla ripartizione in pregiudizio dei creditori istanti e degli altri che fecero opposizione prima della vendita, salvo sempre i diritti di privilegio. La quale dichiarazione in favore dei creditori che promuovono e costituiscono il giudizio e ne corrono fin da principio tutte le eventualità, è giustificata dalla convenienza di punire la negligenza sempre colposa e talvolta dolosa di coloro i quali presumessero di profittare del giudizio solamente quando le sorti del medesimo fossero assicurate.

Tra le esecuzioni forzate la più importante e la più difficile da regolare è quella che cade sui beni immobili. Questi beni possono appartenere al debitore o ad un terzo. Sopra questi beni s'intrecciano diritti molteplici de' creditori. L'aggiudicatario acquistandone la proprietà assume rispetto al debitore e rispetto ai creditori una condizione giuridica speciale. Convieni che il legislatore, nel conflitto di interessi e di diritti che spesso si combattono, ponga ogni maggiore studio alla conciliazione dei contrari, e in ogni caso attribuisca la prevalenza al più degno degli interessi nell'ordine privato e nel pubblico.

Ben potremo affermare essere stato questo l'argomento principalissimo degli studi e delle meditazioni così della Commissione, come del Ministro.

Il Progetto ministeriale nel divisare il sistema da tenere quanto alla determinazione del prezzo su cui aprire l'incanto e quanto alle conseguenze dell'incanto stesso, seguitando le orme del Codice sardo del 1859, proponeva (art. 663) che il creditore istante offrisse un prezzo non minore di cento volte il tributo diretto verso lo Stato, e offrisse di pagare il prezzo stesso secondo gli ordini del Tribunale.

Reso tollerabile dalle abitudini e dalle speciali condizioni nelle antiche provincie, questo sistema aveva sollevato richiami vivissimi nelle provincie nuove in cui era stato attuato il Codice del 1859. Dei quali richiami si facevano interpreti taluni dei Deputati nella discussione parlamentare. Ond'è che il Ministro referente ne fece argomento di quesito apposito alla Commissione.

Nel seno della Commissione si riconobbe tosto che il sistema del Progetto non andasse immune da gravi vizi ed obbietti.

Si ebbe a notar primamente come il divisato sistema venisse in aperto contrasto col noto principio del non potersi costringere il creditore repugnante a ricevere *l'aliud pro alio*: di che seguirebbe che il creditore cui mancasse il volere o il potere di fare l'acquisto andasse ridotto all'inazione, oppure a sacrificare il proprio credito specialmente ai creditori meglio forniti di mezzi o d'iniziativa; che d'altra parte essendo il catasto regolato in modo diverso nelle varie parti del Regno, e talvolta mancando affatto, la norma prefissa sarebbe riuscita a perniciosa disuguaglianza tra provincia e provincia, e in certi luoghi, ne' quali il tributo fosse elevato, avrebbe reso poco meno che impossibili le spropriazioni. Questi inconvenienti sostanziali e gravi non potevano essere compensati dal vantaggio di avere offerto un prezzo e di evitare per tal guisa gli incanti a ribasso e l'aggiudicazione dell'immobile in natura.

Pertanto restavano in presenza il sistema che ha nome della *mise à prix*, o apprezzamento da parte del creditore stabilito dal Codice di procedura del 1806 e confermato dalla Legge modificatrice del 2 giugno 1841, secondo cui il creditore, come dichiarò la giurisprudenza, può assegnare all'immobile qualunque prezzo; e il sistema di far procedere alla perizia dell'immobile, di aprire l'incanto

sul prezzo della perizia, e, in caso di deserzione dell'incanto, di fare l'assegno o l'aggiudicazione dell'immobile ai creditori, oppure di mettere l'immobile in amministrazione, accolte con variazioni più o meno importanti da luogo a luogo, dal Regolamento lombardo, dal Codice parmense, dalla Legge napoletana del 29 dicembre 1828, dal Motuproprio toscano del 7 gennaio 1838.

Sebbene il sistema dell'apprezzamento da parte del creditore siasi mantenuto fin qui nelle Leggi francesi e sia stato accolto eziandio nel Codice di Ginevra preparato dall'illustre Bellot, nondimeno esso parve remoto troppo ed alieno dalle consuetudini delle diverse parti del Regno. Al quale proposito non poteva dimenticarsi che, introdotto nel Codice di Napoli del 1819, era stato abbandonato con la Legge citata del 1828. Del resto nella stessa Francia non passarono inosservate le inconvenienze e gli sconci del sistema. La Legge permette l'aggiudicazione dell'immobile al creditore sproprante nel caso che manchino offerenti all'incanto (trovasi scritto sostanzialmente in opera premiata dall'Accademia delle scienze morali e politiche). Questo cagiona la rovina de' proprietari e perdite gravi ai creditori che non sono primi di grado. La morale non consente che un creditore possa trarre a rovina il proprio debitore, avventurando i beni di lui ad incanti derisorii. Il principio che la vendita cessa di essere legittima quando havvi lesione, dovrebbe reggere le vendite giudiziali come regge le altre. « Se ciò fosse (sono parole degne di ricordo), i Tribunali non soffrirebbero quotidianamente il dolore d'essere costretti ad aggiudicare immobili di valore rilevante per un prezzo minimo, con la rovina di famiglie riguardevoli e sventurate (1). »

(1) BORDEAUX, *Philosophie de la procédure civile; Mémoire sur la réformation de la justice.*

Il sistema della perizia preliminare all'incanto presentavasi come più cauto e giusto, circondato di garanzie sufficienti per ogni interesse e per ogni diritto, avvalorato da precedenti legislativi autorevoli e nazionali. Tuttavia sorgevano informazioni irrefragabili a chiarire che nelle provincie napoletane questa perizia è sorgente inesausta di contestazioni, di dispendi, di ritardi che corrompono e rendono intollerabile la Legge del 29 dicembre 1828. E senz'altro non si eviterebbe l'inconveniente che, aperto l'incanto sul fondamento di un prezzo non offerto da alcuno, ove l'incanto riuscisse deserto, rimarrebbe, secondo la conseguenza più naturale del sistema, l'immobile da assegnare in natura. Il quale assegno riproduce sotto altra forma l'inconveniente che il creditore sia costretto a ricevere cose invece di denaro, e per soprassello gli sconci della comunione forzata tra i creditori e della necessità di ritentare la vendita.

Lo esame comparativo dei vari sistemi vagliati con critica severa e coscienziosa condusse all'adozione di un sistema misto, rivolto ad emendare e temperare i vizi di altri sistemi più assoluti, dando al problema sì complesso e grave la soluzione più acconcia a raggiungere gli alti fini d'un buon sistema di espropriazione forzata.

Movendo dal concetto semplice e indisputabile essere grandemente utile che s'abbia sin dagli inizi del procedimento un prezzo offerto, al quale, altro prezzo mancando, l'immobile rimanga venduto all'offerente senza riescire nè ad incanti a ribasso, nè ad aggiudicazione in natura, venne fatta facoltà al creditore istante di presentare l'offerta nell'atto di citazione: senonchè consideravasi che ammettere una offerta qualunque senza limitazione d'un minimo condurrebbe di leggieri al fatto non infrequente di offerte nè serie nè giuste, il perchè all'offerta si è prefinito un limite estremo di bassezza,



il quale rappresenta la cifra di sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni dei quali il debitore abbia la piena proprietà, e in proporzione, se si tratti di beni sui quali il debitore abbia altri diritti reali (art. 663). Per siffatto modo il creditore sarà allettato a fare, quando il possa, un'offerta certamente non esagerata rispetto al valore effettivo dell'immobile; l'incanto succederà a cimentare l'offerta stessa; e quando l'incanto non riesca, l'immobile rimarrà venduto ad un prezzo inferiore per avventura al valore effettivo dell'immobile, non mai nè illusorio nè iniquo.

Ma, data al creditore la facoltà di fare l'offerta, si doveva prevedere che egli non possa farla o non voglia. In questo caso rimaneva partito unico la perizia, domandata ed eseguita con la semplicità maggiore, e sciolta dalle pastoie dei reclami senza fine sul valore dell'immobile, come quella che non è decisiva ma dimostrativa soltanto (art. 664). Se l'incanto segua dietro la perizia e senza l'offerta, e se all'incanto non si presentino offerenti, per evitare la conseguenza non giusta e non conveniente dell'assegno in natura, si procederà a tante rinnovazioni successive dell'incanto con ribasso, quante occorrano a procurare la vendita (art. 675, capov.). Di tal guisa, si ha la perizia senza i principali inconvenienti della perizia; si ha convertito il fondo in denaro; evitando l'assegno, che è partito non legittimo, perchè porge cosa invece di denaro, e non decisivo, perchè pone i creditori in una comunione impossibile a durare.

Nondimeno, come il fatto di una offerta risparmia indugi e spese, evita la possibilità di incanti ripetuti, e assicura un prezzo generalmente ragionevole, così il legislatore ha dovuto mostrare per essa la sua preferenza e lasciarle aperta ampiamente la via. Quindi è che, anche dopo domandata la nomina del perito, non solo

il creditore istante, ma anche ogni altro creditore iscritto può impedirle e impedire con essa la perizia, col fare, finchè il perito non sia nominato, l'offerta di cui si è parlato superiormente (art. 664, capov. 4). Fu esaminato se l'offerta si dovesse ammettere anche dopo fatta la perizia, o almeno anche dopo nominato il perito e prima che avesse iniziato i lavori, ma sembrò necessario mettere un limite preciso all'ammissione della perizia, e conveniente che questo limite fosse nel primo atto fatto in proposito dall'autorità giudiziaria.

Al sistema accolto nel Codice vanno coordinate tutte le disposizioni di ordine secondario.

Nel Progetto, come generalmente in tutti i Codici, non era provveduto in modo speciale alla spropriazione de' diritti reali immobiliari, ritenendosi che questa potesse seguire senz'altro le regole o della spropriazione de' beni mobili o della spropriazione de' beni stabili. Ma poichè la Legge napoletana del 29 dicembre 1828, tuttavia vigente in quelle provincie, reca in proposito disposizioni che entrarono con utilità nelle consuetudini delle provincie stesse, e poichè, riconosciuto dal Codice civile il contratto d'enfiteusi, accadrà necessariamente che s'accresca il numero e l'importanza de' diritti reali immobiliari; fu stimato che convenisse torre ad esempio la predetta Legge napoletana e accomodarne le norme alla economia del Codice. Conseguentemente furono prefisse le basi per misurare l'offerta del creditore istante o di altri creditori iscritti pigliando norma dalle disposizioni del Codice civile circa l'affrancazione del fondo enfiteutico (art. 663); si prescrisse quali menzioni speciali debba contenere la sentenza che ordina la vendita (art. 666), e quali requisiti debba avere la sentenza portante la vendita (685).

Abusando della facoltà fatta generalmente a chiunque di offrire all'incanto per persona da nominare, presso alcuni corpi giudiziari si è costituita una classe di individui che del concorrere agli incanti per poi rivendere suol fare una speculazione riprovevole e pericolosa. Costoro si sono insignoriti degli incanti pubblici, allontanando ogni altro concorrente con gare che riescono rovinose, sì che nessuno può comperare se non da loro. La qual cosa pregiudica grandemente il debitore e i creditori.

Il nuovo Codice di procedura non poteva tollerare la persistenza di questo disordine. Perlocchè dispone che soltanto i procuratori legalmente esercenti possano offrire all'incanto per conto di persona da dichiararsi (art. 672, capov. primo).

Dopo la vendita dell'immobile all'incanto, il Progetto ammetteva come normale l'aumento del *sesto* sul prezzo della vendita, e, inoltre, concedeva facoltà al Tribunale di autorizzare, secondo le circostanze, anche l'aumento del *mezzo sesto*. I quali aumenti, ben s'intende, avrebbero fatto luogo ad un incanto nuovo. La vendita successiva a questo incanto, nel Progetto era detta definitiva. Tuttavia il carattere definitivo sarebbe scomparso, se si fosse preposto un aumento ulteriore del *quarto*.

La Commissione fece plauso all'intento che gli autori del Progetto si erano proposto di accrescere quanto era possibile il prezzo da distribuire. Tuttavia ha stimato che il rendere troppo precari gli effetti dell'incanto e il tenere troppo a lungo incerta la conclusione terminativa di esso, potesse nuocere anzichè giovare. Se coloro che sono disposti a concorrere all'incanto sanno che gli sperimenti primi sono poco meno che vani, si asterranno da questi sperimenti e riserveranno l'intervento loro ai successivi: il che, per lo meno, procurerà perdite inutili

di tempo e di spese. Quindi, non potendosi con sicurezza escludere qualunque aumento, fu deliberato che si avesse ad ammettere un aumento solo, e che avesse ad essere non *minore del sesto sul prezzo della vendita*. E questo è il sistema consecrato dal Codice (art. 680).

Il *giudizio di graduazione* succede al giudizio di spropriazione per compire l'opera a cui intende la Legge.

Togliendo norma dalla Legge francese del 21 maggio 1858, in virtù della quale fu mutato, tra altri, l'art. 749 di quel Codice di procedura, il Codice nostro stabilisce che nei Tribunali ne' quali lo richieda il bisogno del servizio, l'istruzione dei giudizi di graduazione sarà affidata a uno o più giudici delegati annualmente con Decreto reale, dovechè, negli altri Tribunali, la delegazione si farà giudizio per giudizio con la sentenza che ordina la vendita (art. 708).

Questa medesima riforma fu nella Francia proposta ed ammessa per consiglio e per voto degli uomini più competenti. E fin qui l'esperienza ha corrisposto all'aspettativa. Nè può essere altrimenti, se la scelta del giudice delegato sia fatta convenientemente. Imperocchè l'abitudine, la persistenza, appositi studi giovano grandemente a compiere con speditezza e con precisione que' lavori difficili ed ingrati che sono gli stati di graduazione. Al presente, usandosi le delegazioni giudizio per giudizio, non sono infrequenti ne' lavori stessi ritardi dannosi e non giustificabili che importa di eliminare.

Nel Codice francese e negli altri che sono modellati sul medesimo, il giudizio di graduazione non accompagna il giudizio di spropriazione, ma lo segue in ordine successivo. Gli atti dell'uno non cominciano se non sono

compiuti gli atti dell'altro, sì che il giudizio di graduazione non si apre se non quando la sentenza di vendita sia passata in giudicato. E, aprendosi il giudizio di graduazione, i creditori che superarono la lunga serie delle formalità e de' termini richiesti per la spropriazione, sono costretti a subire una serie nuova non meno lunga d'altre formalità e d'altri termini per conseguire il pagamento.

Non così divisava la pratica antica del fôro di Ginevra e il Codice di quel cantone del 1819. Secondo il quale, il procedimento per la spropriazione e il procedimento per la graduazione s'intrecciano; molti degli atti dell'uno s'incastano nell'altro; essi possono terminare quasi sincronamente.

Questo sistema, lodato e proposto anche da scrittori autorevoli di Francia (1), si presenta attuato pienamente nel Codice. In fatti la sentenza che ordina la vendita deve dichiarare aperto il giudizio di graduazione, indicando o nominando il giudice delegato, e ordinare ai creditori iscritti di depositare nella cancelleria le loro domande di collocazione nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando (art. 666, num' 3 e 4). Il bando è notificato ai creditori iscritti nel domicilio o ne' domicili eletti, oppure nell'ufficio delle ipoteche (art. 668). Nel detto termine dei trenta giorni dalla notificazione del bando i creditori iscritti devono fare il deposito indicato, delle loro domande motivate coi documenti giustificativi (art. 709). Per tal modo nei cinque giorni successivi alla trascrizione della sentenza di vendita, il cancelliere può e deve consegnare al giudice delegato i documenti per la formazione dello stato di graduazione (art. 710).

Fu esaminato se il termine assegnato ai creditori per depositare le domande di collocazione dovesse essere

(1) SELIGMAN, *Réformes dont notre procédure civile est susceptible.*

dichiarato perentorio, parendo che ciò sarebbe riuscito ad impedire ritardi e duplicazioni di lavoro nel formare lo stato di graduazione.

Tuttavia anche in vista della maggiore sollecitudine e semplicità del giudizio di graduazione qual è nuovamente ordinato, si deliberò di mantenere nel Codice la disposizione del Progetto che i creditori possano comparire anche dopo il deposito nella cancelleria dello stato di graduazione, e fino a che non sia cominciata la relazione sul medesimo all'udienza, però sostenendo senza ripetizione le spese (articolo 714). Di poi non sono più ammesse domande nuove, neppure in grado di appello (art. 714, capov.). Il sistema della perentorietà del termine per produrre, inaugurato in Francia con la Legge 21 maggio 1858, porse argomento a censure da parte di scrittori autorevolissimi (1).

Nell'omologare lo stato di graduazione la sentenza del Tribunale pronuncia tra l'altro la decadenza di tutti i creditori non comparsi (art. 716, capov. secondo), ma questa pronunciazione è soltanto dichiarativa di un precetto che deve poi essere attuato dal giudice delegato, al quale spetta di ordinare la cancellazione o la riduzione delle ipoteche (art. 719).

Nello scopo di ottenere quest'ordine di cancellazione o riduzione, il Progetto imponeva l'obbligo al compratore di far citare davanti il giudice delegato sia i creditori comparsi, sia i creditori non comparsi nel giudizio di graduazione, vale a dire que' creditori la decadenza dei quali fu già pronunciata nella sentenza di omologazione.

Questa disposizione del Progetto fu impugnata vivamente nel seno della Commissione come cagione di dilazioni e di dispendi inutili. Si citò l'esempio di legislazioni secondo le quali l'ordinanza di chiusura del giudizio di

(1) LAVIELLE, *Études judiciaires*.

graduazione viene preferita senza che si proceda a nessuna citazione nuova di creditori. Dal momento che essi creditori o sono o poterono essere nel giudizio, ciò basta perchè il giudizio possa condursi a compimento senz'altro.

Nel Codice non è prescritta la citazione de' creditori non comparsi, ma soltanto la citazione de' creditori comparsi (articolo 721). Al giudice delegato si impone espressamente l'obbligo di riconoscere, prima di preferire l'ordinanza, la regolarità delle citazioni e delle notificazioni fatte (art. 722).

Per tal modo i creditori diligenti possono ancora provvedere ai loro interessi. Quanto ai creditori negligenti, non avranno a dolersi che sia chiamata a tutelarli, dentro limiti convenienti, la stessa autorità del giudice.

### LIBRO TERZO.

Del libro III che tratta dei procedimenti speciali non occorre tener proposito alla M. V., e tra perchè poche e lievi mutazioni si ebbero a recare in questa parte del Progetto e perchè inoltre la non lontana pubblicazione dei processi verbali della Commissione speciale porrà in luce ampiamente le ragioni delle modificazioni al Progetto.

Non verrà omissa di provvedere opportunamente alle questioni transitorie con apposita Legge: di che sorge evidente la convenienza sol che si tenga ragione delle varietà del procedimento giudiziario in talune delle regioni d'Italia che si staccavano per ordini speciali dagli esempi e dalle orme della legislazione francese.

Volli pensatamente delineare l'ordito e i punti culminanti del nuovo sistema di procedimento inaugurato dal Codice che mi fo a rassegnare a V. M. Parvemi difatti pregio dell'opera il chiarire con quante sollecitudini e quanto studio siasi procacciato in quest'opera di revisione di far disamina di tutti i sistemi vigenti nelle varie parti d'Italia, e delle prove più o men felici che se ne siano ottenute, non trasandandosi gl'insegnamenti della dottrina e della esperienza che ne porgono i migliori Codici d'Europa.

Fu avvertito dianzi, nè fia vano il ripeterlo, che in fatto di ordinamenti di rito fosse prudente consiglio rispettare alcuni sistemi e discipline, le quali senza contraddire ai principii, rendessero però la espressione di peculiari abitudini e consuetudini invalse in taluni luoghi.

Procedendo di tal guisa con riguardosa circospezione sarà a sperare che il novello Codice di procedura civile meglio e più agevolmente raggiunger possa i suoi fini, avvegnachè raccomandato esso dalla irrecusabile bontà dei nuovi ordinamenti emendatori di vizi antichi ed alieni d'altra parte dalle riforme ardite e radicali che non si operano senza scosse violente, con questi titoli, e con questo senno ben potrà aspirare al vanto di compiere l'opera solenne del nuovo Codice civile con la inseparabile unificazione del procedimento giudiziario.



# DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SULLA

**PROCEDURA CIVILE**

**Nomina di nuovi Membri della Commissione**

*Per meglio antivenire alle difficoltà a cui potesse dar luogo l'applicazione del nuovo Codice di procedura civile nelle varie Provincie del Regno per la diversità delle Leggi in esse vigenti, ai Membri della Commissione istituita per preparare il Progetto del Codice furono dal sig. Ministro Guardasigilli aggiunti i seguenti Giureconsulti, scelti appunto nelle diverse Provincie, affinchè ne fossero nella discussione delle Disposizioni transitorie più ampiamente rappresentati gli speciali bisogni:*

**ANDREUCCI Cav. Ferdinando**, Presidente della Camera di disciplina degli Avvocati di Firenze;

**BOATTINI Donato**, Presidente della Camera di disciplina dei Procuratori di Firenze;

**CESARINI Cav. Carlo**, Avvocato Generale nella Corte d'Appello di Lucca;

**DE-FILIPPO Comm. Genaro**, Consigliere di Stato;

356

IANIGRO Comm. Desiato, Presidente di Sezione al Consiglio di Stato;

LA VOLPE Francesco, Sostituto Procuratore Generale alla Corte  
d'Appello di Napoli;

MANGANINI Cav. Carlo, Sostituto Procuratore Generale alla Corte  
d'Appello di Milano, applicato al Tribunale di 3.<sup>a</sup> istanza;

NAMIAS Avvocato Achille, di Milano;

RIGHINI Avvocato Alessandro, di Milano.

## PROCESSO VERBALE N° 26

Seduta dell'8 novembre

### SOMMARIO.

*Si discutono e si adottano con alcune modificazioni gli articoli 1, 2 e 3 riguardanti:*

*Le norme per la prosecuzione delle cause rimaste in corso d'istruzione;*

*L'assistenza dei procuratori;*

*E il giudizio di cessione di beni.*

*Si sopprime l'art. 4 relativo a cause matrimoniali.*

*Si discutono e si approvano con qualche modificazione gli articoli 5 e 6 concernenti:*

*La spedizione delle cause che già si trovino in istato di decisione, e giudizi arbitrati.*

*Si adottano senza discussione gli art. 7, 8 e 9 riguardanti i mezzi d'impugnare le sentenze.*

*Sono approvati con alcune modificazioni gli articoli 10 e 11 relativi ai giudizi di esecuzione.*

*Si approvano senza discussione gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 concernenti:*

*I giudizi di graduazione e di concorso;*

*La forma dei titoli esecutivi;*

*La perenzione d'istanza;*

*E gli atti di giurisdizione volontaria.*

*È approvato con qualche modificazione l'art. 17 riguardante l'ammissibilità degli avvocati e procuratori al patrocinio nelle varie provincie dello Stato.*

*Si approvano senza discussione l'art. 18 contenente una disposizione generale sulla esecuzione delle disposizioni transitorie, e l'art. 19 relativo ai giudizi di appello nelle provincie della Lombardia.*

*È approvato l'art. 20 riguardante i giudizi di terza istanza e di revisione nelle provincie lombarde.*

La Commissione si è riunita l'otto novembre 1865 in una delle sale del Ministero di Grazia e Giustizia, in Firenze.

La seduta è aperta al tocco.

Sono presenti i signori:

GALVAGNO, Presidente;

CASTELLI Edoardo;

LANIGRO;

ANDREUCCI;

MANGANINI;

NAMIAS;

RIGHINI;

NELLI;

BOATTINI;

LA VOLPE,

DÉFILIPPO;

REGNOLI;

ASTENGO;

REALIS, Segretario;

CATTANEO, id.

Il Presidente esposto come la Commissione incaricata della redazione del Codice di Procedura civile abbia pure avuto il mandato di proporre le relative occorrenti disposizioni transitorie, e dichiarando come uno dei Commissari (Senatore Edoardo CASTELLI) abbiane, d'incarico del Ministro Guardasigilli, preparato un Progetto, invita uno dei Segretari a dar lettura del Progetto medesimo (Vedi allegato n° 3).

Letto il primo articolo, un Commissario osserva non essere necessario un atto di citazione per tutte le cause indistintamente, vale a dire per quelle che continuano a rimanere per l'ulteriore loro corso e definizione presso lo stesso Tribunale che solo abbia cambiato di nome in forza della nuova legge di Ordinamento giudiziario.

Da un altro Commissario gli si oppone, che per il passaggio dall'antica alla nuova procedura evvi la necessità di sospendere

le cause in corso che rimangono sottoposte allo stesso Tribunale presso cui si trovavano precedentemente, essendovi per queste eziandio delle mutazioni derivanti dalle nuove leggi, che rendono indispensabile tale sospensione; che ciò stante è necessario per tutte le cause indistintamente una sospensione di termini e quindi una citazione per riprenderle avanti al nuovo Tribunale; che nullo inconveniente può derivare da questo atto di citazione; tanto più che il medesimo non è già il vero atto di citazione introduttivo del giudizio, ma un semplice atto da procuratore a procuratore o da parte a parte nei casi in cui non sia richiesto il ministero del procuratore.

Ripetono altri Commissari essere opportuno sia esplicitamente chiarito questo concetto, che cioè l'atto, a cui accenna l'articolo in discussione, non sia che un semplice avviso che l'una parte dà all'altra, che la causa verrà proseguita avanti al nuovo Tribunale; e la Commissione si accorda nel sostituire alle parole *mediante semplice atto notificato a richiesta della parte più diligente* le parole *mediante atto notificato a richiesta della parte più diligente all'altra parte o al suo procuratore in causa*; e nel togliere quindi nel secondo capoverso le parole *di citazione*.

E qui avverte un Commissario, che sebbene nel successivo art. 2 sia espresso che il termine sospensivo di trenta giorni non è obbligatorio per riprendere la causa avanti al nuovo Tribunale; sarebbe tuttavia più opportuno che in questo stesso 4.° articolo venisse ciò indicato.

La Commissione accogliendo questa proposta delibera, che dall'art. 2 suddetto siano tolte le parole *che potranno aver luogo senza attendere la decorrenza del termine sospensivo sovra accordato*, e si aggiungano invece al primo capoverso dell'art. 4.° le seguenti parole: *però l'atto suddetto potrà aver luogo prima della scadenza del termine sospensivo sovra indicato*.

Un altro Commissario osserva, riguardo all'ultimo inciso dell'ultimo capoverso di quest'articolo, che siccome nelle provincie napoletane vi hanno cause di competenza de' Conciliatori giusta l'antica Legge, che più non lo sarebbero secondo la nuova, così sarebbe conveniente lo esprimere che tali cause pendenti avanti i medesimi Conciliatori all'attuazione del nuovo Codice siano pure proseguite e giudicate dagli stessi Conciliatori; il che si esprimerebbe coll'aggiungere alle parole *alla cognizione dei Conciliatori*, le seguenti, *che non siano già iniziate avanti di essi*.

La Commissione assente a codesta proposta.

Un Commissario inoltre fa presente come confrontando il primo articolo con altri successivi risulti non essere seguito lo stesso principio; infatti in questo primo articolo si stabilì il principio che le cause in corso d'istruzione al 4° gennaio 1866 abbiano a proseguire colle forme stabilite del nuovo Codice; mentre invece per altre cause pure in corso accennate in successivi articoli si prescrive la procedura antica; e come essendo ciò abnorme, debbasi per conseguenza in ogni caso adottare o l'uno o l'altro sistema.

Ma altri Commissari vi contrappongono che nel primo articolo si stabilì il principio generale, e in articoli successivi l'eccezione richiesta da speciali circostanze; che l'eccezione invece di contraddire al principio generale ne lo conferma, cosicchè tutta la quistione consista solo più nel vedere se nei singoli casi sia o no opportuna l'eccezione. Dopo queste osservazioni la discussione non ha più seguito; e quindi l'art. 4° è approvato colle modificazioni sovraccennate.

Letto l'art. 2, è il medesimo approvato, sostituendo per maggiore proprietà di locuzione alle parole *il ministero del procuratore, l'assistenza del quale non fosse prescritta*, le parole *il ministero del procuratore non prescritto*.

È quindi letto ed approvato l'art. 3 colle modificazioni seguenti, cioè, col dire *cessione dei beni*, invece di *cessione giudiziaria di beni*, e col dire *legislazione precedente*, invece di *legislazione vigente nel luogo della rispettiva loro introduzione*.

Si legge l'art. 4 e sovr'esso si fa ad osservare uno de' Commissari, essere ingiusto, in materia così importante quale è la matrimoniale, il negare alle sentenze ivi accennate il mezzo della cassazione, perchè le parti non avrebbero più nè la garanzia della Legge antica nè quella della nuova; e ciò stante dovendosi mantenere per le suddette sentenze il rimedio della cassazione, restare affatto inutile il presente articolo, bastando all'uopo il prescritto dell'art. 6 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, e la Commissione, concordando nell'avviso del preopinante, adotta la proposta soppressione dell'art. 4.

Letto l'art. 5 è il medesimo approvato colla sola modificazione di sostituire nel capoverso segnato D le parole *di competenza* alle parole *devolute alla cognizione*, onde togliere ogni dubbio che trattasi solo di cause di competenza de' Pretori giusta le Leggi precedenti.

Si legge l'art. 6. Su questo articolo un Commissario avverte non esservi ragione per cui nei giudizi arbitrari già intrapresi si abbia ad applicare la Legge antica in eccezione al principio generale sancito coll'art. 1° delle presenti disposizioni transitorie, quando le parti siansi nel contratto riferite in genere alle Leggi di procedura, il che vuol dire a quelle che sarebbero state in vigore all'epoca del giudizio.

Gli si osserva da un altro Commissario, che in codesti giudizi devesi aver riguardo alla volontà delle parti; che nei contratti per tali giudizi la convenuta forma di procedura si deve ritenere qual patto sostanziale; e non si può supporre quando i contraenti, circa il modo di procedere, siansi in genere riferiti alla

Legge, abbiano inteso di parlare d'una Legge che allora non fosse ancora stata in vigore; d'una Legge che non era a loro cognizione.

Posta quindi ai voti la quistione, se nei giudizi arbitrali, di cui parla il citato art. 6, abbiassi o no a seguire la norma generale, la Commissione adotta il principio stabilito nel Progetto, ed approva l'art. 6.

Lettesi gli articoli 7, 8 e 9, sono senz'altro approvati.

Si dà lettura dell'art. 10. Riguardo ad esso la Commissione si accorda anzitutto sulla convenienza di aggiugnere alla parola *sequestro* la parola *esecutivo*, onde meglio chiarire il concetto della disposizione; e dopo alcune osservazioni sulla convenienza di adottare per punto di partenza quell'atto per il quale secondo tutte le precedenti legislazioni possa realmente dirsi incominciata l'esecuzione, la Commissione approva l'articolo modificato come infra :

« Le esecuzioni già intraprese prima dell'attuazione del nuovo  
 » Codice di procedura si compiranno secondo le norme stabilite  
 » dalle Leggi precedenti, se, quanto ai mobili, abbia già avuto  
 » luogo il pignoramento o il sequestro esecutivo, e quanto ai  
 » beni immobili, se sia già stato fissato il giorno per il primo  
 » incanto. Se l'incanto riesce infruttuoso, non avrà mai luogo  
 » l'aggiudicazione necessaria, e si osserveranno le relative dispo-  
 » sizioni del nuovo Codice di procedura. »

Si passa quindi a leggere l'art. 11. Esso è approvato colle seguenti modificazioni:

4° Alle parole *nei giudizi di esecuzione immobiliare già intrapresi anteriormente al 1° gennaio 1866* sono sostituite queste altre parole: *nei giudizi di esecuzione immobiliare nei quali anteriormente al 1° gennaio 1866 sia stato fissato il giorno per il*



*primo incanto ed ordinata la vendita a norma delle rispettive legislazioni*; e ciò per coordinare la disposizione di quest'articolo colle modificazioni fatte all'articolo precedente;

2° Alle parole *della pronuncia che abbia approvato l'atto di espropriazione* si sostituiscono le parole *dell'atto di espropriazione o di delibera compiuto a norma delle legislazioni precedenti*; e ciò perchè secondo talune di codeste legislazioni non è necessaria alcuna pronuncia giudiziaria per la espropriazione.

Si leggono gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 e i medesimi non avendo fornito materia a discussione, sono senz'altro approvati.

Vien letto l'art. 47.

Alcuni Commissari osservano, come sia del tutto opportuno il provvedere a che gli avvocati ammessi al patrocinio avanti i Tribunali d'una provincia del Regno s'intendano ammessi in qualunque altra, e siano in tutto equiparati agli avvocati esercenti in ciascuna delle altre provincie, quando ivi trasferiscano il loro domicilio.

La proposta è accolta dalla Commissione ed è approvato l'articolo colla seguente aggiunta: « gli avvocati ammessi al patrocinio in una provincia dello Stato potranno esercitarlo nelle » altre; e in qualunque di esse trasferiscano la loro residenza » vi saranno equiparati in tutto agli avvocati ivi stabiliti. »

Uno de' Commissari, però, vorrebbe che tale diritto venisse esteso agli avvocati delle altre provincie d'Italia che non fanno ancora parte del Regno italiano, e propone la seguente aggiunta: « godranno dello stesso diritto gli avvocati laureati e abilitati » al patrocinio in una delle provincie italiane, non facenti ancora » parte del Regno, qualora fissino in questo il loro domicilio. »

Altri Commissari gli osservano, che, sebbene convengano nel

proposto concetto e sarebbero lieti di veder presentato al Parlamento un apposito Progetto di Legge, credono tuttavia che esso non possa trovar sede acconcia nel Decreto in discussione, non potendo la proposta aggiunta formar oggetto di disposizione transitoria.

Il commissario REGNOLI chiede che si faccia risultare dal processo verbale essere stata da lui fatta codesta proposta.

Letti gli articoli 18 e 19 sono senza discussione approvati.

È data, successivamente, lettura dell'art. 20 come pure della correlativa proposta fatta dai Commissari che rappresentano nella Commissione le provincie della Lombardia. Dopo breve discussione sulla convenienza di mantenere il Tribunale di 3<sup>a</sup> istanza di Milano per la decisione delle cause, che si trovassero pendenti al 4<sup>o</sup> gennaio 1866 nella Lombardia, la Commissione sulla considerazione che in forza dell'art. 5 della Legge 2 aprile 1865 spetta al Governo del Re il determinare quando debbano intendersi cessate le funzioni del suddetto Tribunale di 3<sup>a</sup> istanza, e che se è per conseguenza opportuno di dichiarare mantenuta la procedura precedente finchè lo stesso Tribunale si trovasse in funzione, sia però indispensabile di provvedere ad un tempo per la prosecuzione delle cause che ancor rimanessero a decidere nel giorno in cui venissero a cessare le funzioni di esso Tribunale, si accorda nell'adottare la seguente redazione dell'art. 20.

« Le cause che al 4<sup>o</sup> gennaio 1866 saranno state decise anche  
 » in secondo grado, ove fossero suscettive di ulterior cognizione,  
 » verranno portate in terza istanza giusta la procedura precedente.  
 » Quelle tra le dette cause, che, al giorno stabilito dal Reale  
 » Decreto menzionato nel 2<sup>o</sup> capoverso dell'art. 5 della Legge  
 » 2 aprile 1865, n<sup>o</sup> 2215, si trovassero ancora pendenti, o per  
 » le quali fosse ancor proponibile il ricorso in revisione, saranno  
 » nel modo stabilito dalla precedente legislazione portate avanti

» la Corte d'appello, la quale pronuncierà in sezione composta  
» di sette o di undici Giudici, secondo i vari casi indicati dal  
» R° Decreto 24 luglio 1859, » e il resto come nel Progetto.

E dopo ciò, la seduta è sciolta alle ore 5  $\frac{1}{2}$ , con invito pel  
giorno successivo al tocco.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Carlo CESARINI - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

## PROCESSO VERBALE N° 27

Seduta del 9 novembre

## SOMMARIO.

*Si continua l'esame delle disposizioni speciali per la Lombardia.*

*Si approvano senza discussione gli articoli 21, 22 e 23 concernenti i giudizi di concorso, le cause sulle liquidazioni e quelle di priorità, il deposito di atti o processi verbali esistenti nelle cessanti cancellerie e l'esercizio del patrocinio avanti la Corte di Cassazione.*

*Si discutono le disposizioni speciali per la Toscana, si approva con una modificazione l'art. 24 relativo ai giudizi d'appello e di cassazione.*

*Si approva l'art. 25 relativo all'efficacia esecutoria delle scritture private riconosciute a tenore della Legge ipotecaria.*

*Si sopprime l'art. 26 riguardante l'esecuzione sugli immobili.*

*Si approva senza discussione l'art. 27 concernente i giudizi già iniziati avanti alla sezione dei ricorsi della Corte di cassazione di Torino.*

*Si risolve una obbiezione relativa al caso in cui il termine stabilito dalle Leggi toscane per interporre l'appello non sia ancora scaduto all'attivazione del Codice.*

La seduta è aperta al tocco.

Sono presenti i signori:

**GALVAGNO, Presidente;**

**CASTELLI Edoardo;**

**IANIGRO;**

**ANDREUCCI;**

**MANGANINI;**

**NAMIAS;**

**RIGHINI;**

**NELLI;**

**BOATTINI;**

REGNOLI;  
 ASTENGO;  
 CESARINI, Commissario e Segretario;  
 REALIS, Segretario;  
 CATTANEO, id.

Si continua la discussione del Progetto di disposizioni transitorie sulla procedura civile;

Lettisi gli articoli 21, 22 e 23, essi sono approvati senza discussione. Si intraprende l'esame delle disposizioni speciali per la Toscana. Datasi lettura dell'art. 24, il medesimo è approvato colla modificazione seguente; alla locuzione, *non ancora intrapresi*, si sostituisce la locuzione *non ancora proseguiti*, e ciò per meglio chiarire che la disposizione di quest'articolo deve comprendere anche i giudizi di appello già proposti al Tribunale *a quo* e non ancora portati al Tribunale *ad quem*.

È letto quindi ed approvato l'art. 25.

Datasi lettura dell'art. 26, la Commissione ne delibera senza discussione la soppressione in seguito alle modificazioni fatte all'art. 10.

E finalmente lettosì l'art. 27, esso è approvato senza discussione.

A questo punto uno de' Commissari che rappresentano le Provincie toscane richiama l'attenzione della Commissione sull'art. 8 del Progetto ed osserva come la disposizione del primo capoverso possa dar luogo a dubbi a fronte delle disposizioni speciali delle attuali Leggi toscane; inquantochè non sia ben chiarito se nel caso in cui al 1° gennaio 1866 non sia ancora scaduto il termine di dieci giorni per interporre l'appello all'effetto sospensivo, debba, chi intende appellare, introdurre entro questo termine

l'appello al Tribunale superiore per impedire l'esecuzione della sentenza, o se abbia invece a quest'uopo il diritto di godere dell'intero termine accordato dalla Legge anteriore indipendentemente dalla proposizione dell'appello al Tribunale *a quo* non più ammessa dalla nuova Legge.

Ma, sull'osservazione di alcuni Commissari, che non possa dubitarsi, che il caso proposto debba essere regolato dalla nuova Legge di procedura civile, la quale all'art. 482 stabilisce che l'esecuzione delle sentenze non dichiarate esecutive provvisoriamente è sospesa durante il termine concesso per appellare; che combinando il disposto di codesto articolo con quello dell'art. 8 del Progetto, rimane evidente, che per appellare dalle sentenze pronunciate dai Tribunali toscani anteriormente al 4° gennaio 1866 compete il termine accordato dalla Legge anteriore, e che durante questo termine la sentenza non sia esecutiva, senza che a questo effetto occorra verun atto dinanzi al Tribunale, da cui fu la sentenza pronunciata, la Commissione riconosce non essere necessaria in proposito alcuna disposizione spiegativa.

Essendo esaurito l'oggetto per cui fu convocata la Commissione, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza, dopo d'aver ottenuto dalla medesima Commissione la facoltà di approvare il processo verbale di questa e della precedente seduta.

*Il Presidente*

G. F. GALVAGNO.

*I Segretari*

Carlo CESARINI - Giuseppe REALIS - Effisio CATTANEO.

ALLEGATI

---

100

101



## Allegato N° 1

---

ALLEGATO AL PROCESSO VERBALE N° 9 (29 aprile 1863)

---

### COMMISSIONE

PER

LA REVISIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

---

### OSSERVAZIONI

*che il commissario ASTENGO sottopone all'esame degli onorevoli suoi Colleghi sulla grave questione della necessità di offrire un prezzo per parte del creditore che fa procedere alla spropriazione dei beni del debitore, la quale forma oggetto dei quesiti del Ministero 7°, 8° e 9°.*

Per non ammettere l'obbligo dell'offerta di un prezzo da parte del creditore che promuove la subastazione, si sono accennati due sistemi, cioè:

1° Quello di aggiudicare il fondó (nel caso della deserzione degli incanti) al creditore che promuove la subasta, e a quegli altri tra i creditori iscritti che abbiano dichiarato di voler profittare della subasta ed associarsi alla medesima;

2° Quello di aggiudicarlo a tutti i creditori iscritti che siano collocati utilmente nel giudizio d'ordine, ed in proporzione dell'ammontare del rispettivo loro credito.

A) Nel Progetto del Codice civile si è avvertitamente tolta la facoltà che le leggi, attualmente vigenti nelle antiche Provincie, accordano al creditore di farsi aggiudicare il fondo del debitore a prezzo d'estimo, con una diminuzione, fino a concorrenza del suo credito.

(Vedasi Codice civile Albertino, art. 2328 e seguenti.

Progetto Pisanelli del Codice civile, art. 2040 e seguenti e pag. 98 della Relazione sul terzo libro.

Progetto della Commissione del Senato, art. 2040 e seg.).

Non vi sarebbe disarmonia tra il Codice civile e quello di procedura, se mentre il primo ha respinto nel sistema ipotecario l'aggiudicazione volontaria a beneficio del creditore, come mezzo di esecuzione, il secondo glielo ingiungesse come condizione eventualmente inseparabile dall'esercizio dell'azione ipotecaria?

B) Il Progetto del Codice civile (art. 1216 Prog. Pisanelli, e 1278 Prog. Senat.) stabilisce che *il creditore non può essere costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale od anche maggiore.*

Come sarebbe in armonia con questa regola il Codice di procedura civile, se *costringesse* i creditori ipotecari a dover ricevere in pagamento una parte del fondo ipotecato in loro favore, ed assoggettasse perfino a questo obbligo coloro i quali non si sono associati al giudizio di espropriazione, e non vogliono nemmeno profittarne potendo conseguire pagamento altrimenti, riservandosi ad agire a tempo opportuno sopra altri valori presenti o futuri del loro debitore?

Quest'obbligo di dover accettare in pagamento una porzione del fondo si estenderà anche a coloro che hanno un credito non ancora scaduto?

Si estenderà anche a coloro che hanno un credito eventuale o indeterminato nella quantità e non determinabile che in un tempo lontano, come per esempio allorchè dipende da una amministrazione tutelare in corso, o da un rendiconto intricato ed incerto nei suoi finali risultati?

E come si regolerà la rispettiva quota nella proprietà del fondo allorchando vi saranno dei creditori eventuali, pei quali provvede l'articolo 2116 del Progetto senatorio del Codice civile?

E come si regolerà pei creditori di rendite vitalizie pei quali provvede la seconda parte dell'articolo 2115 di detto Progetto?

*C)* Adottando il sistema di aggiudicare il fondo a tutti i creditori iscritti ed utilmente collocabili, e di aggiudicarlo per il prezzo di perizia, il quale generalmente sarà inferiore al vero prezzo venale, non si corre il rischio di rendere più difficile il partito all'incanto, giacchè i creditori iscritti avranno interesse di avere la loro porzione di fondo al minor prezzo possibile, e quindi di non aumentarlo col mezzo di offerte all'incanto?

*D)* Nel tempo che dovrà decorrere tra l'aggiudicazione del fondo e la ultimazione del giudizio d'ordine per conoscere quali siano i veri creditori e quale l'ammontare preciso del rispettivo loro credito in capitale ed accessori, non sarà incerta la proprietà, e questa incertezza sarà essa in armonia col sistema della trascrizione adottato nel Progetto del Codice civile?

*E)* Una volta ultimato il giudizio d'ordine, e conosciuti così quali siano i creditori aggiudicatari e per quale parte spetti il fondo a ciascuno di essi, si avrà tra di loro una comunione forzata, che converrà far cessare al più presto.

Per farla cessare bisognerà o dividere il fondo in natura tra i diversi comproprietari, o convertirlo in denaro per mezzo di una vendita.

La divisione in natura sarà raramente possibile.

Per convincersene basta dare un'occhiata ai risultati in generale dei giudizi d'ordine, alla quantità delle note di collocazione e dei mandati di pagamento che si rilasciano in esecuzione della graduazione, ed alla grande diversità di cifre dell'ammontare del rispettivo credito.

La parte di ogni creditore nella proprietà del fondo aggiudicato non sarà una quota ben determinata, come per esempio un quinto, un decimo, un vigesimo; ma una porzione corrispondente ad una quantità di lire, per esempio a lire 4,256 sopra un fondo stimato lire 35,000, di cui un secondo creditore avrà una parte corrispondente a lire 3,900, un terzo una parte corrispondente a lire 4,820, e così di mano in mano. E per poter ridurre a quote le loro rispettive porzioni bisognerà dividere il valore del fondo in frazioni minime, per esempio in millesimi, in dieci millesimi ecc., affinchè ogni credito rispettivo possa equivalere esattamente ad una determinata quantità di tali frazioni.

E come potrà dividersi il fondo in maniera che ognuno dei comproprietari ne consegua in natura una parte corrispondente all'ammontare del suo credito?

Generalmente adunque bisognerà vendere il fondo e convertirlo in denaro per far cessare la forzata comunione dei creditori aggiudicatari.

Ma allora perchè non si potrà a dirittura vendere il fondo per conto del debitore espropriato, come si venderebbe per conto dei creditori aggiudicatari?

Quest'ultimo sistema farebbe evitare tutti gli inconvenienti sopra accennati, farebbe cadere le perdite derivanti dal minor prezzo delle nuove vendite non sopra i creditori, i quali non sono in colpa, ma sopra il debitore che è in colpa di non avere altrimenti pagato i propri debiti.

Questo sistema avrebbe anche il vantaggio di evitare tutte le nuove difficoltà a cui si dovrebbe necessariamente sottostare negli altri sistemi, a causa delle ipoteche che graverebbero ogni frazione del fondo pei debiti propri di ogni creditore aggiudicatario, giacchè nel tempo che passerebbe tra la sentenza di aggiudicazione e la vendita che si farebbe per conto dei creditori aggiudicatari onde far cessare la loro comunione, ognuno avrebbe avuto nel suo patrimonio la rispettiva porzione della proprietà aggiudicatagli.

e questa porzione si troverebbe soggetta alle sue particolari ipoteche.

Il sistema di vendere il fondo per conto del debitore, anche allorquando gli incanti sul primo prezzo d'estimo vadan deserti, e di fungere a tale vendita col mezzo di nuovi incanti ribassando il primo prezzo finchè non si trovi un compratore, è il sistema vigente in Lombardia a termini del regolamento generale del processo civile, nel quale è stabilito (§ 421) che facendosi istanza per la subasta, e non effettuandosi la vendita al primo incanto sul prezzo della stima si pubblicherà un secondo incanto, e nel caso che anche in questo non si ritrovasse compratore al prezzo di stima se ne pubblicherà un terzo, nel quale la vendita sarà fatta ad un prezzo inferiore alla stima.

Ove si adottasse il sistema vigente in Lombardia, cesserebbe l'obbligo del promovente la subasta a dover fare l'offerta di un prezzo, e si eviterebbero ad un tempo tutti gli inconvenienti degli altri sistemi sopra accennati.

Resterebbe solo ad esaminare se non convenisse migliorare il sistema vigente in Lombardia che prescrive tre incanti successivi, e vuole l'osservanza di altre formalità sancite pei giudizi di concorso, nel caso in cui le vendite per un prezzo inferiore a quello di stima non basti a soddisfare tutti i creditori iscritti (§ 422); e se venendo ammessa l'offerta di un ribasso posteriormente alla vendita, la quale forma oggetto del decimo dei quesiti ministeriali, non si potrebbero diminuire il numero degli incanti prescritti dalla legislazione austriaca per poter vendere a prezzo minore di quello di perizia, e le altre maggiori formalità prescritte da quella legislazione pei giudizi di concorso.

Il sistema vigente in Lombardia, salve le suaccennate modificazioni, sarebbe in armonia col sistema del Progetto nelle vendite dei beni mobili, che non obbliga il promovente l'esecuzione di fare l'offerta di un prezzo, e prescrive si addivenga a nuovo incanto a prezzo minore, ove nel primo nessuna offerta siasi fatta sul prezzo di stima (art. 638).

Un perito può per errore, per incapacità, o per malizia valutare il fondo ad un prezzo maggiore del valore reale o venale.

Se la valutazione serve solo per determinare il prezzo del primo incanto, quest'eccesso non arrecherà altro danno tranne quello non molto grave delle spese e del ritardo di un primo incanto che andrà deserto.

Ma se la deserzione dell'incanto producesse l'effetto di obbligare i creditori iscritti ad accettare l'aggiudicazione del fondo, in questo caso l'eccesso dell'estimo aggraverebbe ingiustamente i creditori a vantaggio del debitore, e sacrificerebbe il diritto del creditore anteriore all'interesse del creditore posteriore, giacchè ponendoli entrambi nella stessa condizione li assoggetterebbe a sopportare ugualmente in proporzione del rispettivo credito l'indebita eccessività della stima, e a vedere ugualmente ridotto in modo indiretto l'ammontare del rispettivo credito.

Colui che ha pel primo imprestata una somma con ipoteca sopra un fondo che valga più dell'ammontare di quella somma, non dovrebbe sopportare mai alcuna perdita a beneficio di un creditore posteriore, e dovrebbe essere in diritto di conseguire integralmente ed in contanti il rimborso del suo credito finchè sia possibile ricavare dalla vendita del fondo un prezzo che basti a soddisfarlo. Questo principio di giustizia che è inseparabile dal sistema ipotecario sarebbe mortalmente vulnerato nel sistema che costringesse il creditore anteriore a sopportare al pari degli altri il danno proveniente dall'eccesso della stima del fondo, e dalla conseguente deserzione dell'incanto.

Non il solo debitore, ma eziandio i creditori posteriori, sarebbero quindi interessati a far sì che la perizia sia elevata, e perciò ad indurre il perito, anche ove d'uopo colla corruzione, a far l'estimo elevato.

Quanto di più sarà elevato l'estimo tanto maggiore sarà il danno del creditore anteriore, e tanto maggiore il beneficio del debitore, e di quei creditori che non troverebbero collocazione utile sul prezzo risultante da una valutazione minore.

Per diminuire almeno il male, poichè impedirlo del tutto non sarebbe possibile, bisognerebbe circondare la perizia di tutte le cautele e formalità che si hanno nei giudizi ordinari, e quindi sentire tutti gli interessati prima che siano nominati i periti e sia eseguita la perizia, accordare ad ognuno di essi il diritto di reclamare contro il risultato della perizia, e provocare un giudizio sopra di essa.

Ognun vede quali spese, e quali dilazioni ne deriverebbero; e queste possono evitarsi senza inconveniente, ove non si obblighi alcuno dei creditori a rendersi aggiudicatario del fondo nè di una parte di esso.

Non si vuole obbligare il creditore che promuove la subasta ad offerire un prezzo pel timore che per mancanza di mezzi pecuniari resti esso sacrificato.

Il timore è grave, e merita che si cerchi modo di evitarlo.

Ma per evitare il danno possibile di un solo creditore non conviene adottare un rimedio che possa tornare a danno di tutti i creditori, e che sconvolgendo i principii del sistema ipotecario arrecherebbe un danno al credito fondiario.

Per la esecuzione mobiliare non vi è nel Progetto del Codice di procedura civile nè la necessità di un'offerta di prezzo per parte del promotore, nè l'obbligo de' creditori di accettare in pagamento gli effetti del loro debitore nel caso in cui vada deserto l'incanto sul prezzo d'estimo, ad eccezione del caso d'incanto di effetti di oro e di argento, il cui valore intrinseco corrisponde al denaro sonante (art. 637).

Applicando all'esecuzione immobiliare il principio direttivo adottato per l'esecuzione mobiliare non si deteriorerebbe la condizione del creditore che ha stipulato una ipoteca sui beni immobili comparativamente al creditore che ha stipulato un pegno od altra guarentigia sui beni mobili, e nello stesso tempo si escluderebbe l'obbligo che il Progetto impone al creditore che promuove la subasta dei beni immobili, di fare l'offerta di un prezzo, e di rendersi acquirente egli stesso se nessun altro faccia partito all'incanto.





Allegato N.° 2

COMMISSIONE GENERALE DI LEGISLAZIONE

*istituita con Regio Decreto del 2 aprile 1865*

COMMISSIONE SPECIALE PEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

*Temi sottoposti all'esame della Commissione dal Ministro Guardasigilli, dai membri della Commissione stessa verbalmente nelle adunanze, o per iscritto, dai membri delle altre Commissioni speciali, o risultanti dalla discussione, che ebbe luogo nei due rami del Parlamento sul Progetto di Legge per l'unificazione legislativa.*

DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE

OSSERVAZIONI GENERALI SUL PROGETTO

**1**  
Deputato  
MARI.

Il Progetto di questo Codice non sembra che possa essere accolto. Esso pregiudica le questioni concernenti l'Ordinamento giudiziario, e contiene molte disposizioni che dovrebbero essere seriamente esaminate, e potrebbero dar luogo a gravi questioni. Tali sono per es. la necessità di un mandato scritto al procuratore legale; la mancanza di un processo originale nelle segreterie; l'opposizione del terzo che non intervenne, nè fu citato in giudizio; la notificazione della sentenza al solo procuratore e non alla parte soccombente; l'obbligo nel creditore, che diè a mutuo i suoi denari, per riavere il fatto suo, di offrirsi acquirente per un determinato prezzo, quando voglia promuovere il giudizio di esecuzione immobiliare.

Il Progetto del Codice di procedura civile si presenta sfornito di garanzia.

**2**  
Ispett. Gen.  
delle Finanze  
CASTELLI.

Si propone che venga tolto dal Codice di procedura tutto ciò che porta obbligo od esenzione dalle tasse di registro e bollo. La materia delle imposte è regolata dalle relative leggi; se si adottasse che altre leggi disponessero, si introdurrebbe il caos nella legislazione dello Stato.

La proposta non è discussa: 1.° perchè nessuno dei Commissari la fece propria; 2.° perchè eccedente il mandato della Commissione.

È mantenuto il sistema del Progetto.

## TITOLO PRELIMINARE.

*Della conciliazione e del compromesso*

## CAPO I.

*Della conciliazione.*

(Art. 1 a 8)

**Osservazioni generali.**3  
Senatore  
CASTELLI.

Fra i vari sistemi della conciliazione sembra preferibile quello di Ginevra, che senza costringere le parti a sottomettersi preventivamente allo sperimento della conciliazione avanti un funzionario che sarebbe incompetente, nella maggior parte dei casi, a definire giuridicamente la controversia, commette al giudice competente il paterno ufficio d'interporsi tra due litiganti, nel momento in cui può già essere in grado di apprezzare le rispettive ragioni.

È ammesso il sistema della conciliazione come è proposto nel Progetto.

4  
*Proposta verbale.*

## Art. 5.

Nella prima parte di quest' articolo si aggiungano le parole - *da persona munita di speciale mandato autentico.*

La proposta è ammessa.

5  
Deputato  
CAMERINI.

## Art. 7.

Pare soverchia l'autorità data ai verbali di conciliazione per far fede delle dichiarazioni e ricognizioni delle parti per qualunque somma.

L'articolo 7.° è ammesso come sta nel Progetto, ridotta però a lire 30 la somma di lire 50 per coordinarne la disposizione con quella della Legge sull'Ordinamento giudiziario circa la competenza de' conciliatori.

6  
*Proposta verbale.*

## Art. 8.

Si tolga quest'articolo dal Codice di procedura perchè esso trova sede più opportuna nel Codice civile.

La proposta è ammessa.

7  
*Proposta verbale.*

## Art. 12.

Si risolva il dubbio se la clausola compromissoria abbia virtù d'obbligare, ancorchè il contratto non rechi la nomina degli arbitri, e se in conseguenza questa nomina possa venir fatta eziandio dopo il contratto.

È risolto il dubbio in senso affermativo.

8  
*Proposta verbale.*

Si risolva il dubbio se l'obbligazione portata dalla clausola compromissoria passi negli eredi minori di contraente che muoia.

Il dubbio si considera risolto in senso affermativo dai principii generali senza bisogno di dichiarazione espressa.

E in correlazione alle risposte ad entrambi i quesiti sull'art. 12, il capoverso dell'articolo è modificato come segue:

*Qualora gli arbitri non siano stati nominati dalle parti, oppure vengano a mancare*

per qualsiasi causa alcuni degli arbitri, o tutti, la nomina sarà fatta dall'autorità giudiziaria competente a conoscere delle controversie, semprechè le parti non abbiano stabilito altrimenti;

Se nei casi preveduti dal capoverso precedente al compromettente siano succedute persone sottoposte a tutela, la facoltà di nominare che avrebbe spettato al compromittente, sarà esercitata dal tutore con l'approvazione del consiglio di famiglia.

## CAPO II.

### Del compromesso.

(Art. 9 a 34).

Art. 24, ultimo capoverso.

9  
Proposta  
verbale.

La facoltà di rendere esecutiva la sentenza degli arbitri non deve darsi in tutti i casi ai giudici di mandamento, ma deve attribuirsi a quella autorità giudiziaria che nei vari casi sarebbe stata competente a pronunciare sulla controversia.

È mantenuto il sistema del Progetto.

9 bis

Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 26.

Devono essere tolte le parole - *della tassa di registro* - e simili, nulla dovendo prescrivere la Legge civile in materia di tasse.

La proposta è respinta.

10

Proposta  
verbale.

Art. 30.

Nella prima parte di quest'articolo dopo le parole - *si ammette la domanda di revocazione* - si aggiungano le parole - *non ostante qualunque rinuncia*.

La proposta è ammessa.

11

Proposta  
verbale.

Art. 33.

Si stabilisca, per evitare la possibilità di tre giudizi, che, annullata la sentenza degli arbitri pronunciata in prima istanza, debba giudicare del merito il Magistrato d'appello senza rimandare la causa ai giudici di prima istanza; tanto più che non in tutti i casi di nullità della sentenza degli arbitri può dirsi che non vi sia stato giudizio di prima istanza.

È mantenuta la disposizione del Progetto.

## LIBRO I.

## Dell'ordine e della forma dei giudizi

## TITOLO I.

*Disposizioni generali.*

(Art. 35 a 68).

- |                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| 12<br>Deputato<br>PIROLLI.     | Art. 36.<br>Si ometta la prima parte della disposizione di questo articolo, almeno dove è detto che per agire o <i>per difendersi è necessario avervi interesse</i> . La formola è per lo meno incompleta, quindi pericolosa; ad ogni modo sarebbe superflua.   | È mantenuta la disposizione del Progetto nella sostanza.  |
| 13<br>Senatore<br>CASTELLI.    | Art. 37.<br>È opportuno venga adottato il sistema del Codice modenese giusta il quale è bensì necessario che le parti siano rappresentate in giudizio da un procuratore a liti, ma è abilitato in pari tempo l'avvocato ad assumere le funzioni di procuratore. | Non è presa deliberazione sul merito della proposta, per essersi la Commissione riconosciuta incompetente a risolvere la quistione, siccome quella che è dipendente dalle Leggi organiche sulle professioni di avvocato e di procuratore. |
| 14<br>Deputato<br>SINEO.       | Art. 50.<br>Si renda facoltativo, non obbligatorio, il ministero dei procuratori per sostenere le cause innanzi ai Tribunali ed alle Corti.   | La proposta è respinta.   |
| 15<br><i>Proposta verbale.</i> | Art. 50.<br>Si stabilisca che per dare facoltà al procuratore (munito del mandato scritto) di procedere agli atti pei quali sia richiesta una speciale autorizzazione, basti la firma della parte alla cedola relativa.   | La proposta è ammessa.  |
| 16<br>Espet. Gen.<br>CASTELLI. | Art. 67.<br>Vogliono essere levate le parole - <i>su carta da bollo a debito da somministrarsi al richiedente</i> - perchè non vi esiste più carta da bollo a debito.   | Alle parole <i>carta da bollo a debito</i> sono sostituite le parole <i>carta libera</i> .  |

## TITOLO II.

*Della competenza e del modo di regolarla.  
Della ricsuzione e dell'astensione dei Giudici  
e degli Ufficiali del Pubblico Ministero.*

## CAPO I.

*Della competenza.*

(Art. 69 a 108).

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 17<br>Senatore<br>ARNULFO.  | Art. 72.<br>Si metta in armonia l'articolo 72 che dichiara la competenza dei conciliatori a giudicare inappellabilmente sino alla somma di lire 50 coll'articolo 3 della legge contenente <i>modificazioni alla legge generale d'Ordinamento giudiziario</i> , il quale determina la stessa competenza soltanto sino a L. 30.   | È ammessa la limitazione della competenza dei giudici conciliatori a L. 30. |
| 18<br>Senatore<br>CASTELLI. | Converrebbe ampliare la competenza dei giudici conciliatori, oltre il limite, in fatto di valore, loro assegnato dal Progetto, che potrebbe estendersi, come nel Codice di Modena, alle L. 150.   | Vedi n.º 17.  |
| 19<br>Senatore<br>ARNULFO.  | Articoli 72 e 73.<br>Pare necessario che con una disposizione transitoria si determini che, fino a tanto che non sarà provveduto alla nomina dei giudici conciliatori e dei segretari, i quali potranno altresì essere persone diverse dal segretario comunale, la competenza per la somma attribuita ai giudici conciliatori spetti ai giudici di mandamento, sebbene essi non l'abbiano a termini degli articoli 72 e 73. | Non è da provvedersi nel Codice sulla proposta.                             |
| 20<br>Senatore<br>PINELLI.  | Art. 73.<br>Non conviene che la giurisdizione dei giudici di mandamento si estenda oltre i limiti in cui attualmente è mantenuta. Questa estensione avrebbe per effetto di allargare il campo alle prove testimoniali, e di moltiplicare certe classi di curiali da cui giova liberare il fóro delle giudicature per gl'inconvenienti che arrecano e per la poca fiducia che ispirano.                                      | È ammessa la competenza dei giudici di mandamento come nel Progetto.        |
| 21<br>Senatore<br>ARNULFO.  | Si limiti la competenza dei giudici di mandamento in materia civile alle sole azioni personali, sino alle L. 300 o 600, invece di estenderla, come si fa nel Progetto, a tutte indistintamente le azioni sino alle L. 1500. Ammessa tale estensione, più non esiste pari trattamento tra i cittadini, poichè quelli che non hanno controversie eccedenti il valore di   | Vedi n.º 20.  |

L. 1500, dovranno sempre rivolgersi a giudici amovibili. Il giudice di mandamento, sia perchè esordisce nella carriera, sia perchè proferisce un giudizio puramente individuale, non debbe avere che una giurisdizione assai limitata. Aggiungasi che a supplire il giudice è destinato per lo più un notaio, il quale per fermo non presenta molta guarentigia d' idoneità a risolvere questioni che, massimamente se relative ai diritti reali, sono talvolta assai difficili ed intricate. In tali controversie le parti sono astrette a valersi dell' opera di avvocati e consultori o periti che risiedono nel capoluogo di circondario; laonde le spese e i disagi aumenteranno anzichè scemare coll'estensione della giurisdizione dei giudici di mandamento.

22  
Senatore  
CASTELLI.

La competenza dei giudici di mandamento sarebbe da limitarsi, ad esempio del Codice parmense, alle azioni possessorie, e a tutte le azioni personali e mobiliari, senza limitazione di somma per certi casi, da dichiararsi tassativamente in tutti gli altri nei limiti di un valore non maggiore di L. 1500.

Vedi n.º 20.

23  
Cav. GERRA.

La competenza dei giudici di mandamento non è da restringere alle cause di un valore che non ecceda le L. 1000?

Vedi n.º 20.

E la denominazione di questi giudici non può mutarsi, chiamandoli *Pretori*?

È mantenuta la denominazione usata nel Progetto e nella legge dell' Ordinamento giudiziario.

24  
Cav. GERRA.

Art. 81.

Non è aprire la via ad incidente spendioso e moratorio l'ammettere una perizia per stabilire il valore dell'immobile o della servitù prediale intorno a cui voglia contendersi, al fine di determinare la competenza? — Quando, il valore essendo incerto, attore e convenuto non si accordino, val meglio ritenere il valore per indeterminato.

È ammesso che la causa debba riputarsi di competenza del Tribunale di Circondario ogniquale volta moltiplicando per cento il tributo imposto sul fondo serviente, se trattasi di servitù, o sulla cosa controversa, se si tratta di rivendicazione, il valore eccede le L. 1500.

25  
Proposta  
verbale.

Art. 85.

Non v'ha ragione per cui non si abbia ad attribuire ai giudici di mandamento tutti i richiami contro le sentenze dei giudici conciliatori, che dal Progetto sono deferiti ai Tribunali di circondario.

La proposta è accolta.

26  
Senatore  
CASTELLI.

Art. 86.

Si adotti il sistema già un tempo vigente nello Stato subalpino, dove i magistrati del consolato di Torino e di Nizza componevansi di un presidente con due giudici legali, e di due commercianti con voto decisivo nelle materie di mera perizia commerciale e solamente consultivo nelle altre.

Non è discussa la proposta perchè relativa alla legge dell' Ordinamento giudiziario.

- 27  
Deputato  
CRISPI.
- Art. 87.  
Nel nuovo Codice di procedura civile non si parla della procedura presso i Tribunali consolari stabiliti all'estero. Sarebbe di grande utilità stabilire presso quei Tribunali eccezionali una stabile procedura che si attinga dal Codice, e che faccia scomparire la varietà e l'incertezza delle consuetudini.
- L'art. 87 è modificato come segue:  
*La competenza de' consoli e dei Tribunali consolari istituiti in paese straniero, giusta le norme del diritto internazionale, è regolata da leggi speciali.*  
*I casi ed i termini per proporre appello contro le sentenze dei suddetti Tribunali, non che le Corti del Regno che dovranno conoscerne, sono determinati dalle Leggi medesime.*
- 28  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.
- Art. 96.  
Pare che dalla disposizione dell'art. 96, che permette la introduzione della causa avanti il foro contrattuale, si debbano escludere le azioni reali.
- La proposta è ritirata.
- 29  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.
- Art. 98.  
Durante la amministrazione tutte le quistioni relative alla medesima sembra che debbano proporsi davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui la amministrazione fu esercitata; dopo il rendimento dei conti pare che debba aver luogo lo stesso per un biennio, a parità di quanto si prescrive coll'art. 95 per altri simili casi.
- È mantenuta la disposizione dell'art. 98 come sta nel Progetto.
- 30  
Proposta  
verbale.
- Art. 104.  
Si determini avanti a quale autorità giudiziaria debbano essere proposte le azioni per onorari dovuti agli avvocati nei giudizi di cassazione.
- Sono da applicare le norme di cui nell'art. 571, stabilendo che tali azioni sieno portate alla Corte di rinvio quando la sentenza fu annullata, e alla Corte da cui emanò la sentenza quando il ricorso fu rigettato.
- CAPO II.  
*Del modo di regolare la competenza fra i giudici e dei conflitti di giurisdizione.*  
(Articoli 109 a 117).
- 31  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.
- Art. 109.  
Hannosi a levare le parole - *gli atti ed i provvedimenti andranno esenti dalla tassa di bollo e di registro; - essendo codesta esenzione assoluta di gravissimo danno alle finanze, e spettando d'altronde alla legge di registro e bollo lo stabilire se, e quali eccezioni possano ammettersi.*
- La proposta non è accettata.
- 32  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.
- Si domanda se si crede provvisto coll'art. 109 al caso in cui i due giudici di mandamento o i due Tribunali di circondario dipendono da una diversa autorità giudiziaria superiore.
- È modificata la redazione per maggiore chiarezza.
- 33  
Proposta  
verbale.
- Art. 119.  
Si aggiunga dopo l'art. 119 il seguente articolo:  
*Le disposizioni contenute in tutti i precedenti articoli sono applicabili anche ai giudici di mandamento in quanto siano presidenti de' consigli di famiglia.*
- La proposta è adottata.

## CAPO III.

*Della ricusazione e dell'astensione dei giudici  
e degli ufficiali del Pubblico Ministero.*

(Art. 118 a 133).

34  
Deputato  
PIROLI.

(Art. 118 a 127 e art. 132).

La sentenza sull'appello in materia di ricusazione si leggerà in pubblico? - È dubbio e converrebbe risolverlo.

Si crede non occorrere disposizione esplicita.

35  
Deputato  
PIROLI.

Art. 123 e 125.

Il consentire che la ricusazione possa farsi *all'udienza* parrebbe indecoroso. Si provvegga altrimenti all'esercizio del diritto della parte.

È ammessa la proposta.

## TITOLO III.

*Delle citazioni.*

## CAPO I.

*Della forma delle citazioni.*

(Art. 134 a 148).

36  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 135.

Sono da omettersi le parole - *in carta libera* - per la stessa ragione di cui all'art. 109.

È mantenuto l'articolo come sta nel Progetto.

37  
Deputato  
CRISPI.

Art. 135.

Nella citazione per biglietto, non sarebbe necessario indicare l'oggetto della chiamata in giudizio?

Si ammette che la citazione per biglietto debba contenere l'indicazione sommaria dell'oggetto della domanda.

38  
Deputato  
PIROLI.

Pare necessario per molti rispetti lo indicare nel biglietto l'oggetto della domanda.

V. n.º 37.

39  
Deputato  
CAMERINI.

Si propone che tra le condizioni imposte nella citazione per biglietto siavi quella di contenere un *cenno sommario della domanda*. Il contrario sistema favorisce evidentemente le sorprese, o dà luogo a dilazioni per esibir documenti.

V. n.º 37.

40  
Deputato  
CRISPI.

Art. 136.

È egli necessario che la citazione consti di due atti? Non sarebbe accettabile il sistema francese e napoletano?

Si ammette che debbano esprimersi nell'articolo 136 senza distinzione di parte tutti i requisiti della citazione con la sottoscrizione necessaria dell'usciera, e facoltativa del procuratore.



41  
Deputato  
PIROLI.

Tra i requisiti della citazione pongasi anche l'indicazione specifica *dei mezzi di prova* della domanda: si aggiunga perciò al n° 2 - o l'indicazione specifica degli altri mezzi di prova dell'azione.

È mantenuto il Progetto.

42  
Deputato  
CASSINIS.

Art. 139 e 140.

Quando si abbia ad evocare in giudizio uno degli enti morali enumerati negli articoli 139 e 140 dovendosi nella prima parte della citazione, a norma dell'articolo 136, indicare il nome, cognome e residenza della persona che deve essere citata per rappresentarli, codesti articoli 139 e 140 sono di difficilissima, ed in molti casi d'impossibile esecuzione ed anzi talor anche di fatali conseguenze, perchè son essi sanzionati dall'art. 147 con la pena di nullità.

S'indichi nella prima parte della citazione l'ente morale che si vuole chiamare in giudizio, e solo nella seconda parte si menzioni la persona cui può essere consegnato l'atto di citazione, ed il luogo in cui deve farsi l'intimazione.

Con ciò, mentre è tolta ogni incertezza sull'ente morale citando, verrà pur provveduto alla necessaria garanzia dell'ente medesimo, e così si avrà raggiunto lo scopo che la legge si propone che gli enti morali siano citati nella persona dei loro rappresentanti e alla loro sede.

Si propongono quindi le seguenti modificazioni dei suddetti due articoli 139 e 140, collocandoli immediatamente dopo l'art. 137, e trasportando l'art. 138 dopo l'art. 141, cosicchè l'art. 139 del progetto diventerebbe 138, il 140 diventerebbe 139 ed il 138 diventerebbe 141.

Art. 138.

*La società di commercio sarà citata mediante consegna della copia dell'atto di citazione alla persona di chi la rappresenta come socio o come amministratore dello stabilimento sociale.*

*La massa dei creditori sia prima che dopo lo stato di unione sarà citata in persona di uno dei sindaci.*

Art. 139.

*I comuni, gli istituti pubblici, e generalmente i corpi morali riconosciuti dalla legge, saranno citati mediante consegna della copia dell'atto di citazione alla persona del rispettivo sindaco, rettore, capo, superiore o di chi ne farà le veci.*

*Il patrimonio dello Stato e le pubbliche amministrazioni saranno citate nella persona del rispettivo capo od agente che le rappresenta nel luogo in cui risiede l'Autorità giudiziaria davanti cui è portata la causa.*

Si delibera che:

1.° In applicazione dell'art. 137 del Progetto non sia necessario indicare nella prima parte della citazione la persona di chi rappresenta la persona dell'ente morale che si vuol citare:

2.° Negli articoli 138, 139 e 140 del Progetto, al concetto di *citare l'ente morale nella persona di . . . .*, debbasi sostituire il concetto di *intimare l'atto di citazione per l'ente morale alla persona di . . . .*

*La lista civile, il patrimonio privato del Re, della Regina, e dei Principi della famiglia reale saranno citati nella persona del rispettivo capo di amministrazione o di chi ne fa le veci.*

Onde mettere quindi in armonia l'art. 138 che diventerebbe 141 cogli articoli precedenti, sarebbe il caso di omettere li due primi periodi di esso, giacchè provvedono in proposito le leggi civili, e si lascierebbe sussistere nell'ultima sua parte che è importante.

Esso si concepirebbe nei termini seguenti:

Art. 141.

*Dovendosi agire contro chi non ha l'amministrazione dei suoi beni, o non può stare in giudizio senza l'assistenza od autorizzazione altrui, se manca la persona che deve rappresentare od assistere il convenuto, o se la medesima ha un interesse opposto, e non vi sia chi lo supplisca, l'Autorità giudiziaria avanti cui è portata la causa, sull'istanza dell'attore nominerà un curatore speciale al convenuto.*

Art. 140, primo capoverso.

43  
Proposta  
verbale.

Non è necessario che nel Codice di procedura sia stabilito il modo della citazione del patrimonio dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, essendo sufficiente all'uopo un semplice riferimento all'articolo 11 sulla legge del contenzioso.

È mantenuta la disposizione del Progetto.

Art. 140.

44  
Proposta  
verbale.

Alle parole - *La lista civile, il patrimonio privato del Re, della Regina, dei Principi della famiglia reale, saranno citati nella persona del rispettivo capo d'amministrazione, o di chi ne fa le veci* - si aggiungano le parole - *nel luogo in cui si deve istituire il giudizio*, sostituendo inoltre le parole - *faccia le veci* - alle parole - *fa le veci*.

La proposta è adottata.

Art. 141, 5.º capoverso.

45  
Deputato  
PIROLI.

Dicasi - *al portinaio, e in mancanza di questo, ad altro vicino, ecc.* - È opportuno che l'usciera debba rivolgersi di preferenza e sempre alla persona che più probabilmente darà notizia al citato della seguita intimazione.

La proposta è ritirata.

Art. 141.

46  
Proposta  
verbale.

Nel quinto capoverso si sopprimano le parole - *preferendo il più vicino ove alcuno ve ne sia*.

La proposta è ammessa.

47  
Proposta  
verbale.

Nel caso del capoverso settimo si stabilisca ad imitazione del Codice francese e del Codice napoletano

Si adotta che nel caso del capoverso 7.º l'usciera debba depositare nella casa comu-

che l'uscire invece di affiggere una copia della citazione alla porta, ecc.; debba rimettere la detta copia al sindaco il quale vi apponga il visto.

nale, o consegnare al sindaco o a chi ne fa le veci, la copia da essere conservata, e riportare il visto sull'originale, affiggendo alla porta dell'abitazione del convenuto un avviso in carta libera della consegna della citazione.

## Art. 143.

48  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Si propone che quando si tratti di un convenuto che non ha domicilio, residenza o dimora conosciuta, sia citato mediante significazione dell'atto di citazione ad un curatore da deputarsi dal presidente o dal giudice, e mediante inserzione di un sunto dello stesso atto nel giornale degli annunci giudiziari. Ciò è anche prescritto dall'art. 23 del Codice civile per i presunti assenti.

La proposta è ritirata.

## Art. 145.

49  
Proposta  
verbale.

Alle parole - *i militari in attività di servizio nell'esercito di terra o di mare* - si aggiungano le seguenti: - *ed ogni altra persona addetta ad essi eserciti.*

È ammesso che nell'art. 145 si debba provvedere esplicitamente alla citazione delle persone addette all'esercito di terra o di mare, le quali si trovano nella stessa condizione dei militari nei rispetti della citazione.

50  
Proposta  
verbale.

Si stabilisca che gli atti giudiziari da intimarsi ai militari in attività di servizio nell'esercito invece di essere trasmessi dal procuratore del Re al ministero della guerra, debbano essere trasmessi ai comandanti militari dei circondari nei quali ha sede l'autorità giudiziaria davanti cui pende la causa.

La proposta è ammessa.

## Art. 148.

51  
Proposta  
verbale.

Si tolga la citazione per proclami.

È mantenuta la disposizione del Progetto sostituendo nella prima parte dell'articolo alla parola *designando* per maggiore chiarezza le parole *e designerà*.

52  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Da escludersi l'intervento del pubblico ministero.

È mantenuta la disposizione del Progetto.

53  
Proposta  
verbale.

Si stabilisca un termine diverso per comparire davanti i giudici conciliatori dal termine per comparire davanti i giudici di mandamento.

La proposta è rinviata all'esame della Sottocommissione.

54  
Proposta  
verbale.

È opportuno che tutti in generale i termini per comparire siano alquanto allungati.

La proposta è accettata.

## Art. 152.

55  
Proposta  
verbale.

Sembra opportuno invece del sistema adottato nell'articolo 152 per le citazioni, seguire quello dalla Commissione pel Codice di commercio accolto riguardo all'avviso da darsi ai creditori, secondo il

È mantenuto il sistema del Progetto.

quale sistema si stabilì il termine di giorni 90 per quei creditori che abitassero bensì fuori d'Europa ma in paesi costeggianti il Mediterraneo, riserbando il termine maggiore di 180 ai più lontani.

56  
Proposta  
verbale.

Alla prima parte dell'articolo si sostituisca l'art. 51 del Codice di proc. civ. sardo del 1854.

È mantenuta la disposizione dell'art. 153, esprimendo nell'art. 173 che la causa non potrà essere iscritta nel ruolo di spedizione se non siano scaduti per tutti i convenuti i termini a comparire e a deliberare.

### CAPO III.

*Del termine per comparire.*

(Art. 149 a 156).

#### Art. 155.

57  
Cav. GERRA.

È nulla la citazione nella quale non siansi osservati i termini. Se il termine indicato nella citazione sia più lungo del richiesto sarà nulla del pari? Se no, si dichiarerà.

La proposta è rinviata alla Sotto-Commissione.

## TITOLO IV.

*Del procedimento ordinario.*

#### Art. 157.

58  
Senatore  
CASTELLI.

Dovrebbe adottare la norma di applicare alla generalità dei casi la procedura più spedita e semplice, riservando la più lenta e solenne a quei soli casi, nei quali per la maggior gravità e complicazione della causa il Tribunale stimi conveniente di prescriverla.

Vedi n.º 12A.

### CAPO I.

*Disposizioni generali sull'istruzione della causa.*

(Art. 158 a 186)

#### Art. 158.

59  
Deputato  
ROMANO.

Per adire l'autorità giudiziaria del circondario è uopo recarsi sul luogo, costituire un procuratore che faccia l'atto di citazione e lo spedisca. Questo sistema che il Progetto ha accolto dal Codice sardo è vizioso e poco tollerabile alle provincie meridionali, perchè rende troppo difficile e gravoso l'adito all'autorità giudiziaria.

Si delibera essere necessario che i procuratori per rappresentare le parti in giudizio abbiano un mandato scritto.

60  
Deputato  
COCCE.

Nelle provincie meridionali per lungo tempo in luogo di mandato espresso in carta si è ritenuto sufficiente il mandato tacito, che ha luogo colla consegna dell'atto originale e della copia riferibile all'iniziativa od al seguito del giudizio.

Vedi n.º 59.

L'obbligo della procura dimostra la mancanza di

scambievole fiducia tra il difensore ed il cliente. S'imponga la necessità di speciale autorizzazione quando occorra un atto dal quale possa venir compromesso il diritto della parte, e si tolga l'obbligazione del mandato in iscritto, il quale si risolve in una spesa inutile.

- 61  
Deputato  
MAZZIOTTI. Dalla necessità del mandato espresso in capo al procuratore deriva che se questi ricusa il mandato, e la parte non è più in tempo a fare un'altra procura, essa rimane pregiudicata nelle sue difese e ne' suoi diritti. Vedi n.º 59.
- 62  
Presidente  
VISCARDI. Nel ministero dei procuratori non v'ha necessità di un mandato speciale, e basta il mandato tacito e presunto che sta nella consegna dei documenti e nella qualità pubblica del procuratore. Vedi n.º 59.
- 63  
Deputato  
CAMERINI. Si propone escludersi l'obbligo de' procuratori di fornirsi di mandato. Vedi n.º 59.
- 64  
Deputato  
PIROLI. Art. 162 e seg.  
La comunicazione dei documenti si deve poter fare direttamente per cedola tra causidici. È opportuno che sia semplificato il sistema dei *registri di cancelleria*, scemandone il numero e tenendo soltanto quelli che sono strettamente necessari. La proposta è ammessa per quanto riguarda le copie autenticate da un notaio od altro ufficiale pubblico.
- 65  
Deputato  
PANATTONI. Il sistema vigente nella Toscana per la conservazione degli atti delle cause civili nella cancelleria ha fatto sì buona prova, che merita di essere preso in considerazione, ed accolto nel nuovo Codice di procedura civile. Il cancelliere che è obbligato a ritenere i processi verbali, le verificazioni, gli atti probatori, le perizie e risultanze testimoniali, perchè non custodirà l'intero processo civile sul quale le parti possono aver bisogno di ritornare? È mantenuto il sistema del Progetto.
- 66  
Ispett. Gen.  
CASTELLI. Art. 165.  
Pare soverchia la illimitata facoltà di presentare le cedole nella trattazione delle cause. Se ne propone la limitazione a tre cedole per parte, comprendendo in quella dell'attore l'atto di citazione. La proposta è ritirata.
- 67  
Cav. GERRA. Non è da disporre che oltre la contro-replica (quarto atto), non si ammettano altre scritture? Ad ogni modo, invece del *successivamente* che toglie ogni freno, si ponga un concetto che limiti. Potrebbe (forse) bastare che le scritture ulteriori si dicessero non tassabili. La proposta è ritirata.

68  
Deputato  
PIROLI.

Si tolgano le parole finali e così successivamente. Le difese e le repliche debbono avere un termine, e salvo l'esperimento delle prove, deve sapersi quale periodo di tempo massimo può percorrere l'istruzione prima che la causa sia posta a ruolo. - La risposta, la replica e la contro-replica debbono bastare.

La proposta è ritirata.

69  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 166.  
Nelle provincie, nelle quali giunge nuovo il sistema del Codice, non si intenderà se si debba notificare separatamente dalla cedola il deposito dei documenti. Pare utile lo spiegare se il deposito previsto dall'art. 166 per gli atti accennati in una cedola successiva debba notificarsi alla parte con atto separato.

La proposta è ritirata.

70  
Presidente  
VISCARDI.

Art. 166 e 167.  
È più utile che i documenti, sia dall'attore, sia dal convenuto, vengano reciprocamente comunicati in copia in testa alle cedole di risposte, di repliche, contro-repliche, ed anche della citazione. Così si conserverà il grande beneficio del doppio processo, e si eviteranno lungherie e spese inseparabili dai frequenti atti di deposito nella cancelleria.

È mantenuto il sistema del Progetto.

La semplice offerta di comunicazione per cancelleria non è sufficiente.

71  
Proposta  
verbale.

Art. 170.  
Si sopprima il capoverso dell'art. 170, ed invece della sospensione con esso minacciata, s'irrogli una multa al procuratore che non restituisce i documenti entro il termine ivi stabilito.

La proposta è respinta.

72  
Deputato  
PIROLI.

Art. 173.  
Inscritta la causa a ruolo, non si consentano altri scritti, tranne le conclusioni fiscali. Il sistema attuale rende illusoria la iscrizione a ruolo che dovrebbe sempre restar ferma.

La proposta è ritirata.

73  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 174.  
Sembra poco opportuna la ammissione di una nuova cedola dopo la iscrizione a ruolo, con effetto di riaprire il processo. Pei casi eccezionali supplisce l'art. 175. Si propone quindi che si tolga la facoltà di presentare dopo la iscrizione a ruolo nuove cedole, eccetto i casi accennati dall'art. 175.

È mantenuto il Progetto.

74  
Deputato  
PIROLI.

Art. 175.  
A che richiedere il giuramento? La produzione si faccia in appello, e l'interesse delle parti è più che soddisfatto.

È accolta la proposta e viene soppresso il n.º 1 dell'art. 175.

Convieni ad ogni modo disporre nanti chi sarà dato il giuramento.

## Art. 176.

75  
Presidente  
VISCARDI.

Nella cedola conclusionale non è necessario esprimersi il fatto. Questo dovrà compilarsi, sia con accordo, sia in altro modo, formale, certo e stabile, sia prima, sia dopo la sentenza.

È mantenuto il sistema del Progetto.

## Art. 177.

76  
Presidente  
VISCARDI.

È necessario che la esposizione del fatto debba precedere la sentenza, ed all'uopo si conservi l'art. 177 aggiungendovi che il giudice commissario, qualora i procuratori non si mettano d'accordo, nel termine segnato dall'art. 179 (che all'uopo potrebbe allungarsi), udite le parti, dirima i punti discordanti e si fermi in tal modo il fatto giuridico.

Nella prima parte dell'art. 177 si sopprimono le parole *depositeranno pure un' esposizione del fatto della causa tra loro concordato: per i punti intorno ai quali non si accordano si andrà innanzi al relatore tosto che sia nominato;*

Mantenuto però il sistema che in tutte le cause debba uno dei giudici fare la relazione della causa all'udienza.

77  
Commend.  
ASTENGO.

È egli conveniente mantenere l'obbligo stabilito in questo articolo di doversi tra le parti concordare la esposizione del fatto della causa e depositarlo nella cancelleria?

V. n.° 76.

## Art. 178.

78  
Senatore  
PINELLI.

Nella discussione orale è necessario che si conservi nella procedura la maggiore omogeneità, lasciando che le parti facciano esse medesime per mezzo dei loro patrocinatori l'ufficio di relatori avanti ai Tribunali.

È mantenuto il sistema del Progetto.

Ammettere il giudice a fare la relazione della causa in presenza dei patrocinatori, ed in luogo di essi, è sistema non conforme alla natura e all'indole della nostra procedura. L'opera di un relatore, il quale sino alla discussione orale è rimasto estraneo all'istruzione della causa, non può che a costo di grave fatica raggiungere quella piena cognizione e quell'intero sviluppo con cui può riferirsi la causa da coloro i quali fin da principio ne hanno assistita e diretta l'istruttoria. La responsabilità degli altri giudici rimarrà affievolita in ragione diretta della maggiore responsabilità concentrata nel giudice relatore. Oltracciò questo nuovo ufficio apporterebbe un sopraccarico di lavoro ai membri dei Tribunali e delle Corti, il quale riescirà pregiudizievole alla sollecita spedizione delle cause.

Riducendosi le Corti e i Tribunali, e aumentandosi le cause in conseguenza dell'abolizione del contenzioso amministrativo, non è prudente che si aggravi maggiormente il lavoro dei membri dei Tribunali e delle Corti.

79  
Proposta  
verbale.

## Art. 179.

Si stabilisca che la relazione abbia ad essere depositata dal giudice relatore alla cancelleria alquanti giorni prima dell'udienza, con facoltà alle parti di esaminarla, di averne copia in carta libera e di distribuirla agli altri giudici.

La proposta non è ammessa.

80  
Presidente  
VISCARDI.

## Art. 180.

Credeasi doversi sopprimere l'art. 180 come inutile e come ferace di arbitrio e di lungherie.

È mantenuta la disposizione del Progetto.

81  
Espett. Gen.  
CASTELLI.

## Art. 181 e seg.

Per le provincie abituate ad un sistema diverso da quello del nuovo Codice, si renderà molto desiderabile che le disposizioni relative alla procedura sugli incidenti vengano chiarite nei seguenti punti:

1.° Se gli incidenti sono proposti mediante cedole da presentarsi al presidente e da notificarsi alla parte avversaria col dato provvedimento.

2.° Se in pendenza della decisione sull'incidente rimane sospesa la decorrenza dei termini stabiliti per la causa principale, salvo i casi espressamente contemplati dalla legge.

3.° Se l'art. 184, che pare contempli la discussione dell'incidente a udienza fissa, porti al n.° 3.° una deroga alla regola dell'art. 390, per cui i procuratori devono comunicarsi per copia all'udienza stessa le conclusionali, e rechi pure col numero 4 un'altra deroga alla norma generale stabilita pel processo a udienza fissa, per cui gli atti si comunicano fra le parti senza deposito nella cancelleria.

È accolta in massima la proposta ed incaricata la Sotto-Commissione per la occorrente redazione.

82  
Deputato  
PIROLI.

## Art. 184.

La relazione in tutte le cause, anche di piccolo interesse, porterà perdita di tempo senza frutto. Non si dichiari obbligatoria sempre, ma facoltativo al presidente l'ordinarla, o almeno sia fatta tassativamente eccezione per alcune categorie di cause.

V. n.° 76 e 77.

## CAPO II.

*Dell'eccezione d'incompetenza e di nullità degli atti.*

(Art. 187 a 192).

83  
Deputato  
PIROLI.

## Art. 187.

Devesi ammettere che l'eccezione d'incompetenza per ragione di valore sia opponibile in qualunque stato della causa? Pare di no. - La competenza in ragione del valore non deve considerarsi assoluta, e deve ammettersi la tacita prorogazione della competenza risultante dal silenzio delle parti.

È mantenuto il sistema del Progetto.



## Art. 190.

84  
Cav. GERRA. È conveniente che le nullità degli atti di citazione si reputino sanate con la comparsa del citato? Perchè questi non deve poter comparire per dedurre, ad esempio, che nella citazione mancava o era imperfetta l'indicazione dell'oggetto della domanda, o per fare altra eccezione attinente all'essenza della citazione? Se ciò s'impedisce, il convenuto eccepirà la nullità della citazione nel giudizio d'opposizione contro la sentenza contumaciale. Nè rimedia l'art. 192, perchè il magistrato giudicherebbe sull'originale, e la nullità potrebbe essere nell'opposizione al giudizio contumaciale. Sarebbe da prescrivere che le eccezioni di nullità della citazione avessero a reputarsi sanate quando il convenuto le proponesse prima d'ogni altra eccezione o difesa salva la declinatoria del fóro.

È ammessa in parte la proposta, con incarico al proponente di presentare alla Sotto-Commissione una formola che concilii le divergenti opinioni.

## CAPO III.

*Della garanzia e dell'intervento.*

(Art. 193 a 205).

## Art. 201.

85  
Deputato  
PIROLI. Devesi proscrivere il diritto d'intervento dopo l'iscrizione a ruolo, e tanto se trattasi di intervento aggressivo, quanto se di un intervento puramente conservativo? Si ammetta in qualunque stato e grado l'intervento in causa. - Ammesso il principio converrebbe modificare le relative disposizioni sotto il capo dell'appello.

La proposta è ritirata.

## Art. 205.

86  
Deputato  
PIROLI. L'intervento *necessario* potrà ordinarsi in qualunque tempo e grado? Come conciliare questa disposizione coll'articolo 201 ove non si ammetta la proposta precedente?

Si crede non occorra provvedere sulla proposta salvo, ove d'uopo, un richiamo nell'art. 491 al disposto del presente art. 205.

## CAPO IV.

*Delle prove.*

(Art. 206 a 318).

## Art. 220.

87  
Deputato  
PIROLI. Dicasi in qualunque stato e grado della causa.

La proposta è ritirata.

## Art. 220, 221 e 222.

88  
Deputato  
PIROLI. Aggiungasi in fine dell'art. 220 - *In questo caso il mandato dovrà contenere letteralmente la formola del giuramento.*

È mantenuto il sistema del Progetto, salvo per maggiore schiarimento una modificazione nella redazione dell'art. 220.

*Quid iuris* se le parti non sono d'accordo sulla formola del giuramento?

È da mantenere la disposizione dell'art. 288 del Codice del 1859, che obbliga il giudice a premettere un'ammonizione al giurante.

88 bis  
Cav. GERRA.

Non è da disporre che, in caso di delazione di giuramento, il mandato speciale al procuratore per deferirlo debba contenere la formola *esattamente*? Se ciò non si dispone, la necessità del mandato speciale diventa pressochè illusoria. E il disporre non porterà inconvenienti, essendo stato ammesso che del mandato speciale possa tener luogo la firma apposta dalla parte alla cedola?

V. n.º 88.

89  
Cav. GERRA.

Inoltre, non è da prevedere il caso che le parti non siano d'accordo sulla formola? È da ordinare che, ciò essendo, la formola sia composta dall'autorità giudiziaria?

La proposta è ritirata.

90  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 225.

Si domanda se il sistema del Codice porti che non presentandosi a giurare una parte che ha accettato il giuramento decisorio, possa ritenersi mancata la prova, o invece provato il contrario di ciò su cui la parte stessa era chiamata a giurare.

Si ha per tolto ogni dubbio dal combinato disposto di questo articolo coll'art. 1400 del Progetto del Codice civile.

91  
Deputato  
PIROLI.

Art. 238.

Parrebbe necessaria la comunicazione ai testimoni dei fatti sui quali debbono rispondere; altrimenti si rende molto più facile se non forse necessario il contatto della parte coi testimoni, e le influenze pericolose.

È mantenuto il sistema del Progetto.

92  
Deputato  
PIROLI.

Art. 251.

*Quid* dell'esame a futura memoria? Perchè proscriverlo?

Si delibera debbansi aggiungere al Progetto le disposizioni degli articoli 909 al 913 del Codice di procedura civile sardo.

93  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Si propone di introdurre la prova a perpetua memoria presso a poco com'è prescritta coll'art. 241 e seguenti del Codice di procedura civile di Lombardia.

V. n.º 66.

94  
Cav. NELLI.

Art. 252 a 270.

La esperienza dimostra che le perizie sono il mezzo di prova più dispendioso dei giudizi civili.

La ragione di ciò sta nel lusso esagerato che abusivamente si è introdotto nella loro esecuzione, in ispecie nella relazione, - la quale anche nei casi più semplici riesce soverchiamente voluminosa e conseguentemente dispendiosa: per lunghe ed inutili narrazioni - descrizioni e discussioni - e per corredo del pari inutile di piante, mappe e tipi, ecc.

La proposta è rinviata alla Sotto-Commissione incaricata della redazione.

Appartiene in gran parte alla tariffa di frenare con savie disposizioni l'abuso di relazioni oltre il bisogno voluminose e di lusso; - ma intanto anche il Codice di procedura civile può cooperare a questo freno fissando quelle norme direttive che rientrino nella sua competenza.

È opportuno pertanto che si metta nel Codice una disposizione per la quale sia detto che i periti debbano esprimere il loro giudizio - con chiarezza, brevità e semplicità, astenendosi dal corredare la relazione, salvo ordini in contrario del Tribunale, di piante, mappe e tipi.

La tariffa poi dovrebbe provvedere ad assicurare la brevità e semplicità delle relazioni peritiche per quello che riguarda la redazione; - retribuendola a un tanto per ruolo - in misura giusta e più elevata sino ad un certo numero di ruoli che possa credersi necessario e sufficiente nella generalità dei casi - da diminuirsi progressivamente oltre codesto numero.

Art. 252 e 285.

95  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Si propone di stabilire che chi domanda una perizia debba depositare una somma per le spese da determinarsi dalla sentenza o dal provvedimento. Con ciò si introdurrebbe un eguale trattamento con quanto è stabilito per la ispezione giudiziale all'articolo 273.

È ammesso che il giudice delegato nel ricevere il giuramento dei periti e determinare il tempo e luogo in cui incominceranno le loro operazioni debba ordinare se richiesto dai periti il deposito preventivo di congrua somma.

Art. 282 e 283.

96  
Proposta  
verbale.

Nell'art. 282, dopo le parole *che abbia per iscopo l'adempimento dell'obbligazione* converrebbe aggiungere le parole: *la domanda contenente l'interpello dovrà essere notificata tanto alla parte contraria quanto al suo procuratore.*

La proposta non è ammessa.

Art. 283 capoverso.

97  
Proposta  
verbale.

Nell'art. 283 capoverso, dopo le parole *non compare* si dovrebbe aggiungere *personalmente o per mezzo del suo procuratore munito di mandato speciale.*

La proposta non è ammessa.

#### CAPO VII.

*Dell'interruzione e della cessazione del procedimento.*

(Art. 332 a 345).

Art. 333 e 334.

98  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Se vi fu costituzione di procuratore, pare non si debba rinnovare la citazione per la morte, per cangiamento di stato o per cessazione di ufficio avvenuta dopo la costituzione medesima.

È ammesso che si debba spiegare che la nuova citazione è allo scopo di proseguire il giudizio.

Si propone quindi la soppressione dell'art. 333. Avvenendo poi uno dei casi indicati nell'art. 334, e quando la causa non sia in istato di essere giudicata, pare più conveniente che si faccia sospendere la decorrenza di quel termine che era incorso al momento della morte, cessazione dall'esercizio, sospensione o interdizione di uno dei procuratori; e si prescrive che, ove la parte per cui è mancato il procuratore non ne costituisca un nuovo, l'altra parte possa fargliene ingiungere la nomina col mezzo del presidente sotto pena di veder giudicata la causa in contumacia e nello stato in cui fu lasciata dal precedente procuratore.

Con ciò almeno si eviterebbe di fare da capo tutto il processo.

99 Deputato PIROLI.	Art. 341. Pare difficile da verificarsi il caso previsto nella seconda parte di quest'articolo.	La proposta è ritirata.
100 Deputato PIROLI.	Art. 343. Dicasi in qualunque <i>stato e grado</i> (veggasi sopra all'articolo 220).	La proposta è ritirata.
CAPO VIII.		
<i>Delle conclusioni del Pubblico Ministero.</i>		
101 Deputato MARI.	(Art. 346 e 347). L'esperienza ha dimostrato che non è necessario l'intervento del Pubblico Ministero nei giudizi civili.	È mantenuto in massima il sistema del Progetto.
102 <i>Proposta verbale.</i>	Art. 346. Si tolgano dal n.° 1 le parole - <i>l'ordine pubblico.</i>	La proposta è ammessa.
103 <i>Proposta verbale.</i>	Si sopprima il n.° 2.	La proposta è ammessa.
104 <i>Proposta verbale.</i>	Si sopprimano nel n.° 6 le parole - <i>gli assenti.</i>	La proposta è respinta.
105 <i>Proposta verbale.</i>	Si sopprimano nello stesso n.° 6 le parole - <i>o presunti assenti.</i>	La proposta è accolta.
106 <i>Proposta verbale.</i>	Si aggiungano nel n.° 7 le parole - <i>per ragione di materia o valore.</i>	La proposta è ammessa.
107 <i>Proposta verbale.</i>	Si aggiungano nel n.° 8 le parole - <i>i conflitti di giurisdizione.</i>	La proposta è ammessa.
108 Deputato PIROLI.	Art. 346. Si sopprima l'ultima parte di questo articolo che pare eccessiva.	È mantenuta la disposizione del Progetto.

## Art. 347.

109  
Deputato  
PIROLI.

*Dare le conclusioni.* Si intenderà recitarle, leggerle, o soltanto presentarle? Si stabilisca che lo stesso Ministero Pubblico debba leggerle.

È mantenuta la disposizione del Progetto.

## CAPO X.

*Delle sentenze e dei provvedimenti.*

(Art. 356 a 369)

110

Deputato  
CAMERINI.

## Art. 362.

Si desidera che sia ben chiarita la differenza tra i provvedimenti e le sentenze, e determinato il modo d'impartire i primi. Ciò è tanto più necessario, in quanto è un sistema nuovo in molte provincie, e troverebbe difficoltà in pratica anche a determinare chi debba ed in quali casi impartirli.

È ammessa la proposta e incaricata la Sotto-Commissione di tenerne conto nella redazione.

111

Proposta  
verbale.

## Art. 363.

Sarebbe conveniente lo stabilire che i Tribunali di commercio possano sempre dichiarare le loro sentenze esecutorie non ostante appello.

Stabilita in massima per l'esecutorietà delle sentenze commerciali una regola speciale più ampia si manda alla Sotto-Commissione di formularla.

112

Deputato  
PIROLI.

## Art. 366.

Si stabilisca che si debba dar lettura anche dei motivi della sentenza. Il giudice che deve compilare la sentenza è talvolta costretto a tornare sulla propria opinione e a ricredersi; e se questo avvenga dopo la pubblicazione della sentenza, è irreparabile il danno.

La proposta è ritirata.

Si stabilisca inoltre che la sentenza sia letta dal presidente o da uno dei giudici.

113

Cav. GERRA.

Non è da prescrivere che delle sentenze siano letti anche i *motivi*? Ciò meglio risponde al sistema della pubblicità, essendo incongruo che il pubblico il quale udì la discussione delle parti e, talvolta, le conclusioni del Pubblico Ministero, non oda della sentenza che una parte e quella parte che è poco o nulla intelligibile da sè.

La proposta è ritirata.

114

Quesito  
del Ministro  
GUARDASIGILLI.

## Art. 367.

Non è pericoloso l'ammettere che le sentenze si debbano notificare ai procuratori e non alle parti? Si può ammettere al riguardo la distinzione tra sentenze interlocutorie e sentenze definitive, prescrivendosi che le prime siano notificate ai procuratori e le seconde alle parti medesime?

La Commissione delibera che sarebbe pericoloso l'ammettere la notificazione delle sentenze ai procuratori invece che alle parti;

Che le parti contendenti attore e convenuto nei giudizi davanti i Tribunali e le Corti d'appello siano da obbligare ad eleggere domicilio, con indicazione precisa

- del luogo, nel circondario o distretto del Tribunale o della Corte dove pende la causa, nel quale domicilio debbano notificarsi le sentenze alle parti, salva sempre la facoltà di fare la notificazione direttamente alla persona;
- Che siffatta elezione di domicilio non debba essere immutabile, cosicchè cessi la prima quando se ne faccia un'altra;
- Che l'elezione medesima abbia a farsi tanto nel giudizio di prima istanza, quanto nel giudizio d'appello;
- Che non sia per conseguenza più necessaria al riguardo alcuna distinzione tra le sentenze interlocutorie e le sentenze definitive, dovendo tutte indistintamente essere notificate come sopra.
- 115  
Senatore  
ARNULFO.
- Il Progetto dispone che la notificazione della sentenza possa essere fatta al solo procuratore che rappresentò la parte. I procuratori, il cui numero è ora illimitato, più non offrono le guarentigie per le quali potevasi per lo addietro accogliere senza tema d'inconvenienti la disposizione anzidetta. Affine di ottenere che la notificazione della sentenza sia fatta senza gravi spese, e in pari tempo senza inconvenienti si prescrive l'intimazione alle parti *del solo dispositivo delle sentenze definitive.*
- Vedi n.º 114.
- 116  
Deputato  
ROMANO.
- Disponendosi che la notificazione della sentenza si fa al procuratore, che il termine per impugnarla decorre dalla notificazione e che allo stesso procuratore può notificarsi l'appello, vengono alterati i principii stabiliti nel Codice civile intorno al mandato il quale spira quando cessa lo scopo pel quale fu dato, che era soltanto la difesa in prima istanza.
- Vedi n.º 114.
- 117  
Deputato  
MAZZIOTTI.
- Si vuole che le sentenze sieno intimate al procuratore e possano eseguirsi contro le parti che non ne hanno colpa, nè conoscono il tenore delle sentenze. Questo sistema è pregiudizievole alle parti.
- Vedi n.º 114.
- 118  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.
- Art. 369.
- Si propone che le copie delle sentenze che si spediscono dai procuratori debbano essere vistate dal cancelliere.
- È mantenuta la disposizione come sta nel Progetto.

## CAPO XI.

*Delle spese.*

(Art. 370 a 379)

## Art. 370.

Quando le spese del giudizio formarono un capo di domanda, e la sentenza non lo decise, si chiede se si intenderà applicabile il capoverso 2.º dell'art. 370, ovvero l'art. 517, n.º 7, che reca il rimedio di cassazione.

È incaricata la Sotto-Commissione di esaminare se sia necessario di aggiungere nell'art. 517, n.º 7 le parole - *salvo il disposto dall'art. 370, capoverso 2.º*

## CAPO XII.

*Disposizioni speciali ai giudizi contumaciali.*

(Art. 380 a 388)

## Art. 381.

Non parmi giusto l'assegnarsi un termine di sessanta giorni per prodursi le dimande riconvenzionali.

La proposta è accolta.

Potrebbe con miglior consiglio permettersi la riconvenzionale finchè il processo non è ancora chiuso nei sensi dell'art. 175.

## Art. 381 capoverso.

Deve essere tolta la esigenza dell'usciera specialmente deputato dal presidente o dall'autorità giudiziaria per la notificazione delle domande riconvenzionali nel caso di cui nel capoverso di quest'articolo.

La proposta è accolta.

## Art. 382 2.º alinea.

Esaminare se non convenga tenere l'art. 239 del Codice del 1859, meno l'ultima parte, ovvero disporre: *se fra due o più persone citate, una è contumace e l'altra comparisce, e l'attore non rinunci alla citazione contro il contumace, il Tribunale ordina che, tenuta in sospenso la discussione sul merito, la parte contumace venga nuovamente citata.*

La proposta è ritirata.

*Questa sentenza è significata alla parte contumace da un usciere che si destina dal Tribunale. La significazione deve contenere l'intimazione a comparire nel giorno in cui la causa sarà chiamata.*

*La causa è giudicata con una sola sentenza la quale non è soggetta ad opposizione.*

*Questa sentenza non è suscettiva di opposizione nè anche a profitto di quella tra le parti, che essendo già comparso allorchè fu tenuta in sospenso la discussione sul merito, si è poi resa contumace nel giorno in cui è stata chiamata la causa.*

Questa disposizione sarebbe tratta dal Codice di procedura civile parmense, art. 502.

119  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

120  
Presidente  
VISCARDI.

121  
Proposta  
verbale.

122  
Deputato  
PIROLI.

123  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 388.

Dall'art. 388 si devono togliere le parole - *tranne in questo caso la tassa dovuta al demanio sul valore della causa* - perchè, o trattasi della tassa dovuta sulla sentenza contumaciale, e in questo caso la tassa fu già pagata dal contumace; o si tratta della tassa della sentenza di appello, e allora la sentenza deve disporre a norma degli articoli 370 e 371.

Si delibera che alle parole - *la tassa dovuta al demanio sul valore della causa* - si debbano sostituire le parole - *la tassa di registro* - con esprimere che le spese di contumacia di cui nel presente articolo siano subito ripetibili come quelle che stanno da sè in virtù della sentenza contumaciale.

## TITOLO V.

### *Dei procedimenti sommari.*

CAP I E II.

(Art. 389 a 393)

#### Osservazioni generali.

124  
Quesito  
del Ministro  
GUARDASIGILLI.

È utile il sistema adottato dal Progetto di stabilire davanti i Tribunali di circondario e le Corti d'appello due sole specie di procedimento, l'*ordinario* ed il *sommario a udienza fissa*?

È riconosciuto utile ed è approvato il sistema del Progetto.

125  
Senatore  
PINELLI.

Non vedesi alcun plausibile motivo per cui venne escluso il procedimento sommario semplice, così chiamato per distinguerlo dal procedimento a udienza fissa, il quale non può aver luogo che in determinati casi.

Vedi n.º 124.

Perchè limitare il beneficio del procedimento sommario alla sola materia commerciale?

Il movimento commerciale ha invaso gli interessi di ogni sfera ed è universalmente provato il bisogno che sia accelerata la soluzione delle liti.

La forma ordinaria la quale si applica a un minor numero d'interessi sia considerata come eccezione, e il procedimento semplice e sommario sia accolto come regola generale.

126  
Deputato  
TECCHIO.

Si ristabilisca il procedimento sommario semplice che fornisce il mezzo di spedire il più prontamente che è possibile le liti di non grande importanza e specialmente le urgenti.

Vedi n.º 124.

127  
Commissione  
del Codice  
di  
commercio.

Non essendo opportuno che quanto concerne il procedimento relativo alle cause commerciali abbia ad essere nel Codice di commercio, si propone che le relative disposizioni vengano da questo tolte e trasportate nel Codice di procedura civile.

Il Progetto del Codice di procedura civile già contenendo le norme pel procedimento avanti i Tribunali di commercio, non si è più deliberato al riguardo; essendosi però notato come non fosse da riprodursi in detto Codice di procedura le disposizioni contenute in quello di commercio, relative alla facoltà di rinunciare all'appello nelle cause commerciali.



## Art. 393.

128

*Proposta verbale.*

Si dovrebbe prescrivere che anche davanti i Tribunali di commercio sia richiesto il ministero dei procuratori in guisa che le parti possano bensì comparire personalmente ma non col mezzo di qualunque individuo munito di mandato generale o speciale; inserendo però nella Legge transitoria per la procedura una disposizione per la quale gli attuali patrocinanti, non procuratori, presso i Tribunali di commercio, e aventi un esercizio da un triennio, siano abilitati a continuarlo mediante inserzione del loro nome in un elenco da essere approvato dalla Corte di appello.

Si stabilisce essere necessario anche davanti i Tribunali di commercio il ministero dei procuratori quando le parti non compariscano personalmente; e doversi nella Legge transitoria prescrivere che l'esercizio richiesto perchè i patrocinanti, non procuratori, presso detto Tribunale, possano venire abilitati a continuare nel patrocinio, abbia ad essere non di un triennio, ma solo di un anno compiuto al tempo dell'attuazione del Codice.

## CAPO III.

*Dei procuratori avanti i giudici di mandamento.*

(Art. 415 a 447).

## Art. 415.

129

Deputato  
PANATTONI.

Non è da approvarsi che dinanzi ai giudici di mandamento le parti possano farsi rappresentare da qualunque persona munita di speciale mandato, invece di un procuratore legale, il quale offrirebbe garanzie di moralità, di capacità ed anche di disciplina.

È mantenuto il sistema del Progetto.

## Art. 438.

130

Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Pare che l'art. 438 escluda la notificazione della sentenza anche per le parti presenti alla pubblicazione, quando non tutte le parti siano presenti alla pubblicazione stessa. Se così è non se ne vede la ragione.

Il termine decorrendo anche contro il notificante dal dì della notificazione, così fallita la circostanza della presenza di tutte le parti alla prolazione della sentenza, si ritiene che la notificazione dev'essere fatta a tutte, al fine che il termine decorra contemporaneamente contro tutte.

131

Deputato  
PIROLI.

Veggasi l'osservazione all'art. 366.

La proposta è ritirata.

## Art. 441 - 2.° capoverso.

132

Deputato  
PIROLI.

Qual è la ragione della differenza fatta qui tra la citazione per atto formale o per biglietto? Perchè deve essere diversa nei due casi identici la conseguenza della non comparsa dell'attore?

Si delibera che l'art. 441 debba essere modificato in conformità del principio stabilito che la citazione per biglietto debba anche essa contenere l'oggetto della domanda.

## CAPO IV.

*Del procedimento avanti i giudici conciliatori.*

(Art. 448 a 464)

## Art. 448 a 455.

133

Cav. GERRA.

È da conservare la giurisdizione conciziosa de' conciliatori? - Sembra non conveniente che il conciliatore sia anche giudice; non conveniente nè

È mantenuto il sistema del Progetto.

economico stabilire un nuovo ordine di magistratura con nuovi uffici e spese nuove. Ridotta la giurisdizione a 50 lire, quante cause si faranno di loro competenza? È bene facilitarle? Non possono conoscerne i giudici di mandamento? Piuttosto i benefici stabiliti negli articoli 448 al 464 possono applicarsi alle cause di competenza mandamentale fino al valore di lire 50 o, anche, se vogliasi, fino al valore di L. 100.

134  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 457.

Vogliono essere tolte le parole - *Senza essere soggetto alla formalità del bollo e del registro*, pel motivo medesimo di cui all'art. 109.

La proposta non è accettata.

135  
Senatore  
CASTELLI.

Art. 459.

L'appello dalle sentenze dei giudici conciliatori dovrebbe proporre non già avanti al Tribunale di circondario, ma dinanzi al giudice di mandamento.

È ammessa la proposta.

136  
Proposta  
verbale.

Art. 460, capoverso.

È incompatibile che chi è giudice e deve decidere come giudice possa pronunciare come amichevole compositore, e perciò dovrebbero sopprimere il capoverso di quest'articolo.

È ammessa la soppressione proposta.

137  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 461.

Debbono essere levate le parole - *ma la medesima non sarà soggetta alla formalità del bollo e del registro*, per la ragione già accennata riguardo all'art. 109.

La proposta non è accettata.

## TITOLO VI.

### *Dei mezzi per impugnare le sentenze.*

(Art. 465 a 473).

#### Osservazioni generali.

138  
Quesito  
del Ministro  
GUARDASIGILLI.

I termini stabiliti dal Progetto per impugnare le sentenze coll'opposizione, coll'appello e colla revocazione, non sono essi troppo brevi, avuto riguardo all'estensione territoriale dello Stato e quindi alla distanza che può esservi tra la sede del giudizio e il domicilio o la residenza della parte?

Sono adottate le seguenti modificazioni:

- 1.° I termini per far opposizione e per appellare è opportuno siano allungati;
- 2.° Il termine per far opposizione deve essere proporzionale come il termine per comparire in giudizio;
- 3.° I termini per appellare e per domandare la revocazione devono essere fissi e non proporzionali alle distanze;
- 4.° Il termine per appellare dev'essere di 60 giorni, e quello per domandare la revocazione, di giorni 40.

## Art. 465, 2.º capoverso.

139  
Deputato  
PIROLI.

Dicasi: l'acquiescenza espressa, o risultante da fatti di esecuzione che necessariamente suppongono l'acquiescenza, importa la rinuncia al diritto di impugnare la sentenza.

La proposta è ritirata.

## Art. 469.

140  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Si propone di preferire la disposizione del capoverso 2.º dell'art. 542 del Codice del 1859 che ordinava la decadenza dell'appello se, trattandosi di azione individuale, l'appello non era proposto nel termine contro tutti coloro che avevano interesse ad opporsi alla riparazione della sentenza.

La proposta è ritirata.

Il secondo capoverso dell'art. 469 lascerebbe aperto all'appellante il mezzo di prorarre il termine per l'appello chiamando uno dopo l'altro mediante integrazione del giudizio coloro che hanno interesse ad opporsi all'appello.

## CAPO I.

*Dell'opposizione.*

(Art. 474 a 480).

## Art. 474.

141  
Deputato  
PIROLI.

Si ammetta l'opposizione anche nel caso in cui la citazione sia stata intimata personalmente. I motivi che possono avere impedita la comparsa del citato non sono sempre imputabili alla volontà del citato.

La proposta è ritirata.

## Art. 477.

142  
Deputato  
PIROLI.

Si elimini la facoltà data per l'opposizione anche spirati i termini. Trascorsi i termini per fare opposizione, chi ha ottenuta la sentenza deve poterla eseguire senza temere ostacoli, ed esporsi a spese inutili. Importa che i diritti sieno certi, e la presunzione che pareggia la notificazione fatta alla persona a quella che è fatta al domicilio o alla residenza, deve stare a tutti gli effetti di diritto e sempre.

La proposta non è ammessa.

143

Presidente  
VISCARDI.

L'art. 477 ammette le opposizioni alle sentenze contumaciali fino al primo atto di loro esecuzione, allorchè desse non siano state notificate alla persona del contumace. Dovrebbe qui dichiararsi precisamente che s'intenda per atto di esecuzione, ed in qual modo debba essere constatato; altrimenti si riprodurranno le interminabili quistioni agitate nel fòro napoletano, e cessate mercè apposita risoluzione sovrana.

È incaricata la Sotto-Commissione per quei chiarimenti che del caso nella redazione.

## CAPO II.

*Dell'appellazione.*

(Art. 481 a 493).

144  
 Quesito  
 del Ministro  
 GUARDASIGILLI.

## Art. 481.

Non si deve stabilire alcun limite all'appellabilità delle sentenze?

Il quesito è risolto in senso negativo.

145  
 Senatore  
 CASTELLI.

Supponendo che il limite massimo della competenza dei giudici conciliatori si estenda a lire 150, e che in rispetto a quella dei giudici di mandamento si seguano le norme del Codice parmense stabilendo, nei casi non specialmente eccettuati, l'estremo limite d'un valore di L. 1500, sarebbe da prescriversi, che le costoro sentenze non siano in materia meramente personale o mobiliare appellabili se il valore della domanda principale non ecceda le L. 300, e che, da quelle dei Tribunali di circondario, il rimedio dell'appellazione competa alle parti, semprechè la controversia si aggiri su d'un'azione immobiliare, od abbia nelle azioni personali o mobiliari un valore eccedente le L. 2000.

Vedi n.° 144.

146  
 Deputato  
 CAMERINI.

Il dichiarare appellabili indistintamente tutte le sentenze e sospenderne l'esecuzione durante il termine dell'appello fornisce i mezzi a protrarre indefinitamente i giudizi ed un'arma possente alla mala fede.

Vedi n.° 144.

147  
 Quesito  
 del Ministro  
 GUARDASIGILLI.

## Art. 486.

Si può ammettere, senza grave pericolo di danno alle parti, che l'atto col quale si propone l'appello o la revocazione della sentenza, si possa notificare ai procuratori costituiti in giudizio o al domicilio eletto per occasione del medesimo?

La soluzione data al quesito n.° 114 contiene anche la soluzione del quesito presente.

148  
 Senatore  
 ARNULFO.

La disposizione contenuta nell'articolo 486 non deve ammettersi sia perchè contraria ai principii che reggono la natura del mandato, sia perchè può dar luogo a inconvenienti gravissimi.

Vedi n.° 147.

149  
 Deputato  
 PANATTONI.

Nel Progetto sono assegnati effetti troppo estesi e pericolosi al mandato del procuratore.

Vedi n.° 147.

Il procuratore costituito può far tutto senza saputa del suo committente. Ha pieno libito di appellare per modo che l'infelice, il quale ignora la prima condanna, trovasi anche il sopraccarico della seconda con tutta la sequela delle spese. Per essere provvida la legge non dovrebbe costituire siffatti plenipotenziari nella classe dei procuratori.

## Art. 489.

150  
Deputato  
REGNOLI.

Proponesi che l'ultimo alinea nell'art. 489 del Progetto sia modificato nel modo seguente:

*Se l'appello è proposto dalla parte a cui l'altra abbia fatto notificare la sentenza, basterà per la introduzione e per la prosecuzione del giudizio d'appello, il deposito della copia notificata, ancorchè non autentica.*

Si sopprimano le altre parole di quell'alinea.

La proposizione è ammessa.

## CAPO III.

## Della revocazione.

(Art. 494 a 509).

## Art. 494.

151  
Quesito  
del Ministro  
GUARDASIGILLI.

Fra i motivi di revocazione delle sentenze non è opportuno di aggiungere l'errore manifesto di fatto che il Codice di procedura sardo vi comprende?

La proposta è ammessa, e la Sotto-Commissione è incaricata di modificare la disposizione in conformità dell'art. 557 del Codice di procedura civile sardo.

152  
Deputato  
MANCINI.

Si accolga nel nuovo Codice il rimedio della revocazione delle sentenze inappellabili per errore manifesto di fatto. Se il giudice è caduto in errore perchè ha ritenuto un fatto in senso perfettamente opposto a quello che risultava dagli atti, una via di scampo dee pur essere aperta in tal caso al litigante con un giudizio di revoca, ed allora le Corti di cassazione posson essere severamente richiamate al loro dovere, e a non allontanarsi dalla loro missione di semplici giudici di dritto.

Vedi n.º 151.

153  
Senatore  
PINELLI.

Nel Progetto si è limitato il rimedio della revoca delle sentenze ai soli casi in cui sulla decisione emanata abbia influito il dolo della contro parte, oppure siansi ritrovati documenti dei quali non sia stato possibile il valersi per fatto della parte contraria.

Sembra che l'indicata limitazione restringa di soverchio le attribuzioni della Corte d'appello, e per contro estenda le attribuzioni della Corte di cassazione in una sfera, la quale non è propria del suo scopo e della sua istituzione.

Vedi n.º 151.

## Art. 505.

154  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Dovrebbe escludere l'intervento del Pubblico Ministero.

La proposta non è accettata.

## CAPO V.

*Del ricorso per cassazione.*

(Art. 517 a 552).

**Osservazioni generali.**155  
Senatore  
CASTELLI.

È necessario creare nella Corte di cassazione una sezione dei ricorsi, incaricata di delibare, a così dire, le domande di annullamento per riconoscere e dichiarare se nulla osti a che siano sottoposte, previa contraddittoria discussione, alle deliberazioni della Corte.

La proposta è ritirata.

156  
Deputato  
FIROLI.

Art. 517.

Invece di - *disposizioni contrarie* - dicasi - *disposizioni contraddittorie*.

La proposta è rinviata all'esame della Sotto-Commissione per la redazione.

157  
Proposta  
verbale.

Si stabilisca che la nullità della sentenza derivante dal non essere stato sentito il Pubblico Ministero sia assoluta, cioè tanto nel caso in cui le conclusioni siano richieste per ragion di materia, quanto in quello in cui il siano per ragion di persona.

La proposta non è ammessa.

158  
Presidente  
VISCARDI.

Art. 517 a 544.

Il Progetto enumera come mezzi di cassazione alcuni, fra cui non par che dovesse proseguirsi il giudizio in grado di rinvio. Ciò si avvera specialmente per alcuno dei motivi che pel Codice francese sono motivi di ritrattazione. Così, invece della frase generale usata nel n.º 2 dell'art. 544, dovrebbe negarsi il rinvio anche nei casi previsti nei numeri 5 e 6 dell'art. 517.

La proposta è ritirata.

159  
Proposta  
verbale.

Si stabilisca che la mancanza delle conclusioni del Pubblico Ministero renda nulla la sentenza, e che la nullità possa dedursi da tutte le parti contendenti quando le conclusioni del Pubblico Ministero siano richieste per ragione di materia, e possa dedursi dalla sola parte contro la quale la sentenza fu proferita, quando le conclusioni siano richieste nell'interesse di esse.

La proposta è accettata.

160  
Senatore  
CASTELLI.

Non è conveniente nè ragionevole, che nei casi previsti dall'art. 517 ai numeri 2, 5, 6, 7, 8 e 9 si provveda ai diritti delle parti col rimedio della cassazione, poichè in tali casi trattasi di sentenze, i cui vizi costituendo piuttosto un errore di fatto, anzichè di diritto, possono essere riparati senza sconcio da' giudici stessi che le proferirono.

La proposta non è accettata.

161  
Deputato  
ROMANO.

Art. 517.

Non è accordato il ricorso in cassazione per le violazioni che si desumono dalla mancanza di motivazione o dallo snaturamento del fatto. Quindi manca una delle più desiderabili guarentigie di una Corte suprema, ed uno dei precipui doveri di un giudice cioè di giudicare *secundum allegata et probata*.

Si dichiara non occorrere disposizioni ulteriori per essere ai casi contronotati previsto coi numeri 3 e 4 dell'art. 517.

162  
Proposta  
verbale.

Art. 523.

Dovrebbe bastare che la copia della sentenza impugnata da unirsi al ricorso in cassazione sia quella stessa che fu notificata alla parte ricorrente.

La proposta è respinta.

163  
Proposta  
verbale.

Art. 523 e 528.

Si coordini la disposizione dell'art. 528, n.º 2 con quella dell'art. 523, sostituendo alle parole - *e gli altri documenti che siano necessari* - queste altre - *e dei documenti di cui all'art. 523*.

È mantenuta la redazione del Progetto, sopprimendo però nell'art. 523, in correlazione alla modificazione fatta all'art. 177, le parole - *l'esposizione del fatto concordato a norma dell'art. 177*.

164  
Senatore  
CASTELLI.

Art. 542.

Sarebbe più provvido e razionale che al potere della Corte di cassazione di annullare in determinati casi le sentenze dei Tribunali e delle Corti d'appello venisse aggiunto (ad imitazione dei Codici di Modena e Parma) pur quello di pronunciare sul merito delle questioni di diritto.

La proposta non è presa in esame perchè relativa ad un principio direttivo.

165  
Deputato  
ROMANO.

Art. 544.

Nelle questioni di competenza la Corte di cassazione viene trasformata in un terzo grado di giurisdizione, ossia viene a giudicare del merito della competenza ed eseguisce da sè il proprio giudicato. La Cassazione è quindi istituita dal Progetto in un modo insufficiente ed inoltre contraddittorio.

Si ritiene insussistente l'osservazione perchè la Cassazione giudicando in materia di competenza non entra nel merito della causa, e non esce dalla sfera delle proprie attribuzioni.

## LIBRO II.

Dell'esecuzione forzata delle sentenze,  
dei provvedimenti e degli atti  
ricevuti da un pubblico ufficiale

## TITOLO I.

## Regole generali sull'esecuzione forzata.

(Art. 553 a 576).

## Osservazioni generali.

166  
Quesito  
del Ministro  
GUARDASIGILLI.

Non è egli necessario di stabilire nel nuovo Codice di procedura alcune norme sull'esecuzione forzata delle sentenze che ordinano di fare una costruzione od altra opera qualunque, ove la parte condannata non adempia alla sua obbligazione nel termine fissato, e semprechè l'altra parte sia stata autorizzata a farla adempiere in sua vece?

Il quesito è risolto in senso negativo.

167  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 554, n.º 2.

Si desidererebbe che dopo le parole - *i provvedimenti* - si aggiungessero le altre - *e gli atti*; - imperocchè per Leggi speciali sonvi atti, e non veri provvedimenti nel senso del Codice di procedura, che hanno la forza esecutiva. A cagion di esempio, nelle tasse di registro, di manomorta, sulle società, ecc., si agisce nella forma così detta ingiunzionale che equivale al precetto.

È adottata la proposta aggiungendo alle parole - *i provvedimenti* - le parole *e gli altri atti ai quali sia dalla Legge attribuito il carattere esecutivo.*

168  
Deputato  
FANATTONI.

Art. 554, n.º 3.

Se la scrittura privata è resa capace di conferire ipoteca (art. 2003 Prog. del Cod. civ.), perchè non è essa pur considerata qual titolo esecutivo?

È mantenuto il sistema del Progetto.

169  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 566.

Sarebbe utile indicare all'art. 566 che i 180 giorni decorrono dalla notificazione del precetto.

La proposta è ritirata.

170  
Proposta  
verbale.

Art. 570.

Converrebbe lasciare ai Tribunali di commercio ed ai giudici di mandamento, quando pronunciano in materia commerciale, la giurisdizione per conoscere delle opposizioni agli atti di comando dipendenti da sentenze che essi pronunciarono.

È mantenuto il sistema del Progetto.



171  
Proposta  
verbale.

Art. 575.

Sarebbe conveniente di stabilire esplicitamente, che qualunque de' creditori iscritti all'udienza fissata per l'incanto dietro istanza sul processo verbale dell'udienza abbia facoltà di far procedere all'incanto, quando il creditore istante non vi abbia egli stesso fatto procedere.

La proposta è accolta e si mandò alla Sotto-Commissione di provvedere in tale conformità o in quest'articolo, o in quell'altro in che meglio convenga.

## TITOLO II.

### *Dell'esecuzione sui beni mobili.*

#### CAPO I.

##### *Disposizioni preliminari.*

(Art. 577 a 582).

Art. 579.

172  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Sarebbe utile richiamare nell'art. 579 il termine entro cui può farsi opposizione al precetto.

La proposta è ritirata.

173  
Deputato  
PIROLI.

Art. 580.

Dicasi - *Il pignoramento è perento di diritto se la vendita delle cose pignorate non ha luogo nei novanta giorni che ad esso susseguono, ed il creditore, ecc. ecc.*

La proposta è rimessa alla Sotto-Commissione incaricata della redazione.

#### CAPO II.

##### *Dei beni mobili che possono essere pignorati.*

(Art. 583 a 592).

Art. 585.

174  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Si propone all'art. 585 la seguente aggiunta:

N.° 7. *Le cose mobili destinate a un servizio pubblico dello Stato.*

Si propone, in relazione all'art. 9 della nuova Legge sul contenzioso amministrativo, l'aggiunta del seguente articolo:

*Non possono pure pignorarsi gli oggetti da fornirsi alle amministrazioni dello Stato in esecuzione di contratti di appalto o di somministrazione, nè le somme da pagarsi nel corso di detti contratti; potranno solo pignorarsi le somme di cui dopo l'adempimento del contratto risultasse il fornitore o l'appaltatore in credito verso lo Stato.*

È incaricata la Sotto-Commissione:

1.° D' esaminare se e come il proposto concetto possa essere espresso nell'art. 585;

2.° Di riconoscere se nello stesso art. 585 debba farsi un richiamo alle relative Leggi speciali, ed in qual modo debba farsi.

175  
Deputato  
CARZINI.

Art. 585 e 586.

Si propone che il n.° 2 dell'art. 586 sia trasportato nell'articolo 585. Non si avrebbe però difficoltà a diminuire la somma di lire 500, perchè non trattasi di esentar dal sequestro gli utensili e le macchine di una grande industria, ma gl'istrumenti del lavoro personale.

La proposta è respinta siccome esorbitante a danno dei creditori, provvedendosi dal Progetto a sufficienza in pro del debitore.

176  
Deputato  
PIROLI.

Art. 591.

Converrebbe modificarlo congruamente alle ultime Leggi sugli stipendi e pensioni.

È rimessa alla Sotto-Commissione la proposta modificazione.

CAPO III.

*Del pignoramento dei mobili presso il debitore e della nomina del custode.*

(Art. 593 a 605).

177  
Deputato  
CAMERINI.

Art. 593.

Si propone escludere dal sequestro l'intervento del cancelliere di mandamento. Si diminuirebbe l'autorità di un funzionario che partecipa all'esercizio di attribuzioni giudiziarie, le quali debbono restar nel campo del puro diritto ed estranee alla pratica, e spesso odiosa applicazione di giudicati.

Si delibera che l'usciera debba avere la facoltà di procedere a qualunque esecuzione senza intervento del cancelliere.

178  
Presidente  
VISCARDI.

Art. 594.

È inapplicabile il principio che l'usciera debba essere assistito dal cancelliere nelle esecuzioni.

Vedi n.º 177.

179  
Presidente  
VISCARDI.

Art. 595.

Prudenza consiglia di vietarsi al creditore di assistere agli atti di esecuzione.

È mantenuto il Progetto

180  
Deputato  
PIROLI.

Sopprimasi questo articolo. La ragione è evidente. La presenza del creditore agli atti esecutivi è un'umiliazione quando non sia una provocazione pel debitore e per la famiglia di lui, e può essere cagione di disordini gravi.

Vedi n.º 179.

CAPO V.

*Del pignoramento dei beni mobili presso i terzi e dell'assegnamento dei crediti in pagamento.*

(Art. 611 a 622).

181  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 620.

È opportuno si chiarisca se le rendite temporanee (*per esempio i fitti*) che hanno una scadenza oltre i 180 giorni, possano essere, a richiesta del creditore, assegnate in soddisfacimento del credito.

È incaricata la Sotto-Commissione a tener conto della proposta nella redazione.

CAPO VI.

*Della vendita e dell'aggiudicazione degli oggetti pignorati.*

(Art. 623 a 644).

182  
Deputato  
PIROLI.

Art. 627.

Quest'articolo abbisogna di schiarimenti.

La proposta è ritirata.

183  
Proposta  
verbale.

Art. 627.

Sarebbe conveniente il prescrivere che la vendita dei mobili pignorati abbia a farsi dall'usciera e non dal cancelliere o da un notaio.

Si delibera doversi lasciare facoltà al giudice di delegare, secondo le circostanze, il cancelliere, o un notaio, o l'usciera.

184  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

## Art. 632.

Da ommettersi la affissione del bando per la vendita di un credito del debitore alla casa del debitore principale e del terzo debitore del credito pignorato. Quest'affissione pubblica pare troppo odiosa e sconveniente.

È ammessa la proposta.

185  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

## Art. 634.

Per spiegare il processo dell'incanto, si propone la dizione dell'art. 634 nella forma seguente:

*Le offerie all'incanto saranno pubblicate a viva voce dall'uffiziale incaricato, o da un banditore. Arrestandosi la gara, dopo pubblicata l'ultima offerta, si richiederà se non vi sia altro miglior offerente; non essendo altra offerta, si procederà alla aggiudicazione a favore del miglior offerente ed a denore contante.*

*In difetto, ecc. (come nel Progetto).*

La proposta è rigettata.

186  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

## Art. 638.

Sia che si sopprima o non l'art. 643, l'art. 638 dovrebbe riordinarsi più chiaramente e pei diversi casi nell'articolo contemplati, ad unica stregua, presso a poco come segue:

*Se all'incanto degli altri oggetti e delle gioie non si presentassero oblatori, o se trattandosi di oggetti stimati le offerte fatte fossero inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno successivo a quello del primo incanto, che non sia festivo.*

*Per quest'incanto si osserverà la disposizione del capoverso dell'art. 635. Nel nuovo incanto gli oggetti stimati saranno venduti al miglior offerente, oncorchè l'offerta sia inferiore alla stima.*

*Quando non vi sia concorso di altri pretendenti, sarà in facoltà del creditore di ottenere dall'uffiziale procedente che gli siano aggiudicati al prezzo di stima i mobili rimasti invenduti al secondo incanto.*

*A quest'effetto sull'istanza del creditore l'uffiziale nominerà un perito per la stima de' mobili che non fossero già stati stimati.*

*Di tutte le suindicate operazioni e dell'aggiudicazione fatta al creditore si farà constare dal processo verbale*

È rimessa la proposta alla Sotto-Commissione per la conforme redazione.

187  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

## Art. 639.

Per la Legge sul debito pubblico, le rendite sul debito pubblico non possono essere pignorate: sole i titoli di rendita possono pignorarsi. Quindi l'art. 639 deve variarsi nel modo seguente:

*Ove siansi pignorati titoli di rendita del debito pubblico od obbligazioni dello Stato, ecc.*

È accolta la proposta.

188  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

## Art. 643.

Si propone la soppressione dell'art. 643. Si comprende che possa il creditore farsi aggiudicare il pegno al prezzo di stima, com'è prescritto dall'art. 1908 del Progetto di Codice civile. Quando si costituisce il pegno, si conosce la Legge sotto cui esso è costituito; d'altronde il pegno è sempre in una certa corrispondenza col valore della obbligazione: ma pare esorbitante che possa il creditore farsi aggiudicare i mobili pignorati, quando il credito non supera le L. 500, o quando i mobili non eccedono le L. 500, senza che si tenti almeno un esperimento di asta.

È mantenuta la disposizione come sta nel Progetto, stabilendo però, che il montare del credito e il valore degli oggetti pignorati non abbiano a superare le lire 300.

189  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

## Art. 644.

Si propone, il quesito se occorra concordare col Codice di procedura la disposizione dell'art. 1908 del Codice civile che accorda al creditore di ritenere il pegno al prezzo di stima o di farlo vendere all'incanto.

Si delibera non essere nè necessaria, nè conveniente alcuna modificazione.

## CAPO VIII.

*Dell'assegnamento e della distribuzione del denaro ricevuto dall'esecuzione mobiliare.*

(Art. 650 a 655).

190  
Popolato  
PAROLI.

## Art. 650 a 652.

Il privilegio di chi è più diligente a procedere si può dare per le spese, non per il credito. Le cause di prelazione devono essere intrinseche al credito stesso, e non dipendere dalla circostanza di maggior diligenza che può essere effetto di puro accidente.

È ammesso il proposto sistema dell'abolizione del privilegio, salvo ben inteso quello per le spese di giustizia.

191  
Senatore  
GALVAGNO.

Si tolga dall'art. 651 la parte che riguarda la preferenza data al creditore pignorante pel conseguimento del credito per cui avrà fatto procedere validamente alla esecuzione mobiliare. Questa parte costituisce un privilegio, quindi è proprio del diritto, non della procedura.

Vedi n.° 190.

192  
Senatore  
CASTELLI.

Dovrebbe chiarire: 1.° che il pignoramento non attribuisce prelazione in confronto dei creditori ereditari quando si procede all'esecuzione per un debito personale dell'erede; 2.° Se e come possa il pignorante concorrere per contributo col sequestrante. Si nota che l'art. 937 non accorda neppure al sequestrante nessuna prelazione.

Vedi n.° 190.

## CAPO IX.

*Dell'appello dalle sentenze proferite nei giudizi di esecuzione mobiliare.*

(Art. 656 a 658).

## Art. 656.

193  
Deputato  
PIROLI. Sarebbe opportuno distinguere le eccezioni di nullità tratte dai vizi di forma dalle altre, e parlar qui solo delle prime.

È accolta la proposta e si incarica la Sotto-Commissione per la redazione conforme.

## TITOLO III.

*Dell'esecuzione sopra i beni immobili.*

## Osservazione generale.

194  
Presidente  
VISCARDI. Dovrebbe darsi una norma per la espropriazione dei diritti immobiliari.

La proposta è ritirata.

## CAPO I.

*Del giudizio di subastazione.*

(Art. 659 a 707).

## Art. 659.

195  
Presidente  
VISCARDI. È impossibile che il precetto sopra stabili contenga la descrizione del fondo, basta che ciò si faccia con l'atto del pignoramento.

La proposta è ritirata in seguito agli schiarimenti dati da altri Commissari.

196  
Deputato  
ROMANO. L'art. 659 richiede una cosa che non è sempre possibile, cioè che l'attore faccia nel precetto la descrizione esatta dello stabile da subastarsi. Come potrà ciò fare trattandosi per esempio di un appartamento abitato dal debitore?

La proposta non ebbe più seguito essendo stata ritirata la identica proposta di cui nel numero precedente.

## Art. 660.

197  
Deputato  
PIROLI. Scaduto il termine di trenta giorni, non deve ammettersi più opposizione.

La proposta non è accolta.

## Art. 661.

198  
Espett. Gen.  
CASTELLI. Pare troppo gravoso obbligare il creditore primo esecutante di comprendere sempre nella subastazione i beni pignorati da un secondo creditore, e non compresi nel primo precetto. Si noti che nelle provincie meridionali gli uffici delle ipoteche sono stabiliti per provincia, ed estendono quindi la loro giurisdizione sopra due o più circondari.

La proposta è ritirata.

## Art. 662.

199  
Presidente  
VISCARDI. Quando il fondo pignorato ha lieve valore da non bastare per le spese del procedimento, non sarebbe

La proposta è respinta.

meglio che il creditore istante dovesse contentarsi di raccogliere i frutti del fondo fino all'estinzione del debito?

200  
Deputato  
PIROLI.

Art. 663.  
E della seconda parte della citazione deve tacersi? Si intenderà abbastanza che la Legge si riferisce tacitamente all'articolo 136?

È ritirata la proposta stante il sistema adottato circa il modo di formare la citazione.

201  
Deputato  
RESTELLI.

Art. 663, 664 e 665.  
Per procedere alla spropriazione e alla vendita dei beni del debitore è necessario che il creditore sia obbligato ad offrire un prezzo? tale sistema non sarà sovente di ostacolo a che il creditore possa conseguire il suo avere, tenuto conto della sua ristretta fortuna e del tenue importo del suo credito in confronto del valore dell'immobile da subastarsi?

Si delibera che il creditore che promuove la subasta debba offrire un prezzo non minore di . . . . volte il tributo diretto verso lo Stato, o fare istanza per la nomina di un perito per la stima degli immobili da subastarsi;

Amnesso che il creditore istante la subastazione debba offrire un prezzo che possa dirsi giusto ed equo; la base di cento volte il tributo diretto verso lo Stato adottata dal Progetto risponde al fine proposto? Si può essa applicare in modo assoluto alle diverse provincie del Regno, nelle quali è diverso il rapporto che passa tra il valore dell'immobile ed il tributo imposto al medesimo?

Che nel primo caso, se nessuno farà offerta all'incanto, debba essere dichiarato compratore per il prezzo offerto il creditore a cui istanza emanò la sentenza di spropriazione;

Che nel secondo caso l'incanto debba essere aperto sul prezzo di stima, e se non vi saranno offerte si debba ordinare un nuovo incanto con un ribasso sul prezzo da determinarsi;

Che ogni creditore possa offrire ciò che avrebbe dovuto offrire il creditore procedente, impedendo così la formazione della perizia e facendo cessarne gli effetti;

Che l'offerta del creditore procedente e degli altri creditori debba essere di sessanta volte il tributo diretto verso lo Stato.

202  
Quesito  
del Ministro  
GUARDASIGILLI.

È stabilito che il creditore ipotecario, il quale voglia far mettere all'asta pubblica lo stabile a favor suo ipotecato, debba offrire un valore che sia corrispondente a cento volte l'imposta diretta che lo stabile paga allo Stato.

Vedi n.º 201.

Così il creditore viene astretto a far acquisto dell'intero fondo, quantunque il valore del credito sia minimo rispetto al valore del fondo.

Oltracciò il valore del fondo si è mal calcolato, perchè nella pluralità dei casi il valore reale del medesimo è molto inferiore a cento volte il tributo diretto verso lo Stato. In tale stato di cose il creditore ipotecario difficilmente s'indurrà a intraprendere gli atti giudiziari per realizzare il proprio credito, e difficilmente il capitalista s'indurrà a mutuare denaro con ipoteca.

203  
Deputato  
ROMANO.

Il Progetto determina il prezzo del fondo da subastarsi dietro norme risultanti dall'estimo fondiario e dall'apprezzamento per via di periti, quindi è posta in oblio la massima che *res tantum valet quantum vendi potest*. Ma quello che è più, si obbliga il creditore ad offrire quel prezzo per tutti i fondi messi in vendita, ed a farsene aggiudicatario se non rinven-gasi altro offerente! Laonde se il creditore espro-priante non avesse i mezzi o non volesse comperare i fondi espropriati potrà essere astretto di rinunciare al suo credito.

Vedi n.° 201.

Se i beni si trovano a vendere, si dovrebbe fare tra i vari creditori concorsi la distribuzione del prezzo ricavato, altrimenti dovrebbero dividere i beni stessi in ragione dei rispettivi crediti. Ogni altro sistema è rovinoso perchè impedisce i prestiti ipotecari.

204  
Deputato  
CAMERINI.

L'obbligazione che si vuole imporre al creditore espro-priante, di offrire il prezzo, ed anche esagerato, dell'intero fondo pignorato, non sembra ammissi-bile nè equa.

Vedi n.° 201.

Non vi è dritto di sorta costringere il creditore ad un acquisto che forse non gli conviene, e che forse non è in grado di fare. Sotto tali condizioni diventerà pur troppo difficile il mutuo ipotecario, ed i capitali rifuggiranno da tale maniera d'impiego.

Si propone sostituirsi il sistema di vendere il fondo pignorato all'asta pubblica, ed ove questa rimanga deserta, aggiudicarsi *necessariamente* a ciascun cre-ditore quella parte di fondo che corrisponde al di lui credito.

205  
Deputato  
MAZZIOTTI.

Se un piccolo proprietario affida l'intera sua fortuna al credito di un ricco proprietario e non può con-seguire il fatto suo, dovrà, per ottenere che il ricco venga espropriato del fondo ipotecato, depositare l'intero prezzo dell'immobile da espropriare. Ma il deposito di tal somma sarà impossibile al piccolo proprietario che si vedrà così per colpa della Legge defraudato.

Vedi n.° 201.

206  
Proposta  
verbale.

Art. 663, 664 e 665.

Essendosi ammessa la perizia come mezzo di determi-nare il prezzo a cui aprire l'incanto in mancanza d'offerta da parte dei creditori, converrebbe, onde evitare il pericolo che la perizia possa essere causa di contestazioni e dispendi, stabilire che contro la perizia non vi sarà mai reclamo circa la parte di essa che determina il valore dell'immobile.

È ammessa la proposta nei seguenti termini:  
*Sul valore o prezzo d'estimo assegnato dal perito all'immobile da spropriare, non si fa luogo a reclamo.*

207  
Proposta  
verbale.

## Art. 666.

Converrebbe prescrivere che il creditore istante, quando dopo promossa la vendita venisse pagato, e così non avesse più luogo la vendita stessa, dovesse darne avviso agli altri creditori onde non obbligarli a fare inutilmente le produzioni de' loro titoli: o quanto meno, che sia ai medesimi creditori concesso un termine p. e. di otto giorni per produrre anche dopo seguito l'incanto, essendo allora soltanto che vedutane l'utilità, tutti si indurranno a fare la produzione.

La proposta è respinta.

208  
Avvocato  
BORGOMANERO.

## Art. 666, 667 e 671.

Si propone che il presidente del tribunale debba fissare più udienze, per es. due o tre, per l'incanto, e non una sola; e di conseguenza che nella sentenza di espropriazione (art. 666, n.º 2) si debba rimettere le parti davanti il presidente, perchè vengano fissate le udienze nelle quali abbia luogo l'incanto; e nel provvedimento presidenziale e nel bando si dica: *L'incanto seguirà nell'udienza del giorno tale, e qualora in quest'ultimo giorno non possa aver luogo, seguirà nell'udienza del giorno tale, ed occorrendo nel successivo giorno tale.*

È respinta la proposta, però si delibera che non finito l'incanto all'udienza assegnata dal tribunale si abbia a continuare nel giorno successivo non feriato.

209  
Avvocato  
BORGOMANERO.

## Art. 668.

Si stabilisca che la notificazione del bando per la vendita ai creditori iscritti segua colle norme ordinarie della citazione.

Non è ammessa la proposta siccome sovversiva del sistema ipotecario.

210  
Deputato  
RESTELLI.

L'articolo 668 stabilisce che l'intimazione degli atti di espropriazione si fa alla persona del creditore od all'ultimo domicilio eletto, e che quando o sia morta la persona o sia cessato l'ufficio presso cui il domicilio siasi eletto, essa si potrà fare all'ufficio di conservazione delle ipoteche.

La proposta non è accettata.

Per guarentire più efficacemente il diritto ipotecario converrebbe stabilire che ove non possa essere fatta intimazione del bando d'asta alla persona del creditore, o alla persona presso la quale esso abbia eletto domicilio, debba l'intimazione essere fatta ad un curatore speciale da nominarsi alla persona a cui non fu possibile di fare questa intimazione, pubblicandosi l'editto di citazione nella gazzetta degli atti giudiziari insieme col bando d'asta senza che perciò vengano ad essere interrotti gli atti di espropriazione.

211  
Avvocato  
BORGOMANERO.

## Art. 672 e 678.

Si propone che sia levata la facoltà di offrire dietro autorizzazione del presidente del tribunale, e sia

La proposta è respinta, coll'avvertenza però di esprimere in quest'articolo che l'obbligo



ritenuto: - *Non saranno ammesse ad offrire negli incanti se non le persone che avranno prima depositato a mani del cancelliere in danaro od in cedole del debito pubblico dello Stato al portatore, a norma dell'art. 330, il decimo del prezzo d'asta dei beni, o di quei lotti ai quali intenderà far partito.*

Ove si ritenga quanto sovra si propone che venga levato l'ulteriore obbligo nell'offerente di guarentire anche le spese dell'incanto, della vendita e della trascrizione.

del deposito debba figurare come regola e l'esenzione come eccezione.

212

Proposta  
verbale.

Art. 674.

Si dovrebbe prescrivere che gl'incanti degli immobili siano fatti dinanzi ai giudici di mandamento dentro la misura della loro competenza relativamente alle azioni reali immobiliari.

La proposta non è accolta.

213

Proposta  
verbale.

Sarebbe opportuno che l'incanto degli immobili invece di essere fatto dinanzi all'intero tribunale, sia fatto in presenza di uno de' giudici delegati a ciò dal tribunale stesso.

È respinta la proposta.

214

Quesito  
del Ministro  
GUARDASIGILLI.

Art. 675.

Ove il creditore non fosse tenuto ad offrire un prezzo giusto ed equo, come si provvederà al definitivo espletamento del giudizio di esecuzione immobiliare nel caso che gl'incanti rimanessero deserti, o non venisse fatta l'offerta di un prezzo serio?

Si delibera che riusciti vani gl'incanti normali debbasi procedere ai ribassi successivi finchè segua la vendita, e così se anche il secondo incanto restasse deserto debbansi ordinare nuovi ribassi e nuovi incanti, finchè si abbia un compratore, e che il tribunale, rimasti deserti gl'incanti normali, debba ordinarne altri successivamente fino alla vendita con ribassi non minori del 10 p. 100.

215

Deputato  
MANCINI.

È ingiusto l'imporre al creditore espropriante l'obbligazione di essere aggiudicatario dell'intero fondo in difetto di oblatori.

V. n.º 214.

216

Quesito  
del Ministro  
GUARDASIGILLI.

Art. 679 e 680.

Nel far luogo ad un nuovo incanto di seguito ad aumento di prezzo su quello del precedente incanto, non sarebbe opportuno di surrogare all'aumento del sesto, del mezzo sesto e del quarto, l'aumento del decimo, del vigesimo e del quinto, tenuto conto che verrebbe a guarentire viemmeglio l'interesse del debitore e dei creditori iscritti, facilitando gli aumenti di prezzo, mentre le frazioni del medesimo si troverebbero in armonia col sistema decimale, prevalente ora nella pratica e nella legislazione?

Si delibera che l'aumento al prezzo d'incanto precedente debba essere un solo, e che tale aumento debba essere di un sesto.

- 217  
Presidente  
VISCARDI.
- Art. 680.
- L'offerente del sesto per sovra imposta dovrebbe far deposito dell'ammontare del sesto. Così possono evitarsi le cavillazioni e gl'intrighi da parte di un aggiudicatario definitivo forse pentito.
- La proposta non è ammessa.
- 218  
Proposta  
verbale.
- Art. 683.
- Sarebbe meglio il prescrivere che chi, fatto l'aumento, abbia poi tralasciato di promuovere l'incanto, sia costretto a stare all'aumento, anzichè essere sottoposto, com'è stabilito dal Progetto, al pagamento di un'indennità equivalente al vigesimo del prezzo della seguita vendita; poichè o può egli rispondere, e allora non vi ha ragione di liberarlo da quello aumento, o non può, ed allora la disposizione rimane illusoria.
- Si mantiene il Progetto essendo più probabile sianvi persone capaci a rispondere per il vigesimo, che non per l'aumento; a meglio però chiarire il concetto dell'articolo si stabilisce che dei due ultimi capoversi debbasene formare un solo.
- 219  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.
- Art. 684.
- Devesi nel 1.º capoverso dopo le parole - *della sentenza - aggiungere - per quanto concerne i rapporti fra le parti* - onde non sia pregiudicata nè la solidarietà di esse parti pel pagamento della tassa, nè l'azione reale spettante all'Amministrazione delle Finanze.
- La proposta è ritirata.
- 220  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.
- Dall'art. 684 si devono poi togliere le parole - *la tassa di registro e quella della trascrizione saranno restituite quando la vendita sia dichiarata nulla.* - Imperocchè l'art. 78, n.º 1 della Legge di registro 21 aprile 1862 e l'art. 11 della Legge sulle tasse ipotecarie 6 maggio 1862 dispongono già sull'argomento.
- È mantenuta la disposizione del Progetto.
- 221  
Presidente  
VISCARDI.
- Art. 686.
- Se si vuole favorire il concorso degli oblatori all'asta pubblica, deve sopprimersi il principio, che all'aggiudicatario non si trasferiscono maggiori dritti di quelli, che aveva il debitore. Questa massima è riuscita pericolosa nelle provincie meridionali. L'acquisto fatto coll'autorità del magistrato deve avere altre garanzie.
- La proposta non è ammessa, perchè col sistema della trascrizione è abbastanza garantito l'interesse dell'aggiudicatario.
- 222  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.
- Art. 702.
- Se si ammette il sistema della perizia preventiva alla subastazione, si dovrebbe aggiungere che anche il provvedimento per la perizia è inappellabile.
- La proposta è adottata.

## CAPO II.

*Del giudizio di graduazione.*

(Art. 708 a 726).

**Osservazioni generali.**

- 223  
Presidente  
VISCARDI. A risparmio di tempo potrebbe farsi camminare insieme la espropriazione e la graduazione. Non ci trovo incompatibilità. Si dichiara non occorrere deliberazione per essere il sistema del Progetto conforme appunto alla proposta.
- 224  
Ispett. Gen.  
CASTELLI. **Art. 708.** La delegazione de' giudici per la istruzione dei giudizi di graduazione deve farsi dal presidente di ciascuna Corte di appello. Con ciò si obbedisce al principio del discentramento. La proposta non è ammessa, ed è mantenuto il sistema del Progetto.
- 225  
Deputato  
PIROLI. **Art. 710.** Il termine stabilito in quest'articolo dev'essere perentorio. La proposta non è accolta.
- 226  
Deputato  
PIROLI. **Art. 712.** Devesi porre una sanzione per la osservanza di questa disposizione, onde non sia prescrizione vana. La proposta non è ammessa.
- 227  
Presidente  
VISCARDI. Allorchè i creditori da graduarsi non sono più di tre, non sarebbe prudente cosa di farsi la graduazione dal tribunale con sentenza, anzichè incominciarsi dalla nota del giudice commissario soggetta poi all'opposizione innanzi al tribunale? La proposta non è ammessa.
- 228  
Deputato  
PIROLI. **Art. 713.** Sia perentorio anche questo termine. Chi non compare sia escluso dal concorso. La proposta non è ammessa.
- 229  
Deputato  
PIROLI. **Art. 717.** Si propone la soppressione del 1.º capoverso in correlazione alla proposta fatta all'art. 713. La proposta non è ammessa.
- 230  
Ispett. Gen.  
CASTELLI. All'udienza fissata dal tribunale ne' giudizi di graduazione non si dovrebbe permettere che si propongano quistioni non proposte avanti il giudice delegato. La proposta è ritirata.
- 231  
Ispett. Gen.  
CASTELLI. **Art. 718.** Le note di liquidazione possono dar luogo a controversie. In Lombardia il riparto del prezzo che corrisponde presso a poco alle note di liquidazione, è molte volte oppugnato. Il Progetto non parla di richiamo contro le note. È incaricata la Sotto-Commissione di esaminare se si possa chiarir meglio il concetto dell'art. 718.

Si propone perciò che le note di liquidazione fatte, occorrendo, col mezzo di un liquidatore, siano deposte dal cancelliere nella segreteria; che sia lecito ai creditori esaminarle, e produrre richiamo al presidente contro dette note entro 15 giorni dal fatto deposito; scorsi i quali, non si ammetta più richiamo. Quindi esauriti i richiami, le note siano rese esecutorie dal giudice delegato, a norma dell'art. 556.

232  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 722.

Se ne propone la soppressione. Il compratore ottenne già la sentenza di graduazione; ottenne le note di collocazione; fa fede del pagamento delle note; e ciò pare che basti perchè possa ottenere il permesso di cancellare o ridurre le ipoteche. Il nuovo processo, di cui all'art. 722, sembra una cautela poco concludente e defatigante. Tutto al più dovrebbe restringersi al caso in cui il pagamento delle note non risulti fatto in cancelleria o per atto autentico o autenticato.

Si delibera non essere necessaria la citazione dei non comparsi che risulti essere stati regolarmente citati.

233  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Sarebbe molto opportuno che si desse facoltà al compratore di depositare presso la cassa de' depositi e prestiti, con effetto di liberazione, l'ammontare delle somme dovute secondo le note a qualche creditore che non potesse o non volesse esigerle. Facendo fede di questo deposito, il compratore deve poter ottenere l'ordine di cancellazione o riduzione di cui all'art. 721.

La proposta è ritirata.

234  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 723.

Si dovrebbe aggiungere che sia facoltativo al compratore di chiedere il deposito del prezzo e delle spese presso la cassa dei depositi giudiziari con effetto di liberazione.

La proposta è ritirata.

In molti casi sarebbe un bene pel compratore e una miglior garanzia pei creditori.

CAPO III.

*Del giudizio di purgazione degli immobili dalle ipoteche.*

(Art. 727 a 740).

**Osservazioni generali.**

235  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Se prevalesses il sistema di escludere l'obbligo del creditore esecutante di offrire un prezzo, si dovrebbe far modificare dalla Commissione competente l'articolo 2070, n.º 2 del Codice civile che impone al terzo creditore di offrire l'aumento del decimo del prezzo stipulato o dichiarato dal terzo possessore che chiede la purgazione delle ipoteche.

La proposta è ritirata.

Si propone che siano trasportati nel Codice di procedura le disposizioni del Codice civile contenute;

1.º Nella sezione X, capo II, titolo XXII sul modo di liberare gli immobili dalle ipoteche (art. 2065 e seguenti).

2.º Nel titolo XXV sulla spropriazione forzata (art. 2101 e seguenti).

3.º Nella sezione III, capo II, titolo XVII sul sequestro giudiziario (art. 1899 e seguenti).

Art. 736.

236  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Da coordinarsi, se si esclude la offerta obbligatoria di un prezzo per parte del creditore esecutante.

La proposta non è ammessa, perchè nel giudizio di purgazione l'incanto non può aver luogo senza l'offerta del creditore o del fideiussore.

#### TITOLO IV.

##### *Della esecuzione pel rilascio di beni mobili od immobili.*

CAPO I.

*Del rilascio di beni mobili.*

(Articoli 742 a 744)

Art. 742.

237  
Deputato  
ROMANO.

L'usciera è ammesso ad eseguire le esecuzioni, se il valore dei mobili non eccede lire 500: per cinquecento ed una lira, l'usciera non merita più la fede pubblica; bisogna che intervenga il cancelliere. Ma se il cancelliere è destinato a presenziare le udienze del giudice ed è chiamato a fare una esecuzione di urgenza, come farà a trovarsi nei due luoghi?

È ammesso che all'usciera si debba accordare la facoltà di procedere a qualunque esecuzione senza l'intervento del cancelliere.

#### TITOLO V.

##### *Dell'arresto personale.*

(Articoli 750 a 777)

Art. 750.

238  
Deputato  
PANATTONI.

L'art. 750 mal potrebbesi applicare in materia commerciale riguardo alle cambiali con provvista di fondi. A questi titoli conviene sia data la più spedita esecuzione, e quindi gioverebbe ritenere la Legge toscana del 1818, la quale comminando l'arresto permise il precetto di 24 ore sopra le cambiali con provvista, ed accordò al debitore il diritto di litigare contro la propria firma, ma coll'obbligazione di previo deposito.

È respinta la proposta in correlazione alla soluzione data al quesito n.º 168.

239  
Proposta  
verbale.

Art. 750.

Si stabilisca che il ricorso in cassazione non sospenda l'esecuzione dell'arresto personale ordinato nelle sentenze commerciali contro cui si ricorre, mediante l'obbligo della cauzione.

Si dichiara provvedere sufficientemente l'articolo 750, con incarico però alla Sotto-Commissione di esaminare se sia opportuno d'imporre sempre l'obbligo della cauzione quando sia ordinata l'esecuzione provvisoria della sentenza.

240  
Deputato  
ROMANO.

Art. 752.

L'arresto personale di un cittadino può eseguirsi mediante il ministero di un usciere. Sembra che la libertà dell'uomo si sia considerata meno di 501 lira.

È mantenuta la disposizione del Progetto, in considerazione della modificazione fatta all'art. 742. V. quesito n.° 237.

### LIBRO III.

#### Dei vari provvedimenti speciali

#### *Osservazioni generali.*

241  
Deputato  
FANATTONI.

Il giudizio di iattanza dovrebbe essere conservato. Chi si veda minacciato da imminente molestia, diminuito il suo credito, e messo in forse il commercio de' suoi beni, ha pieno diritto di far tacere colui che inferisce questo danno; esso è un danno positivo.

La proposta non è ammessa.

#### TITOLO I.

#### *Disposizioni comuni agli affari da trattarsi in Camera di Consiglio.*

(Art. 778 a 782).

242  
Deputato  
PIROLI.

Art. 778, n.° 2.°

Che cosa significa? Conviene sia chiarita, o espressa diversamente questa disposizione.

La proposta è rimandata alla Sotto-Commissione incaricata della redazione.

#### TITOLO II.

#### *Dell'azione civile contro le autorità giudiziarie e gli ufficiali del Pubblico Ministero.*

(Art. 783 a 792).

243  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 791.

Se è giusto per porre un freno ai reclami insussistenti contro le autorità giudiziarie, stabilire la multa pel caso di negata autorizzazione di cui all'art. 787, non pare giusto che si stabilisca pure una multa

La proposta non è ammessa.

pel caso in cui il reclamo sia rigettato come all'art. 791. Se fu autorizzato il procedimento, venne già riconosciuto un qualche fondamento del reclamo, e il rigetto può dipendere dalla mancanza di prova squisita del fatto lamentato.

Si devono disporre le cose in modo che se da un lato si arrestino i reclami temerari, non si tolgano però i reclami fondati, col timore di una pena. L'autorità giudiziaria acquisterà e conserverà maggior rispetto se in certa guisa potrà esporsi al libero sindacato. Si propone quindi la soppressione dell'art. 791.

### TITOLO III.

#### *Disposizioni relative agli assenti.*

(Art. 793 a 796).

244  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

#### Art. 793.

Si richiama l'attenzione della Commissione sul punto se sia necessario stabilire qualche cosa per obbligare il procuratore di un assente a indicare i limiti del suo mandato, a termini del capoverso dell'art. 29 del Codice civile.

La proposta è ritirata.

245  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

#### Art. 794.

Anche quando la dichiarazione di assenza è chiesta dagli eredi legittimi, dovrebbe chiedersi in contraddittorio degli eredi testamentari se noti, del procuratore dell'assente o, in sua mancanza, di un curatore nominato dal tribunale a norma dell'art. 29 del Codice civile, e il procedimento deve svolgersi non in camera di consiglio, ma ad udienza fissa. Ciò pare conforme anche all'art. 31, capoverso 1°, del Codice civile.

La proposta è ritirata.

In camera di consiglio si dovrebbe trattare la immissione in possesso dei beni a favore degli eredi legittimi quando non siano comparsi eredi testamentari nel processo di dichiarazione di assenza, e la ammissione della cauzione.

Si richiama l'attenzione della Commissione sul punto se occorra qualche norma per la immissione in possesso temporaneo dei beni dell'assente di cui all'art. 36 del Codice civile.

## TITOLO IV.

*Disposizioni riguardanti il matrimonio, l'autorizzazione alla donna maritata, e la separazione personale de' coniugi.*

(Art. 797 a 811)

**Osservazioni generali.**

- 246  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.
- Nel titolo IV, capo II del libro III dell'autorizzazione della donna maritata pare opportuno includere anche l'autorizzazione che deve darsi dal tribunale per l'alienazione o vincolo della dote di cui all'art. 1437 e seguenti del Codice civile.
- La proposta non è ammessa.
- 247  
Deputato  
PIROLI.
- Art. 799.
- Perchè l'autorizzazione non sarebbe da darsi dal giudice di mandamento?
- La proposta non è discussa per trattarsi di materia regolata dal Codice civile.
- 248  
Commissione  
del  
Codice civile.
- Art. 799.
- Nei casi in cui sia necessaria l'autorizzazione giudiziaria alla moglie, a termini dell'art. 144 del Codice civile come fu modificato, deve essere concessa sempre dal tribunale del circondario in camera di consiglio senz'altra formalità che la presentazione di un ricorso dalla moglie notificato al marito nei modi prescritti dal Codice di procedura; dalla qual notificazione si potrebbe anche prescindere nei casi di somma urgenza.
- È accolta in massima la proposta, e si manda alla Sotto-Commissione di provvedere per la occorrente conforme redazione.
- 249  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.
- Art. 805.
- Pare opportuno di aggiungere che l'autorizzazione data alla donna maritata dal marito o dal tribunale vale anche pei procedimenti di esecuzione.
- Si delibera non occorrere alcuna aggiunta per essere l'autorizzazione di cui si tratta implicitamente compresa nella disposizione della Legge.
- 250  
Commissione  
del  
Codice civile.
- Art. 806 all'811.
- Si devono trasportare nel Codice di procedura civile l'art. 165 e il capoverso dell'art. 170 del Codice civile siccome quelli che contengono disposizioni di mera procedura.
- La proposta è accolta.

## TITOLO V.

*Disposizioni relative ai minori d'età.*

(Art. 812 a 836).

251  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 816.

L'art. 296 del Codice civile lascia al prudente arbitrio del giudice o del consiglio di famiglia il fare sì o no la perizia de' mobili nell'occasione dell'inventario: l'art. 303 di esso Codice parlando della vendita dei mobili, non parla di stima.

La Sotto-Commissione è incaricata di esaminare se occorrono variazioni al riguardo nella redazione.



L'obbligo della stima si desume incidentalmente dall'art. 820 del Codice di procedura.

Si richiama l'attenzione della Commissione se per avventura non sia conveniente porre all'art. 816 un'alea presso a poco nei seguenti termini:

*Il cancelliere o il notaio farà procedere alla stima col mezzo di un perito da esso prescelto di quei mobili che non fossero stati stimati nella formazione dell'inventario.*

Art. 819 e 829.

252  
Senatore  
ARNULFO.

A fronte dell'essenziale cambiamento fatto dalla Commissione del Senato in ordine alle attribuzioni del protutore, onde rimane limitata l'incumbenza del medesimo a ciò che è tassativamente indicato nell'articolo 279 del Progetto di Codice civile, non hanno più ragione di essere alcune disposizioni del Progetto del Codice di procedura civile, quale sarebbe la citazione del protutore colla notificanza del bando di cui è parola negli articoli 819, 829, per la vendita dei beni mobili ed immobili dei minori, e la presenza del protutore agli incanti sotto pena che non si facciano senza di essa e colle spese e coi danni a suo carico ove non intervenga.

La proposta è ammessa, ed è incaricata la Sotto-Commissione delle variazioni occorrenti.

Art. 819.

253  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

L'art. 819 dovrebbe valere solamente per il tutore, in seguito alla savia considerazione già fatta dal senatore ARNULFO.

La proposta è ammessa.

Art. 825.

254  
Deputato  
PIROLI.

Anche l'autorizzazione alle vendite volontarie dei beni delle persone soggette a tutela si dovrebbe dare dai pretori, o giudici di mandamento.

Vedi n.º 247.

## TITOLO VI.

### *Dell'interdizione e dell'inabilitazione.*

(Art. 837 a 844)

Art. 838.

255  
Deputato  
PANATTONI.

Pare esorbitante l'obbligazione imposta al Tribunale di ordinare la convocazione del consiglio di famiglia sempre quando esso non rigetti semplicemente la dimanda di interdizione. Alla convocazione del consiglio di famiglia si faccia precedere l'interrogatorio della persona che si vuole sottoporre all'interdizione.

La proposta non è ammessa.

Art. 843.

256  
Commissione  
del  
Codice civile.

Sarebbe opportuno lo stabilire che il consiglio di famiglia, quando riconosca cessata la causa dell'interdizione, debba dichiararlo con apposita deliberazione, la quale sia trasmessa dal giudice al procuratore del Re.

È ammessa in principio la disposizione proposta, e s'incarica la Sotto-Commissione di provvedere in conformità.

La disposizione relativa alle persone che possano fare istanza per la revoca d'interdizione, e fra le quali non è da annoverarsi lo stesso interdetto, devesi togliere dall'art. 843 del Codice di procedura civile, siccome propria del diritto civile.

È accolta la proposta, con rimostranza però alla Commissione per la revisione del Codice civile circa la convenienza di accordare all'interdetto ed all'inabilitato la facoltà di domandare anch'essi la revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione mediante però il ministero d'un procuratore nella domanda.

## Art. 844.

La sentenza d'interdizione si dovrà pubblicare *con forme speciali* che la rendano quanto è più possibile nota.

È accolta la proposta stabilendo che le sentenze d'interdizione e d'inabilitazione passate in giudicato siano notate in apposito registro in ogni cancelleria di tribunale di circondario per cura de' procuratori del Re e de' procuratori generali che si faranno all'uopo le comunicazioni necessarie; nel quale registro si annoteranno del pari nel margine della annotazione precedente le sentenze pure passate in cosa giudicata che abbiano tolto l'interdizione e l'inabilitazione.

## TITOLO VIII.

*Del procedimento**relativo all'apertura d'una successione.*

(Art. 847 a 901)

## Art. 859.

Pare opportuno, per poter dar luogo alle opposizioni alla rimozione de' sigilli giudiziali, accennare o che la istanza per rimozione sia notificata agl'interessati di cui all'art. 848, o che almeno questi possano far notificare alla cancelleria l'atto di opposizione.

La proposta non è ammessa.

## Art. 870.

Dovrebbero essere periti già designati stabilmente dal giudice e giurati, fra cui l'uffiziale pubblico deve scegliere. Con ciò si può omettere il giuramento di volta in volta. Se ciò fosse accolto, deve omettersi la indicazione del giuramento di cui all'art. 871, n.º 3.

La proposta non è ammessa.

## Art. 872.

Si richiama l'attenzione della Commissione sull'eccessiva complicazione dell'inventario, che arrecherà molte spese e perdita di tempo.

È incaricata la Sotto-Commissione di esaminare se sia possibile alcuna modificazione per semplificare il sistema del Progetto.

## Art. 877.

Pare che si debba fare una riserva pei crediti non scaduti, fino alla concorrenza dei quali il prezzo dovrebbe consegnarsi nei depositi giudiziali o provvedersi in altro modo.

La proposta non è ammessa.

- Art. 883.
- 263**  
**Deputato**  
**PIROLI.** Si estenda a L. 10,000 il valore del patrimonio ereditario che importerebbe l'ingerenza o competenza del giudice di mandamento nelle divisioni. La proposta non è ammessa.
- 264**  
**Ispett. Gen.**  
**CASTELLI.** L'art. 1025 del Codice civile prescrive, che il perito per la formazione delle quote debba nominarsi d'ufficio: e ciò sta bene per l'economia del procedimento: l'art. 891 del Codice di procedura esige invece, che sia nominato in contraddittorio e con provvedimento emesso ad udienza fissa. Pare più conforme al Codice civile che il notaio o sia autorizzato a nominare il perito egli stesso, o a richiedere l'autorità giudiziaria che lo nomini senza udienza o contraddittorio delle parti. La proposta è ritirata.
- Art. 892.
- 265**  
**Ispett. Gen.**  
**CASTELLI.** E se taluna delle parti non compare per assistere alla chiusura del verbale, e sottoscriverlo? Si dichiara non occorrere alcuna aggiunta provvedendo sufficientemente al caso proposto le regole generali.
- 266**  
**Ispett. Gen.**  
**CASTELLI.** Si propone che siano citate le parti a trovarsi nello studio del notaio non solo per la chiusura del processo verbale di divisione, ma anche per la estrazione a sorte di cui all'art. 894, e di tutto si faccia un verbale solo che comprenda il complesso delle operazioni eseguite. Rinviata alla Sotto-Commissione per le modificazioni che possano essere opportune.
- Questo processo verbale che comprenderebbe anche la estrazione a sorte, sarebbe poi omologato dal tribunale.
- Dovrebbe accennare che le disposizioni previste dall'art. 1025 del Codice civile pel caso in cui la divisione non sia fatta in parti eguali, debbano darsi dal tribunale prima del giorno della chiusura del verbale indicata dall'art. 892 del Codice di procedura.
- Art. 901.
- 267**  
**Ispett. Gen.**  
**CASTELLI.** Pare opportuno che ove nella separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede si facesse inscrivere sugli immobili ereditari il credito o il legato a norma dell'art. 2085 del Codice civile, si prescriva che la iscrizione sia notificata all'erede; tanto più che la iscrizione può eseguirsi senza produzione di titolo. Non è ammessa la proposta siccome superflua a fronte del sistema della pubblicità delle ipoteche.

## TITOLO IX.

*Dell'offerta del pagamento e del deposito.*

(Art. 902 a 912).

268  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 904.

Se il creditore non è presente all'offerta reale, sta bene che gli sia notificato il processo verbale redatto sulla offerta fatta: ma se è presente e ricusa, è inutile fargli notificare il verbale, quando il verbale deve già contenere il rifiuto.

È ammessa la proposta ed è rinviata alla Sotto-Commissione perchè ne tenga conto nella redazione.

269  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Si propone che siano tolti dal Codice civile gli articoli 1292 al 1299 inclusivi e fusi nel titolo IX, libro III del Codice di procedura.

È ritirata la proposta.

## TITOLO X.

*Del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti pubblici.*

(Art. 913 a 920).

270  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 913.

Pel nuovo Codice civile le iscrizioni ipotecarie possono prendersi anche all'appoggio di atti privati autenticati nelle firme: gli atti si conservano in originale nell'ufficio delle ipoteche. Il conservatore delle ipoteche sarà tenuto a rilasciare copia di questi atti alle parti non intervenute nell'atto privato?

Si delibera non poter essere dubbia la risoluzione affermativa del quesito, e non occorrere variazione nel Progetto.

271  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Per l'art. 74 della Legge sul registro 21 aprile 1862, e per l'art. 46 del relativo Decreto Reale 4 maggio 1862, i ricevitori del registro sono depositari di copie di atti privati registrati, ma non possono dare estratti o copie di atti sotto pena di destituzione, se non se alle sole parti contraenti o loro aventi causa.

La proposta è rinviata alla Sotto-Commissione onde faccia risultare che la Legge speciale sul registro non è punto immutata dalla disposizione del Progetto.

Pare quindi opportuno limitare la generica disposizione accennata nell'art. 913 del Codice di procedura collo escludere gli atti privati.

272  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 918.

Si propone che la facoltà riservata coll'art. 918 al presidente del Tribunale di circondario nelle contestazioni sulla collazione di atti, sia estesa anche ai giudici di mandamento, a parità di ciò che è prescritto negli articoli 916 e 920.

La proposta non è ammessa.

## TITOLO XI.

*Del sequestro e della denuncia di nuova opera  
o di danno temuto.*

(Art. 921 a 940).

273  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 922.

Pare si debba porre d'accordo l'art. 922 del Codice di procedura coll'art. 1901 del Codice civile nel senso che l'autorità giudiziaria non possa nominare sequestratario un terzo quando le parti eleggano d'accordo un altro.

È accolto in massima il principio che le parti possano nominare d'accordo il sequestratario, ed è incaricata la Sotto-Commissione di formularne l'aggiunta.

274  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 931 e 936.

Sarebbe opportuno indicare espressamente che nella domanda per la validità del sequestro e nella relativa sentenza si possa cumulare anche la domanda e la decisione di merito sul titolo per cui si chiese il sequestro. Dopo confermato con sentenza il sequestro, si dovrebbe poter procedere alla vendita.

Si delibera non doversi prescrivere in modo assoluto l'obbligo di unire la domanda di merito a quella di sequestro, e la proposta è rinviata alla Sotto-Commissione affinché esamini se sia opportuna una disposizione che inchiuda implicitamente la facoltà di cumulare i due giudizi.

275  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Il sequestro confermato dovrebbe produrre prelazione dal giorno della notificazione della sentenza di conferma.

La proposta è respinta, non essendo il sequestro che una semplice misura conservatoria.

## TITOLO XII.

*Della esecuzione degli atti delle autorità straniere.*

(Art. 941 a 950).

276  
Ispett. Gen.  
CASTELLI.

Art. 942.

Sarebbe opportuno prescrivere che la sentenza estera debba essere corredata da un certificato dell'autorità estera competente, che attesti essere passata in giudicato.

Si delibera non occorrere l'aggiunta proposta, perchè l'esecutorietà data nello Stato ad una sentenza pronunciata all'estero non attribuisce alla sentenza stessa maggior forza di quella che essa ha nel luogo ove fu pronunciata.

277  
Deputato  
CRISPI.

Art. 942 a 946.

Gli articoli 942, 943, 944, 945 e 946 dovrebbero essere redatti in guisa, che non sorga alcun dubbio nella pratica applicazione sulla forma esecutiva da dare alle sentenze ed agli atti delle autorità straniere.

La proposta è rinviata alla Sotto-Commissione perchè ne tenga conto nella redazione.



## Allegato N° 3

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## PROGETTO

SOTTOPOSTO ALLE DISCUSSIONI DELLA COMMISSIONE

nelle adunanze delli 8 e 9 novembre 1865

—+—

## Disposizioni generali.

## Art. 1.

Le cause che al 1° gennaio 1866 saranno in corso d'istruzione, si proseguiranno colle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile.

Tali cause saranno recate davanti l'Autorità giudiziaria competente a termini di detto Codice, mediante semplice atto di citazione a richiesta della parte più diligente: e, a tale effetto, i termini giuridici in corso saranno sospesi per 30 giorni decorrendi dal 1° gennaio 1866.

Dal giorno della notificazione del detto atto di citazione avrà principio la decorrenza dei termini ordinari stabiliti dal Codice di procedura civile per il proseguimento dell'istruzione della causa.

Gli atti però e le prove già cominciati secondo le forme anteriormente prescritte potranno compiersi giusta le forme medesime.

Non ostante il disposto del primo capoverso del presente articolo, quelle tra le dette cause che al suindicato giorno si trovino pendenti davanti qualunque Tribunale di prima istanza, o di

Circondario, o davanti un Tribunale di commercio, e che a termini delle disposizioni del nuovo Codice sarebbero di competenza dei Pretori, saranno proseguite davanti i nuovi Tribunali civili e correzionali; e quelle dalla nuova Legge attribuite alla cognizione dei Conciliatori saranno proseguite dai Pretori, e dai medesimi giudicate.

#### Art. 2.

Per l'effetto di cui nel primo capoverso del precedente articolo, se si tratti di giudizio in cui, a termini del nuovo Codice di procedura civile sia necessario il ministero del Procuratore, l'assistenza del quale non fosse prescritta dalle preesistenti legislazioni, la parte più diligente, nell'atto di citazione in detto articolo menzionato, che potrà aver luogo senz'attendere la decorrenza del termine sospensivo sovra accordato, notificherà alla parte contraria di aver fatto nella cancelleria il deposito ordinato dall'articolo 158 del detto Codice; e la parte stessa entro quindici giorni dall'avuta notificazione dovrà far notificare all'altra con semplice atto da Procuratore a Procuratore l'eguale eseguitamento del disposto dal successivo articolo 159.

I Procuratori già legalmente costituiti secondo le legislazioni preesistenti sono dispensati per la prosecuzione del giudizio già istituito dal deposito del mandato prescritto nei suddetti due articoli.

#### Art. 3.

I giudizi per cessione giudiziaria dei beni, istituiti anteriormente all'attuazione del nuovo Codice civile, manterranno la giuridica loro efficacia, e saranno proseguiti e definiti a termini della legislazione vigente nel luogo della rispettiva loro introduzione.

Per gli effetti del presente articolo tali giudizi s'intenderanno istituiti quando al 1° gennaio 1866 già siano stati citati i creditori.

#### Art. 4.

I giudizi menzionati nell'articolo 6 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, nei quali si faccia luogo



al secondo appello, saranno definiti da una Sezione della Corte d'Appello composta di sette Giudici, dalla cui sentenza non competerà il ricorso in cassazione.

Art. 5.

Per le cause che al 4° gennaio 1866 si troveranno, a termini delle Leggi anteriori, in stato di decisione, si osserveranno le norme seguenti:

*A.* Le cause ordinarie, per le quali non fosse dalle Leggi anteriori prescritta l'iscrizione a ruolo dovranno esservi iscritte ad istanza della parte più diligente: e tanto in questo caso, quanto in ogni altro in cui le parti non abbiano già presentate le rispettive conclusioni finali, si osserveranno le prescrizioni del lib. I, tit. IV, capo I, sezione I, § 3 del nuovo Codice di procedura.

*B.* Le cause sommarie, per le quali non fosse già fissata l'udienza, vi saranno chiamate a quella che sarà stabilita con Decreto del Presidente sopra ricorso della parte più diligente: e in tal caso si osserverà il disposto dell'art. 390 del nuovo Codice di procedura.

Per gli effetti di cui nelle lettere *A* e *B* la natura ordinaria o sommaria della causa è determinata dal detto nuovo Codice.

*C.* Le cause già iscritte sul ruolo d'udienza dopo la presentazione delle conclusioni finali, vi sono, senza che sia mestieri di altre formalità, chiamate al rispettivo turno d'iscrizione.

*D.* Nelle cause devolute alla cognizione dei Pretori, la parte più diligente citerà per biglietto la parte contraria davanti il Pretore. All'udienza fissata per la comparizione le parti rimetteranno i rispettivi atti e documenti al Cancelliere, e il Pretore fisserà con ordinanza il giorno per la pronunziatione della sentenza, osservate nel resto le disposizioni del capo V, sezione II del detto nuovo Codice di procedura.

## Art. 6.

I giudizi arbitrati iniziati anteriormente al 1° gennaio 1866 saranno proseguiti e definiti nelle forme e colle norme delle precedenti legislazioni.

Il giudizio si riterrà iniziato quando le parti siano divenute alla nomina di arbitri per definire una controversia già insorta tra esse.

Per le sentenze arbitrati pronunciate prima dell'epoca suindicata, e non ancora rese esecutive nei modi prescritti dalle cessanti legislazioni, si osserverà il disposto dall'art. 24 del Codice di procedura civile.

## Art. 7.

L'appellabilità delle sentenze, la facoltà di ricorrere contro esse in rinvocazione o in cassazione, e gli effetti giuridici delle contumacie incorse sono regolati dalle leggi vigenti al tempo in cui le sentenze stesse furono proferite, o la contumacia siasi incorsa.

## Art. 8.

L'appello o il ricorso in rinvocazione o in cassazione delle sentenze proferite avanti l'attuazione del nuovo Codice di procedura, saranno rispettivamente introdotti o proseguiti nelle forme stabilite dal Codice medesimo.

I termini per introdurre l'appello o per presentare il ricorso in rinvocazione o in cassazione, i quali avranno cominciato a decorrere prima dell'osservanza di detto Codice, saranno regolati dalle Leggi anteriori.

Se però siano da esso Codice concessi termini maggiori, sarà il medesimo applicato, salvo se i termini prima stabiliti fossero già scaduti.

## Art. 9.

Il disposto del precedente articolo si applica ai termini per

le opposizioni alle sentenze contumaciali, e generalmente a qualunque termine entro il quale debba compiersi un atto giuridico.

Art. 40.

Le esecuzioni già intraprese prima dell'attuazione del nuovo Codice di procedura si compiranno secondo le norme stabilite dalle Leggi sotto l'impero delle quali furono cominciate.

L'esecuzione si reputa cominciata quanto ai mobili, se prima di detta attuazione abbia avuto luogo il pignoramento o il sequestro. Quanto ai beni immobili l'esecuzione non si considera intrapresa, se non sia già stata fatta istanza per la subasta.

Le controversie incidentali che si elevassero nel corso del giudizio esecutivo saranno istruite e decise nelle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura civile.

Art. 41.

Nei giudizi di esecuzione immobiliare già intrapresi anteriormente al 1° gennaio 1866, l'apertura del giudizio di graduazione è decretata dal Presidente del Tribunale sull'istanza della parte più diligente, dopo la notificazione al debitore espropriato della pronuncia che abbia approvato l'atto di spropriazione.

Art. 42.

I giudizi di graduazione e di concorso intrapresi anteriormente al 1° gennaio 1866 si continueranno fino e comprensivamente alla formazione del progetto di graduatoria a norma delle leggi precedenti.

Gli ulteriori atti saranno regolati dal nuovo Codice di procedura.

Art. 43.

Le sentenze, le ordinanze, e gli altri atti giudiziari che all'attuazione del nuovo Codice di procedura fossero eseguibili in una forma diversa da quella prescritta da esso Codice, potranno

eseguirsi senza che sia necessaria la presentazione della copia in forma esecutiva.

Se all'epoca suddetta non fossero ancora eseguibili, la parte che voglia promuoverne l'esecuzione dovrà munirsi della copia in forma esecutiva, osservate le prescrizioni dell'articolo 557 del Codice di procedura.

Art. 14.

Quanto agli atti contrattuali, di cui nel 3° capoverso dell'articolo 554 dello stesso Codice, che siano stati stipulati e sottoposti al registro anteriormente al 1° gennaio 1866, la copia in forma esecutiva non potrà spedirsi senza l'autorizzazione menzionata nel successivo articolo 557.

Art. 15.

La perenzione d'istanza, non ancora incorsa o dichiarata al tempo dell'attuazione del nuovo Codice di procedura, sarà regolata dalle disposizioni del Codice stesso; ma non potrà pronunciarsi prima che siano dalla detta attuazione trascorsi tre mesi senza che siasi fatto alcun atto nei relativi giudizi.

Per le Provincie, la cui legislazione non ammetteva la perenzione di istanza, il termine stabilito dal nuovo Codice di procedura decorrerà dal 1° gennaio 1866.

Art. 16.

Nelle materie di giurisdizione volontaria le relative istanze pendenti all'epoca della attuazione del suddetto Codice saranno definite, osservate le norme di competenza e le forme di procedimento stabilite dallo stesso Codice, salvo tuttavia la limitazione enunciata nel 3° capoverso dell'articolo 1° del presente Decreto.

Art. 17.

Finchè non sia altrimenti provveduto con apposita Legge alle condizioni di ammissibilità degli Avvocati al patrocinio, all'esercizio

dell'ufficio di Procuratore avanti le Corti e i Tribunali del Regno, e alla natura e ai limiti delle rispettive attribuzioni, continueranno ad osservarsi a tale riguardo le speciali legislazioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 1866.

Art. 18.

Con Decreto ministeriale saranno date apposite disposizioni per il trasferimento e per la custodia degli atti relativi a procedure esistenti in uffici soppressi; e le altre che occorressero per l'esecuzione del presente Decreto.

### Disposizioni speciali per la Lombardia.

#### Art. 19.

Ai giudizi d'appello pendenti al 1° gennaio 1866, anche quando già ne sia compiuta la istruzione, sarà applicabile il disposto dall'art. 490 del Codice di procedura civile, salvo i diritti irrevocabilmente acquistati e gli effetti giuridici delle prove già seguite a termini della cessante legislazione.

#### Art. 20 (1).

Le cause nelle quali al 1° gennaio 1866 fosse ancora proponibile, o già fosse stato proposto il ricorso in revisione, e si trovassero tuttora pendenti davanti il soppresso Tribunale di terza istanza, saranno nel modo stabilito dall'articolo 4 del presente Decreto recate avanti la Corte d'Appello, la quale pronuncierà in sezione composta di sette Giudici, osservate le forme di procedura stabilite per tali giudizi dalla cessante legislazione.

(1) Proposta dei Commissari lombardi. — Le cause che al 1° gennaio 1866 saranno state decise anche in secondo grado, ove fossero suscettive di ulteriore cognizione, verranno recate in terza istanza, giusta la procedura precedente. Tutte le altre, e quelle pure le quali dopo essere state recate in terza istanza abbiano a ritornare per ulteriore attitazione e giudizio ai primi Giudici, dovranno trattarsi e decidersi secondo il Codice di procedura civile.

Se si tratti di revisione di sentenza proferita in secondo grado da un Tribunale di Circondario o di commercio, la causa sarà recata avanti la Corte del distretto a cui apparterrà il Tribunale che pronunciò la sentenza soggetta a revisione: se si tratti di revisione di sentenza di una delle Corti d'Appello di Milano o di Brescia, la causa sarà recata davanti quella che non ebbe ingerenza nel giudizio di appellazione.

Dalle sentenze proferite a termini del presente articolo non sarà proponibile il ricorso in cassazione.

Se a seguito di tali sentenze la causa debba ritornare ai primi Giudici, si osserverà per la procedura e relativa decisione il nuovo Codice di procedura civile.

#### Art. 24.

I giudizi di concorso pendenti avanti i Tribunali di Circondario, quali giudici civili, e quelli di graduazione intrapresi anteriormente al 1° gennaio 1866 colla pubblicazione dell'Editto o colla citazione dei creditori, si proseguiranno nei modi stabiliti dalla cessante legislazione, salvo le modificazioni seguenti:

Sull'istanza di una delle parti il Presidente del Tribunale nominerà un Giudice incaricato di provvedere nella forma prescritta per gli incidenti a tutti gli incumbenti del procedimento. Davanti ad esso saranno portate le domande di liquidazione non ancora contestate, seguiranno le convocazioni dei creditori, e quando occorra la decisione del Tribunale, esso rinvierà le parti a udienza fissa avanti al medesimo.

Le cause sulle liquidazioni contestate, e quelle di priorità saranno trattate nelle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile con procedimento sommario, salvo il disposto dall'art. 394 di detto Codice. La dichiarazione di liquidità delle *insinuazioni* ammesse dal curatore sarà pronunziata senz'altro dal Giudice delegato.

Alla formazione delle classificazioni e graduatorie non ancora emanate, e alla risoluzione delle quistioni che da queste sorgessero,

si provvederà sugli atti già seguiti, osservato nel resto il disposto dalla sezione I, capo II, tit. III, libro secondo del Codice di procedura civile; fermi i diritti di prelazione e le esclusioni portate dal cessante Regolamento di procedura, e gli effetti delle classificazioni e graduazioni già pronunciate.

**Art. 22.**

Nei casi in cui per la decisione della causa sia necessario il deposito di atti o processi verbali esistenti nelle cessanti cancellerie, saranno questi richiamati e uniti a cura del Cancelliere.

**Art. 23.**

All'esercizio del patrocinio avanti la Corte di Cassazione sarà applicabile il disposto del 2° capoverso dell'art. 32 della Legge 27 marzo 1862, n° 546, finchè non sia altrimenti provvisto.

**Disposizioni speciali per la Toscana.**

**Art. 24.**

Nei giudizi di appello non ancora intrapresi al 1° gennaio 1866 l'appellante dovrà riprodurre soltanto gli atti e documenti da esso ritirati.

Nei giudizi di cassazione il ricorrente dovrà unire al ricorso la sentenza denunciata.

In ambi i casi continuerà a farsi l'avocazione dei processi originali in conformità della cessante legislazione.

**Art. 25.**

Le scritture private, state anteriormente al 1° gennaio 1866 firmate e riconosciute a tenore della Legge ipotecaria del 2 maggio 1836, conserveranno efficacia esecutoria, purchè ne sia spedita copia in forma esecutiva nel modo prescritto dall'art. 556 del nuovo Codice di procedura civile.

A tale effetto la copia sarà, sulla presentazione dell'originale della scrittura, spedita dal Notaio che ha rogata la ricognizione notarile prescritta dall'art. 69 della succitata Legge ipotecaria.

In mancanza di detto Notaio la copia sarà spedita dal Cancelliere del Tribunale civile e correzionale del luogo in cui seguì la ricognizione notarile della scrittura.

Art. 26.

L'esecuzione sui beni immobili si reputa cominciata, agli effetti di cui nell'art. 40 del presente Decreto, se già sia trascritta all'Ufficio delle ipoteche l'istanza per la nomina dei periti, menzionata nell'art. 60 della Legge del 7 gennaio 1838.

**Disposizione speciale per le Provincie dipendenti  
dalla Corte di Cassazione di Torino.**

Art. 27.

Nei giudizi già iniziati colla presentazione della domanda alla soppressa Sezione dei ricorsi, senza che ne sia ancora stata ordinata la notificazione alla parte contro cui è promosso il giudizio, il ricorrente dovrà far notificare alla detta parte, nei modi e nelle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura, copia autentica del ricorso coll'elenco delle carte al medesimo annesse, entro il termine di giorni trenta, decorrendi da quello in cui la copia anzidetta sarà dalla cancelleria rimessa al suo Avvocato, o avrà questi ricevuto avviso dall'usciera della spedizione delle copie. Seguita detta notificazione, si osserveranno le prescrizioni del nuovo Codice di procedura.



**Allegato N° 4****DISPOSIZIONI TRANSITORIE****PROGETTO DELLA COMMISSIONE****VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA**

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice di procedura civile, e fare le disposizioni transitorie e quelle altre che sono necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice;

Visto il Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2366, col quale si mandò a pubblicare il Codice di procedura civile da avere esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Le cause che al primo gennaio 1866 saranno in corso d'istruzione, si proseguiranno colle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile.

Tali cause saranno portate davanti l'Autorità giudiziaria competente a termini di detto Codice, mediante atto notificato a richiesta della parte più diligente all'altra parte o al suo Procuratore in causa. A tale effetto, i termini giuridici in corso saranno sospesi per 30 giorni decorrendi dal primo gennaio 1866; però l'atto suddetto potrà aver luogo prima della scadenza del termine sospensivo sopra indicato.

Dal giorno della notificazione del detto atto avrà principio la decorrenza dei termini ordinari stabiliti dal Codice di procedura civile per il proseguimento dell'istruzione della causa.

Gli atti però e le prove già cominciati secondo le forme anteriormente prescritte potranno compiersi giusta le forme medesime.

Nonostante il disposto del primo capoverso del presente articolo, quelle tra le dette cause che al suindicato giorno si trovino pendenti davanti qualunque Tribunale di prima istanza, o di circondario, o davanti un Tribunale di commercio, e che a termini delle disposizioni del nuovo Codice sarebbero di competenza dei Pretori, saranno proseguite rispettivamente davanti i nuovi Tribunali civili e correzionali, o di commercio; quelle dalla nuova Legge attribuite alla cognizione dei Conciliatori, le quali non siano già iniziate avanti di essi, saranno proseguite davanti i Pretori, e dai medesimi giudicate.

#### Art. 2.

Per l'effetto di cui nel primo capoverso del precedente articolo, se si tratti di giudizio in cui, a termini del nuovo Codice di procedura civile, sia necessario il ministero del Procuratore, non prescritto dalle preesistenti legislazioni, la parte più diligente, nell'atto in detto articolo menzionato, notificherà alla parte contraria di aver fatto nella cancelleria il deposito ordinato dall'articolo 158 del detto Codice; e la parte stessa, entro quindici giorni dall'avuta notificazione, dovrà far notificare all'altra, con semplice atto da Procuratore a Procuratore, l'eguale eseguimento del disposto dal successivo articolo 159.

I Procuratori già legalmente costituiti secondo le legislazioni preesistenti sono dispensati per la prosecuzione del giudizio già istituito dal deposito del mandato prescritto nei suddetti due articoli.

#### Art. 3.

I giudizi per cessione dei beni, istituiti anteriormente all'attuazione del nuovo Codice civile, manterranno la giuridica loro efficacia, e saranno proseguiti e definiti a termini della legislazione precedente.

Per gli effetti del presente articolo, tali giudizi s'intenderanno istituiti quando al 1° gennaio 1866 già siano stati citati i creditori.

#### Art. 4.

Per le cause che al 1° gennaio 1866 si troveranno, a termini delle Leggi anteriori, in stato di decisione, si osserveranno le norme seguenti:

*A.* Le cause ordinarie, per le quali non fosse dalle Leggi anteriori prescritta l'iscrizione a ruolo, dovranno esservi iscritte ad istanza della parte più diligente: e tanto in questo caso, quanto in ogni altro, in cui le parti non abbiano già presentate le rispettive conclusioni finali, si osserveranno le prescrizioni del lib. I, tit. IV, capo I, sezione I, § 3 del nuovo Codice di procedura.

*B.* Le cause sommarie, per le quali non fosse già fissata l'udienza, vi saranno chiamate a quella che sarà stabilita con decreto del Presidente sopra ricorso della parte più diligente: e in tal caso si osserverà il disposto dell'articolo 390 del nuovo Codice di procedura.

Per gli effetti di cui nelle lettere *A* e *B* la natura ordinaria o sommaria della causa è determinata dal detto nuovo Codice.

*C.* Le cause già iscritte sul ruolo d'udienza dopo la presentazione delle conclusioni finali, vi sono, senza che sia mestieri di altre formalità, chiamate al rispettivo turno d'iscrizione.

*D.* Nelle cause di competenza dei Pretori, la parte più diligente citerà per biglietto la parte contraria davanti il Pretore. All'udienza fissata per la comparizione le parti rimetteranno i rispettivi atti e documenti al Cancelliere, e il Pretore fisserà con ordinanza il giorno per la pronunziatione della sentenza, osservate nel resto le disposizioni della sezione II, capo V, titolo IV, libro I, del detto nuovo Codice di procedura.

Art. 5.

I giudizi arbitrari iniziati anteriormente al 1° gennaio 1866 saranno proseguiti e definiti nelle forme e colle norme stabilite dalle precedenti legislazioni.

Il giudizio si riterrà iniziato quando le parti siano divenute alla nomina di arbitri per definire una controversia già insorta tra esse.

Per le sentenze arbitrali pronunciate prima dell'epoca suindicata, e non ancora rese esecutive nei modi prescritti dalle cessanti legislazioni, si osserverà il disposto dall'articolo 24 del Codice di procedura civile.

Art. 6.

L'appellabilità delle sentenze, la facoltà di ricorrere contro esse in rinvocazione o in cassazione, e gli effetti giuridici delle contumacie incorse, sono regolati dalle Leggi vigenti al tempo in cui le sentenze stesse furono proferite, o la contumacia siasi incorsa.

Art. 7.

L'appello, o il ricorso in rinvocazione o in cassazione dalle sentenze proferite avanti l'attuazione del nuovo Codice di procedura, saranno rispettivamente introdotti o proseguiti nelle forme stabilite dal Codice medesimo.

I termini per introdurre l'appello o per presentare il ricorso in rinvocazione o in cassazione, i quali avranno cominciato a decorrere prima dell'osservanza di detto Codice, saranno regolati dalle Leggi anteriori.

Se però siano da esso Codice concessi termini maggiori, sarà il medesimo applicato, salvo se i termini prima stabiliti fossero già scaduti.

#### Art. 8.

Il disposto del precedente articolo si applica ai termini per le opposizioni alle sentenze contumaciali, e generalmente a qualunque termine entro il quale debba compiersi un atto giuridico.

#### Art. 9.

Le esecuzioni già intraprese prima dell'attuazione del nuovo Codice di procedura si compiranno secondo le norme stabilite dalle Leggi precedenti, quanto ai mobili, se abbia già avuto luogo il pignoramento o il sequestro esecutivo, e quanto ai beni immobili se sia già stato fissato il giorno per il primo incanto. Se l'incanto riesca infruttuoso, non avrà mai luogo l'aggiudicazione necessaria, e si osserveranno le relative disposizioni del nuovo Codice di procedura.

Le controversie incidentali che si elevassero nel corso del giudizio esecutivo saranno istruite e decise nelle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura civile.

#### Art. 10.

Nei giudizi di esecuzione immobiliare nei quali anteriormente al 1° gennaio 1866 sia stato fissato il giorno per il primo incanto, od ordinata la vendita, a norma delle rispettive legislazioni, l'apertura del giudizio di graduazione è decretata dal Presidente del Tribunale sull'istanza della parte più diligente, dopo la notificazione al debitore espropriato dell'atto di spropriazione, o di *delibera*, compiuto a norma delle legislazioni precedenti.

#### Art. 11.

I giudizi di graduazione e di concorso intrapresi anteriormente al 1° gennaio 1866 si continueranno fino e comprensivamente

alla formazione del progetto di graduatoria a norma delle Leggi precedenti.

Gli ulteriori atti saranno regolati dal nuovo Codice di procedura.

#### Art. 12.

Le sentenze, le ordinanze, e gli altri atti giudiziari che all'attuazione del nuovo Codice di procedura fossero eseguibili in una forma diversa da quella prescritta da esso Codice, potranno eseguirsi senza che sia necessaria la presentazione della copia in forma esecutiva.

Se all'epoca suddetta non fossero ancora eseguibili, la parte che veglia promuoverne l'esecuzione dovrà munirsi della copia in forma esecutiva, osservate le prescrizioni dell'articolo 557 del Codice di procedura.

#### Art. 13.

Quanto agli atti contrattuali, di cui nel n° 3° dell'art. 554 dello stesso Codice, che siano stati stipulati e sottoposti al registro anteriormente al 1° gennaio 1866, la copia in forma esecutiva non potrà spedirsi senza l'autorizzazione menzionata nel successivo articolo 557.

#### Art. 14.

La perenzione d'istanza non ancora incorsa o dichiarata al tempo dell'attuazione del nuovo Codice di procedura sarà regolata dalle disposizioni del Codice stesso; ma non potrà pronunciarsi prima che siano dalla detta attuazione trascorsi tre mesi senza che siasi fatto alcun atto nei relativi giudizi.

Per le Provincie la cui legislazione non ammetteva la perenzione d'istanza, il termine stabilito dal nuovo Codice di procedura decorrerà dal 1° gennaio 1866.

#### Art. 15.

Nelle materie di giurisdizione volontaria le relative istanze pendenti all'epoca della attuazione del suddetto Codice saranno definite,

osservate le norme di competenza e le forme di procedimento stabilite dallo stesso Codice, salvo tuttavia la limitazione enunciata nel 3° capoverso dell'articolo 1° del presente Decreto.

Art. 16.

Finchè non sia altrimenti provveduto con apposita Legge alle condizioni di ammissibilità degli Avvocati al patrocinio, all'esercizio dell'ufficio di Procuratore avanti le Corti e i Tribunali del Regno, e alla natura e ai limiti delle rispettive attribuzioni, continueranno ad osservarsi a tale riguardo le speciali legislazioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 1866.

Gli Avvocati ammessi al patrocinio in una Provincia dello Stato potranno esercitarlo nelle altre; e in qualunque di esse trasferiscano la loro residenza, vi saranno equiparati in tutto agli Avvocati ivi stabiliti.

Art. 17.

Con Decreti ministeriali saranno date apposite disposizioni per il trasferimento e per la custodia degli atti relativi a procedure esistenti in uffici soppressi, e le altre che occorressero per l'esecuzione del presente Decreto.

**Disposizioni speciali per la Lombardia.**

Art. 18.

Ai giudizi d'appello pendenti al 1° gennaio 1866, anche quando già ne sia compiuta la istruzione, sarà applicabile il disposto dall'articolo 490 del Codice di procedura civile, salvo i diritti irrevocabilmente acquistati, e gli effetti giuridici delle prove già seguite a termini della cessante legislazione.

Art. 19.

Le cause che al 1° gennaio 1866 saranno state decise anche

in secondo grado, ove fossero suscettive di ulteriore cognizione, verranno portate in terza istanza, giusta la procedura precedente.

Quelle tra le dette cause che al giorno stabilito dal R. Decreto menzionato nel 2° capoverso dell'articolo 5° della Legge 2 aprile 1865, n° 2215, si trovassero ancora pendenti, o per le quali fosse ancora proponibile il ricorso in revisione, saranno nel modo stabilito dalla precedente legislazione portate avanti la Corte d'Appello, la quale pronuncerà in sezione composta di sette o di undici Giudici, secondo i vari casi indicati dal R. Decreto 24 luglio 1859, n° 3573, osservate le forme di procedura stabilite per tali giudizi dalla cessante legislazione.

Se si tratti di revisione di sentenza proferita in secondo grado da un Tribunale di Circondario, o di Commercio, la causa sarà portata avanti la Corte del Distretto a cui apparterrà il Tribunale che pronunciò la sentenza soggetta a revisione: se si tratti di revisione di sentenza di una delle Corti d'Appello di Milano o di Brescia, la causa sarà portata davanti quella che non ebbe ingerenza nel giudizio di appellazione.

Dalle sentenze proferite a termini del presente articolo non sarà proponibile il ricorso in cassazione.

Se a seguito di tali sentenze la causa debba ritornare ai primi Giudici, si osserverà per la procedura e relativa decisione il nuovo Codice di procedura civile.

#### Art. 20.

I giudizi di concorso pendenti avanti i Tribunali di Circondario, quali Giudici civili, e quelli di graduazione intrapresi anteriormente al 1° gennaio 1866 colla pubblicazione dell'editto o colla citazione dei creditori, si proseguiranno nei modi stabiliti dalla cessante legislazione, salvo le modificazioni seguenti:

Sull'istanza di una delle parti il Presidente del Tribunale nominerà un Giudice incaricato di provvedere nella forma prescritta per gli incidenti a tutti gli incumbenti del procedimento. Davanti ad esso saranno portate le domande di liquidazione non ancora



contestate; seguiranno le convocazioni dei creditori, e, quando occorra la decisione del Tribunale, esso rinvierà le parti a udienza fissa avanti al medesimo.

Le cause sulle liquidazioni contestate, e quelle di priorità saranno trattate nelle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile con procedimento sommario, salvo il disposto dall'art. 394 di detto Codice.

La dichiarazione di liquidità delle *insinuazioni* ammesse dal curatore sarà pronunciata senz'altro dal Giudice delegato.

Alla formazione delle classificazioni e graduatorie non ancora emanate, e alla risoluzione delle quistioni che da queste sorgessero, si provvederà sugli atti già seguiti, osservato nel resto il disposto dalla sezione I, cap. II, tit. III, libro secondo del Codice di procedura civile, fermi i diritti di prelazione e le esclusioni portate dal cessante Regolamento di procedura, e gli effetti delle classificazioni e graduazioni già pronunciate.

#### Art. 21.

Nei casi in cui per la decisione della causa sia necessario il deposito di atti o processi verbali esistenti nelle cessanti cancellerie saranno questi richiamati e uniti a cura del Cancelliere.

#### Art. 22.

All'esercizio del patrocinio avanti la Corte di Cassazione sarà applicabile il disposto del 2° capoverso dell'art. 32 della Legge 27 marzo 1862, n° 516, finchè non sia altrimenti provvisto.

### **Disposizioni speciali per la Toscana.**

#### Art. 23.

Nei giudizi di appello non ancora proseguiti al 1° gennaio 1866 l'appellante dovrà riprodurre soltanto gli atti e documenti da esso ritirati.

Nei giudizi di cassazione il ricorrente dovrà unire al ricorso la sentenza denunciata.

In ambi i casi, continuerà a farsi l'avocazione dei processi originali in conformità della cassante legislazione.

Art. 24.

Le scritture private state anteriormente al 4° gennaio 1866 firmate e recognite, a tenore della Legge ipotecaria del 2 maggio 1836, conserveranno efficacia esecutoria, purchè ne sia spedita copia in forma esecutiva nel modo prescritto dall'art. 556 del nuovo Codice di procedura civile.

A tale effetto la copia sarà, sulla presentazione dell'originale della scrittura, spedita dal Notaro che ha rogata la ricognizione notarile prescritta dall'art. 69 della succitata Legge ipotecaria.

In mancanza di detto Notaro la copia sarà spedita dal Cancelliere del Tribunale civile e correzionale del luogo in cui seguì la ricognizione notarile della scrittura.

**Disposizione speciale per le Provincie dipendenti  
dalla Corte di Cassazione di Torino.**

Art. 25.

Nei giudizi già iniziati colla presentazione della domanda alla soppressa sezione dei ricorsi, senza che ne sia ancora stata ordinata la notificazione alla parte contro cui è promosso il giudizio, il ricorrente dovrà far notificare alla detta parte, nei modi e nelle forme prescritte dal nuovo Codice di procedura, copia autentica del ricorso coll'elenco delle carte al medesimo annesse, entro il termine di giorni trenta, decorrendi da quello in cui la copia anzidetta sarà dalla cancelleria rimessa al suo Avvocato,

avrà questi ricevuto avviso dall'usciera della spedizione delle copie. Seguita detta notificazione, si osserveranno le prescrizioni del nuovo Codice di procedura.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Il presente documento è un estratto  
dalla relazione presentata al  
Consiglio di Amministrazione  
in data 15/05/2011

**INDICE SOMMARIO**  
**DEI PROCESSI VERBALI**



**CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

---

**N° 1**

**Seduta del 10 aprile 1865.**

Nomina del Presidente e del Vice-Presidente per mezzo di votazione segreta .....	PAG. 23
--	---------

**N° 2**

**Seduta dell'11 aprile.**

Discussione per chiarire i veri termini del mandato affidato alla Commissione col Decreto Reale del 2 aprile 1865 e per istabilire il sistema a tenersi per compierlo .....	25
---	----

**N° 3**

**Seduta del 19 aprile.**

Comunicazione del Presidente sulla composizione della Commissione »	29
Discussione e deliberazione sulla proposta del Ministro Guardasigilli circa il metodo a seguire nei lavori della Commissione.....»	ivi
Si discute sul titolo preliminare del Progetto ministeriale, capo 1° della conciliazione, ammettendo il sistema come ivi fu proposto, con riserva di trattare a suo tempo della giurisdizione dei Conciliatori »	31

## Seduta del 20 aprile.

Osservazioni sulla proposta di sospensione della discussione sui Conciliatori riguardo alla loro giurisdizione .....	PAE.	35
Sono approvati senza osservazioni gli articoli 1, 2, 3 e 4 .....		ivi
È rigettata la proposta di sopprimere la prima parte dell'art. 5°; si adotta invece quella dell'aggiunta delle parole <i>da persona munita di mandato speciale autentico</i> , e con questa modificazione si approva l'intero art. 5°, e quindi il 6° senza osservazioni .....		37
Si delibera di sospendere la determinazione della somma a cui si riferisce la prima parte dell'art. 7° per poterlo coordinare coll'art. 72, che stabilisce la competenza contenziosa dei Giudici conciliatori ..		38
Si discute e si risolve la quistione circa la forza a darsi all'atto di conciliazione quando l'oggetto eccedesse il valore stabilito nella prima parte dell'art. 7° .....		39
Discusso e soppresso l'art. 8° mandasi dare avviso di tale soppressione alla Commissione del Codice civile, opinando che alla richiesta o presentazione volontaria per la conciliazione debba attribuirsi l'effetto della interruzione della prescrizione .....		40

## Seduta del 21 aprile.

Si osserva come non convenga adottare il sistema napoletano, cioè inserire nel Codice disposizioni circa i registri da tenersi dai Conciliatori, la conserva dei mandati e dei consensi autentici, e la vigilanza del Pubblico Ministero sui Conciliatori stessi .....		42
Discussione sul capo 2° del titolo preliminare e primieramente sul quesito, se ad un tutore o in generale ad un amministratore convenga dare la facoltà di far compromesso, siccome è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 9°, e sul proposto emendamento ..		43
Si delibera il rigetto di tale emendamento, e la soppressione di questo capoverso dell'art. 9°, con riserva però di ritornarvi quando sieno note le determinazioni della Commissione del Codice civile intorno alla parte dell'art. 310 del Progetto dello stesso Codice civile riguardante il compromesso .....		46
Disamina ed approvazione dell'art. 10, con modificazione di redazione del 1° capoverso circa la persona che possa essere nominata arbitra, ed il luogo dove abbia da essere preferita la sentenza ..		47
Si approva l'art. 11 senza osservazione .....		ivi
Si discute e si approva l'art. 12 coll'aggiunta delle disposizioni riguardanti la nomina degli arbitri quando non sia stata fatta nel contratto, e quando al compromittente sieno succedute persone sottoposte a tutela .....		48
Si modifica la locuzione del capoverso 1° dell'art. 13 circa il modo di far constare dell'accettazione degli arbitri .....		ivi

Sono approvati gli articoli 14, 15 e 16 senza osservazioni .....	PAG. 48
È fatta riserva di decidere in ordine alla proposta della sospensione de' termini indicati nell'art. 17, finchè non sia decorso quello dal Codice civile stabilito per far l'inventario e deliberare .....	49

## N° 6

### Seduta del 24 aprile.

Ripresa la disamina dell'art. 17, e della proposta sospensione dei termini in esso prefissi, si delibera mantenersi intanto com'è l'articolo, mandando però comunicarsi alla Commissione del Codice civile le fattesi relative osservazioni .....	51
Sono approvati senza osservazioni gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 ..	53
Si varia la locuzione dell'art. 24 circa il modo di depositare le sentenze, e si respinge la proposta di modificazione dell'ultimo capoverso in ordine alla facoltà di rendere esecutive le sentenze degli arbitri .....	54
Si discute se convenga stabilire un termine ai reclami di cui si parla nell'art. 25 .....	55
Si respinge la proposta di togliere dall'articolo 26 quanto riguarda la tassa di registro .....	ivi
Sono approvati senza osservazioni gli articoli 27 e 28 .....	ivi
Si adotta una modificazione dell'art. 29 quanto al termine per appellare, ed un'altra dell'art. 30 in ordine alla domanda di rinvocazione ..	ivi
Si discute se debbasi nell'art. 31 fissare eziandio un termine per impugnare le sentenze con ricorso in cassazione .....	56
Riserva d'uno dei Commissari quanto all'art. 32 .....	ivi
Si respinge la proposta modificazione dell'art. 33 nel senso che, annullata la sentenza degli arbitri in prima istanza, debba senz'altro il Magistrato d'appello giudicare il merito .....	57
Si modifica l'art. 34 e si risolvono alcuni dubbi sul n° 2 di quest'articolo, e si determina che dell'ultimo capoverso dello stesso articolo si faccia un articolo a parte .....	58
Si accoglie la proposta di un nuovo sistema pel più sollecito disbrigo dei lavori della Commissione .....	59

## N° 7

### Seduta del 25 aprile.

Deliberazione d'ordine interno pei lavori della Commissione .....	61
Discussione e deliberazione sul 1° quesito del Ministro Guardasigilli, se cioè sia o no utile di stabilire avanti i Tribunali civili e le Corti d'appello due sole specie di procedimento, l'ordinario ed il sommario a udienza fissa .....	62

Si discute il 2° quesito del Ministro Guardasigilli relativo alla notificazione delle sentenze ed all'opportunità d'una distinzione tra le interlocutorie e le definitive.....	PAG. 66
Si rimanda ad altra seduta la continuazione della discussione.....»	70

## N° 8

**Seduta del 26 aprile.**

Continuazione della discussione, e deliberazione sul 2° quesito ministeriale di cui nel precedente verbale .....	72
Si discute e si delibera se e quali provvedimenti siano da ordinare in seguito alla risoluzione che fu data a quel quesito.....»	75
Si adotta la proposta di obbligare le parti contendenti avanti i Tribunali e le Corti d'appello di eleggere domicilio, nel quale abbiasi a fare alle parti stesse la notificazione delle sentenze.....»	75
Si spiega come per conseguenza non sia necessario di fare alcuna notificazione al Procuratore .....	76
Si respinge la proposta di notificare copia della sola parte dispositiva »	ivi
Si prende a disamina il quesito 3° del Ministro Guardasigilli riguardo ai termini stabiliti dal Progetto per impugnare le sentenze coll'opposizione, coll'appello, e colla revocazione, e si rimanda la continuazione della discussione ad altra seduta.....»	ivi

## N° 9

**Seduta del 29 aprile.**

Continuazione della discussione sul 3° quesito ministeriale di cui nel precedente verbale, e relative deliberazioni, con riserva di determinare quanto ai termini per chiedere la revocazione e comparire in giudizio.....»	79
Si discute e si delibera sul 4° quesito del Ministro di Grazia e Giustizia, <i>se non si debba stabilire alcun limite all'appellabilità delle sentenze</i> .....»	83
Si esamina e si risolve il 5° quesito del Ministro Guardasigilli intorno alla notificazione dell'atto con cui si propone l'appello, o la revocazione delle sentenze.....»	85
Risoluzione del dubbio sollevatosi circa l'elezione del domicilio a cui accenna il 2° quesito ministeriale, e di cui nel precedente verbale »	ivi
Discussione e deliberazione sul quesito 6° del Ministro Guardasigilli, <i>se fra i motivi di revocazione delle sentenze non sia opportuno di aggiungere l'errore manifesto di fatto</i> .....	86
Si discute il 7° quesito del Ministro Guardasigilli intorno <i>all'obbligo di offrire un prezzo per procedere alla spropriazione e vendita dei beni stabili del debitore</i> .....	87
Comunicazione di relative osservazioni fatte per iscritto da uno dei Commissari.....»	90



## N° 10

## Seduta del 2 maggio.

Si rimanda ad altra adunanza la continuazione della discussione del 7° quesito di cui nel precedente verbale, come pure la discussione dell'8° e 9° dello stesso Ministro Guardasigilli relativi anch'essi al giudizio di spropriazione.....	PAG. 92
Discussione del 10° quesito del Ministro Guardasigilli concernente <i>l'aumento del prezzo su quello del precedente incanto nel fare luogo ad un nuovo incanto</i> , e rinvio della deliberazione a quando si provvederà sui detti quesiti 7, 8 e 9.....	» ivi
Disamina e risoluzione in senso negativo del quesito 11° del Ministro Guardasigilli circa <i>l'esecuzione forzata delle sentenze ordinanti una costruzione od altra opera qualunque</i> .....	» 93
Si discute e si delibera sulla proposta del comm. CASSINIS, Presidente della Commissione del Codice civile, intorno alla citazione degli enti morali.....	» 94
Osservazioni sulle citazioni del patrimonio dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni.....	» 97
Si esamina e si accoglie la proposta del Ministro della Guerra riguardo l'intimazione degli atti giudiziari ad individui appartenenti all'Esercito; si manda comunicare la deliberazione anche al Ministro della Marina.....	» 98
Esame e deliberazioni sui quesiti CRISPI e CAMERINI circa le citazioni.....	» 99
Si tratta della proposta relativa a modificazione dell'art. 177.....	» 100
Deliberazione affermativa quanto alla quistione se la relazione della causa nel procedimento ordinario debba farsi dal Giudice al-Pudienza; e rinvio ad altra seduta della continuazione della discussione e della deliberazione sulla quistione se il fatto della causa abbia ad essere concordato dalle parti.....	» 102
Deliberazioni d'ordine interno.....	» 103

## N° 11

## Seduta del 3 maggio.

Dichiarazioni di alcuni Commissari intorno alle deliberazioni che nella seduta precedente, alla quale non intervennero, furono prese circa la relazione della causa.....	» 105
Si riprende la discussione, e si delibera sul punto se il fatto della causa debba essere concordato dalle parti.....	» ivi
Si respinge la proposta di dover esprimere nell'art. 360, n° 6, che le sentenze debbano contenere i motivi in fatto e in diritto, e si mantiene l'articolo qual è nel Progetto.....	» 108
Non è accolta la proposta che la relazione della causa da farsi dal Giudice sia depositata alla cancelleria alcuni giorni prima dell'Pudienza.....	» ivi

Si esamina un quesito intorno alle conclusioni del Pubblico Ministero (art. 346), e si mantiene quale è la disposizione di tale articolo. Pag.	108
Si parla delle conseguenze che possano derivare dal non essersi sentito il Pubblico Ministero nelle cause in cui è prescritto il suo avviso (art. 517, n° 2).....»	111
Si fanno varie proposte al riguardo che vengono respinte, mantenendosi qual è la disposizione di quell'articolo.....»	113

## N° 12

**Seduta del 4 maggio.**

Si approva la proposta di riaprire la discussione sull'art. 517, n° 2, in ordine alle conseguenze delle ommesse conclusioni del Pubblico Ministero nei casi in cui sono prescritte, e si delibera al riguardo.....»	115
Prendesi di nuovo ad esaminare i singoli casi accennati nell'art. 346, in cui è richiesto il voto del Ministero Pubblico.....»	116
Si sopprimono i n° 1 e 2 di quest'articolo.....»	117
Si discute e si approva il n° 3, e senza osservazioni si mantengono quali sono i n° 4 e 5 dello stesso articolo ... ..»	118
Si delibera in seguito a discussione sulle proposte che il Pubblico Ministero non abbia a conchiudere nelle cause riguardanti gl'inabilitati, i presunti assenti, gli assenti dichiarati, e che invece si abbia ad esplicitamente prescrivere le conclusioni nelle cause concernenti la patria potestà.....»	ivi
Si adottano le proposte aggiunte ai n° 7 e 8, e si approva senza osservazioni il n° 9.....»	121
Si danno alcune provvidenze d'ordine interno.....»	122
Si fanno alcune osservazioni sull'autorità dei verbali delle conciliazioni, e si prendono riserve sulla quistione se il ministero dei Procuratori debba essere facoltativo od obbligatorio.....»	ivi
Si disputa e si delibera sulla necessità del mandato <i>ad lites</i> per potere i Procuratori rappresentare le parti in giudizio, e si adotta la proposta quanto agli atti di Procuratore, pei quali è necessaria una speciale autorizzazione.....»	123
Osservazione circa le notificazioni dell'appello, la competenza e la citazione come cause d'interruzione di prescrizione.....»	124
Si discute e si delibera circa la convenienza di stabilire una procedura pei Tribunali consolari esteri.....»	125

## N° 13

**Seduta del 5 maggio.**

Si discute e si respinge la proposta circa la conservazione degli atti delle cause civili nella cancelleria, e circa la comunicazione dei documenti.....»	127
---	-----

	464
Osservazioni sul ricorso in cassazione per violazioni desunte dalla mancanza di motivazione, e dallo snaturamento del fatto. . . . .	128
Discussione sulla proposta, che fu poi ritirata, di specificare i singoli casi per cui dalle Corti di cassazione non si debba ordinare il rinvio. . . . .	129
Si tratta della quistione, sulla quale si passa poi oltre, circa il ristabilimento della classe dei ricorsi nella Corte di cassazione. . . . .	131
Si approvano gli articoli 523 e 528 come stanno nel Progetto, togliendo però nell'art. 523 le parole, <i>l'esposizione del fatto concordato</i> . . . . .	133
Si respinge la proposizione di dar forza di titolo esecutivo alle private scritture. . . . .	134
Si esamina e si delibera sulla quistione circa il rilascio di beni mobili ed immobili per quanto concerne l'ufficio d'uscieri, circa l'arresto personale, e circa la forza esecutiva a darsi alle cambiali. . . . .	135
Si discute sul giudizio di giattanza, sul foro avanti cui dovrebbe essere istituito, sull'imposizione di perpetuo silenzio, e si rimanda ad altra seduta il proseguimento della discussione, e la deliberazione. . . . .	136
Si fa riserva di deliberare sulla ammissione o non degli esami a futura memoria. . . . .	138
Si adotta la proposta che le prescrizioni circa le incumbenze del protutore siano poste in armonia colle relative contenute nel Progetto del Codice civile, con riserva di deliberare sulla proposta circa l'interdizione. . . . .	139

## N° 14

### Seduta dell'8 maggio.

Si riprende la discussione, e si delibera intorno al giudizio di giattanza ed agli esami a futura memoria respingendosi il primo, e adottandosi riguardo a questi ultimi le relative disposizioni del Codice di procedura civile sardo del 1859. . . . .	141
Osservazioni sulla proposta, che fu poscia ritirata, circa il giudizio di provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi. . . . .	144
Si prendono ad esame le deliberazioni della Commissione del Codice civile, e dalla medesima comunicate, riguardanti alcuni articoli del Progetto del Codice civile, cioè gli articoli 99, 165, 170, 144, 351, 353, ed altri concernenti l'interdizione, per le opportune modificazioni alle relative disposizioni del Codice di procedura civile, e si determina su ciascuna di esse. . . . .	ivi
Si ripiglia la discussione, e si delibera sulle controversie lasciate in sospenso circa la facoltà al tutore di compromettere per il suo amministrato. . . . .	148
Discussione e deliberazione sulla proposta riguardante il privilegio del creditore pignorante, e di cui nell'art. 651. . . . .	149

## Seduta del 9 maggio.

Si riprende la discussione stata sospesa nella seduta del 19 aprile sui quesiti 7, 8 e 9 proposti dal Ministro Guardasigilli circa il giudizio di spropriazione, cioè circa la forma della vendita degli stabili spropriati, la base degli incanti, la guarentia della subasta, ed in fine l'assegno dello stabile rimasto invenduto.....	PAG. 154
Si svolgono alcuni sistemi circa la base degl'incanti, se cioè meglio convenga la <i>messa a prezzo</i> , ossia l'offerta volontaria d'un prezzo, o non piuttosto l'offerta obbligatoria, oppure la perizia.....»	155
Si fanno alcune proposte conciliative dei vari sistemi.....»	156
Si comunicano dal Ministro Guardasigilli gl'intendimenti della Commissione per la Legge sull'Ordinamento giudiziario quanto alla competenza, e si risponde in proposito dal Presidente.....»	163

## Seduta del 10 maggio.

Si continua la discussione sui tre quesiti 7, 8 e 9 del Ministro Guardasigilli circa il giudizio di spropriazione, e di cui nel verbale precedente.....»	165
Si presenta una formola conciliativa dei vari sistemi sulla base degli incanti, si discute sovr'essa, adottandosi il proposto emendamento relativo al caso di stima.....»	166
Si tratta del modo di misurare l'offerta, e si delibera al riguardo...»	167
Si respinge il sistema dell'assegno dell'immobile rimasto invenduto, e si adotta invece quello dei ribassi del prezzo.....»	170
Si disamina come abbiano ad essere regolati cotesti ribassi.....»	ivi
Si adotta la proposta che contro la perizia non possa darsi reclamo per la parte che determina il valore dello stabile subastando...»	171
Si prende l'esame, stato sospeso nella seduta del 2 maggio, del 10° dei quesiti proposti dal Ministro di Grazia e Giustizia riguardante gli aumenti del prezzo su quello dell'incanto precedente.....»	ivi
Si delibera su tali aumenti.....»	172
Dannosi disposizioni d'ordine interno, e si nomina una Sotto-Commissione pei lavori di redazione e di coordinazione.....»	173
Sono ammesse senza osservazioni le proposte circa la competenza dei Consoli e dei Tribunali consolari istituiti all'estero, e circa gli appelli dalle loro sentenze.....»	175

## N° 17

**Seduta dell'11 maggio.**

Alcuni Commissari spiegano come abbia ad intendersi il voto da essi dato in favore dell'emendamento, di cui nel precedente processo verbale circa la perizia presa per base dell'offerta agl'incanti. PAG.	177
Si affida alla Sotto-Commissione l'incarico di studiare e riferire circa le difficoltà insorte su questo particolare, riserbandosi di deliberare.»	178
Viene posta in discussione, e quindi in deliberazione la proposta se l'incanto degl'immobili debba farsi avanti il Tribunale, ovvero soltanto avanti ad un giudice da lui delegato .....	179
Si tratta la quistione sulla rappresentanza in giudizio, e se ne solleva una pregiudiziale ch'è ammessa.....»	180
È approvata la modificazione dell'art. 36 circa la facoltà di proporre in giudizio, e di contraddirvi .....	182
Accogliasi la variazione degli articoli 123 e 125 in ordine alla ricusazione dei giudici e degli ufficiali del Ministero Pubblico .....	183
Si danno alcune spiegazioni circa il vero senso della Legge in ordine al modo di pubblicare le sentenze in materia di ricusazione.....»	ivi
Dopo alcune osservazioni si passa oltre sulla proposta relativa all'offerta in comunicazione dei documenti che debbe essere fatta nell'atto di citazione .....	184
Discussione e deliberazione in ordine alla citazione della Lista Civile.»	ivi
Si fanno due proposte di modificazione dell'art. 141 quanto alla citazione, delle quali una soltanto è adottata, e sull'altra si passa oltre .....	185

## N° 18

**Seduta del 12 maggio.**

Si propone e si delibera in qual modo abbiassi ad assicurare la citazione quando in assenza del citando, il portinaio od i vicini non possano o non vogliano accettar la copia della citazione; e se convenga di stabilire nel Codice di procedura civile che certi atti si abbiano a fare in carta libera .....	188
Si dimostra come le generali disposizioni circa la citazione provvedono abbastanza anche pel caso di citazione di nascituri senz'uopo di speciale prescrizione, e quindi si passa oltre sulle relative proposte.»	191
Si discute e si delibera sulla proposta relativa alla citazione dei militari e degli assimigliati ad essi .....	ivi
In seguito a discussione si provvede intorno alla citazione per proclami.»	192
Fatte alcune proposte ed osservazioni in ordine alla citazione di più persone nello stesso giudizio, si delibera doversi modificare l'art. 173 per togliere gli inconvenienti che altrimenti potrebbero derivare nell'applicazione dell'art. 153 .....	195
Si danno provvedimenti d'ordine interno.....»	196

Si propone e si adotta il sistema di comunicazione dei documenti stabilito dal Codice di procedura civile parmense .....	PAG. 197
Vien fatta la proposta di limitare il numero degli atti, ossia delle comparse nell'istruzione della causa, ed in seguito ad alcuna osservazione è tale proposta ritirata .....	» 198
Provvidenze d'ordine interno.....	» 199

## N° 19

## Seduta del 15 maggio.

Si riferiscono e si discutono deliberazioni comunicate dalla Commissione del Codice di commercio e relative:	
La prima alla composizione dei Tribunali di commercio, ed alla divisione loro in più sezioni nelle città principali .....	» 201
La seconda alla rappresentanza delle parti davanti i Tribunali di commercio .....	» ivi
La terza alla competenza dei Tribunali medesimi.....	» 203
La quarta alle disposizioni di procedura che si riferiscono alla competenza .....	» ivi
La quinta agli arbitri ed al procedimento in genere in materia commerciale.....	» 206
La sesta all'arresto personale .....	» ivi
La settima alla proposta che il ricorso in cassazione non sospenda l'esecuzione delle sentenze neanche riguardo all'arresto personale.»	» ivi
È ammessa la soppressione del n° 1 dell'art. 175 .....	» 208
Si ritorna a discutere l'art. 36, sul quale la Commissione già avea deliberato nella seduta del 13 maggio, e ne viene variata la deliberazione.....	» ivi
Si determina che invece di dire <i>carta da bollo a debito</i> , dicasi <i>carta libera</i> .....	» 209
Si delibera di sottoporre al Ministro Guardasigilli alcune considerazioni in quanto alla Legge in che debbano aver sede le regole fondamentali della competenza .....	» 210
Si disamina la quistione sulla competenza dei Giudici conciliatori per ragion di valore, e sull'appellabilità o non delle loro sentenze, e si delibera in proposito.....	» 211
Si risolve la quistione se convenga di mantenere estesa sino al valor di L. 1,500 la competenza dei giudici di mandamento, e se le loro sentenze debbano essere inappellabili sino alle L. 100.....	» 213

## N° 20

## Seduta del 16 maggio.

Si riferisce sopra una comunicazione della Commissione del Codice di commercio riguardo ai termini entro cui abbiano a comparire
--

i creditori nel giudizio di fallimento, e si determina non essere quanto ai termini da modificare il sistema delle citazioni adottato come regola generale dal Codice di procedura. ....	Pag. 216
Si discute e si delibera sulla proposta che, quando il valore delle domande sia incerto e non si concordino le parti nel fissarlo, debbasi senz'altro adire il Tribunale di circondario.....»	217
Si passa oltre sulla proposta circa gli articoli 87 e 96 .....	219
Si respinge la proposta relativa alla competenza in materia di rendimento del conto tutelare o di altra qualsiasi amministrazione, e si mantiene quale è l'art. 93.....»	220
Discussione e deliberazione sulla proposta relativa ai conflitti di giurisdizione, art. 169, ed all'esenzione dalle tasse di bollo e registro degli atti per regolamento di competenza fra i giudici conciliatori. »	ivi
È discussa ed ammessa la proposta di aggiunta di un articolo per stabilire che le disposizioni circa i motivi di recusazione siano pure applicabili ai giudici di mandamento, in quanto siano presidenti dei consigli di famiglia.....»	222
È respinta la proposta di modificare l'art. 135 in ordine alla citazione per biglietto in carta libera, e si statuisce circa il modo di provvedere onde impedire le frodi degli uscieri nei loro atti .....	223
Dopo alcune osservazioni si passa oltre sulla proposta circa il termine di comparire, e sulla notificazione dei documenti, articoli 135 e 166 .....	224
Si respinge la proposta di togliere l'art. 180, ed anzi s'incarica la Sotto-Commissione di provvedere con maggior rigore al caso di ritardata restituzione degli atti, rimandandosi alla medesima Sotto-Commissione l'esame di alcune proposte di redazione circa l'articolo 181.....»	ivi
Si rigetta la proposta relativa alla competenza di cui all'art. 187...»	225
Si discute e si delibera intorno agli effetti della comparizione in seguito a citazione nulla, art. 190.....»	ivi

## N° 21

### Seduta del 17 maggio.

Ripresa la discussione circa gli effetti della comparizione in seguito a citazione peccante di nullità si rimette alla Sotto-Commissione la relativa proposta per l'opportuno conto ne' suoi lavori.....»	228
Si respinge la proposta di togliere la pena della sospensione del procuratore, sancita dall'art. 170.....»	229
Discussione e deliberazione sovra alcune proposte relative:	
All'intervento in causa.....»	ivi
Alla delazione e formola del giuramento.....»	231
Agli effetti della non mutazione del medesimo.....»	232
Alla comunicazione ai testimoni dei fatti su cui sono chiamati a deporre.....»	233
Alla perizia e al deposito preventivo delle spese per la medesima. »	234

Alla domanda per la ricognizione o verifica- zione delle scritture private . . . . .	PAG. 235
Alla ripresa d'istanza ed alla costituzione di nuovi procuratori. »	ivi
Alla differenza tra provvedimenti e sentenze, ed al modo d'im- partire i primi . . . . .	236
Alla pubblicazione delle sentenze . . . . .	237
Alla spedizione delle copie delle sentenze e dei provvedimenti da notificarsi . . . . .	238
All'ommissa pronuncia sulla domanda delle spese giudiziali. . . »	239
Si discute intorno alla competenza sulle azioni per il pagamento di spese giudiziali, di onorari, di diritti, di mercedi, e simili nelle cause di cassazione. . . . .	240

## N.° 22

**Seduta del 18 maggio.**

Comunicazione di una proposta relativa alla pubblicazione nei giornali degli atti giudiziari . . . . .	242
Si continua la discussione, di cui nel precedente verbale, sulla com- petenza riguardo alle azioni per il pagamento delle spese giudi- ziali, degli onorari, dei dritti, ecc. relativi a cause di cassazione, e si delibera in proposito. . . . .	ivi
Si riprende l'esame, lasciato in sospeso nella seduta precedente, della proposta circa la formazione delle copie delle sentenze, e si de- libera doversi mantenere il sistema del Progetto . . . . .	244
Si discute e si statuisce sulla proposta relativa alla produzione della copia della sentenza nei giudizi di appellazione ed in quello di cassazione. . . . .	245
Si delibera in seguito a discussione sulle proposte concernenti:	
La domanda riconvenzionale nei giudizi contumaciali. . . . .	247
La notificazione delle sentenze contumaciali. . . . .	248
Sono discusse e risolte le quistioni cui danno luogo le proposte ri- guardanti i giudizi contumaciali e la notificazione delle sentenze dei giudici di mandamento . . . . .	251
La convenienza di lasciare al conciliatore la facoltà di pronun- ciare come amichevole compositore quando incerto rimanga il diritto della parte . . . . .	ivi
La soppressione delle parole - <i>sentito il Ministero Pubblico</i> - nell'art. 457 . . . . .	252

## N.° 23

**Seduta del 19 maggio.**

Si discute e si delibera sulle proposte riguardanti:	
La rinuncia al diritto d'impugnare le sentenze . . . . .	255



La pronuncia della decadenza dell'appello non proposto nel termine contro tutti gl'interessati .....	PAG. 255
Il diritto e il tempo dell'opposizione alle sentenze contumaciali »	256
Alcuni motivi in aggiunta a quelli già espressi nel Progetto di rivocazione delle sentenze.....»	257
L'esclusione delle conclusioni del Ministero Pubblico nelle cause di rivocazione .....	258
Alcuni casi di cassazione espressi nel Progetto da convertirsi in casi di rivocazione.....»	ivi
Il potere della Cassazione di pronunciare sul merito delle quistioni di diritto.....»	259
Si delibera intorno ai termini per comparire in giudizio secondo la riserva di cui nel processo verbale n° 9 .....	260
Si disaminano e si risolvono le quistioni sollevate sulle proposte in ordine:	
Al novero fra i titoli esecutivi degli atti ai quali è dalla Legge attribuito il carattere esecutivo.....»	ivi
Alla decorrenza dei 180 giorni quando il loro trascorso renda inefficace il precetto, ed alla opposizione al precetto.....»	261
Ad alcune eccezioni da aggiungersi a quelle già dal Progetto stabilite riguardo alle cose pignorabili .....	ivi
Alla facoltà della parte istante di assistere al pignoramento ..»	263
All'assegno ai creditori di rendite temporanee del debitore aventi una scadenza ad oltre i 180 giorni.....»	264
All'uffiziale dal quale abbia a farsi la vendita degli oggetti pignorati .....	ivi
All'affissione alla casa del debitore del bando per vendita del credito pignorato.....»	ivi
Ad alcune formalità per la vendita agl'incanti.....»	265
All'aggiudicazione del credito pignorato .....	266
Al riscatto degli oggetti pignorati .....	ivi
All'inappellabilità delle sentenze rigettanti eccezioni di nullità pronunciate nei giudizi di esecuzione.....»	267
All'espropriazione di diritti immobiliari.....»	ivi
Alla descrizione nel precetto degl'immobili da subastare .....	ivi
Alla inammissibilità dell'opposizione al precetto trascorsi giorni 30 dalla notificazione del medesimo .....	ivi
All'obbligo di comprendere nella subastazione i beni pignorati da un altro creditore, sebben non indicati nel primo precetto ..»	268
Al modo di provvedere all'estinzione del debito quando il fondo pignorato non basti alle spese del procedimento.....»	ivi
Al caso in cui il creditore istante venisse pagato dopo promossa la vendita.....»	269
Alla fissazione di più udienze per gl'incanti.....»	271
Alla notificazione del bando ai creditori iscritti.....»	ivi

Alla facoltà attribuita al presidente del Tribunale di ammettere ad offrire agl'incanti .....	PAG. 271
Alla multa inflitta a chi, dopo di aver fatto l'aumento del prezzo a cui fu venduto lo stabile, non ne abbia più promossa la vendita »	272
Si delibera doversi allungare di 10 giorni il termine di cui nell'art. 683 per la vendita dopo l'aumento .....	273

## N° 24

**Seduta del 20 maggio.****Discussione e deliberazione sulle proposte concernenti:**

Le spese del giudizio di subastazione e le relative tasse di registro e di trascrizione .....	275
Quali diritti trasferisca la vendita per mezzo d'incanti .....	276
L'inappellabilità del provvedimento ordinante la perizia dello stabile subastando .....	277
L'unione dei due giudizi di spropriazione e di graduazione, la delegazione del giudice per l'istruzione del giudizio di graduazione, il termine per proporre le domande di collocazione, per la formazione dello stato di graduazione e per esaminare questo stato, la liquidazione delle spese del giudizio di graduazione... »	ivi
La cancellazione e riduzione delle ipoteche sullo stabile spropriato, e la facoltà al deliberatario di depositare il prezzo dello stabile acquistato .....	280
Il giudizio di purgazione degl'immobili dalle ipoteche .....	283
Le materie in genere da trattarsi in camera di consiglio..... »	284
L'azione civile contro i membri del corpo giudicante, e quelli del Ministero Pubblico..... »	ivi
Il procuratore dell'assente, la dichiarazione d'assenza, e l'immissione in possesso dei beni dell'assente..... »	286
L'autorizzazione della donna maritata .....	287
La stima de' mobili del minore non stimati nell'inventario, il protutore, e la vendita de' beni delle persone soggette a tutela »	288
Il consiglio di famiglia e l'interrogatorio dell'interdicendo... »	ivi
L'opposizione all'istanza per rimozione di sigilli, la nomina di periti per la stima de' mobili da inventarizzare, le formalità dell'inventario, e la distribuzione del prezzo ricavato dagl'immobili dell'eredità accettata col beneficio d'inventario..... »	289
L'estensione della competenza dei giudici di mandamento nella materia di divisione, la nomina del perito per la formazione delle quote, la chiusura del processo verbale di divisione, e la separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede .....	290
L'offerta del pagamento e del deposito..... »	292
Il rilascio delle copie autentiche degli atti e la competenza per le contestazioni sulla collazionatura delle copie d'atto pubblico coll'originale..... »	ivi

La nomina del sequestratario ed il sequestro conservatorio. PAG.	294
E l'esecuzione degli atti delle autorità straniere.....»	295

## N° 25

## Seduta del 15 giugno.

Deliberazione sui lavori della Sotto-Commissione.....»	297
--	-----

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## N° 26

## Seduta dell' 8 novembre.

Si discutono e si adottano con alcune modificazioni gli articoli 1, 2 e 3 riguardanti:	
Le norme per la prosecuzione delle cause rimaste in corso d'istruzione.....»	358
L'assistenza dei procuratori.....»	360
E il giudizio di cessione di beni.....»	361
Si sopprime l'art. 4 relativo a cause matrimoniali.....»	ivi
Si discutono e si approvano con qualche modificazione gli articoli 5 e 6 concernenti:	
La spedizione delle cause che già si trovino in istato di decisione, e i giudizi arbitrari.....»	ivi
Si adottano senza discussione gli art. 7, 8 e 9 riguardanti i mezzi d'impugnare le sentenze.....»	362
Sono approvati con alcune modificazioni gli articoli 10 e 11 relativi ai giudizi di esecuzione.....»	ivi
Si approvano senza discussione gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 concernenti:	
I giudizi di graduazione e di concorso ;	
La forma dei titoli esecutivi ;	
La perenzione d'istanza ;	
E gli atti di giurisdizione volontaria.....»	363
È approvato con qualche modificazione l'art. 17 riguardante l'ammissibilità degli avvocati e procuratori al patrocinio nelle varie provincie dello Stato.....»	ivi
Si approvano senza discussione l'art. 18 contenente una disposizione generale sulla esecuzione delle disposizioni transitorie, e l'art. 19 relativo ai giudizi di appello nelle provincie della Lombardia...»	364

È approvato l'art. 20 riguardante i giudizi di terza istanza e di revisione nelle provincie lombarde ..... PAG. 364

## N° 27


## Seduta del 9 novembre.

Si continua l'esame delle disposizioni speciali per la Lombardia....»	367
Si approvano senza discussione gli articoli 21, 22 e 23 concernenti i giudizi di concorso, le cause sulle liquidazioni e quelle di priorità, il deposito di atti o processi verbali esistenti nelle cessanti cancellerie e l'esercizio del patrocinio avanti la Corte di cassazione.....»	ivi
Si discutono le disposizioni speciali per la Toscana, si approva con una modificazione l'art. 24 relativo ai giudizi d'appello e di cassazione »	ivi
Si approva l'art. 25 relativo all'efficacia esecutoria delle scritture private riconosciute a tenore della Legge ipotecaria.....»	ivi
Si sopprime l'art. 26 riguardante l'esecuzione sugl'immobili.....»	ivi
Si approva senza discussione l'art. 27 concernente i giudizi già iniziati avanti alla sezione dei ricorsi della Corte di cassazione di Torino »	ivi
Si risolve un'obbiezione relativa al caso in cui il termine stabilito dalle Leggi toscane per interporre l'appello non sia ancora scaduto all'attivazione del Codice.....»	368

## INDICE DEL VOLUME

<i>Legge per l'unificazione legislativa del Regno d'Italia . . . . .</i>	<i>pag.</i>	3
<i>Istituzione della Commissione di legislazione . . . . .</i>	»	7
<i>Inaugurazione della Commissione generale . . . . .</i>	»	15
<i>Composizione della Commissione speciale per il Codice di procedura civile . . . . .</i>	»	21
<b>Processo verbale N.º</b>	<b>4</b>	<b>» 23</b>
—	» 2	» 25
—	» 3	» 28
—	» 4	» 34
—	» 5	» 41
—	» 6	» 50
—	» 7	» 60
—	» 8	» 71
—	» 9	» 78
—	» 10	» 91
—	» 11	» 102
—	» 12	» 112
—	» 13	» 126
—	» 14	» 140
—	» 15	» 153
—	» 16	» 164
—	» 17	» 176
—	» 18	» 187
—	» 19	» 200
—	» 20	» 215
—	» 21	» 227
—	» 22	» 241
—	» 23	» 253
—	» 24	» 274
—	» 25	» 297

<i>Relazione sul Codice di procedura civile</i> .....	pag. 299
<i>Disposizioni transitorie - Nomina di nuovi Membri della Commissione</i> »	355
<i>Processo verbale N.° 26</i> .....	» 357
—    » 27 .....	» 366
<i>Allegato N.° 1 - Osservazioni del commissario ASTENGO sull'obbligo del creditore di offrire un prezzo per promuovere la subasta dei beni del debitore</i> .....	» 374
<i>Allegato N.° 2 - Quesiti sottoposti all'esame della Commissione e deliberazione della medesima</i> .....	» 379
<i>Allegato N.° 3 - Disposizioni transitorie - Progetto sottoposto alle discussioni della Commissione</i> .....	» 433
<i>Allegato N.° 4 - Disposizioni transitorie - Progetto della Commissione</i> .....	» 443
<i>Indice sommario dei Processi verbali</i> .....	» 455



1911  
1912  
1913  
1914

1915

1916







